



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Dottorato di ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni
Curriculum Diritto Commerciale
Ciclo XXXII

“IMPRESA, LUCRO E FINALITÀ SOCIALI: LA SOCIETÀ BENEFIT”

Coordinatore: Ch.mo Prof. Duccio Regoli

Tesi di Dottorato di: Camilla Savoldi

Matricola: 4612248

Anno Accademico 2018/2019

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
-------------------	---

CAPITOLO I

LA NUOVA CONCEZIONE DELL'IMPRESA TRA LUCRO E FINALITÀ SOCIALI: IL FENOMENO DELLA *SOCIAL ENTERPRISE*

1.1. Premessa.....	11
1.2. La nuova concezione dell'impresa e l'incentivazione dell'imprenditoria sociale: dalla <i>CSR</i> alla <i>social enterprise</i>	12
1.3. La <i>social enterprise</i> nell'Unione Europea.....	19
1.3.1. Sulle principali forme di <i>social enterprise</i> degli ordinamenti europei	26
1.4. La <i>social enterprise</i> d'oltreoceano: il contesto statunitense.....	39
1.4.1. La <i>low-profit limited liability company</i> e la <i>social purpose corporation</i>	42
1.4.2. La <i>benefit corporation</i>	47
1.4.3. Le critiche della dottrina statunitense alla <i>benefit corporation</i>	61
1.5. Ibridazione tra lucro e socialità: il “ <i>non-distribution constraint</i> ”	64
1.6. La società benefit quale forma di <i>social enterprise</i> “all'americana”	65

CAPITOLO II

LA SOCIETÀ BENEFIT

2.1. L'introduzione della società benefit nell'ordinamento italiano: premessa sull'analisi	68
2.2. La reazione della dottrina italiana	72
2.3. Le questioni storiche sottese alla disciplina delle società benefit	76
2.3.1. Sulla causa societaria e sulla eventualità o essenzialità dello scopo di lucro nelle società.....	77
2.3.2. Sull'interesse sociale nell'ordinamento italiano (a confronto con alcune esperienze straniere)	86
2.4. Le caratteristiche della fattispecie “società benefit”: finalità specifiche di beneficio comune e finalità di beneficio comune generale	100
2.5. L'inquadramento giuridico della società benefit nell'ordinamento italiano e la distinzione con le società “non benefit”: le modifiche statutarie necessarie.....	108
2.6. (<i>segue</i>) ... e la denominazione sociale delle società benefit	119
2.7. Conclusioni sulla fattispecie “società benefit” e sulla sua distinzione dalle altre società.....	121

CAPITOLO III

LO STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFIT

3.1 Lo statuto della società benefit	126
3.2. La gestione della società benefit: il bilanciamento degli interessi	127
3.2.1. Il responsabile del beneficio comune.....	140
3.3. La responsabilità degli amministratori e l'applicazione della <i>business judgement rule</i> alla gestione della società benefit.....	144
3.3.1. I rimedi in caso di inadempimento degli amministratori	152
3.4. Il sistema dei controlli	158
CONCLUSIONI	171
BIBLIOGRAFIA	176

INTRODUZIONE

L'evoluzione delle legislazioni di diversi Paesi europei ed extra-europei sui temi dell'impresa e del sociale mostra come, nel contesto contemporaneo, gli interessi di natura sociale e ambientale "premano" ormai sui confini delle imprese sia "dall'interno" che "dall'esterno", costringendo le strutture tradizionalmente attive nel settore sociale ad aprirsi alle regole tipiche delle imprese lucrative e, viceversa, spingendo queste ultime a considerare sempre più nella propria attività le istanze sociali ⁽¹⁾.

Del resto, come di recente affermato da autorevole dottrina, «il diritto privato è un fenomeno sociale e storico. In quanto fenomeno sociale, non può essere insensibile ai cambiamenti economici, valoriali, di stili di vita delle persone: i cambiamenti sociali sono il vero elemento propulsivo dei cambiamenti giuridici. In quanto fenomeno storico il moto dell'ordinamento giuridico è poi caratterizzato da una rilevante forza di inerzia, come le grandi navi: occorre molta energia per far cambiare loro la rotta, anche di poco» ⁽²⁾.

Guardando all'ordinamento italiano, da diversi fattori emerge chiaramente come le relazioni tra il mondo del "profit" e quello del "non profit" stiano vivendo un percorso evolutivo che si allontana sempre più dalla logica della netta divisione tra gli istituti che fanno parte dell'uno e dell'altro settore ⁽³⁾. Da un lato, gli enti *non profit* – che hanno trovato una regolamentazione organica nel Codice del Terzo settore ⁽⁴⁾ – vedono

⁽¹⁾ MOSCO – VELLA - LEO, *Oltre il profitto. I nuovi rapporti tra impresa e sociale. Editoriale*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 9.

⁽²⁾ CAMPOBASSO, *Il futuro delle società di capitali*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2019, 139.

⁽³⁾ Sembra ormai definitivamente tramontata la contrapposizione tra impresa speculativa e impresa non speculativa, mescolandosi sempre più le carte del capitalismo e della solidarietà sociale: lo afferma MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 216. Sul progressivo avvicinamento dei settori *profit* e *non profit* cfr. anche ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017, 2 e CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 997 ss.

⁽⁴⁾ D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), in attuazione della legge del 16 giugno 2016, n. 106 (legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale). L'articolo 4 definisce gli enti a cui si applicano le norme del Codice, ovvero gli "enti del terzo settore" come «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore». Tali enti «esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale», quali, interventi e prestazioni sanitarie, interventi e servizi sociali prestazioni socio-sanitarie ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione

disciplinata la possibilità di svolgere attività d'impresa in modo molto simile agli enti del libro V ⁽⁵⁾, seppur in misura sussidiaria all'attività *non profit* svolta e sempre mantenendo centrale il “dogma” dell'assenza dello scopo di lucro. Con un'unica eccezione: tra gli enti *non profit* si annovera infatti la figura dell'impresa sociale costituita nella forma di ente del Libro V del codice civile, che nella disciplina rinnovata del d.lgs. 112/2017 appare essere un interessante anello di congiunzione tra i due citati mondi, dove l'assenza di lucro si accompagna alla possibilità di dividere una parte degli utili tra i partecipanti all'impresa ⁽⁶⁾.

Dall'altro lato, per le società “*for profit*” sono state introdotte delle regole di diritto positivo finalizzate a disciplinare l'eventuale attività di natura sociale svolta da questi enti. In particolare, per determinati soggetti “di interesse pubblico” è stata regolamentata la rendicontazione delle attività non finanziarie, attraverso il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, emanato in attuazione della Direttiva 2014/95/UE “recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni” ⁽⁷⁾. L'obbligo di rendicontazione

e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori (articolo 4 del d.lgs. 117/2017).

⁽⁵⁾ Per gli enti del terzo settore è stato avviato un processo di “societarizzazione” della relativa disciplina, attuata mediante il rinvio alle norme del diritto societario, talvolta riprodotte testualmente o con adattamenti marginali, talvolta richiamate con un rinvio puro e semplice, oppure «in quanto compatibili» (IBBA, *Codice del terzo settore e diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2019, 62). Sul fenomeno dell'impresa commerciale esercitata da enti non societari privati (in particolare, associazioni e fondazioni) si veda CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003.

⁽⁶⁾ L'impresa sociale costituita in forma di ente del Libro V può infatti «destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali» ad aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci, nel rispetto dei criteri dettati per le cooperative a mutualità prevalente e per le cooperative sociali (articolo 3, comma 3, lett. A, d.lgs. 112/2017). Sul tema dell'impresa sociale si veda, con riferimento alla precedente disciplina (d.lgs. 155/2006): BUONOCORE, *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 833 ss.; CALANDRA BUONAURA, *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, 849 ss.; COSTI, *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2006, 860 ss.; GALLETTI, *L'impresa sociale insolvente*, in *Giur. comm.*, 2006, 871 ss.; DI CECCO, *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo*, in *Riv. dir. impr.*, 2006, 67 ss.; GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1238 ss.; BONFANTE, *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Società*, 2006, 929 ss.; SALATINO, *L'impresa sociale*, in *Contr. impr.*, 2011, 394 ss.; MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò)*, in *Giur. comm.*, 2012, 197 ss. Sulla nuova disciplina v. MEO, *Impresa sociale e valori d'impresa*, in *Banca Impresa Società*, 2017, 183 ss. e da ultimo ARRIGONI, *La riforma del terzo settore e la nuova disciplina dell'impresa sociale. Alcune implicazioni sistematiche*, in *Riv. soc.*, 2019, 79 ss.

⁽⁷⁾ Il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 e la successiva delibera attuativa Consob n. 20267 hanno introdotto in Italia l'obbligo di fornire al pubblico, a partire dall'esercizio 2017, la Dichiarazione Non Finanziaria

non finanziaria, oltre ad avere una funzione dichiarativa per il pubblico, è visto come uno strumento utile per le imprese stesse, in quanto «permette all'azienda di conoscersi meglio e concorre a migliorare la mappatura dei rischi, ad aumentare la reputazione e la fiducia degli *stakeholders* e a rendere le società più attrattive per gli investitori istituzionali»⁽⁸⁾.

In questo contesto, ha destato notevole interesse, tra gli studiosi e sui mezzi di comunicazione⁽⁹⁾, l'introduzione nell'ordinamento italiano – su modello delle *benefit corporation* statunitensi⁽¹⁰⁾ – della nuova figura della società benefit, che va a inserirsi nel già complesso scacchiere delle figure “di confine” tra i settori *profit* e *non profit*⁽¹¹⁾. In questa sezione di “grigio”⁽¹²⁾, le società benefit sembrano collocarsi in una posizione

(“DNF”) in capo degli enti di interesse pubblico (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari) con più di 500 dipendenti e che superino alcune soglie dimensionali. La DNF è una comunicazione avente ad oggetto informazioni di carattere non finanziario, inerenti ad esempio alla sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, catena di fornitura, gestione delle diversità e alla gestione dei relativi rischi. Tale Dichiarazione può essere resa anche da soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico, su base volontaria: si prevede così una sorta di “attribuzione reputazionale” a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di *sustainability disclosure* predispongano una DNF conforme alle disposizioni del citato decreto. Per i primi dati pratici sulle DNF pubblicate per l'esercizio 2018, v. il Report realizzato da Deloitte e SDA Bocconi, *Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione non Finanziaria ex D.Lgs. 254/2016*, Ottobre 2018, e anche MINICHILLI - PERRINI, *La dichiarazione non finanziaria: obbligo o opportunità*, in *Le rotte della sostenibilità*, Milano, 2018, 116 ss. In dottrina, sul tema, si veda RIMINI, *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 187 ss.

(8) Così ha affermato il Presidente di Consob Mario Nava, durante il *Consob Day* dell'11 giugno 2018, disponibile sul sito internet della Consob.

(9) Soprattutto nei canali media, la nuova figura societaria è stata salutata con annunci entusiastici quale strumento che può potenzialmente riscrivere l'economia: tale entusiasmo è ovviamente il riflesso degli ambiziosi propositi che emergono nella stessa relazione al disegno di legge, dove si legge che, introducendo e favorendo società a duplice finalità, di lucro e di beneficio comune, si persegue «un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale».

(10) Dal 2010, 36 stati americani, Washington D.C. e Porto Rico hanno introdotto una normativa relativa alle *benefit corporation*. Per una verifica aggiornata “stato per stato” si veda <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status> (ultima visita Settembre 2019), che evidenzia che 36 Stati hanno introdotto una legislazione sulle *benefit corporation* e 5 Stati sono nello *status* “*working on it*” (Relazione alla Proposta di Legge n. 3321 “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune” del 23 settembre 2015).

(11) Come afferma VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1137: «l'introduzione della società *benefit*, dunque, sembra mettere fine alla rigida dicotomia esistente, in termini funzionali, tra enti *for profit* come modello dell'associativismo speculativo, caratterizzati dall'autodestinazione del risultato economico – ed enti *non profit* – come modello di altri associazionismi che perseguono finalità di natura ideale, contraddistinti dall'eterodestinazione del risultato economico».

(12) Questa sezione viene associata al c.d. “quarto settore” (distinto dal settore pubblico, da quello privato lucrativo e dal terzo settore del *non profit*) che appare in crescita, con una moltiplicazione delle forme dell'attività di impresa con finalità sociali, sulla spinta anche di iniziative istituzionali. Con riferimento alle *benefit corporation*, si parla di «*new type of gray sector organization (GSO)*», ovvero «*organizations that are neither fully public (governmental) nor fully private (corporate), but which have important*

più vicina al settore del *for profit*: si tratta infatti di imprese che “fanno *business*” e generano valore e ricchezza anzitutto per i titolari dell’impresa stessa, pur impegnandosi a produrre un beneficio comune di natura sociale e a condurre la propria attività in modo “responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti dei vari portatori di interesse coinvolti dall’attività stessa ⁽¹³⁾.

Le società benefit sono definite dal legislatore come le società di persone, di capitali o cooperative che «nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376 dell’art. 1 della legge n. 208/2015). Le finalità di beneficio comune vengono «perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto» (comma 377 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015) che si traduce a livello gestionale in un obbligo specifico per gli amministratori di gestire la società «in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto». Deve essere inoltre individuato «il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità» (comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015).

Il principale vantaggio dell’adozione della qualifica di società benefit sembra essere di natura concorrenziale e consiste nella possibilità di includere nella denominazione sociale (così come nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi) le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” (comma 379 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015). Al fine di consentire un controllo sull’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche in un’ottica di tutela concorrenziale e del mercato, il legislatore ha istituito uno speciale sistema di controllo “a doppio binario”. Viene infatti

characteristics of both sectors» (ANDRÉ, *Assessing the accountability of the benefit corporation: Will this new gray sector organization enhance corporate social responsibility*, in *110 Journal of business ethics*, 2012, 133).

⁽¹³⁾ «L’essenza della società benefit (...) è quella di un’impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici» ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 “La disciplina delle società benefit”*, 2016, Assonime, La disciplina delle Società Benefit, Circolare n. 19/2016, 19.

previsto un profilo di controllo di natura privata rimesso alla società stessa che deve redigere «la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario», la quale include una valutazione dell'impatto generato dell'attività sociale effettuata tramite uno standard di valutazione indipendente, completo, credibile e trasparente (comma 382) e un profilo di controllo pubblico, che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la funzione di vigilanza sull'effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune da parte delle società benefit, che sono soggette «alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» (comma 384).

L'istituto della società benefit, pur avendo ricevuto giudizi molto discordanti tra loro, sembra avere – almeno a livello astratto ⁽¹⁴⁾ – le potenzialità per proporsi come una nuova formula di produzione della ricchezza caratterizzata dall'ibridazione tra scopo lucrativo (o mutualistico) e perseguimento di finalità sociali e pare essere, nel contesto europeo, uno dei più originali esempi di avvicinamento tra il mondo *profit* e *non profit*. Per questo motivo merita una particolare attenzione da parte degli studiosi (attenzione che, come detto, le è stata finora dedicata dalla dottrina, anche se non sempre accompagnata da giudizi positivi).

L'analisi di questa novità legislativa italiana deve necessariamente partire da uno studio di natura comparata che si estenda, per ragioni di completezza, non solo verso il diretto “ascendente” statunitense (ovvero il già richiamato istituto della *benefit corporation*), ma anche e più in generale verso le diverse forme di impresa societaria connotate da caratteri di “socialità” presenti nei diversi ordinamenti europei (le c.d. “*social enterprise*”), al fine di realizzare un utile confronto e cercare eventuali tendenze uniformi di sviluppo, nei diversi sistemi giuridici, della regolamentazione della *social enterprise*.

⁽¹⁴⁾ La normativa di cui si tratta, come si vedrà meglio nel prosieguo di questo lavoro, risulta essere piuttosto scarna in confronto al ruolo che le società benefit possono potenzialmente andare a rivestire nella pratica e, soprattutto, ha trovato una collocazione indubbiamente “infelice” nella Legge di stabilità 2016 (legge del 28 dicembre 2015, n. 208) ai commi 376-384 dell'articolo 1, il che fa pensare quasi ad un “esperimento” del legislatore italiano, che vuole testare un istituto tratto dall'ordinamento statunitense nel nostro sistema giuridico ed economico. Le *chance* di successo del modello e le sue opportunità di efficace applicazione appaiono fortemente condizionate dalla capacità degli interpreti di dotare questa figura di regole di funzionamento e di caratteristiche coerenti con la funzione che le è stata affidata, ricavandole dalle (poche) disposizioni formulate dal legislatore e, in questo modo, di promuoverne l'utilizzo da parte degli imprenditori.

Il presente lavoro non si occuperà, se non con notazioni iniziali e di contorno, delle discussioni circa l'opportunità o meno che le imprese lucrative perseguano, accanto allo scopo che è loro proprio, interessi non economici e sociali. Quel dibattito, che non è certamente di facile soluzione (sempre che una soluzione univoca possa esistere), appartiene a settori di studio diversi dal diritto societario. Piuttosto, la prospettiva di ricerca qui adottata è quella che, partendo dalla presa d'atto dell'esistenza di una nuova concezione dell'attività imprenditoriale e di un fenomeno giuridico a livello internazionale, quello della *social enterprise* (come emerge innegabilmente dal fatto che, come si vedrà nel corso dell'analisi comparata, molti ordinamenti hanno adottato delle forme di impresa connotate da caratteri inerenti alla "socialità", e che gli studiosi di diritto e di economia di tutto il mondo si occupano di questo tema ⁽¹⁵⁾), si propone di studiare questo fenomeno sotto la lente della disciplina italiana delle società benefit, di cui si approfondiranno due aspetti.

Il primo riguarda l'inquadramento giuridico della società benefit nell'ordinamento italiano, ovvero il suo significato in termini (i) di effettiva necessità della sua introduzione nell'ordinamento italiano ⁽¹⁶⁾ e (ii) di distinzione della stessa, in quanto introdotta ed esistente nell'ordinamento, rispetto alle società "non benefit" ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Ulteriore fattore da cui emerge che la nuova concezione dell'impresa sociale e sostenibile esiste e ha una forte rilevanza pratica consiste nel fatto che nelle *business school* di molti Paesi sono oggi previsti numerosi corsi e progetti legati alla *social enterprise*: la nuova generazione di amministratori delle società sarà pertanto verosimilmente più attenta e competente sul tema della creazione di valore economico sociale e ambientale (lo rileva PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional Corporate Law Principles to New Social Enterprise Legislation*, in *13 Tenn. J. Bus. L.* 224, 2012, richiamando BYRNE, *Social Entrepreneurship: The Best Schools & Programs*, Poets & Quants). Si veda anche PORTER & KRAMER, *Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth*, in *5 Harv. Bus. Rev.*, 2011, 17, per il numero di *business school* americane ed europee che forniscono corsi sui temi della *social enterprise* per gli amministratori e imprenditori del futuro.

⁽¹⁶⁾ L'idea che si sostiene in questa trattazione è che la società benefit «colma sicuramente una lacuna e si contrappone alle società lucrative ordinarie in una più che ragionevole divisione dei ruoli» (DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, paper presentato al VII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, "Orizzonti del Diritto Commerciale", 17-18 febbraio 2017, 19-20 e poi rielaborato in ID., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017, 18). Gli Autori sostengono che le caratteristiche della società benefit consentono di conferirle una precisa identità istituzionale (anche se nell'ottica di strumento di valorizzazione dell'autonomia dei soci e di composizione dei possibili contrasti interni alla società, più che quale «strumento di empowerment degli *stakeholders* non finanziari»: su questo aspetto si tornerà meglio più avanti). Diversamente, in altri studi sono state assunte posizioni più scettiche nei confronti della società benefit, ritenendo si tratti di un istituto che consente in realtà di fare ciò che le società lucrative tradizionali potevano già liberamente fare, nell'ambito della propria libera iniziativa economica (per i riferimenti si veda il paragrafo 2.2).

⁽¹⁷⁾ In cosa si distingue la società benefit dalle altre società è un'altra questione cruciale sollevata da quasi tutta la dottrina che si è occupata del tema: si veda, in particolare, STELLA RICHTER, *Società benefit*

Il secondo punto di analisi riguarda invece la ricerca, per la società benefit, non solo di una identità istituzionale nell'ordinamento, ma anche di strumenti giuridici che le conferiscano una reale capacità di garantire gli obiettivi prefissati (si parla in questo senso di "accountability"). Sotto questo profilo, si indagherà la disciplina delle società benefit e gli strumenti di *governance* che possano rendere possibile e concreta la commistione dello scopo lucrativo con il perseguimento degli "altri interessi" sociali di cui si compone lo scopo dell'impresa, ipotizzabili nell'ordinamento giuridico italiano. Questo considerando che si dovrà verificare l'applicabilità alle società benefit di norme tradizionalmente elaborate con riferimento alla gestione di imprese societarie *for profit*, tipicamente caratterizzate da meccanismi e logiche legate allo scopo lucrativo⁽¹⁸⁾. Da ultimo, l'analisi si occuperà di un ulteriore aspetto fondamentale, soprattutto in relazione all'efficacia del sistema di controllo pubblico previsto dal Legislatore: quello della rendicontazione delle attività sociali.

e società non benefit, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 274, ma anche le soluzioni diverse prospettate dagli altri Autori e meglio illustrate nella trattazione al paragrafo 2.5.

(18) La questione si è posta anche negli altri ordinamenti in cui sono state introdotte forme di *social enterprise*: si veda, per l'ordinamento statunitense, la curiosa immagine utilizzata da PLERHOPLES, *Can an Old Dog*, cit., 221: «However, a question remains as to how these new corporate forms fit into the existing principles of corporate law and corporate governance. How will traditional corporate law principles be adapted when applied to these new corporate forms? Can an old dog (corporate law) learn new tricks (social enterprise)?» (225).

CAPITOLO I

LA NUOVA CONCEZIONE DELL'IMPRESA TRA LUCRO E FINALITÀ SOCIALI: IL FENOMENO DELLA *SOCIAL ENTERPRISE*

SOMMARIO: 1.1. Premessa. - 1.2. La nuova concezione dell'impresa e l'incentivazione dell'imprenditoria sociale: dalla *CSR* alla *social enterprise*. - 1.3. La *social enterprise* nell'Unione Europea. - 1.3.1. Sulle principali forme di *social enterprise* degli ordinamenti europei. - 1.4. La *social enterprise* d'oltreoceano: il contesto statunitense. - 1.4.1. La *low-profit limited liability company* e la *social purpose corporation*. - 1.4.2. La *benefit corporation*. - 1.4.3. Le critiche della dottrina statunitense alla *benefit corporation*. - 1.5. Ibridazione tra lucro e socialità: il “*non-distribution constraint*”. - 1.6. La società benefit quale forma di *social enterprise* “all'americana”.

1.1. Premessa

Il presente studio ha per oggetto principale l'istituto della società benefit, introdotto nell'ordinamento italiano nel dicembre del 2015. Si tratta di un modello dal duplice scopo (lucrativo e di finalità sociale), con il quale il legislatore italiano, sulla scia della *benefit corporation* statunitense, ha voluto promuovere il «superamento dell'approccio “classico” del fare impresa, con un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico e imprenditoriale»⁽¹⁾.

Si tratta di una novità significativa nel contesto italiano ed europeo che si ricollega al nuovo modo di guardare all'impresa come ad un'attività direttamente impegnata al perseguimento (anche) di istanze sociali. Questa concezione si è affermata negli ultimi decenni nel contesto economico-sociale dei paesi occidentali, tramite – da un lato – un crescente numero di iniziative di *corporate social responsibility* fortemente promosse a livello europeo e – dall'altro lato – tramite l'adozione nei singoli ordinamenti di forme giuridiche variamente riconducibili al concetto di *social enterprise*. Come emergerà dall'analisi che segue, la società benefit presenta delle affinità con tali fenomeni, pur discostandosene parzialmente.

Al fine di cogliere contenuti e potenzialità del nuovo istituto della società benefit, appare necessario delineare il contesto giuridico di riferimento, anche in una prospettiva comparata, in cui questo si inserisce: in questa prospettiva, il presente capitolo è dedicato all'approfondimento dei temi della responsabilità sociale d'impresa e della *social enterprise*, al fine di collocare correttamente la società benefit nel filone delle politiche di affermazione di una nuova concezione dell'impresa.

⁽¹⁾ Relazione alla Proposta di Legge n. 3321 “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune” del 23 settembre 2015.

1.2. La nuova concezione dell'impresa e l'incentivazione dell'imprenditoria sociale: dalla CSR alla *social enterprise*

Viene comunemente osservato come negli ultimi vent'anni si sia verificato un cambiamento culturale globale rispetto alla visione del ruolo svolto dalle imprese all'interno della società e rispetto alle loro responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente.

Un acceso dibattito sviluppatosi a livello comunitario e internazionale ⁽²⁾ ruota attorno a questa nuova concezione dell'attività imprenditoriale, secondo cui lo sviluppo economico di tutte le imprese (comprese quelle il cui scopo sia puramente lucrativo) si deve realizzare in simbiosi con il progresso sociale. I singoli Paesi vengono fortemente incoraggiati dalle istituzioni sovranazionali a creare incentivi affinché le imprese tengano sempre più in considerazione le conseguenze sociali della loro attività ⁽³⁾.

Questa visione è ormai ampiamente diffusa in tutti gli ambiti di studio inerenti all'attività d'impresa: in ambito economico, soprattutto a partire dalla crisi del 2008, sono ampiamente condivise le teorie che si fondano sul recupero di un orientamento verso gli

⁽²⁾ Si vedano, per il panorama statunitense: PORTER & KRAMER, *Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth*, in *5 Harv. Bus. Rev.*, 2011, 1 ss.; LUBIN-ESTY, *The Sustainability Imperative*, in *Harvard Business Review*, 2010, 2 ss.; KUMAR, *Strategia e società. Il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review*, 2007, 1 ss. Per uno studio dello sviluppo della *corporate social responsibility* nel contesto dell'Unione Europea, v. DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010.

⁽³⁾ A livello internazionale, si vedano le “Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali” dell'OCSE (2011): tali Linee Guida enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione delle attività imprenditoriali che i Paesi aderenti alle Linee Guida si impegnano in modo vincolante ad attuare. Si vedano, inoltre, le Guide adottate dall'“*UN Global Compact*”, lanciato da Kofi Annan (allora Segretario delle Nazioni Unite) in occasione del *World Economic Forum* del 1999, con l'obiettivo di promuovere su scala globale la cultura della responsabilità sociale d'impresa: la più recente è la *Guide to corporate sustainability. Shaping a sustainable future*, New York, 2014. Tra gli interventi più recenti, si segnala soprattutto l'“*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite*” adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015. L'Agenda 2030 ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile e 169 traguardi che i Paesi firmatari si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. Tra gli obiettivi è presente quello di «incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali» (par. 12.6). Infine, è rilevante l'adozione dei nuovi “*Global Reporting Initiative (GRI) Standards*” del 19 ottobre 2016: si tratta dei principali standard di riferimento globali per il “*sustainability reporting*” (ovvero la rendicontazione della *performance* di sostenibilità di un'impresa) diffusi dalla “*Global Reporting Initiative (GRI)*”, un'organizzazione nata proprio con l'obiettivo di aiutare sia il pubblico che il privato a comprendere, misurare e comunicare l'impatto che una qualsiasi attività possa avere sotto i diversi profili della sostenibilità (economica, ambientale e sociale).

“*stakeholders*” ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ dell’impresa. che dovrebbe costituire una garanzia per prevenire le logiche “scellerate e dissipative” del capitalismo ⁽⁶⁾ e perseguire una sostenibilità di lungo periodo ⁽⁷⁾. Sono ormai ritenute dai più superate le teorie economiche, tipicamente americane, che sostenevano un modello d’impresa fondato sulla sola massimizzazione del profitto ⁽⁸⁾, che guardava all’impresa in termini esclusivamente privatistici, sulla

⁽⁴⁾ Con questa espressione si intendono in generale gli interessi di quei soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto con l’attività e con le sorti dell’impresa societaria, diversi da (e in alcuni casi in contrasto con) l’interesse dei titolari dell’impresa (tipicamente l’interesse lucrativo che tende alla massimizzazione del profitto). *Stakeholders* è un termine di cui la dottrina italiana e straniera fa abitualmente uso, in relazione al quale è però innegabile una genericità tale da rendere spesso poco pratiche le argomentazioni che vi fanno riferimento. Nelle discussioni sul tema infatti spesso si tende a limitarsi ad un generico riconoscimento di una tendenza ad una maggiore attenzione verso gli interessi terzi, mentre poi «quando si scende nel dettaglio, chiedendosi attraverso quali regole realizzare un simile obiettivo e soprattutto a quale tipologia (e perché) nell’universo degli *stakeholders* attribuire priorità, si ha una sensazione di confusione se non di latitanza, con il pericolo che *stakeholder value* diventi il classico prezzemolo che impreziosisce il piatto (...).» Il concetto di *stakeholder*, infatti, sembra essere divenuto «una sorta di contenitore dove praticamente ciascuno mette ciò che desidera» (VELLA, *L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione*, in *Giur. comm.*, 2013, 1121. Cfr. SHARER-PATZER, *Where is the Theory in Stakeholder Theory? A Meta-Analysis of the Pluralism in Stakeholder Theory*, Institute of Organization and Administrative Science Working Papers n. 123, 2011). La definizione di *stakeholder* è in effetti difficile da dare in astratto: mentre l’interesse dei soci, in quanto “astratto” e “spersonalizzato” risulta essere svincolato dalla situazione della singola società, specificandosi su un piano esclusivamente monetario, gli interessi degli *stakeholders* possono essere individuati solo in concreto e non sono definibili a priori in modo omogeneo.

⁽⁵⁾ Sembra utile qui notare che, proprio con la disciplina della società benefit, si è registrato un primo tentativo di fornire una definizione, a livello di diritto positivo, dei c.d. *stakeholders* di un’impresa, ovvero «di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto» (comma 377), intesi quali «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376), dove gli “altri portatori di interesse” vengono definiti come i soggetti «o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» (comma 378). La descrizione di portatori di interesse offerta dal legislatore in questa sede rappresenta un dato normativo utile al fine di delineare il concetto di *stakeholders*, molto utilizzato dalla dottrina - e meno frequentemente dalla giurisprudenza e nella normativa primaria - ma, come rileva attenta dottrina, «non sembra offrire appigli particolarmente saldi su cui ancorare la figura dei portatori di interesse» (PALMIERI, *L’interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca, Impresa e Società*, 2017, 210).

⁽⁶⁾ VELLA, *L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi*, cit., 1122.

⁽⁷⁾ Da un punto di vista storico è interessante notare che, per lungo tempo, le teorie economiche, non solo in Italia, sono state improntate sulla funzione sociale dell’impresa, vista come un soggetto privato che svolge funzioni di natura pubblica. Per il panorama statunitense, lo ricorda GREENFIELD (in *Defending Stakeholder Governance*, in *58 Case W. Res. L. Rev.* 1043, 2008, 1050): «But corporate law has not always ignored the interests of non-shareholder stakeholders» e (citando anche il giornalista ed economista ROBERT KUTTNER, in *The Squandering of America: how the Failure of our Politics Undermines our Prosperity*, 2008, 145): «as late as the 1890s, many states demanded that corporations serve public purposes and strictly regulated their internal governance in exchange for the limited liability granted to general corporations in their charters».

⁽⁸⁾ Al riguardo, la dottrina statunitense è solita citare il celebre caso *Dodge v. Ford Motor Company*, Michigan 1919, in *170 N.W.* 668, 1919. In questo caso giurisprudenziale i fratelli John e Horace Dodge erano azionisti di minoranza, mentre Henry Ford era socio di maggioranza, della società “*Ford Motor Company*”. Quando quest’ultimo iniziò a praticare il *welfare* aziendale, i primi lo citarono in giudizio ritenendo che, per finanziare la sua politica aziendale a favore dei lavoratori, avesse ridotto i profitti spettanti loro in qualità di azionisti. La Corte del Michigan diede ragione ai fratelli Dodge creando un

considerazione che anche la società civile tragga un vantaggio dall'attività meramente speculativa delle imprese ⁽⁹⁾. L'idea attualmente più diffusa, sia in ambito americano che europeo, è che le imprese debbano riconciliare il successo economico e il progresso sociale ⁽¹⁰⁾. In quest'ottica, il bilanciamento della logica del mero profitto con la tutela di altri interessi terzi meritevoli di tutela non è più visto come un vincolo o un gesto caritatevole, ma come una fonte di opportunità e di vantaggio competitivo per le imprese stesse. In questa visuale, le ragioni della tendenza a ricercare un tale temperamento sono non solo etiche, ma anche e soprattutto economiche: l'idea di fondo è che ogni impresa, nell'esercizio della propria attività, produca un impatto sul territorio e nella parte di società civile in cui opera e che – allo stesso tempo – le scelte gestionali di un'impresa sono fortemente influenzate dal suo contesto socio-ambientale ⁽¹¹⁾.

precedente fondamentale in questo senso: il principio affermato è stato da allora costantemente ripetuto dalla dottrina: «There should be no confusion (...) A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of the directors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not extend to (...) other purposes». Sull'eccessiva importanza data a questo caso giurisprudenziale in dottrina (rispetto alla giurisprudenza, che raramente ha richiamato questo precedente) e soprattutto sulla sua errata interpretazione, v. STOUT, *Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford*, in *3 Va. L. Bus. Rev.* 163, 2008, 166 ss.: «Dodge v. Ford is indeed bad law, at least when cited for the proposition that the corporate purpose is, or should be, maximizing shareholder wealth. Dodge v. Ford is a mistake, a judicial "sport," a doctrinal oddity largely irrelevant to corporate law and corporate practice» (166). In particolare, l'Autrice sottolinea che «[a] large majority of state codes contain so-called other-constituency provisions that explicitly authorize corporate boards to consider the interests of not just shareholders, but also employees, customers, creditors, and the community, in making business decisions» (169). Sui *constuencies statutes*, si veda *infra*, par. 1.4. Per una critica alla posizione della STOUT, cfr. MACEY, *A Close Read of an Excellent Commentary on Dodge v. Ford*, in *3 Virginia Law & Business Review* 177, 2008, 177 ss., dove si legge: «Dodge v. Ford still has legal effect, and is an accurate statement of the form, if not the substance, of the current law that describes the fundamental purpose of the corporation. By way of illustration, the American Law Institute's ("ALI") Principles of Corporate Governance ("Principles"), considered a significant, if not controlling, source of doctrinal authority, are consistent with Dodge v. Ford's core lesson that corporate officers and directors have a duty to manage the corporation for the purpose of maximizing profits for the benefit of shareholders. Specifically, section 2.01 of the Principles makes clear that "a corporation should have as its objective the conduct of business activities with a view to enhancing corporate profit and shareholder gain"» (178).

⁽⁹⁾ Il riferimento è al celebre articolo di FRIEDMAN "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", comparso sul *New York Times Magazine* del 13 settembre 1970, dove la celebre frase: «there is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities designed to increase its profits» (133). Ad una lettura approfondita dell'articolo, in realtà, la posizione di Friedman appare più sfumata: gli amministratori sono qualificati come i mandatari dei soci, in quanto tali hanno il compito di «conduct the business in accordance with their [shareholders'] desires» (51).

⁽¹⁰⁾ PORTER & KRAMER, *Creating Shared Value*, cit., 5. V. anche in generale JENSEN, *Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function*, in *12 Bus. Ethics Q.* 235, 2002, 253.

⁽¹¹⁾ ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 6. A livello istituzionale, il ruolo fondamentale svolto dalle imprese stesse nella promozione e sviluppo di un'economia forte, sana e sostenibile viene ribadito da parte del *Global Compact*, istituito dalle Nazioni Unite nel 2000, con l'obiettivo di promuovere su scala globale la cultura della responsabilità sociale d'impresa con i suoi dieci principi relativi ai diritti

In ambito europeo, questa nuova concezione dell'attività imprenditoriale si è tradotta in due modelli di intervento a livello sovranazionale: la promozione della c.d. responsabilità sociale d'impresa (o “*corporate social responsibility*”) e l'incoraggiamento all'introduzione a livello nazionale di forme giuridiche di “*social enterprise*”⁽¹²⁾. Il primo dei due citati fenomeni riguarda in generale tutte le imprese *for profit* in qualunque ambito di attività e sotto qualunque forma giuridica. Il secondo, quello dell'imprenditoria sociale, invece, si fonda sull'idea che siano da individuare forme giuridiche *ad hoc* per le imprese sociali e si concretizza nell'incentivazione per l'adozione di discipline specifiche da parte dei singoli Paesi europei.

Nonostante i due fenomeni possano essere accomunati da un punto di vista “di ispirazione” e “di contesto”, proprio perché originano dalla stessa tendenza ad una nuova concezione di impresa, sono da tenersi distinti da un punto di vista tecnico⁽¹³⁾. I programmi di *corporate social responsibility* possono essere adottati infatti da tutti i tipi di impresa senza che le relative attività diventino parte dell'attività sociale e il dovere di seguire tali programmi resta incidentale allo scopo di lucro. Nelle molteplici forme di *social enterprise*, invece, gli interessi dei soggetti terzi, variamente qualificati, entrano a far parte dell'oggetto sociale e dello scopo dell'impresa stessa, integrandosi con lo scopo di lucro, sulla base di una scelta volontaria dei soci⁽¹⁴⁾.

umani, al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione, nonché le *Linee guida per le imprese multinazionali* dell'OCSE (2000) e, a livello europeo, nel già citato Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (Bruxelles, 18.7.2001 COM(2001) 366).

⁽¹²⁾ Nel presente paragrafo e in quelli a seguire, si prediligerà il termine anglofono “*social enterprise*” per indicare il modello di impresa con finalità sociali nel più ampio significato del termine. Si eviterà volontariamente l'utilizzo della traduzione italiana “impresa sociale” al fine di ovviare al rischio di confusione con l'istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 155/2006 e riformato di recente con l'emanazione del d.lgs. 112/2017 (di cui si parlerà meglio *infra*).

⁽¹³⁾ ANGELICI, *Divagazioni sulle “responsabilità sociale” d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 3; TOMBARI, *L'organo amministrativo di s.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi*, in *Riv. soc.* 2018, 21; VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1137. Sarebbero da tenere distinti anche dal punto di vista della loro “ispirazione” se si considera che, come afferma celebre dottrina: «Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success. It is not on the margin of what companies do but at the center» (PORTER & KRAMER, *Creating Shared Value*, cit., 4).

⁽¹⁴⁾ VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1137. Cfr. anche PAGE - KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, in *34 University Law Review*, 2011, 1355, i quali evidenziano che, nonostante le esperienze della *social enterprise* (fiorite nell'ultimo decennio) e quelle della *corporate social responsibility* appaiano come due “frutti dello stesso albero”, le differenze sono significative tanto da renderli quasi due fenomeni opposti tra loro: «although social enterprise and CSR seem like fruits of the same tree, each draws some support from different and somewhat antagonistic sources and inclines in somewhat different—if not opposing—directions. Social enterprise's emphasis on the individual social entrepreneur's vision indicates a more libertarian orientation, unlike more robust iterations of CSR that strike some as socialistic. Social enterprise embraces a broader array of social

Partendo dal primo fenomeno, l'espressione "responsabilità sociale delle imprese"⁽¹⁵⁾ è una formula che evoca numerose questioni teoriche e applicative, non solo di natura giuridica⁽¹⁶⁾. Nel tentativo di raggruppare tali questioni, si è provato a fornire diverse

missions and intended beneficiaries than those encouraged by CSR. Indeed, a social enterprise could be adverse and even unfair to certain interests favored by CSR, mostly notably to a business's more immediate stakeholders. The differences between social enterprise and CSR may be more striking than the similarities and, for some CSR proponents, even lamentable» (1388).

⁽¹⁵⁾ La letteratura giuridica su questo tema è, notoriamente, sterminata. Per l'ordinamento statunitense, una accurata rassegna critica delle varie teorie sulla responsabilità sociale dell'impresa si può trovare in CARROLL, *A History of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices*, in *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008. V. inoltre *ex multis*: BECKERS, *Enforcing Corporate Social Responsibility Codes*, Oxford, 2015. Sull'evoluzione del dibattito nella letteratura italiana, si veda invece LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in DI CATALDO e SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di Giuseppe Auletta*, Torino, 2013, 12 ss. Oltre alla dottrina citata nel prosieguo, v. inoltre: OPPO, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in *Scritti Giuridici*, I, Padova, 1990, 259 ss.; AA.VV., *La responsabilità dell'impresa – Per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2006; DE FERRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2008, 349; ROMAGNOLI, *Governance, Shareholders e Stakeholders: interessi e valori reputazionali*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 350 ss.; di recente, ANGELICI, *Divagazioni*, cit., 3 ss.; COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA. VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006, 98 ss.

⁽¹⁶⁾ Nel panorama dottrinale italiano, diversi autori dubitano fortemente della rilevanza giuridica delle teorie sulla responsabilità sociale d'impresa, sottolineando come tali discorsi siano di carattere meramente etico-sociale. V. ROSSIG., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, 44 ss.; DI SABATO, *Profili giuridici nell'etica degli affari*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2005, 394 ss.; PERNAZZA, *Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali*, in DELI ET AL. (a cura di), *Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale*, Napoli, 2012, 247. Che molte delle teorie relative alla *corporate social responsibility* non facciano altro che ricercare «un magico risultato che ci si illude di ottenere con il semplice ricorso a concetti talora alquanto vaghi, come quello di «lungo periodo», e talora assolutamente retorici (come il concetto di *enlightened shareholder value*)» viene affermato in DENOZZA, *L'interesse sociale tra coordinamento e cooperazione*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 40. L'Autore, in linea con la tradizione della dottrina italiana, ritiene che obblighi fiduciari degli amministratori verso gli *stakeholders* diversi dai soci (e forse dei creditori) non siano giuridicamente configurabili e neppure opportuni, se si considera che «in assenza di efficaci mezzi in grado di controllare l'uso che gli amministratori potrebbero fare del potere di bilanciare gli interessi dei soci con quelli di altri *stakeholders* (...) l'unico effetto pratico sarebbe quello di un aumento smisurato del potere discrezionale dei gestori». Sul tema si vedano anche: LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 25 ss., il quale sottolinea che «la teoria contemporanea della CSR ha avuto, sin dall'origine, due anime non del tutto coerenti tra loro: da un lato, la riaffermazione del primato dell'etica, anche con riferimento alle attività economiche; dall'altro considerazioni di pura e semplice efficienza produttiva» (22 ss.); SACCHI, *L'interesse sociale nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 142 ss., il quale afferma che «pur comprendendo (e condividendo) le esigenze di carattere sostanziale che stanno alla base del tentativo compiuto con l'affermazione della responsabilità sociale dell'impresa, ritengo che esso, nei termini in cui allo stato sono state formulate le teorie riconducibili alla responsabilità sociale dell'impresa, risulti sterile», soprattutto in considerazione del fatto che la contrapposizione tra *shareholders* e *stakeholders* è «deceativa, in quanto presuppone la possibilità di operare una netta distinzione fra due classi di soggetti, ciascuna delle quali caratterizzata da confini ben definiti e da una omogeneità interna», cosa che invece non è (142); ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 159 ss.; CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 275 ss.; AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006. La rilevanza giuridica della responsabilità sociale d'impresa è invece suggerita da ALPA,

definizioni della responsabilità sociale d'impresa, ma l'accezione più frequentemente utilizzata è quella che riassume il fenomeno nella «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Questa è la definizione contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001 ⁽¹⁷⁾. Successivamente al 2001, la Commissione Europea ha divulgato e promosso una concezione più moderna di *corporate social responsibility* quale «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società» introducendo però elementi di doverosità nell'integrazione di obiettivi sociali, ambientali ed etici nelle strategie aziendali, fornendo una nuova definizione nel 2011 ⁽¹⁸⁾. In questo contesto sono proliferate le imprese che adottano codici etici e che si qualificano come socialmente responsabili sulla base di indici di sostenibilità, quale il *Dow Jones Sustainability Index* e di società di *rating* incaricate delle relative certificazioni ⁽¹⁹⁾.

Diverse iniziative sono state intraprese dalle istituzioni europee in questo settore. Tappa fondamentale è rappresentata dall'adozione del Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (Bruxelles, 18.7.2001 COM(2001) 366), finalizzato a dare impulso al dibattito sulla *corporate social responsibility* e alla costruzione di un contesto comune adatto al suo sviluppo. Di dieci anni dopo sono altri due documenti rilevanti sul tema: la Comunicazione della Commissione Europea “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di

Dalla riforma degli enti non profit alla nuova disciplina dell'impresa sociale, in CONTE (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Roma-Bari, 2005, 77 ss. e affermata da BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediabile*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 95 ss. Vi è chi sostiene che il movimento per la *corporate social responsibility* possa aver trovato alimento nell'attività lobbistica delle professioni che sono nate e si sviluppano intorno ad esso o addirittura che vi sia, tre le motivazioni che spingono alla *corporate social responsibility*, la ricerca di un *greenwashing* da parte di ambienti la cui coscienza non è totalmente immacolata. Vi fa cenno ANGELICI, *Divagazioni*, cit., 4. Il termine “*greenwashing*” viene spesso utilizzato dalla dottrina straniera: è stato coniato da JAY WESTERVELD nel 1986 in risposta ad un annuncio, a dir poco esagerato, di un hotel che si proclamava “*environmentally friendly*” per il fatto di lavare gli asciugamani dei bagni meno frequentemente di quanto facesse prima, su cui SULLIVAN, ‘*Greenwashing*’ Gets His Goat: *Environmental Activist Coined Famous Term*, Recordonline.com. La critica che viene mossa alla *corporate social responsibility* è in sostanza quella di essere uno strumento di mero *marketing* privo in molti casi di sostanza (B. BHATTACHARYA, *Corporate Social Responsibility, It's All About Marketing*, Forbes.com (Nov. 20, 2009).

⁽¹⁷⁾ Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” (Bruxelles, 18 luglio 2001 COM (2001) 366).

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione Europea “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese” (Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 681).

⁽¹⁹⁾ MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 230. Come rileva l'Autore, l'esistenza di diverse società di *rating* che operano utilizzano criteri di valutazione non omogenei contribuisce a rendere il fenomeno difficilmente analizzabile in termini oggettivi.

responsabilità sociale delle imprese” (Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 681) e la Comunicazione della Commissione Europea “Iniziativa per l’imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale” (Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 682). Nel 2016 si è avuta la nuova Comunicazione della Commissione “Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità” (Strasburgo, 22.11.2016 COM(2016) 739), relativa all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ⁽²⁰⁾ e del 2018 è la Comunicazione della Commissione “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” (Bruxelles, 8.3.2018 COM(2018) 97), dove si delinea un piano d’azione che «mira a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali, nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie».

Rilevanti sono inoltre le due risoluzioni del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 – che hanno dato origine alla disciplina della rendicontazione finanziaria di recente introduzione (Direttiva 2014/95/EU) – da cui emerge l’idea che la responsabilità delle imprese per l’impatto che loro attività produce sulla collettività in generale possa servire a far recuperare la fiducia perduta da parte del mercato e a mitigare le conseguenze sociali della crisi economica (Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (2012/2097(INI)) e Risoluzione del Parlamento Europeo, 6 febbraio 2013, sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)), dove – tra le altre cose – si afferma che la *governance* d’impresa costituisce «un elemento fondamentale della responsabilità sociale delle imprese (RSI), in particolare per quanto riguarda il rapporto con le autorità pubbliche e con i lavoratori e le loro associazioni di rappresentanza e per quanto riguarda la politica che l’azienda persegue in materia di bonus, liquidazioni e retribuzioni». Di recente, anche la Direttiva 2017/828/EU del 17 maggio 2017 “che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda

⁽²⁰⁾ “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”, adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 (su cui si rimanda alla nota 3 del presente capitolo).

l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti" appare, sotto un certo profilo, rilevante nel discorso relativo alla *corporate social responsibility*. In questa direttiva si chiede infatti agli investitori istituzionali di considerare, tra i parametri che guidano le proprie "politiche di impegno", i risultati anche non finanziari delle imprese partecipate, inclusa «la capacità di riduzione dei rischi sociali e ambientali» (articolo 3-*septies*) ⁽²¹⁾.

In tempi recenti, superata la prima stagione in cui la nuova visione imprenditoriale era rimasta confinata alle teorie economiche e alla *soft law*, sembrerebbe essere iniziata una nuova stagione in cui anche il diritto positivo inizia a dare forma concreta a questa tendenza ormai dirompente. Significativa in questo senso risulta essere soprattutto la già citata Direttiva 2014/95 del 22 ottobre 2014 sulla comunicazione di informazioni non finanziarie (la c.d. "Direttiva CSR") che impone un obbligo giuridico di trasparenza rispetto alla presenza (o assenza) di politiche di *corporate social responsibility* in capo agli enti di interesse pubblico ⁽²²⁾. La normativa non impone a tali enti di perseguire finalità sociali o di contemperare tali finalità con gli interessi lucrativi dei soci, ma prevedendo un obbligo di dare conto dell'impegno profuso nel sociale, sembra presupporre il riconoscimento di una legittima facoltà degli amministratori a realizzare tali politiche ⁽²³⁾. Per questo motivo, l'adozione della citata Direttiva CSR rappresenta un punto di svolta per il tema della *corporate social responsibility*, che si sposta per la prima volta sul piano del dovere imposto dal diritto positivo e non solo dell'autonomia privata.

1.3. La *social enterprise* nell'Unione Europea

Passando a trattare il secondo fenomeno, quello della *social enterprise*, come già anticipato nel precedente paragrafo, gli interventi a livello europeo spingono fortemente affinché i singoli ordinamenti si dotino di forme giuridiche idonee a consentire alle imprese di operare tenendo in considerazione non solo gli interessi esclusivi dei soci, ma anche quelli di soggetti esterni alla società (quali dipendenti, fornitori, clienti, comunità

⁽²¹⁾ Tale obbligo sarebbe infatti in grado di influenzare indirettamente i comportamenti delle imprese quotate, incentivando iniziative socialmente responsabili con l'obiettivo di attrarre investimenti (v. MOSCO, *L'impresa non speculativa*, cit., 231).

⁽²²⁾ Direttiva 2014/95/EU del 22 ottobre 2014 "recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni".

⁽²³⁾ TOMBARI, *L'organo amministrativo*, cit., 30.

locali e ambiente). In questo contesto generale, si è sviluppato il modello teorico della *social enterprise*, declinato in diverse forme nei vari ordinamenti giuridici.

Bisogna fin da subito precisare che, a livello internazionale, il termine *social enterprise* viene comunemente utilizzato per identificare una forma di impresa condotta per un fine che trascende l'interesse lucrativo dei suoi titolari e ricomprende un ampissimo ventaglio di fenomeni, anche molto diversi tra loro, a seconda del contesto nazionale a cui ci si riferisce ⁽²⁴⁾. Essa è presente in gran parte dei Paesi occidentali, declinata con l'introduzione nell'ordinamento talvolta di un tipo societario o forma giuridica specifici, talaltra di una qualifica che, a certe condizioni, può essere attribuita alle tipologie d'impresa già esistenti.

A livello europeo, estremamente varie sono le forme giuridiche in cui si presenta la *social enterprise* nei diversi Paesi, considerate le differenze delle tradizioni sociali, economiche e politiche dei singoli Stati ⁽²⁵⁾. Sia in ambito accademico che istituzionale, a livello europeo, si è tuttavia cercato di individuarne i tratti essenziali, sia al fine di regolamentare l'accesso ai fondi europei stanziati a sostegno di iniziative socialmente rilevanti, sia per dare visibilità e incentivare il fenomeno, sia – sembrerebbe in tempi recenti – per promuovere una regolamentazione uniforme a livello sovranazionale.

L'Unione Europea ha, da un lato, finanziato diversi programmi di ricerca sull'imprenditoria sociale: di grande importanza sono stati i progetti condotti nell'ormai lontano 1999 dal gruppo di ricerca comparata "Digestus" ⁽²⁶⁾ e dall'"EMES Network" ("*Emergence des Entreprises Sociales en Europe*"), nato nel 2002 nella forma di associazione non-profit, al fine di condurre ricerche che impegnassero studiosi di diversi Stati dell'Unione Europea ⁽²⁷⁾.

⁽²⁴⁾ Si tratta di una situazione che è stata descritta da alcuni autori con l'efficace metafora dello "zoo": l'intento è di cogliere la molteplicità degli approcci definitivi riscontrabili in letteratura (YOUNG - LECY, *Defining the Universe of Social Enterprise: Competing Metaphors*, in *Andrew Young School of Policy Studies Research*, Paper No. 12-25, 2012).

⁽²⁵⁾ Su questo tema si veda l'approfondita e estesa analisi di LENZI - ZORZI, *The Human-Centred Business Model and Hybrid Business Forms: A Primer and a Roadmap*, Working Paper No. 13/2019, DISEI, Università degli Studi di Firenze, 2019, 14 ss. L'analisi si estende anche a contesti extra-europei a coprire l'intero panorama mondiale: si fa riferimento infatti (oltre che al contesto statunitense) a fenomeni di *social enterprise* presenti nei sistemi giuridici del Sudamerica, dell'Asia e in quello australiano e neozelandese.

⁽²⁶⁾ Su questo progetto v. CAFAGGI, *Rapporto di sintesi*, in *Digestus "Verso l'impresa sociale": un percorso europeo*. Fondazione Europea Occupazionale, Roma, 1999, il quale ha condotto una ricerca comparativa su Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna.

⁽²⁷⁾ DEFOURNY - NYSSSENS, *The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective*, in *EMES Working Papers Series*, no. 12/03, 9.

Dall'altro lato, a livello istituzionale, la Commissione europea soprattutto, nel suo ruolo propulsivo, ha, nel corso degli anni, svolto un compito di primo piano nel sostenere un concetto condiviso di *social enterprise*, attraverso la *Social Business Initiative*, iniziativa dell'ottobre 2011 che ha lanciato un vero e proprio piano strategico per sviluppare un ecosistema in grado di promuovere e facilitare l'accesso ai fondi da parte delle *social enterprise*, semplificarne il quadro normativo e dare maggiore visibilità al fenomeno.

La prima definizione di *social enterprise* proposta a livello europeo viene introdotta con la Comunicazione della Commissione Europea del 2011 "Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (28). Coerentemente con l'evoluzione normativa dei diversi stati membri, la Commissione propone, in tale atto, una definizione europea di *social enterprise* sufficientemente ampia da comprendere la diversità di esperienze realizzate nei vari Paesi europei, ma capace anche di individuare alcune sue caratteristiche identificanti. Nella definizione proposta dalla Commissione sono incluse le imprese che possiedono le seguenti caratteristiche: (i) l'obiettivo sociale (o socio-culturale) di interesse comune è la ragione d'essere dell'attività imprenditoriale che spesso si traduce in un livello elevato di innovazione sociale; (ii) gli utili dell'attività sono principalmente reinvestiti nella realizzazione di tale obiettivo sociale; (iii) le modalità di organizzazione o il sistema di proprietà riflettono la missione, in quanto si basano su principi democratici o partecipativi o mirano alla giustizia sociale (29). Può quindi trattarsi, così viene affermato nella citata Comunicazione della Commissione, di imprese che forniscono servizi sociali e/o beni e servizi destinati a un pubblico vulnerabile (accesso all'alloggio e alle cure, assistenza a persone anziane o disabili, inclusione di

(28) Comunicazione della Commissione Europea del 2011 "Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (Bruxelles, 25.10.2011 COM(2011) 682).

(29) Come precisato nella citata Comunicazione della Commissione Europea del 2011, la Commissione «non pretende di dare una definizione normativa che si imporrebbe a tutti traducendosi in un "corsetto" normativo. Essa propone una descrizione fondata su principi comuni alla maggior parte degli Stati membri, di cui intende rispettare la diversità delle scelte politiche, economiche e sociali nonché la capacità d'innovazione degli imprenditori sociali» (pagina 4 della Comunicazione). Sul presupposto che «il potenziale di crescita e di diffusione del modello delle *social enterprise* nel mercato interno continua ad essere sottoutilizzato» la Commissione «propone un piano di azioni che si inserisce nel sostegno generale all'innovazione sociale e che agevolerà l'instaurazione di un ecosistema adeguato in stretta collaborazione con gli attori del settore e gli Stati membri», piano che si sostanzia in tre ambiti: il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, della visibilità dell'imprenditoria sociale e del contesto giuridico (pagine 6 e seguenti).

gruppi vulnerabili, assistenza all'infanzia, accesso all'impiego e alla formazione, gestione della dipendenza...); e/o di imprese le cui modalità di produzione di beni o servizi perseguono un obiettivo di natura sociale (integrazione sociale e professionale tramite l'accesso al lavoro di persone svantaggiate soprattutto in ragione di una scarsa qualificazione o di problemi sociali o professionali che ne determinano l'esclusione e l'emarginazione), ma la cui attività può riguardare beni o servizi non di natura sociale.

Una definizione di *social enterprise* è fornita a livello normativo dal Regolamento (UE) n. 1296/2013 (relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale). Ai fini del Regolamento, la *social enterprise* è definita come un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che abbia simultaneamente tre caratteristiche. Innanzitutto, deve aver «come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti» e deve fornire «beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o [impiegare] un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale. Inoltre, deve usare «i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario». Infine, deve essere «gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività»⁽³⁰⁾.

È poi del 2015 la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (2014/2236(INI)), dove si ritrova un'altra definizione (questa volta delle “imprese dell'economia sociale e solidale”) che è così formulata: «le imprese dell'economia sociale e solidale, pur non essendo necessariamente organizzazioni senza scopo di lucro, sono imprese che mirano al raggiungimento di un fine sociale, sia esso la creazione di posti di lavoro per gruppi vulnerabili, la prestazione di servizi ai loro membri o, più in generale, la realizzazione di un impatto sociale e ambientale positivo, e che reinvestono i profitti principalmente per conseguire predetti obiettivi». Nella citata Risoluzione, inoltre, si afferma che «la Commissione dovrebbe riconoscere la diversità delle imprese sociali e

⁽³⁰⁾ Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1296/2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo *Progress* di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale.

garantire l'adozione di provvedimenti a livello di Unione a sostegno delle imprese sociali e solidali di tutti i tipi»⁽³¹⁾.

È importante precisare che, fino a poco tempo fa, le definizioni fornite a livello istituzionale europeo avevano effetti meramente classificatori e finalizzati a definire, per specifici interventi, il campo di applicazione di determinati piani o programmi, non essendo stata istituita una disciplina di un modello comune a livello europeo. Risultava (e risulta) anzi aperto il dibattito circa l'opportunità di adottare una normativa specifica per una fattispecie di *social enterprise* a livello europeo.

Tuttavia, di recente la situazione sembra essere cambiata. Una Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 ha infatti affermato che, sulla base della «fondamentale importanza dei circa 2 milioni di imprese sociali e solidali in Europa, presso le quali trovano impiego oltre 14,5 milioni di persone e il loro prezioso contributo alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla coesione sociale e regionale nonché alla costante crescita economica nel mercato interno», l'Unione dovrebbe «creare un certificato o un'etichetta per le imprese sociali e solidali, in modo da renderle più visibili e promuovere un quadro normativo più coerente»⁽³²⁾.

Nella stessa Risoluzione si enunciano alcuni aspetti che dovrebbero essere previsti nella relativa disciplina, specificando che «l'etichetta europea dell'economia sociale dovrebbe avere carattere volontario per le imprese, ma deve essere riconosciuta da tutti gli Stati membri». Sotto il profilo definitorio, nella Risoluzione in parola si sottolinea inoltre «la necessità di una definizione ampia e inclusiva a livello di Unione, che evidenzia l'importanza del principio secondo cui una percentuale rilevante dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire l'obiettivo sociale delle imprese sociali e solidali», e d'altro canto si ricorda che «l'attuazione di una strategia di responsabilità sociale delle imprese nel quadro di un piano aziendale non costituisce una condizione sufficiente per considerare un'impresa come sociale e solidale

⁽³¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione (2014/2236(INI)), dove il Parlamento «invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare in modo coerente e senza indugio tutte le misure definite nell'ambito dell'Iniziativa per l'imprenditoria sociale del 2012; invita inoltre la Commissione a predisporre quanto prima una seconda fase dell'iniziativa, in collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i principali attori dell'economia sociale e solidale, in modo da estenderne e approfondirne la portata» (punto 3 dell'Introduzione).

⁽³²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti uno statuto per le imprese sociali e solidali - «Uno statuto per le imprese sociali e solidali» (2016/2237(INL)).

ed evidenzia pertanto l'importanza di effettuare una chiara distinzione tra un'impresa sociale e solidale e un'impresa impegnata nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese».

Nell'Allegato 1 (concernente la creazione dell'etichetta europea dell'economia sociale e l'ammissibilità delle imprese), il Parlamento propone che l'etichetta europea di *social enterprise* venga assegnata solo alle imprese che soddisfino cumulativamente i seguenti criteri: a) l'organizzazione dovrebbe essere un'entità di diritto privato istituita in una forma disponibile negli Stati membri e a norma del diritto dell'UE, e dovrebbe essere indipendente dallo Stato e dai pubblici poteri; b) il suo obiettivo deve essere essenzialmente orientato all'interesse generale o alla pubblica utilità; c) essa dovrebbe fondamentalmente svolgere un'attività socialmente utile e solidale, vale a dire che il suo obiettivo dovrebbe essere sostenere le persone in situazioni vulnerabili e lottare contro le esclusioni, le disuguaglianze e le violazioni dei diritti fondamentali, anche a livello internazionale, o contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del clima e delle risorse naturali; d) essa dovrebbe essere soggetta a un vincolo almeno parziale relativo alla distribuzione dei profitti e a norme specifiche sulla ripartizione di profitti e attività, anche in sede di liquidazione; in qualsiasi caso, la maggior parte dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire il suo fine sociale; e) essa dovrebbe essere amministrata conformemente a modelli di *governance* democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dalle loro attività; l'influenza e il potere dei soci nel processo decisionale non possono basarsi sui capitali che questi possano eventualmente detenere (Raccomandazione 1).

Nella citata Risoluzione vengono indicate alcune raccomandazioni circa le opportune regole di controllo sulle *social enterprise*, controllo che si dovrebbe concretizzare nella pubblicazione di una relazione sulle attività di natura sociale e nell'utilizzo di un sistema di certificazione esterna. Si legge infatti che «lo strumento legislativo dovrebbe istituire un meccanismo di certificazione, di supervisione e di controllo dell'etichetta giuridica con la partecipazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'economia sociale, essenziale per tutelare detta etichetta di "impresa basata sull'economia sociale e la solidarietà" e preservarne il valore intrinseco (...). Le sanzioni in caso di violazione delle norme applicabili potrebbero spaziare da un semplice ammonimento al ritiro dell'etichetta» (Raccomandazione 2). E, infine, che si «dovrebbe imporre alle imprese sociali e solidali

che intendono mantenere l'etichetta di pubblicare annualmente una relazione sociale sulle loro attività, sui loro risultati, sulla partecipazione degli azionisti, sulla ripartizione dei profitti, sui salari, sulle sovvenzioni e su altre prestazioni ricevute. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a elaborare un modello che coadiuvi le imprese sociali e solidali in questo compito» (Raccomandazione 3).

Sembra quindi che la direzione intrapresa dalle istituzioni europee sia quella di dare una spinta sempre più forte verso l'introduzione a livello europeo di una qualifica (o "etichetta" come la definisce la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018) unica per le imprese sociali europee. L'opportunità di una simile introduzione resta tuttavia oggetto di discussione, data soprattutto la necessità di dover scegliere se cercare di ricomprendere le forme giuridiche più disparate nei diversi Paesi, individuando in via molto generale le caratteristiche che la *social enterprise* deve avere ai fini europei, oppure di definire in modo più stringente tale istituto giuridico, rischiando in questo caso di escludere dal campo di applicazione alcune esperienze normative nazionali. Basti pensare che, rispetto alla definizione ipotizzata nella citata Risoluzione del Parlamento europeo, le società benefit italiane sarebbero escluse dalla definizione fornita: pur presentando diverse caratteristiche elencate nelle Raccomandazioni della Risoluzione (scopo orientato all'interesse generale o alla pubblica utilità – seppur affiancato allo scopo di lucro, svolgimento di attività socialmente utile e solidale, obbligo di pubblicazione di una relazione sulle attività di natura sociale e utilizzo di un sistema di certificazione esterna), la società benefit è mancante di alcune caratteristiche che sono attualmente considerate fondamentali, almeno a livello europeo, per qualificare la *social enterprise*. Si tratta, in particolare, dell'adozione da parte della stessa di modelli di *governance* democratica che coinvolgano i dipendenti, i clienti e i soggetti interessati dalle loro attività (anche se, secondo un'interpretazione particolarmente stringente, è ipotizzabile un obbligo in tal senso) e, soprattutto, del vincolo almeno parziale relativo alla distribuzione dei profitti e regole specifiche per la distribuzione del patrimonio sociale in sede di liquidazione: caratteristiche entrambe mancanti (almeno sotto forma di espliciti obblighi giuridici) nella disciplina positiva della società benefit e presenti invece (pur in diverse sfumature) nelle principali forme di *social enterprise* degli ordinamenti europei.

1.3.1. Sulle principali forme di *social enterprise* degli ordinamenti europei

Al di là delle definizioni fornite a livello sovranazionale viste nel paragrafo precedente (si è visto come, a livello istituzionale, si stia cercando di trovare alcuni elementi caratterizzanti comuni della *social enterprise* al fine di realizzare una politica di uniformazione delle diverse discipline presenti nei vari ordinamenti), la *social enterprise* assume contorni diversi a seconda del sistema giuridico a cui ci si riferisce.

Dando uno sguardo al passato, nel panorama europeo il movimento della *social enterprise* è stato tradizionalmente accostato al fenomeno corporativo. L'imprenditoria sociale si è infatti inizialmente manifestata, nei vari ordinamenti giuridici, attraverso forme di impresa cooperativa sociale, con lo scopo di fornire servizi per categorie sociali svantaggiate, soprattutto in ambito lavorativo (queste forme di *social enterprise* vengono denominate, in ambito internazionale, “*work integration social enterprises*” o “*WISEs*”⁽³³⁾). L'Italia è stato il primo Paese a regolare questo tipo di impresa, con l'introduzione della cooperativa sociale, avvenuta con la legge dell'8 novembre 1991, n. 381⁽³⁴⁾. Successivamente, altri ordinamenti europei hanno introdotto discipline analoghe. In Portogallo, nel 1998, nasce la “*cooperativa de solidariedade social*” (decreto-lei 7/1998), mentre in Spagna nel 1999 viene introdotta la “*cooperativa de iniciativa social*” (Ley 27/1999). Altro esempio è rappresentato dalla Finlandia che nel 2003 adotta il *Finnish Act of Social Enterprise* (1351/2003) che ha istituito una forma di cooperativa sociale specificamente dedicata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone con disabilità e per i disoccupati. Anche in Francia, nel 2002, entra in vigore una disciplina sulla “*société coopérative d'intérêt collectif*” (Décret n. 2002-241), cooperativa dedicata allo sviluppo locale⁽³⁵⁾.

In molti ordinamenti, compreso quello italiano per un certo periodo, il fenomeno della *social enterprise* si è esaurito nelle forme di cooperazione sociale, in molti casi

⁽³³⁾ DAVISTER – DEFOURNY - GREGOIRE, *Work integration social enterprises in the European Union: an overview of existing models*, EMES Working Papers, 04/04, 2004; BORZAGA – LOSS, *Work Integration Social Enterprises in Italy. Trends and Issues*, EMES Working Papers, n. 02, 2002.

⁽³⁴⁾ Lo si ricorda anche in DEFOURNY - NYSENS, *The EMES approach*, cit., 9.

⁽³⁵⁾ Per un'analisi dei singoli ordinamenti v. Commissione Europea, *A map of social enterprises and their eco-systems in Europe – Country Report*, 2014); FELICETTI, *L'impresa sociale negli altri ordinamenti*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 221 ss.; DEFOURNY - NYSENS, *Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments*, in *4 Soc. Enterprise J.*, 2008, 206 ss.; ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, in *4 Wm. & Mary Bus. L. Rev.* 639, 2013, 639 ss.; VENTURA, *The social enterprise development and the birth of hybrid entities. A comparative law perspective*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 545-590.

mantenendo un ambito applicativo limitato (quello dei lavoratori), lasciando una vasta area di interventi “scoperti”, *in primis* quello ambientale. Così è avvenuto anche in alcuni Paesi dove ancora oggi l’impresa sociale si identifica principalmente con forme di imprese cooperative: è il caso della Grecia (l. 4019/2011) e della Croazia (l. n. 764/2011), dove le cooperative sociali sono considerate la forma istituzionale di *social enterprise*. Anche nel nuovo codice societario belga, come si vedrà a breve, con l’abolizione delle “*société a finalit  sociale*”, l’impresa sociale si identifica oggi con l’impresa cooperativa (salvo la possibilit  per le associazioni e fondazioni di svolgere attivit  economica).

Al fine del presente studio, risulta invece interessante analizzare il diverso approccio che   stato seguito da alcuni dei principali ordinamenti europei, che hanno introdotto, oltre alla forma cooperativa, una disciplina specifica per le imprese societarie lucrative che svolgano attivit  di rilevanza sociale. Tale approccio si   concretizzato in alcuni casi nella creazione di tipi di societ  *ad hoc*, in altri, nell’introduzione di una qualifica che i tipi societari gi  esistenti possono adottare al ricorrere di determinate condizioni. Vi sono peraltro anche casi in cui il legislatore ha scelto di non introdurre alcun modello societario per l’impresa sociale: il caso tipico   quello dell’ordinamento tedesco ⁽³⁶⁾.

Tra gli ordinamenti che hanno invece adottato una disciplina specifica per le imprese sociali sotto forma societaria, significativo   il caso del Belgio. Qui, gi  nel 1995, venne introdotta la “*soci t  a finalit  sociale*” (c.d. “SFS”), disciplinata agli articoli 661-669 dell’abrogato codice societario belga (nel nuovo codice societario   stata abrogata, tra le altre forme giuridiche, anche la SFS) ⁽³⁷⁾.

Tale istituto giuridico consisteva in una qualifica che tutte le societ  dotate di personalit  giuridica potevano assumere, al ricorrere di determinate caratteristiche. Il codice belga prevedeva in particolare che potessero qualificarsi SFS le societ 

⁽³⁶⁾ Commissione Europea, *A map of social enterprises and their eco-systems in Europe – Country Report: Germany*, 2014. Con riferimento al tema della rilevanza degli interessi terzi nell’impresa societaria,   peraltro opportuno precisare che nell’ordinamento tedesco, con riferimento a tutte le societ  lucrative, la giurisprudenza e la dottrina dominanti sostengono una visione pluralistica dello scopo sociale (la c.d. “*Interessenplurale Zielkonzeption*”) per cui il consiglio di gestione sarebbe obbligato a tenere conto delle esigenze degli azionisti, dei lavoratori e della collettivit , pur in assenza (nell’attuale codice tedesco) di una esplicita previsione in tal senso. V. anche pi  avanti il par. 2.3.2.

⁽³⁷⁾ Il nuovo Codice societario (“*Code des Soci t s et des Associations*”)   stato approvato il 24 febbraio 2019 dal Parlamento belga ed   entrato in vigore il 1° maggio 2019, anche se per le societ , associazioni e fondazioni gi  esistenti alla data della sua entrata in vigore si applicher  in via obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2020 e potranno modificare il proprio statuto in conformit  al nuovo Codice societario fino al 1° gennaio 2024. Entro questa data, le societ  costituite con le forme societarie abrogate (comprese quindi le SFS) dovranno assumere la forma giuridica pi  simile a quella precedentemente assunta, che pare consister  nella forma cooperativa.

caratterizzate da un'assenza dello scopo di lucro, che perseguissero una finalità sociale (senza tuttavia definire esplicitamente tale nozione ⁽³⁸⁾). La disciplina prevedeva che le SFS non perseguissero finalità di profitto in via diretta (articolo 661, comma 1, n. 2 codice delle società belga), pur consentendo che in caso di produzione di utili, questi potessero essere distribuiti ai soci con dei limiti abbastanza stringenti. Per qualificarsi come SFS la società doveva infatti introdurre specifiche regole per la distribuzione degli utili: qualora la SFS avesse scelto il modello parzialmente lucrativo, introducendo nello statuto una clausola lucrativa parziale, era previsto per legge un limite (la distribuzione a favore di ciascun socio non poteva eccedere il 6% della parte di azioni o quote effettivamente liberate) ⁽³⁹⁾. Per la destinazione del patrimonio sociale in caso di liquidazione, invece, si stabiliva che tale destinazione dovesse essere disciplinata statutariamente in modo coerente con le finalità sociali dell'impresa (articolo 661, comma 1. n. 9).

Per quanto riguarda l'obbligo gestorio degli amministratori di una SFS, costoro erano obbligati a perseguire la finalità di beneficio comune indicata nello statuto, essendo espressamente escluso lo scopo di lucro. Non si ponevano quindi in questo modello problemi di coordinamento o bilanciamento tra diversi scopi perseguiti.

La disciplina della SFS non prevedeva particolari strutture di *governance* (applicandosi le generali regole della forma societaria prescelta), pur imponendo condizioni che garantissero il massimo rispetto del principio democratico di governo. Erano, in particolare, previste procedure speciali di *governance* relative alla partecipazione dei lavoratori nell'assunzione delle decisioni e che consentissero a ciascun lavoratore di acquisire lo *status* di socio, permettendogli anche di partecipare alla *governance* dell'ente stesso.

Sotto il profilo della rendicontazione, infine, si richiedeva agli amministratori di redigere una relazione annuale che integrasse la relazione sulla gestione, relativamente alle modalità con cui la società avesse perseguito il suo scopo di natura sociale.

Questo istituto non ebbe grande successo ⁽⁴⁰⁾, come emerge dal fatto che, nel contesto della più ampia riforma del codice societario belga, si è scelto di abrogarlo, coerentemente con il più ampio processo di semplificazione che si è voluto attuare con la riforma (che

⁽³⁸⁾ Lo sottolinea FELICETTI, *L'impresa sociale*, cit., 230 ss.

⁽³⁹⁾ FELICETTI, *L'impresa sociale*, cit., 231.

⁽⁴⁰⁾ Commissione Europea, *A map of social enterprises and their eco-systems in Europe – Country Report: Belgium*, 2014.

ha portato alla riduzione da diciassette a sole cinque forme societarie nazionali ⁽⁴¹⁾). È stato rilevato che il problema principale della SFS consisteva nel fatto che le restrizioni sulla distribuzione degli utili non fossero controbilanciate da una disciplina di favore per la raccolta dei capitali, a parte la pubblicità positiva associata alla qualifica ⁽⁴²⁾.

In vigore dell'attuale codice societario belga, l'unico tipo societario che può assumere i connotati di impresa sociale è la società cooperativa, che può essere qualificata come "*entreprise sociale*" ⁽⁴³⁾, qualora (i) abbia come scopo principale uno scopo di interesse generale, ovvero uno scopo di generare un impatto positivo per le persone, l'ambiente e la società (*«elle a pour but principal, dans l'intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l'homme, l'environnement ou la société»*); (ii) qualsiasi vantaggio patrimoniale distribuito ai soci non può superare un limite fissato dalla legge (*«tout avantage patrimonial qu'elle distribue à ses actionnaires, sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi (...) appliqué au montant réellement versé par les actionnaires sur les actions»*); (iii) al momento della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere distribuito – dopo l'estinzione delle passività e il rimborso del conferimento versato dai soci e non ancora rimborsato – in modo più conforme possibile allo scopo di interesse sociale oggetto dell'impresa sociale (*«lors de la liquidation, il est donné au patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l'apport versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine*

⁽⁴¹⁾ Nel nuovo codice societario belga ("*Le Code des sociétés et des associations*") si distinguono le società, le associazioni e le fondazioni. Le società sono definite all'articolo 1.1: *«Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect»*. Sono poi elencati i seguenti tipi societari dotati di personalità giuridica: (i) "Société anonyme" (società per azioni), (ii) "Société à responsabilité limitée" (società a responsabilità limitata), (iii) "Société coopérative" (società cooperativa), (iv) "Société en nom collectif" (società in nome collettivo) e (v) "Société en commandite" (società in accomandita semplice). A questi, si aggiungono la società europea e la società cooperativa europea (e la società semplice, priva di personalità giuridica) (Articolo 1.5 del nuovo codice societario belga). Cfr. anche LENZI - ZORZI, *The Human-Centred Business Model and Hybrid Business Forms*, cit., 20-21.

⁽⁴²⁾ ESPOSITO, *The Social Enterprise*, cit., 674.

⁽⁴³⁾ All'articolo 8.4, par. 2 si prevede che una società cooperativa il cui scopo principale non è quello di fornire un vantaggio economico o sociale ai suoi azionisti per la soddisfazione dei loro bisogni professionali o privati, e che è al contempo una società cooperativa approvata di cui all'articolo 8.4 riconosciuta come "*entreprise sociale*" di cui al paragrafo 1, aggiunge al nome della sua forma giuridica i termini "approvato" e "impresa sociale" (abbreviato in "approvato SCES"): *«Une société coopérative dont le but principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, et qui est tant une société coopérative agréée visée à l'article 8:4 qu'une société agréée en tant qu'entreprise sociale visée au paragraphe 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes "agréée" et "entreprise sociale" et est désignée en abrégé "SCES agréée»*.

de nullité, une affectation qui correspond le plus possible à son objet comme entreprise sociale agréée»).

Interessante è poi l'esperienza francese. Qui, fino al 2014, l'impresa sociale si identificava principalmente con il modello cooperativo, ovvero la “*société coopérative d'intérêt collectif*”.

Nel 2014, però, è stata emanata la legge sull'economia sociale e solidale⁽⁴⁴⁾, con la quale sono state introdotte due qualifiche: quella delle “*entreprise de l'économie sociale et solidaire*” (“ESS”) e quella della “*entreprise solidaire d'utilité sociale*” (o “ESUS”), che può essere assunta dalle imprese ESS che rispettino determinati requisiti aggiuntivi. Si tratta anche qui, quindi, di “etichette” che possono essere assunte dai tipi societari esistenti.

La qualifica di ESS può essere assunta, oltre che dalle imprese societarie, anche dagli altri enti di diritto privato (“*personnes morales de droit privé*”). Con particolare riferimento alle imprese societarie che vogliono assumere la qualifica di ESS, si richiede che siano rispettate le condizioni indicate all'articolo 1, comma 1 della citata legge per tutte le ESS; che esse perseguano una delle utilità sociali specificamente indicate dal legislatore all'articolo 2 della legge sull'economia sociale e solidale (rispetto ad altre *social enterprise* europee, si tratta di ambiti abbastanza limitati⁽⁴⁵⁾; infine, che siano previste alcune regole in tema di distribuzione degli utili e del capitale sociale: in relazione agli utili, le ESS devono destinare i benefici prodotti per la maggior parte al

⁽⁴⁴⁾ “*Loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire*”.

⁽⁴⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 2 della *loi n. 2014-856* sono considerate imprese che perseguono un'attività di utilità sociale quelle imprese che abbiano come oggetto principale almeno una delle seguenti attività: (i) fornire supporto, di natura medico o sociale, alle persone (anche dipendenti o altre persone interne all'impresa) in condizione di fragilità a causa della loro situazione economica o sociale, o della loro situazione personale, quale lo stato di salute («Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise»); (ii) contribuire alla lotta contro l'esclusione e le disuguaglianze nella salute, nella vita sociale, economica e culturale, nell'educazione alla cittadinanza, in particolare attraverso l'educazione popolare, la conservazione e lo sviluppo del legame sociale o il mantenimento di e rafforzare la coesione territoriale («Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale»); (iii) sviluppo sostenibile nella sue dimensione economica, sociale, ambientale, partecipativa, di transizione energetica o di solidarietà internazionale, a condizione che la loro attività sia collegata a uno degli obiettivi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) («Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°»).

mantenimento o all'ulteriore sviluppo dell'attività d'impresa e una frazione di utili di ogni esercizio deve essere destinata alla costituzione di una riserva statutaria obbligatoria (definita "fondo di sviluppo"); inoltre, le società ESS non possono procedere al rimborso del capitale o alla riduzione dello stesso, salvo che la riduzione non sia per perdite e salvo che l'operazione non sia necessaria per garantire la continuità dell'attività.

Per qualificarsi anche come "ESUS" (articolo 11 della legge sull'economia sociale e solidale) la società ESS (oltre a non poter essere quotata) deve avere uno scopo di natura sociale che abbia un impatto significativo sul conto economico e sul rendimento finanziario dell'impresa. In relazione alla gestione, essa deve essere condotta conformemente ai principi di gestione democratica e sono previsti dei limiti alla remunerazione dei dirigenti e dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli obblighi gestori degli amministratori, anche per le ESS e le ESUS francesi, lo scopo perseguito dagli amministratori deve essere lo scopo principale della società ovvero lo scopo di utilità sociale individuato nello statuto (tra quelli previsti dalla legge), mentre non vi è spazio per lo scopo di lucro, salvo la possibilità entro certi limiti di distribuire ai soci parte degli utili generati dall'attività sociale.

Con riferimento al panorama giuridico francese, un punto di svolta sul tema della funzione sociale delle imprese si è però avuto di recente con la riforma del diritto societario.

Tale riforma ha innanzitutto modificato l'articolo 1833 del *code civil* francese che riguarda proprio l'obbligo gestorio degli amministratori delle società commerciali (in qualunque forma giuridica) ⁽⁴⁶⁾. Il citato articolo 1833 (così come modificato dall'articolo 169 del PACTE) a oggi prevede che: «*Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*» («Ogni società deve avere un oggetto legittimo ed essere costituita nell'interesse comune dei soci. La società è gestita nel suo interesse sociale, tenendo conto degli impatti

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 1833 del *code civil* francese è stato modificato dall'articolo 169 della legge n. 486 del 22 maggio 2019 ("loi n. 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises", c.d. "PACTE"). Non è stata invece modificata la definizione di società data dall'articolo 1832 del *code civil* francese che così recita: «*la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter*» (una società è costituita da due o più persone che si accordano con un contratto per assegnare ad un'impresa comune beni o attività al fine di condividere gli utili o trarre vantaggio dal beneficio che ne possa risultare).

sociali e ambientali derivanti dalla sua attività sociale»)). Con il PACTE è stato modificato anche l'articolo 1835 del *code civil* riguardante il contenuto minimo dello statuto delle società. Nella precedente versione si richiedeva che lo statuto fosse in forma scritta e includesse, oltre ai conferimenti, la forma, l'oggetto, la denominazione, la sede legale, il capitale sociale, la durata della società e le modalità del suo funzionamento. Con la modifica del 2019, è stata di seguito aggiunta la seguente frase: «*Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité*» («Lo statuto può specificare una “ragione d'essere” costituita dai principi su cui la società si fonda e per il rispetto dei quali intende assegnare i mezzi per svolgere la propria attività»)).

Tali modifiche sono avvenute a seguito della presentazione e pubblicazione di un rapporto predisposto da un comitato interministeriale ⁽⁴⁷⁾, in cui si sosteneva appunto l'opportunità di modificare il codice civile francese, aggiungendo un secondo paragrafo all'articolo 1833 (Raccomandazione n. 1) ⁽⁴⁸⁾ e di affidare al consiglio di amministrazione il compito di formulare una “*raison d'être*” della gestione dell'impresa che tenga in considerazione le problematiche sociali e ambientali dell'attività della società (Raccomandazione n. 2) ⁽⁴⁹⁾.

Il legislatore francese ha scelto di introdurre, nella definizione generale di società, un obbligo di “tenere in considerazione” (“*en prenant en considération*”) oltre all'interesse lucrativo dei soci, l'impatto sociale e ambientale dell'attività sociale. La nuova formulazione dell'articolo 1833 del *code civil* francese, avvenuta sulla base del Rapporto Notat - Sénard, appare, come si vedrà a breve, chiaramente ispirata alla simile formulazione che si ritrova nella *Section 172(1)* dello *UK Companies Act* ⁽⁵⁰⁾.

Inoltre, nel contesto delle novità introdotte dal PACTE, è stata regolamentata una nuova forma di *social enterprise*, la “*société à mission*” (articolo 176 del PACTE, che ha

⁽⁴⁷⁾ NOTAT - SÉNARD - BARFETY, Rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l'Économie et des Finances du Travail “*L'entreprise, objet d'intérêt collectif*”, 9 marzo 2018, (“Rapporto Notat-Sénard”), disponibile sul sito del governo francese: https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf.

⁽⁴⁸⁾ Rapporto Notat-Sénard, pagina 6, Raccomandazione n. 1: «ajouter un second alinéa à l'article 1833 du Code civil: «[...] La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité».

⁽⁴⁹⁾ La modifica al codice civile francese ha invece affidato ai soci il compito di individuare la “*raison d'être*” nello statuto della società.

⁽⁵⁰⁾ V. su questo tema (prima della modifica codicistica): LENZI - ZORZI, *The Human-Centred Business Model and Hybrid Business Forms*, cit., 21.

modificato il *code de commerce* francese). L'attuale articolo L210-10 del *code de commerce* introduce tale figura, stabilendo che «una società può qualificarsi pubblicamente come *société à mission* solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (1) il suo statuto specifica una *raison d'être*, ai sensi dell'articolo 1835 del *code civil*; (2) il suo statuto specifica uno o più obiettivi sociali e ambientali che la società si prefissa quale missione da perseguire nell'ambito della propria attività sociale; (3) il suo statuto specifica le modalità per controllare l'esecuzione della missione di cui al punto (2). Tali modalità devono prevedere che un *comité de mission*, distinto dagli organi sociali previsti nel presente libro e che deve includere almeno un dipendente, sia responsabile esclusivamente di tale attività di controllo e presenti annualmente una relazione allegata alla relazione sulla gestione, di cui all'articolo L232-1 del presente codice, all'assemblea competente dell'approvazione dei conti della società. Il *comité de mission* esegue tutte le verifiche che ritiene appropriate e riceve tutti i documenti necessari per esercitare la funzione di controllo sull'esecuzione della missione; (4) l'attuazione degli obiettivi sociali e ambientali di cui al punto (2) è soggetta a verifica da parte di un ente terzo indipendente, secondo i metodi e la pubblicità definiti con decreto dal Consiglio di Stato. A seguito di tale verifica viene prodotto un avviso da allegare alla relazione di cui al punto (3); (5) la società dichiara il proprio *status* di *société à mission* al cancelliere del *tribunal de commerce*, che procede alla pubblicazione, subordinatamente alla conformità dello statuto con le condizioni menzionate ai precedenti da da (1) a (3), nel *registre du commerce et des sociétés*, secondo quanto previsto dal decreto del Consiglio di Stato».

La figura della *société à mission*, introdotta di recente e ancora poco studiata dalla dottrina francese e, a maggior ragione, da quella italiana, presenta delle caratteristiche che la rendono molto affine – come si vedrà meglio più avanti – alla *benefit corporation* statunitense e alla società benefit italiana. In particolare, sembrerebbe che anche questa nuova forma societaria, come le ultime due appena citate, sia caratterizzata da un'individuazione a livello statutario sia di una generale *raison d'être*, sia di uno o più specifici obiettivi sociali e ambientali: come si vedrà, si tratta di un punto chiave per la comprensione e lo studio di queste forme giuridiche.

Passando invece al caso del Lussemburgo, qui è stata introdotta nel 2016 una disciplina che si fonda sulla nozione di economia sociale e solidale e all'interno di questa è stata individuata una forma di *social enterprise* che assume la forma di una qualifica, di

cui le imprese possono dotarsi al ricorrere di alcune condizioni: si tratta delle *société d'impact sociétal* (“SIS”) ⁽⁵¹⁾. Le SIS sono caratterizzate dal punto di vista dell’attività svolta, in quanto il legislatore individua un elenco di ambiti di utilità sociale dove le imprese dell’economia sociale e solidale devono svolgere la proprio attività; dal punto di vista dei limiti alla distribuzione degli utili, dalla previsione di un obbligo di reinvestire almeno la metà degli utili e degli avanzi di gestione dell’attività (anch’esso è un obbligo che vale per tutte le imprese dell’economia sociale e solidale) e da una suddivisione del capitale sociale in “azioni d’impatto” e “azioni di rendimento”, aventi discipline diverse in merito alla distribuzione: le azioni di impatto non danno diritto a partecipare alla distribuzione degli utili, mentre le azioni di rendimento danno diritto agli utili, purché l’obiettivo di finalità sociale dell’impresa sia stato raggiunto. Le azioni di rendimento possono essere convertite in azioni d’impatto in ogni momento, mentre il contrario non può avvenire. Le azioni di rendimento, infine, devono essere almeno il 50% del capitale sociale. Inoltre, come nella vicina normativa francese, anche nelle SIS sono previsti limiti alla retribuzione dei dirigenti (sebbene il limite previsto dalla disciplina francese per le ESUS sia più alto e più ampio).

La disciplina delle SIS rappresenta un esempio importante soprattutto in relazione alla previsione degli standard di valutazione dell’impatto sociale e del raggiungimento degli obiettivi sociali da parte di tali imprese. Nello specifico, una SIS deve scegliere almeno due standard di valutazione, che vengono individuati dal Ministro del Lavoro in un elenco individuati con Linee Guida non vincolanti.

La normativa francese e quella lussemburghese descritte risultano molto simili tra loro: sia la ESUS che la SIS devono infatti perseguire una finalità sociale e presentano dei limiti alla distribuzione degli utili e del patrimonio sociale. Esse differiscono però in merito alla definizione dell’utilità sociale, in quanto la definizione data dal legislatore lussemburghese ⁽⁵²⁾ appare più ampia e tale da ricomprendere anche obiettivi ambientali,

⁽⁵¹⁾ Le SIS sono state introdotte in Lussemburgo con la legge del 12 Dicembre 2016 (“*loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal*”).

⁽⁵²⁾ L’articolo 1 della *loi du 12 décembre 2016* prevede questi requisiti: «(a) Elles ont pour but d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise; (b) Elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au

assenti nella definizione data per le ESUS francesi. Altri caratteri di novità risiedono nella distinzione tra azioni di impatto e di rendimento e nella disciplina degli standard di valutazione degli impatti sociali, caratteristici della regolamentazione lussemburghese.

Altro esempio importante di *social enterprise* nel panorama europeo è rappresentato dal caso del sistema giuridico del Regno Unito. Qui nel 2004 (*Companies Act 2004*) è stato introdotto un modello ibrido di *social enterprise*: la “*community interest company*” (c.d. “CIC”), che è stata poi ulteriormente disciplinata dalla *Community Interest Company Regulations* del 2005 (*The Community Interest Company Regulations, 2005, S.I. 2005/1788*)⁽⁵³⁾.

La particolarità di questa disciplina è che, diversamente dagli esempi finora riportati, si tratta non di una qualifica, ma di un nuovo tipo societario.

Si tratta di imprese che, oltre a generare utili per i soci, operano in via prioritaria a beneficio della comunità (non ne viene però identificata la nozione). Esse possono essere costituite nelle forme di “*companies limited by guarantee*” o “*companies limited by shares*”. Le prime comportano che l’ente garantisca che tutto il profitto dell’attività sarà reinvestito nell’attività della società. Le seconde invece operano secondo lo schema tradizionale delle società a responsabilità limitata inglesi, ma con i limiti previsti dalla disciplina speciale delle CIC.

I fondatori devono sottoscrivere un “*community interest statement*” dove viene descritto come l’attività di impresa perseguirà l’obiettivo sociale prefissato. Perché una CIC possa essere considerata tale, essa deve assicurare la coerenza con il cosiddetto “*community interest test*” ovvero dimostrare che una persona ragionevole considererebbe l’attività svolta dalla società come svolta per il beneficio della comunità (articolo 2 della *Regulation* del 2005). La dottrina nota che l’assenza di un elenco di attività prefissato dal legislatore, sostituita qui da un criterio flessibile come quello del *community interest test*, ha il vantaggio di non limitare *ex ante* le attività che la società può svolgere⁽⁵⁴⁾.

renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives et au développement d’activités de formation initiale ou continue».

⁽⁵³⁾ Per un confronto tra le CIC e le *benefit corporation*, si veda: SERTIAL, *Hybrid entities: Distributing Profits With a Purpose*, in *17 Fordham Journal of Corporate and Financial Law*, 1, 2012, 261 ss. e CHO, *Benefit Corporations in the United States and Community Interest Companies in the United Kingdom: Does Social Enterprise Actually Work?*, in *37 Northwestern Journal of International Law & Business*, 2017, 149 ss. Sulle CIC, nella dottrina italiana si veda: VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., 1154-1155 e BRUNO, *Fair Trade e community interest company in Inghilterra*, in PERNAZZA (a cura di), *Il commercio equo e solidale*, 2009, 191 ss.

⁽⁵⁴⁾ FELICETTI, *L’impresa sociale*, cit., 241.

Le CIC sono soggette a limiti sulla distribuzione dei dividendi e sulla possibilità di disporre del proprio patrimonio (c.d. “*asset block*”). Sotto il primo profilo, le regole di distribuzione degli utili sono state semplificate nel 2014 e ad oggi il criterio utilizzato è quello del *maximum aggregate dividend* (section 19 della *Regulation* del 2005): in sostanza a oggi il limite corrisponde al 35% dei dividendi distribuibili. Queste società possono pertanto reinvestire nella loro attività non meno del 65% dei loro profitti annuali distribuibili. Per quanto riguarda l’*asset block*, invece, agli amministratori della CIC è imposto l’obbligo di vendere qualunque bene facente parte del patrimonio della società al suo *fair market value*, salvo alcuni casi specifici (indicazione nello statuto o consenso del *CIC Regulator*) e salvo il caso in cui il trasferimento non al *fair market value* persegua il beneficio della comunità. Coerentemente, l’*asset block* vale anche in caso di scioglimento: il patrimonio sociale (dopo il soddisfacimento delle obbligazioni della società e dopo il rimborso di quanto versato ai soci) deve infatti essere devoluto a enti che perseguono analoghi fini, eventualmente individuati dal *CIC Regulator*. Questo ovviamente al fine di evitare aggiramenti dello scopo sociale di queste società.

Le CIC sono sottoposte alla vigilanza di un ufficio pubblico (il “*CIC Regulator*”) che verifica la conformità delle CIC al citato *community interest test* e al quale devono essere indirizzati i report annuali delle società vigilate, di cui sono responsabili gli amministratori e che devono confermare che l’accesso al beneficio che l’impresa produce non è limitato a un gruppo ristretto di soggetti. Questo ente ha ampi poteri di controllo al fine di mantenere la fiducia del pubblico nel “*CIC brand*” anche attraverso il *community interest test*: può intervenire nelle attività delle società sottoposte al suo controllo, ordinando audit indipendenti a proprie spese, agire in giudizio per intervenire nelle attività di tali società, nominare un amministratore che gestisca la società qualora gli amministratori precedenti vengano rimossi.

Diversamente da altri tipi di *social enterprise* che prevedono forme obbligatorie di *governance* allargata agli *stakeholders*, le CIC sono fortemente incoraggiate dal *CIC Regulator*, pur in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, a includere nella loro *governance* gli *stakeholders*. Come detto non vi è una previsione che renda obbligatorie tali forme di coinvolgimento, tuttavia sembrerebbe che queste società debbano porre in essere un qualche sforzo in tal senso, documentandolo nel report annuale che sottoporranno al *CIC Regulator*.

Nonostante non siano previsti benefici fiscali per le CIC, pare significativo il successo che tale forma societaria ha raggiunto nel contesto britannico: dal 2004 sono cresciute in misura molto rilevante e veloce ⁽⁵⁵⁾.

Guardando al fenomeno della *social enterprise* nel sistema giuridico inglese, è necessario precisare sin da ora ⁽⁵⁶⁾ che qui con la riforma del diritto societario del 2006 è stata introdotta la *Section 172(1)* del *Companies Act 2006*, che ha previsto un obbligo per gli amministratori di tutte le società lucrative di adempiere ai propri obblighi con le modalità che reputino, in buona fede, più adatte a promuovere il successo della società per il vantaggio dei soci nel loro complesso, e, nel fare ciò, di tenere in considerazione (tra le altre cose) le probabili conseguenze delle proprie decisioni, gli interessi dei lavoratori, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti, l'impatto sulla comunità e sul territorio, la reputazione della società, la correttezza («*must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to (a) the likely consequences of any decisions in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationship with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company*»).

Per concludere questa panoramica sui casi più rilevanti di *social enterprise* nel contesto dell'Unione Europea, è infine necessario citare il caso italiano. Anche qui (come in Belgio, Francia e Lussemburgo) l'“impresa sociale” ha assunto la forma di una qualifica che può essere assunta da vari enti, societari (e non). Questo istituto è stato disciplinato nel 2006 con il d.lgs. 155/2006 ⁽⁵⁷⁾, ma è stato di recente riformato con il

⁽⁵⁵⁾ Come risulta dal Report 2017/2018 del *CIC Regulator*, pubblicato il 19 luglio 2018, le *community interest companies* nel 2018 hanno superato la soglia delle 14.000 (<https://www.gov.uk/government/collections/cic-regulator-annual-reports>)

⁽⁵⁶⁾ Su questo tema si tornerà più avanti (v. *infra*).

⁽⁵⁷⁾ Per un'analisi della disciplina del 2006, v. BUONOCORE, *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 833; CALANDRA BUONAURA, *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, 849 ss.; COSTI, *L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche*, in *Giur. comm.*, 2006, 860 ss.; GALLETTI, *L'impresa sociale insolvente*, in *Giur. comm.*, 2006, 871 ss.; DI CECCO, *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo*, in *Riv. dir. impr.*, 2006, 67 ss.; GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1238 ss.; BONFANTE, *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Società*, 2006, 929 ss.; SALATINO,

d.lgs. 112/2017, nel contesto della più ampia riforma degli Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

La nuova normativa ridefinisce, ampliandolo, l'ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni socio-sanitarie; i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l'agricoltura sociale e l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi.

Quale Ente del Terzo settore, l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Con la nuova normativa del 2017 viene però introdotta la possibilità per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti (se costituite in forma di società) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore «all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato» (articolo 3, comma 3, lett. a), d.lgs. 112/2017); o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale ⁽⁵⁸⁾.

L'impresa sociale, in *Contr. impr.*, 2011, 394 ss.; MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò)*, in *Giur. comm.*, 2012, 197.

⁽⁵⁸⁾ Il decreto correttivo (d.lgs. 95/2018) ha ammesso anche la distribuzione di ristorni nelle imprese sociali in forma di cooperativa, la cui percentuale sfiora il 97%. Con il correttivo, quindi il legislatore non solo ha ammesso la possibilità di distribuire dividendi in modo abbastanza consistente, ma ha anche «formulato una regola in contraddizione con quella del parità di trattamento tra soci e terzi nella fruizione dei beni o servizi prodotti dall'impresa sociale» in quanto la distribuzione dei ristorni consentirà solo ai soci

Per quanto riguarda la *governance*, altro aspetto interessante è che è fatto obbligo per le imprese sociali di prevedere, nei loro regolamenti aziendali o negli statuti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività (⁵⁹).

L'altra recente esperienza legislativa d'imprenditoria sociale in Italia (⁶⁰) consiste, lo si è già ricordato più volte, nell'introduzione della "società benefit" che presenta diverse affinità con le forme descritte nel presente paragrafo. Molti Autori tendono ad accostare tale forma giuridica alle altre forme di *social enterprise* descritte finora e, in effetti, alcune caratteristiche rendono possibile accomunare i fenomeni. Il modello della società benefit, come si vedrà meglio nel prosieguo, presenta tuttavia delle caratteristiche particolari che la distinguono dalle altre esperienze di *social enterprise* europee, avvicinandola piuttosto al concetto di *social enterprise* statunitense.

1.4. La *social enterprise* d'oltreoceano: il contesto statunitense

Passando ad esaminare il panorama statunitense, è necessario fin da subito sottolineare come si registrino in questo contesto diversi utilizzi del termine "*social enterprise*" (⁶¹), non avendo il legislatore statunitense elaborato una definizione univoca.

della cooperativa di recuperare una parte di quanto corrisposto, determinando un diverso trattamento rispetto ai terzi (MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 67-68).

(⁵⁹) Su questo tema, v. PALMIERI, *La corporate governance delle imprese sociali riformate. Dal multistakeholder approach verso la Mitbestimmung*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 125 ss.

(⁶⁰) Non si ritiene di poter ricondurre al tema della *social enterprise* la figura della "start-up innovativa a vocazione sociale", disciplinata all'articolo 25, comma 4 del d.l. 179/2012. Si tratta di quelle start-up innovative che «operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» (ovvero la disciplina abrogata dell'impresa sociale) e per le quali sono previste delle agevolazioni fiscali (ulteriori rispetto a quelle previste per tutte le start-up innovative). Non si ritiene che si possa poter parlare di impresa sociale nei termini qui descritti in quanto essa viene individuata solo per l'attività svolta e non per la presenza di una limitazione (o totale assenza) dello scopo di lucro. Il vincolo di non distribuzione degli utili operante in quanto "start-up innovativa" non ha rilievo in quanto non deriva dall'assenza di lucro ma dalla particolare disciplina di queste società: si tratta infatti di un vincolo temporaneo sessanta mesi (giustificato dall'esigenza di avvio dell'impresa) decorso il quale tutti gli utili (anche quelli prodotti durante il periodo di start-up) sono liberamente distribuibili. Nello stesso senso: MARASÀ, *Imprese sociali*, cit., 38).

(⁶¹) V. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware Public Benefit Corporation Law*, in *4 Harvard Business Law Review* 345, 2014, 347-348: «The term "social enterprise" is not well defined in the academic literature. Certain commentators have defined "social enterprise" narrowly, as an entity offering products or services that directly impact the disadvantaged. Companies like Ben & Jerry's and Patagonia would be excluded from this narrow definition because their products are directed at more affluent consumers. Other commentators have defined "social enterprise" broadly, as an entity that uses business methods while also maintaining a significant social purpose. This Author does not adhere strictly to either definition and instead prefers to define social enterprise as an entity that uses commercial activity to drive revenue with the

In realtà, è da segnalare il fatto che – in un futuro non troppo lontano – potrebbe venire elaborata una prima definizione di *social enterprise* a livello federale anche nel contesto statunitense. È stata infatti recentemente adottata una proposta di legge, datata 20 giugno 2019, in seno alla *House of Representatives*, per la costituzione di una Commissione (“*Commission on the Advancement of Social Enterprise*”), con lo scopo di studiare e individuare, a livello federale, le migliori modalità con cui supportare e utilizzare «*the transformative power of social enterprises*»⁽⁶²⁾. Tra i compiti dell’istituenda Commissione è prevista, in via preliminare, proprio l’individuazione di una definizione di “*social enterprise*” a livello federale.

Prima della definitiva istituzione di tale Commissione e della pubblicazione dei risultati del suo lavoro, tuttavia, il concetto di *social enterprise* resta incerto e utilizzato in modo non univoco nei vari ordinamenti statali e dagli studiosi.

Nel dibattito accademico nordamericano, tale termine viene utilizzato molte volte in senso ristretto, limitandolo alle imprese che svolgano attività rivolte a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate⁽⁶³⁾. È tuttavia molto più diffusa l’accezione ampia del termine, tale da ricomprendere anche alle forme di impresa ibrida che, pur mantenendo la loro natura lucrativa, svolgono un’attività di interesse generale. Proprio queste ultime forme di impresa ibride rappresentano il modello tipico di *social enterprise* statunitense, dove lo scopo di lucro resta elemento centrale dell’impresa, pur combinandosi con profili di socialità. Tra i modelli di *social enterprise* più significativi nell’ordinamento statunitense si ricomprendono così non solo le *low profit limited liability company* (o “*L3C*”) (che costituiscono un modello vicino alla *social enterprise* nell’accezione europea), ma anche le *benefit corporation* e le *flexible purpose*

common good as its primary purpose. Social enterprise can also be used to refer to companies that form under a social enterprise statute such as the benefit corporation and public benefit corporation statutes (...)). Si veda anche PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional Corporate Law Principles to New Social Enterprise Legislation*, in *13 Tenn. J. Bus. L.* 224, 2012, 232: dove si legge: «Social enterprises truly “serve two masters” - they have a profit motive, but their social and environmental missions are at the core of their business models» (223); KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *84 Tul. L. Rev.* 2009, 347 ss. Cfr. su questo tema anche VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., 1136 ss. e LENZI - ZORZI, *The Human-Centred Business Model and Hybrid Business Forms*, cit., 6 ss.

⁽⁶²⁾ H.R. 3385: “*Social Enterprise Ecosystem and Economic Development Commission Act of 2019*”, 20 giugno 2019 (consultabile qui: <https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr3385/text/ih>).

⁽⁶³⁾ HURT, *CSR v. Social Entrepreneurship*, in *The Conglomerate* (<https://www.theconglomerate.org/>), Aprile 2012: «Social make a different kind of widget that isn’t needed by rich people, but by the needy: affordable clean water, light sources, hygiene products, sanitation, etc.».

corporation, che presentano caratteristiche a tratti incompatibili con le definizioni di *social enterprise* elaborate in ambito europeo.

Prima di analizzare i tratti salienti delle singole forme di *social enterprise* esistenti nei sistemi giuridici degli stati nordamericani, è necessario precisare che, ancora prima dell'introduzione di forme di *social enterprise*, numerosi Stati nordamericani, a partire dagli anni '80, si erano dotati di normative (denominate “*nonshareholder constituency statutes*” o più semplicemente “*constituency statutes*”) che consentivano agli amministratori di tutte le società lucrative di tenere in considerazione, nella gestione dell'impresa, anche gli interessi degli *stakeholders* ⁽⁶⁴⁾, senza nella maggior parte dei casi però creare un obbligo ⁽⁶⁵⁾ per la società di condurre la propria attività in modo socialmente responsabile e senza imporre particolari obblighi di trasparenza ⁽⁶⁶⁾. Un celebre esempio è il caso del *New York Business Corporation Law* del 1989 che alla *Section 717(b)* prevede che «*in taking action, (...) a director shall be entitled to consider, without limitation (1) both the long-term and the short-term interests of the corporation and its shareholders and (2) the effects that the corporation's actions may have in the short-term or in the longterm upon any of the following: (i) the prospects for potential growth, development, productivity and profitability of the corporation; (ii) the corporation's current employees; (iii) the corporation's retired employees (...); (iv) the corporation's customers and creditors; and (v) the ability of the corporation to provide, as a going concern, goods, services, employment opportunities and employment benefits and otherwise to contribute to the communities in which it does business*». Sono, nel frattempo, più di trenta gli Stati federati che hanno accolto analoghe clausole di legge ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁴⁾ Il primo a muoversi in questa direzione fu lo Stato della Pennsylvania che, nel 1983, introdusse questa disposizione; «in discharging the duties of their respective positions, the board of directors (...) may, in considering the best interests of the corporation, consider to the extent they deem appropriate the effects of any action upon any or all groups affected by such action, including shareholders, employees, suppliers, customers and creditors of the corporation, and upon communities in which offices or other establishments of the corporation are located» (§ 5715 (Exercise of powers generally), Title 15, del Pennsylvania Statute). ui *constituency statutes* si tornerà più avanti nel secondo capitolo, in relazione allo scopo delle società benefit italiane).

⁽⁶⁵⁾ Tutti i *constituency statutes* sono costruiti in termini permissivi, tranne quelli dell'Arizona, dell'Idaho e del Connecticut (v. GARY VON STANGE, *Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?*, in 11 *Hofstra Lab. L.J.* 461, 1994, 480–81).

⁽⁶⁶⁾ ESPOSITO, *The Social Enterprise*, cit., 674.

⁽⁶⁷⁾ Come nota FLEISCHER, *ibidem*, nessun potere di tenere conto degli interessi degli *stakeholders* è a tutt'oggi contemplato nella *Delaware General Corporation Law*, né nel *Model Business Corporation Act* che - come noto - rappresentano le due normative più influenti in ambito societario statunitense.

Premesso quindi che la maggior parte degli Stati americani hanno introdotto delle discipline che consentono (o in alcuni specifici casi) obbligano gli amministratori delle società lucrative a tenere in considerazione anche interessi terzi rispetto a quelli dei soci e alla massimizzazione del profitto, anche nel panorama statunitense si è sviluppato in modo considerevole il fenomeno della *social enterprise*.

1.4.1. La *low-profit limited liability company* e la *social purpose corporation*

È lo Stato del Vermont che, nel 2008, ha adottato la prima disciplina su una *social enterprise* degli Stati Uniti, consentendo la costituzione di “*low-profit limited liability companies*” (o “*L3C*”). Successivamente, altri otto stati americani hanno adottato simili normative, anche se, tra questi, lo Stato del North Carolina ha abrogato la relativa disciplina nel 2014 ⁽⁶⁸⁾. A parte alcune differenze esistenti tra le singole legislazioni sulle *L3C*, si registra una tendenziale omogeneità nelle stesse ed è possibile individuare alcuni tratti tipici del modello, comuni a tutti gli ordinamenti che hanno disciplinato tale forma giuridica.

Solitamente la tecnica legislativa prevede una modifica delle legislazioni sulle *limited liability companies*, con il rinvio alla disciplina generale su queste società per tutto ciò che non sia espressamente derogato dalla disciplina *L3C* ⁽⁶⁹⁾. È previsto che tali società perseguano in modo rilevante uno o più scopi caritatevoli o educativi («*significantly furthers the accomplishment of one or more charitable or educational purposes*»), dove per “rilevante” si intende che la società non sarebbe stata costituita se non per lo stretto legame con l’«*accomplishment of charitable or educational purposes*». Si richiede, inoltre, che non vi sia un significativo scopo di lucro («*[n]o significant purpose of the company is the production of income or the appreciation of property*»), anche se si prevede esplicitamente che l’eventuale produzione di utili non costituisca una prova dell’esistenza di un significativo scopo di lucro («*conclusive evidence of a significant purpose involving the production of income or the appreciation of property*») ⁽⁷⁰⁾. Si tratta dunque di imprese di natura ibrida che rientrano nel concetto di *social*

⁽⁶⁸⁾ FIELD, *North Carolina Officially Abolishes the L3C*, Forbes, 11 gennaio 2014, <http://www.forbes.com/sites/annefield/2014/01/11/north-carolina-officially-abolishes-the-l3c/>.

⁽⁶⁹⁾ FELICETTI, *L’impresa sociale*, cit., 247.

⁽⁷⁰⁾ Prendendo come esempio la legislazione dell’Illinois (805 Ill. Comp. Stat. Ann. 180/1-10 (West 2010)), ai sensi dei § 1-26 la *L3C* è così definita: «a low-profit limited liability company shall at all times significantly further the accomplishment of one or more charitable or educational purposes within the

enterprise: non vi sono limiti alla distribuzione degli utili, ma la società è concepita per perseguire finalità sociali o d'interesse generale.

Per quanto riguarda gli obblighi degli amministratori, i principi che devono regolare il loro operato non vengono modificati, salvo per il fatto che scopo perseguito non è quello di lucro ma lo scopo di natura sociale indicato nello statuto ⁽⁷¹⁾.

Sotto il profilo dei controlli, è previsto un controllo pubblico da parte dell'“*Attorney General*”, al quale devono essere inviati i *report* annuali sull'attività della società. Si prevede, inoltre, che la L3C predisponga un rapporto per i propri investitori, specificando in particolare come vengono gestiti i fondi ricevuti.

La dottrina sottolinea che l'istituto della L3C è stato concepito nella maggior parte dei casi per creare una forma giuridica che potesse essere destinataria dei c.d. “*Program-Related Investments*” o “*PRIs*”: questi ultimi costituiscono forme di investimento disciplinate dalla *section 170 (c)(2)(B)* dell'*Internal Revenue Code* che consentono un minimo ritorno economico anche per le fondazioni. La dottrina è tuttavia apparsa fin da subito critica nei confronti delle L3C: viene affermato infatti che tale forma giuridica

meaning of Section 170(c)(2)(B) of the Internal Revenue Code of 1986, 26 U.S.C. 170(c)(2)(B), or its successor, and would not have been formed but for the relationship to the accomplishment of such charitable». Inoltre si stabilisce che «a limited liability company which intends to qualify as a lowprofit limited liability company pursuant to the provisions of this Section shall so indicate in its articles of organization, and further state that: (1) no significant purpose of the company is the production of income or the appreciation of property; however, the fact that a person produces significant income or capital appreciation shall not, in the absence of other factors, be conclusive evidence of a significant purpose involving the production of income or the appreciation of property; and (2) no purpose of the company is to accomplish one or more political or legislative purposes within the meaning of Section 170(c)(2)(D) of the Internal Revenue Code of 1986, 26 U.S.C. 170(c)(2)(D), or its successor». Si prevede infine che l'indicazione “L3C” nella denominazione sociale sia obbligatoria, v. § 1-10 (Limited liability company name): «The name of each limited liability company as set forth in its articles of organization (...) if organized as a low-profit limited liability company under Section 1-26 of this Act, shall contain the term “L3C”» (così anche, per esempio, la disciplina dello Stato del Michigan - Mich. Comp. Laws Ann. § 450.4204 (West 2010) Sec. 204. «(...) The name of a low-profit limited liability company shall contain the words “low-profit limited liability company”, or the abbreviation “L.3.C.” or “l.3.c.”, with or without periods or other punctuation»).

⁽⁷¹⁾ Si veda, ad esempio, la disciplina dello Stato del Maine (31 Me. Rev. Stat. Ann. tit. 31, (2011 Supp.)), dove al § 1559 (Duties of members and other persons) si prevede che nelle L3C «(...) Except as may be set forth in the limited liability company agreement in accordance with sections 1521 and 1522, the following provisions apply: Good faith; diligence; care; skill. Persons shall discharge their duties under this chapter in good faith with a view to the interests of the limited liability company and of the members and with the degree of diligence, care and skill that ordinarily prudent persons would exercise under similar circumstances in like positions. For purposes of this section, the interests of each low-profit limited liability company and its members include furthering the purposes set forth in its certificate of formation consistent with statements required to be made in its certificate of formation pursuant to section 1611, subsection 2». Ai fini dell'analisi che seguirà, si noti, per inciso, che il § 1611 (Low-profit limited liability company) del 31 Me. Rev. Stat. Ann. così prevede: «Nothing in this section prevents a limited liability company that is not organized under this section from electing a charitable or educational purpose in whole or in part for doing business under this chapter».

sarebbe non necessaria e non porterebbe particolari vantaggi che potrebbero attrarre i *PRI* ⁽⁷²⁾. Nonostante le critiche, il modello ha riscosso un discreto successo ⁽⁷³⁾.

Una più recente forma di *social enterprise*, presente nel panorama giuridico nordamericano è la “*flexible purpose corporation*” o “*social purpose corporation*”. Si tratta di un istituto presente solo in pochi Stati americani. Per primo, lo Stato della California nel 2011 adottò una disciplina specifica chiamata “*flexible purpose corporation statute*” (Corporate Flexibility Act del 2011 (SB 201)), successivamente rinominata “*social purpose corporation (SPC) statute*” (attualmente disciplinata nel California Corporation Code, Division 1.5 Social Purpose Corporation Act, 2500 ss.); nel 2012 anche lo Stato di Washington ha disciplinato una forma di “*social purpose company*” che però, nonostante la denominazione, assume i connotati tipici (che verranno descritti nel paragrafo successivo) della *benefit corporation* ⁽⁷⁴⁾, con alcuni elementi di specialità ⁽⁷⁵⁾; infine, nel 2014, anche la Florida ha introdotto una normativa sulla “*social purpose corporation*”.

⁽⁷²⁾ Oltre alla dottrina già citata, v. CALLISON - VESTAL, *The L3C Illusion: Why Low-Profit Limited Liability Companies Will Not Stimulate Socially Optimal Private Foundation Investment in Entrepreneurial Ventures*, in 35 *Vt. L. Rev.* 273, 2010, 274–75; BISHOP, *The Low Profit LLC (L3C): Program Related Investment by Proxy or Perversion?*, in 63 *Ark. L. Rev.* 243, 2010, 243 ss.

⁽⁷³⁾ MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 768.

⁽⁷⁴⁾ Si prevede infatti che la *social purpose corporations* (Revised Code of Washington, Title 23B, Chapter 25) debba essere organizzata per svolgere la propria attività sociale in modo da promuovere gli effetti positivi (o ridurre gli effetti negative) che essa produce su alcuni o tutti dei seguenti soggetti: dipendenti, fornitori, clienti, comunità locale, nazionale e globale o l’ambiente («must be organized to carry out its business purpose (...) in a manner intended to promote positive short-term or long-term effects of, or minimize adverse short-term or long-term effects of, the corporation's activities upon any or all of (1) the corporation's employees, suppliers, or customers; (2) the local, state, national, or world community; or (3) the environment») (RCW 23B.25.020)). Il paragrafo successivo precisa poi che ciascuna società può, in aggiunta allo scopo di beneficio comune generale, aggiungere una finalità di beneficio commune specifica («in addition to the general social purpose set forth in section 3 of this act, every corporation governed by this chapter may have one or more specific social purposes for which the corporation is organized») (RCW 23B.25.030)). Come si vedrà, tali caratteristiche fanno ritenere che la *social purpose corporation* dello Stato di Washington sia da ricondurre al fenomeno della *benefit corporation* e non ad un modello separato. Infatti, mentre nello Stato della California e della Florida, la normativa della *social purpose company* si aggiunge a quella della *benefit corporation*, qui è presente unicamente la disciplina della *social purpose corporation* appena descritta.

⁽⁷⁵⁾ La disciplina della *social purpose corporation* dello Stato di Washington risulta più flessibile di altre normative sulle *benefit corporation*, soprattutto perché gli amministratori possono (e non devono) tenere in considerazione e dare rilievo alle finalità sociali della società («unless the articles of incorporation provide otherwise, in discharging his or her duties as a director, the director of a social purpose corporation may consider and give weight to one or more of the social purposes of the corporation as the director deems relevant») e, inoltre, non è previsto l’utilizzo di uno standard di valutazione esterno, ma solo la redazione di un report annuale (RCW 23B.25.150).

Il modello della *social purpose corporation* californiana consiste in una società lucrativa dove allo scopo di lucro viene aggiunto uno scopo di utilità sociale o ambientale specifico.

Per quanto riguarda il ruolo degli amministratori, si prevede che questi debbano tenere in considerazione gli interessi di natura sociale o ambientale specifici indicati nello statuto: costoro devono infatti adempiere ai propri doveri di amministratore «*in a manner the director believes to be in the best interests of the social purpose corporation and its shareholders*»⁽⁷⁶⁾. Diversamente, nella *social purpose corporation* dello Stato di Washington gli amministratori possono (“*may consider and give weight*”) tenere in considerazione gli interessi sociali indicati nello statuto⁽⁷⁷⁾.

Per quanto riguarda i controlli, è previsto che gli amministratori predispongano uno “*special purpose report*” annuale da inviare ai soci e da rendere pubblico attraverso il sito internet della società o analoghi mezzi elettronici⁽⁷⁸⁾.

Come già detto, anche la Florida nel 2014 ha previsto un modello analogo: la *social purpose corporation (SPC)*. In Florida, nello stesso anno, è stata introdotta anche la prima

⁽⁷⁶⁾ Come previsto all’articolo 2700 del California Corporation Code: «(a) A director shall perform the duties of a director, including duties as a member of any committee of the board upon which the director may serve, in good faith, in a manner the director believes to be in the best interests of the social purpose corporation and its shareholders, and with that care, including reasonable inquiry, as an ordinarily prudent person in a like position would use under similar circumstances. (...) In discharging his or her duties, a director shall consider those factors, and give weight to those factors, as the director deems relevant, including the overall prospects of the social purpose corporation, the best interests of the social purpose corporation and its shareholders, and the purposes of the social purpose corporation as set forth in its articles».

⁽⁷⁷⁾ V. anche l’accenno di VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1144.

⁽⁷⁸⁾ Come previsto all’articolo 3501 del California Corporation Code «(...) (b) Unless previously reported in the most recent annual report, the special purpose current report shall identify and discuss, in reasonable detail, any expenditure or group of related or planned expenditures, excluding compensation of officers and directors, made in furtherance of the special purpose objectives, whether an operating expenditure, a capital expenditure, or some other expenditure of corporate resources, including, but not limited to, employee time, whether the expenditure was direct or indirect, and whether the expenditure was categorized as overhead or otherwise where the expenditure has or is likely to have a material adverse impact on the social purpose corporation’s results of operations or financial condition for a quarterly or annual fiscal period. (c) unless previously reported in the most recent annual report, the special purpose current report shall identify and discuss, in reasonable detail, any decision by the board or action by management to do either of the following: (1) withhold expenditures or a group of related or planned expenditures, whether temporarily or permanently, that were to have been made in furtherance of the special purpose as contemplated in the most recent annual report, whether those planned expenditures were an operating expenditure, a capital expenditure, or some other expenditure of corporate resources, including, but not limited to, employee time, whether the planned expenditure was direct or indirect, and whether the planned expenditure to be made would have been categorized as overhead or otherwise, in any case, where the planned expenditure was likely to have had a material positive impact on the social purpose corporation’s impact in furtherance of its special purpose objectives, as contemplated in the most recent annual report. (2) Determine that the special purpose has been satisfied or should no longer be pursued, whether temporarily or permanently».

disciplina sulla *benefit corporation* di tale Stato. Ciò è significativo, perché, come si vedrà meglio a breve, il modello della *social purpose corporation* e quello della *benefit corporation* sono molto simili tra loro. La differenza principale tra le due discipline sembra essere però la seguente: mentre le *benefit corporation* devono perseguire anche (e soprattutto) un “*general public benefit*” che va a influenzare ed incidere su tutte le attività svolte dalla società, le *SPC* perseguono lo stesso “*public benefit*” in modo più circoscritto e limitato. I sostenitori del modello della *benefit corporation* affermano che le discipline delle *SPC* sono troppo scarse e deboli per supportare la “*dual mission*” che caratterizza queste forme di imprenditoria sociale e finiscono per essere più soggette al rischio di “*greenwashing*”⁽⁷⁹⁾. Un’altra critica che viene mossa a questa forma giuridica è quella relativa alla ristrettezza e specialità degli interessi generali perseguiti dalle singole *SPC*, se messe a paragone con le *benefit corporation*, il che sembra far sì che spesso tali società perseguano solo il fine per il quale sono state costituite, a dispetto di altri interessi generali di uguale valore⁽⁸⁰⁾. D’altro canto, è da tenere presente che vi è chi critica le *benefit corporation* per l’opposto motivo, ovvero per il fatto che gli obiettivi perseguiti da queste ultime siano sbilanciati e irrealizzabili e che le regole previste dalle relative legislazioni non siano tali da consentire una reale convivenza tra scopo di lucro e scopi generali di natura sociale⁽⁸¹⁾.

Fino ad oggi, il modello della *social purpose corporation* (o *flexible purpose corporation*) non ha avuto molto successo, soprattutto se paragonato alle *L3C* e alle *benefit corporation*. Basti pensare che nel 2017 erano state costituite poco più di 300 *social/flexible purpose corporations*, tra lo stato di Washington e quello della California⁽⁸²⁾.

È a questo punto opportuno, al fine di evidenziarne meglio le differenze rispetto alle altre forme di *social enterprise* finora descritte, trattare in maniera più approfondita

⁽⁷⁹⁾ RIDGWAY, *Flexible Purpose Corporation vs. Benefit Corporation*, Hansonbridgett, 2012, <http://www.hansonbridgett.com/Publications/articles/2012-09-flexible-purpose.aspx>.

⁽⁸⁰⁾ Ad esempio, perseguendo la tutela dell’ambiente, ma riservando un trattamento ingiusto ai propri lavoratori (MURRAY, *The Social Enterprise Law Market*, in 75 *Md. L. Rev.*, 2016, 553).

⁽⁸¹⁾ CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in 2 *American University Business Law Review* 86, 2012, 113-114.

⁽⁸²⁾ MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 773.

l'istituto che più rappresenta il fenomeno della *social enterprise* nel panorama statunitense, che resta, senza ombra di dubbio, la *benefit corporation* ⁽⁸³⁾.

1.4.2. La *benefit corporation*

Il primo Stato americano a introdurre una disciplina della *benefit corporation* fu lo Stato del Maryland nel 2010. Da allora, altri 36 stati americani, oltre a Washington D.C. e Porto Rico, hanno introdotto una normativa relativa alla *benefit corporation* ⁽⁸⁴⁾.

Fuori dagli Stati Uniti, il modello della *benefit corporation* è stato esportato – oltre che in Italia – in Australia, Argentina, Cile, Colombia e Canada: tutti Paesi dove sono in corso di approvazione normative relative al modello descritto ⁽⁸⁵⁾.

La normativa di riferimento della *benefit corporation* americana è contenuta nel *Model Benefit Corporation Legislation* (“*Model Act*”), la cui bozza iniziale venne predisposta dall’ente privato *no-profit* “B-Lab” ⁽⁸⁶⁾. Al *Model Act* si sono ispirate la maggior parte delle successive legislazioni statali statunitensi. Le legislazioni che si sono ispirate al *Model Act* verranno esaminate, nel corso della trattazione, come un unico modello (salvo alcuni casi di specificità del singolo ordinamento che verranno segnalate) ⁽⁸⁷⁾.

Da questo primo gruppo si discosta, invece, la legislazione dello Stato del Delaware, emanata nel 2013 (il “*Public Benefit Corporation Act*”) e confluita nel *Delaware Code* che ha disciplinato la c.d. *Public Benefit Corporation* (“PBC”) ⁽⁸⁸⁾. Questa normativa contiene degli elementi di specialità rispetto al *Model Act*, il che rende opportuno, nel

⁽⁸³⁾ V. MURRAY, *Social Enterprise and Investment Professionals: Sacrificing Financial Interests?*, in *40 Seattle University Law Review* 765, 2017, 765 ss.; ID., *The Social Enterprise Law Market*, in *75 Md. L. Rev.* 541, 2016, 541 ss.; MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *20 Fordham J. Corp. & Fin. L.* 19, 2014, 30-31.

⁽⁸⁴⁾ Per una verifica aggiornata “stato per stato” si veda <http://benefitcorp.net/policymakers/state-by-state-status> (ultima visita Settembre 2019).

⁽⁸⁵⁾ V. <https://benefitcorp.net/international-legislation>.

⁽⁸⁶⁾ B-Lab è un ente *no-profit* statunitense costituito nel 2006 con lo scopo di diffondere il nuovo modello societario delle *benefit corporation*, creando e gestendo il sistema di certificazione di queste ultime, nonché promuovendo l’adozione delle relative discipline nei vari ordinamenti. Come è possibile leggere sul sito internet di tale organizzazione, «B Lab is a nonprofit that serves a global movement of people using business as a force for good. B Lab’s initiatives include B Corp Certification, administration of the B Impact Management programs and software, and advocacy for governance structures like the benefit corporation» (v. <https://bcorporation.eu/about-b-lab>)

⁽⁸⁷⁾ Per un confronto tra le principali caratteristiche delle legislazioni adottate dai vari Stati americani si veda BISHOP, *Fifty State Series: L3C & B Corporation Legislation Table*, in *Legal Studies Research Paper Series, Research Paper* 10-11, 2017.

⁽⁸⁸⁾ *Public Benefit Corporation Act*, confluito nel *Subchapter XV, Chapter 1, Title 8, §§ 361-368* del *Delaware Code*.

corso dell'analisi che seguirà, tenerla distinta dal primo gruppo di legislazioni, con un continuo confronto tra il *Model Act* e il *Delaware Code*.

È necessario fin da subito chiarire che sono da tenere distinte le forme giuridiche statali in cui viene declinato il modello della *benefit corporation* dalla certificazione “B-Corp” proveniente dall'ente privato B-Lab. Nel dibattito che ha preceduto la promulgazione dei *benefit corporation statutes* nei vari Stati americani, B-Lab aveva infatti sviluppato un proprio standard per la certificazione delle imprese socialmente responsabili e, sin dal 2007, aveva iniziato ad attribuire la qualifica di “*Certified B-Corporation*” alle società che rispettassero i suoi canoni (relativi a quattro aree: la *governance* aziendale, il trattamento dei dipendenti, l'impatto sulla comunità e l'impatto sull'ambiente). Le normative sulle *benefit corporation* non hanno sostituito tale sistema di certificazione privato, venendosi così a creare una situazione di convivenza tra le società che hanno ottenuto la certificazione di B-Lab e le nuove *benefit corporation*, costituite sulla base delle varie leggi statali. È possibile pertanto che una società cumuli entrambe le qualifiche, ma il possesso di una qualifica non determina normalmente l'acquisizione automatica dell'altra (con possibile confusione sul mercato). In ogni caso, le normative sulle *benefit corporation* richiedono che tali società utilizzino uno standard di valutazione esterno per verificare l'effettiva produzione di un beneficio comune. Sebbene nessuna disciplina statale imponga alle *benefit corporation* di avvalersi dello standard elaborato da B-Lab, quest'ultimo risulta essere lo standard più diffuso nella prassi, visto il ruolo che la richiamata organizzazione ha rivestito e riveste nella promozione del fenomeno delle *benefit corporation*.

Le *benefit corporation* sono delle società lucrative (*for profit corporations* ⁽⁸⁹⁾) che perseguono anche un “*public benefit*”. L'individuazione del *public benefit* perseguito e il suo inserimento nello statuto è dunque l'elemento centrale di questo modello societario:

⁽⁸⁹⁾ In tutti gli Stati è stato previsto che la normativa riguardasse solo il tipo societario *corporation*. Fa eccezione solo il Maryland, che ha istituito le “*benefit LLCs*” le quali hanno le caratteristiche delle *benefit corporation* ma nella forma della *LLC*. Come afferma la dottrina, peraltro, si potrebbe ritenere che la forma giuridica della *LLC* non richieda disposizioni specifiche per le imprese sociali, lasciando la relativa disciplina ampi spazi all'autonomia privata («some may argue that LLC law does not need additional sections addressing social enterprise because the current statutes are heavily contract-based and are flexible enough for social entrepreneurs to set up a socially-focused LLC») (MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, in *2 American University Business Law Review* 1, 2012, 42-43).

già sotto questo profilo, però, esistono differenze significative tra le sopra indicate legislazioni statali.

Il *Model Act* definisce lo scopo delle *benefit corporation* al paragrafo 201. Qui si afferma che le *benefit corporation* devono prevedere, in aggiunta al proprio scopo lucrativo, lo scopo di “*creating*”⁽⁹⁰⁾ *general public benefit*. Il *general public benefit* è definito nel *Model Act* come l’impatto positivo e significativo sulla società e l’ambiente, presi come un tutt’uno, derivante dall’attività della società, valutato con uno standard di un terzo certificatore⁽⁹¹⁾.

Il *Model Act* prevede inoltre la possibilità (si tratta di una scelta meramente opzionale) di individuare ulteriori benefici comuni specifici da perseguire (“*specific public benefits*”). Essi possono essere (precisati nel *Model Act* stesso, anche se a titolo esemplificativo): l’assistenza a persone o comunità svantaggiate, la creazione di posti di lavoro, la protezione dell’ambiente, la tutela della salute, la promozione delle arti, della scienza e della conoscenza, aumentare gli investimenti degli enti che abbiano scopi sociali e il perseguimento di qualsiasi altra attività a favore della società e dell’ambiente⁽⁹²⁾.

⁽⁹⁰⁾ Il § 201(a) del *Model Act* così recita: «A benefit corporation shall have a purpose of *creating* general public benefit». La dottrina ha criticato l’utilizzo del legislatore del verbo “to create”, ritenendo fosse più adatto il verbo “perseguire” (che è infatti stato preferito dal legislatore italiano, come si vedrà nel prosieguo): «the use of the term "create" in the Model Legislation is ill-advised. The Model Legislation provides no guidance as to what it means to "create" a general or specific public benefit. It is unclear, therefore, whether a corporate policy to donate a certain amount of money or percentage of profits to certain causes would satisfy the "creation" requirement. A more apt term may be "pursue."» (LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *68 Bus. Law. 1007*, 2013, 1014).

⁽⁹¹⁾ Il “*general public benefit*” è così definito: «The material positive impact on the society and the environment, taken as a whole, assessed against a thirdparty standard, from the business and operations of a benefit corporation” (§ 102 “Definitions” del *Model Act*). La genericità di tale definizione è stata oggetto di molte critiche in dottrina, per l’impossibilità di attribuirvi un significato oggettivo e per la conseguente mancanza di criteri per valutare l’operato degli amministratori, i quali finiscono per godere di un’esonazione da qualunque tipo di responsabilità: CALLISON, *Putting New Sheets*, cit., 94 ss.; MURRAY, *Social Enterprise*, cit., 353 ss.; MURRAY, *Choose your own master*, cit., 27 ss. La stessa definizione si ritrova anche in molti altri Stati. La disciplina del Maryland, ad esempio, definisce il *general public benefit* come «a material, positive impact on society and the environment, as measured by a third party standard, through activities that promote a combination of specific public benefits» e anche lo Stato del Vermont presenta un’identica definizione. Molto simile risulta essere la normativa della Pennsylvania, dove si ritrova questa definizione: «a material positive impact on society and the environment by the operations of the benefit corporation taken as a whole, as measured by a third party standard, through activities that promote some combination of specific public benefits».

⁽⁹²⁾ La definizione di “*specific public benefit*” include: «(1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond the creation of jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment». Nella definizione di “*specific public benefit*” viene aggiunto che è ammessa la possibilità di prevedere uno

Viene infine previsto che la identificazione di uno *specific public benefit* non limita l'obbligo generale di creare un *general public benefit* che continua a valere per tutte le *benefit corporation* disciplinate dal *Model Act* ⁽⁹³⁾.

A questo riguardo, la dottrina nordamericana ha assunto posizioni generalmente critiche nei confronti della disciplina del *Model Act*, sottolineando che l'obbligare tutte le *benefit corporation* a perseguire un beneficio comune generale, possa risultare una richiesta, da un lato, troppo ampia e, dall'altro lato, paradossalmente troppo ristretta. Troppo ampia perché l'obbiettivo che vuole raggiungere è eccessivamente ambizioso, se non addirittura irrealizzabile: richiedere che tutte le società in questione perseguano un *general public benefit*, in aggiunta ad uno (o più) *specific public benefit* rende insensatamente complicato il processo di adozione delle decisioni da parte degli amministratori. Allo stesso tempo, tale previsione del *Model Act* rende troppo ristretto il suo campo di applicazione: si esclude infatti che la forma giuridica della *benefit corporation* possa essere utilizzata da quegli imprenditori sociali che intendano perseguire uno specifico interesse di beneficio comune (e siano disposti a rinunciare a parte dei loro profitti, in ragione del fatto che la società svolga attività in relazione a tale *specific public benefit*), ma non vogliono che i propri profitti siano subordinati al perseguimento di un *general public benefit* o agli interessi di altri soggetti identificati dal *Model Act* (ad esempio, lavoratori o fornitori). In questo senso, il modello previsto è

specific public benefit diverso da quelli elencati: «since the creation of specific public benefit is optional, paragraph (7) of this definition permits a benefit corporation to identify a specific public benefit that is different from those listed in paragraphs (1) through (6)» (§ 102 “Definitions” del *Model Act*).

⁽⁹³⁾ Come ben spiegato dalla dottrina, la *benefit corporation*, nel suo complesso, persegue (oltre allo scopo di lucro dei soci) un beneficio comune generale, e non solo uno o più specifici benefici comuni: «One of the main purposes of benefit corporation legislation is to create a voluntary new corporate form that has the corporate purpose to create benefits for society and the environment generally, as well as for the shareholders. The entrepreneurs, investors, consumers, and policymakers interested in new corporate form legislation are not interested in, for example, reducing waste while increasing carbon emissions, or reducing both while remaining indifferent to the creation of economic opportunity for low-income individuals or underserved communities. They are interested in creating a new corporate form that gives entrepreneurs and investors the flexibility and protection to pursue all of these or other public benefit purposes. The best way to give them what they need is to create a corporate form with a general public benefit purpose. A company may also designate a specific public benefit, in addition to its general public benefit purpose. This ensures that a benefit corporation can pursue any specific mission, but that the company as a whole is also working toward general public benefit» (CLARK - BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in 38 *Wm. Mitchell L. Rev.* 817, 2012, 841).

troppo rigido, perché non consente ai soci, e tantomeno agli amministratori, di deviare dall'obbligo di perseguire il *general public benefit* ⁽⁹⁴⁾.

Diversamente, il *Delaware Code* impone alle PBC un obbligo – e non una mera opzione – di indicare nell'atto costitutivo uno o più “*specific public benefit*”, accanto al “*general public benefit*” che è racchiuso nell'indicazione che la PBC deve operare in modo responsabile e sostenibile (“*to operate in a responsible and sustainable manner*”, § 362 del *Delaware Code*) ⁽⁹⁵⁾. Per quel che riguarda lo *specific public benefit* (o gli *specific public benefits*), questo è definito come l'effetto positivo (o la riduzione dell'effetto negativo) su una o più categorie di persone entità, comunità o interessi (diversi dagli interessi dei soci), inclusi in via solo esemplificativa gli effetti di natura artistica, caritatevole, culturale, economica, educativa, ambientale, letteraria, medica, religiosa, scientifica o tecnologica ⁽⁹⁶⁾.

La dottrina maggioritaria evidenzia come la scelta del legislatore del Delaware di imporre come obbligatoria l'indicazione di uno o più specifici benefici comuni, accanto allo scopo di beneficio comune generale, sia apprezzabile perché rende più concreto e definito l'impegno e lo scopo della società stessa, così come il contenuto degli obblighi degli amministratori ⁽⁹⁷⁾. D'altro canto, la definizione fornita nel *Delaware Code* degli *specific public benefit* è comunque una definizione piuttosto ampia (consente infatti di apprezzare il “beneficio comune” anche in termini di mera riduzione delle esternalità negative generate dalla società) e potrebbe, pertanto, lasciare comunque aperti problemi di identificabilità e chiarezza in merito agli effetti perseguiti.

⁽⁹⁴⁾ V. CALLISON, *Putting New Sheets*, cit., 98 ss.; MURRAY, *Choose Your Own Masters*, cit., 32-33, il quale si domanda, provocatoriamente: «How should benefit corporation directors resolve an issue that requires harming some stakeholders, but benefiting others? For example, how should directors weigh harm to the environment against harm to employees? Of course, it would be wonderful if all decisions could simply benefit all stakeholders, but that is not possible with many decisions. Even if directors are simply attempting to maximize net stakeholder value, the question of how to measure and compare stakeholder value remains largely unanswered» (33). Cfr. anche LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge*, cit., 1027 ss.: «The directors of a benefit corporation are charged with an impossible task, and both theory and empirical evidence suggest that the quality of their decision making will suffer as a result» (1036).

⁽⁹⁵⁾ MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well*, cit., 32.

⁽⁹⁶⁾ «“Public benefit” means a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature.» (§ 362 del *Delaware Code*).

⁽⁹⁷⁾ MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 356: «Requiring PBCs to identify a specific public benefit purpose is a positive change, which will likely aid directors in decision-making and may allow shareholders and courts to create some level of accountability for directors»

D'altro canto, anche la scelta del legislatore del Delaware di mantenere, quale requisito della fattispecie, accanto agli “*specific public benefits*”, il “*general public benefit*” (seppur definito in modo diverso rispetto al *Model Act*) rappresenta una scelta significativa, che, come è stato rilevato dalla dottrina, venne celebrata con entusiasmo da B Lab, che espresse tutta la sua soddisfazione per la scelta di introdurre un concetto simile a quello del “*general public benefit*” del *Model Act*, che costituiva (e costituisce) il punto centrale della disciplina delle *benefit corporation* e che è invece assente, ad esempio, nella “*flexible (o social) purpose corporation*” adottata dallo Stato della California ⁽⁹⁸⁾.

In merito a questo aspetto, si segnala il caso particolare della normativa dello Stato del Minnesota, che si distingue sia dal *Model Act* che dal *Delaware Code*, avendo scelto di prevedere due modelli differenti di *benefit corporation*: la “*general benefit corporation*” e la “*specific benefit corporation*” ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

Passando ad analizzare il profilo degli obblighi gestori degli amministratori di una *benefit corporation*, anche sotto questo punto di vista il *Model Act* e la normativa del Delaware differiscono. Nel *Model Act* si prevede che gli amministratori, nell'adempimento dei propri compiti e nel perseguire il massimo interesse della società, *debbano* considerare gli effetti delle proprie decisioni sui soci, sui lavoratori, sui fornitori, sui consumatori, sulla comunità e sulla società, sull'ambiente, sugli interessi di breve e di

⁽⁹⁸⁾ MURRAY, *ivi*, 350: «On July 17, 2013, Delaware Governor Jack Markell signed the PBC legislation, which became effective on August 1, 2013. Given Delaware's leadership in corporate law, B Lab celebrated the passage of the PBC law and expressed excitement that Delaware decided to embrace something akin to the general public benefit concept, which is the cornerstone of the Model, but is purposefully absent in the Flexible Purpose Corporation Law adopted in California».

⁽⁹⁹⁾ «A public benefit corporation must be incorporated in accordance with chapter 302A, and its articles must also state that the public benefit corporation is a: (1) general benefit corporation; (2) general benefit corporation that also elects to pursue a specific public benefit purpose as stated in its articles; or (3) a specific benefit corporation that elects to pursue a specific public benefit purpose as stated in its articles» (§ 304A.101 del *Minnesota Stat. Ann.*).

⁽¹⁰⁰⁾ Sulla distinzione tra *benefit corporation* e *flexible purpose companies*, v. anche: MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well*, cit., 32: «Under the Model Act, a benefit corporation may but need not provide that in addition to general public benefit it will also pursue a "specific public benefit." Delaware is an exception, requiring companies to both pursue the general benefit just noted *plus* one or more specific public benefits identified in its certificate of incorporation. Under the rather different flexible purpose corporation model, there is no requirement to pursue general public benefit. Rather, the corporation need only identify one or more specific benefits which it will pursue». Quindi, per fare un esempio pratico: «let us suppose that [a] company has committed itself (somewhat) specifically to products and processes that are environmentally sustainable. In a flexible or social purpose corporation (or in Minnesota a specific benefit corporation), that could be the extent of its commitment. If it were a benefit corporation under the Model Act or Delaware (or in Minnesota a general benefit corporation), in addition to this specific benefit [the company] would also be committed to pursuing general public benefit as defined above».

lungo periodo della società stessa ⁽¹⁰¹⁾, mentre *possono* tenere in considerazione altri fattori inerenti l'interesse di gruppi di *stakeholder* che ritengano appropriato (questa seconda previsione potrebbe essere considerata superflua per quegli Stati che abbiano adottato un *constituency statute* ⁽¹⁰²⁾). Il *Model Act* non dà indicazioni circa l'eventuale graduazione che gli amministratori devono seguire tra i vari interessi da tenere in considerazione, prevedendo però che gli amministratori non devono dare priorità a un particolare interesse o fattore «*unless the benefit corporation has stated in its articles of incorporation its intention to give priority to certain interests or factors related to the accomplishment of its general public benefit purpose or of a specific public benefit purpose identified in its articles.*» (§ 301).

Alcune legislazioni statali si sono peraltro discostate dal *Model Act* prevedendo criteri più stringenti: un esempio è quello della legislazione della California, che fornisce una guida alla valutazione delle scelte gestorie da parte degli amministratori attraverso una griglia di parametri specifici (§ 14620 del *California Corporations Code*).

In merito alla responsabilità degli amministratori nel *Model Act*, due aspetti devono essere evidenziati. Il primo è che, come specificato nel § 301, *Subsection* (e), la *business judgment rule* ⁽¹⁰³⁾ si applica anche agli amministratori delle *benefit corporation*. Il secondo è che la *Subsection* (d) del medesimo paragrafo nega esplicitamente che sussistano diritti azionabili nei confronti degli amministratori, in caso di inadempimento dei propri obblighi gestori, da parte dei soggetti diversi dalla società e dai soci («A

⁽¹⁰¹⁾ «In discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors (...) 1) shall consider the effects of any action or inaction upon: (i) the shareholders of the benefit corporation; (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers; (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation; (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment; (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose; and (2) may consider: (...) other pertinent factors or the interests of any other group that they deem appropriate» (§ 301 del *Model Act*).

⁽¹⁰²⁾ Come già visto *supra* (par. 1.4), in alcuni Stati americani sono stati introdotte legislazioni che, senza introdurre nuovi modelli societari, hanno modificato la definizione normativa dello scopo societario, consentendo – senza obbligare – agli amministratori di tenere in considerazione gli effetti delle loro decisioni su gruppi di *stakeholders*, quali lavoratori, creditori, comunità locali e consumatori. V. anche *infra* al par. 2.3.1.

⁽¹⁰³⁾ V. *Aronson v. Lewis*, Delaware 1984, in 473 A.2d 805, 1984, 812, dove viene fornita una definizione della *business judgment rule*: «a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the company».

director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary»» (§ 301(d)).

Nel § 305(b) si consente inoltre espressamente che nell'atto costitutivo della *benefit corporation* sia inserita una previsione che attribuisca (anche) ad una categoria specifica di persone individuata nello statuto il diritto di azionare un "*benefit enforcement proceeding*". Solo in questo caso, la categoria di persone identificate nello statuto avrà il diritto di azione nei confronti degli amministratori, nel caso in cui questi ultimi non adempiano al proprio obbligo di perseguire il *public benefit* indicato nell'oggetto sociale. La disposizione prevede che siano legittimati a promuovere il "*benefit enforcement proceeding*" la società stessa in via autonoma, o – in via derivativa (*«derivatively»*), ovvero per conto della società) – il socio che possieda almeno il 2 per cento delle partecipazioni, l'amministratore, il detentore di almeno il 5 per cento di una società controllante o, infine, altri soggetti legittimati ad agire sulla base di specifiche previsioni dello statuto (*«as specified in the articles or bylaws»*). Il *benefit enforcement proceeding* può essere promosso contro la società o gli amministratori in due casi diversi: quello del mancato perseguimento – o mancata creazione – del "*general public benefit*" o dello "*specific public benefit*", oppure nel caso di violazione dei doveri di correttezza gestionale da parte degli amministratori (*«(i) failing to pursue or create a general public benefit or a specific public benefit set forth in its articles; or (ii) violation of a duty or standard of conduct (...»*)).

Questa disposizione presenta diversi problemi interpretativi che sono stati sollevati dalla dottrina nordamericana ⁽¹⁰⁴⁾. Alcuni problemi sono di natura testuale: ad es. viene criticato il fatto che il legislatore parli di responsabilità per inadempimento nel caso in cui la società fallisca nel "creare" il beneficio comune, che sarebbe però da leggere come un obbligo di adoperarsi a realizzare il beneficio comune (e non certo a doverlo realizzare). Altri, di natura sistematica: il *Model Act*, da un lato, prevede che gli amministratori non siano responsabili per i danni patrimoniali causati dal non essere riusciti a perseguire o creare lo scopo di beneficio comune generale e speciale e, dall'altro, prevede una particolare azione per il caso in cui si verifichi tale inadempimento. Domanda fondamentale che si pone la dottrina in merito a questo strumento di tutela è quale sia il

⁽¹⁰⁴⁾ V, ad esempio: LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge*, cit., 1020 ss.

rimedio oggetto della domanda dell'attore. Parte della dottrina sostiene la possibilità che, con l'*enforcement benefit proceeding*, possa essere richiesto il risarcimento dei danni subiti, quando venga dimostrato il danno ad un legittimo interesse o affidamento da parte dei terzi beneficiari della finalità di beneficio comune specificamente individuati ⁽¹⁰⁵⁾. Altra parte della dottrina, escludendo la possibilità di chiedere un risarcimento di natura economica (in quanto escluso dal § 301 *Subsection* (d)), misura la compatibilità di altri rimedi, quali l'esecuzione specifica o la revoca giudiziale concludendo però per la difficoltà che le corti statunitensi nella realtà concedano simili strumenti ⁽¹⁰⁶⁾.

Guardando invece alla disciplina del *Delaware Code*, la regola di condotta degli amministratori è formulata in modo diverso rispetto al modello del *Model Act*. Qui infatti non si richiede agli amministratori di *considerare* altri interessi rispetto a quelli dei soci, ma si impone un obbligo di *bilanciamento* tra i vari interessi. Si prevede infatti che l'organo amministrativo gestisca la società in modo da *bilanciare* ("to balance") l'interesse economico dei soci, l'interesse di coloro che sono significativamente toccati dall'attività della società, e lo specifico beneficio comune (o gli specifici benefici comuni) indicato/i nello statuto ⁽¹⁰⁷⁾. Come rileva parte della dottrina, si tratta di un obbligo gestorio che sembra essere maggiore rispetto a quanto previsto nel *Model Act*, in quanto quello di "bilanciare" appare, secondo un'interpretazione letterale, come un obbligo più

⁽¹⁰⁵⁾ MUNCH, *Improving the Benefit Corporation: How Traditional Governance Mechanisms Can Enhance the Innovative New Business Form*, in 7 *Nw. J.L. & Soc. PoLY* 170, 2012, 190.

⁽¹⁰⁶⁾ LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge*, cit., 1022. Lo stesso Autore richiama inoltre la tesi opposta che sostiene la configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni azionabile con il *benefit enforcement proceeding* da parte dei terzi beneficiari della finalità di beneficio comune (1022) sottolineando però che il riferimento ad una "*derivative action*" non avrebbe senso (1021). Al riguardo l'Autore richiama la teoria del *nexus of contract* evidenziando che si potrebbe sostenere che l'azione dei terzi si fonderebbe su un inadempimento contrattuale e non su una violazione del dovere di corretta gestione e, pertanto, non si applicherebbe l'esenzione dal risarcimento per danni patrimoniali di cui alla *Subsection* (d) del § 301. Secondo questa lettura, pertanto, i terzi beneficiari sarebbero legittimati a richiedere un risarcimento dei danni subiti dal mancato adempimento del contratto societario: «Although the limited benefit enforcement proceeding provisions appear to have the intention of providing comfort to directors and shareholders that outsiders will not be able to sue the corporation or its directors, the Model Legislation is drafted in such a way that a claim by non-shareholder constituents based on breach of contract is possible (and, in some jurisdictions, likely). It is conceivable that an expressed specific public benefit is so narrowly drawn that its beneficiaries are limited and identifiable. Such individuals may claim that they are the intended beneficiaries of a contract between the shareholders and the directors, as reflected in the articles of incorporation. If so, then the failure of the directors to pursue that specific public benefit may give rise to a claim by those intended beneficiaries, assuming that they could prove damages».

⁽¹⁰⁷⁾ «The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.» (§ 365(a) del *Delaware Code*).

oneroso rispetto al semplice “tenere in considerazione”⁽¹⁰⁸⁾. “Bilanciare” infatti significa dare esattamente lo stesso peso ad ogni fattore ugualmente equivalente, mentre “considerare” richiede solo di dare un qualche peso a tutti i fattori. “Considerare” inoltre non sembra necessariamente implicare che tutti i fattori siano poi effettivamente perseguiti, poiché dopo essere stati presi in considerazione, gli amministratori potrebbero valutare di non perseguirli in uno specifico caso. Anche nel *Delaware Code* è poi ribadita l’applicazione della *business judgement rule* e l’assenza di diritti azionabili in capo ai soggetti diversi dai soci (§ 365(b) del *Delaware Code*).

La grande differenza rispetto al *Model Act* è la mancata previsione, nel *Delaware Code* di una specifica azione in caso di mancato perseguimento del *public benefit* (a differenza del *benefit enforcement proceeding* previsto dal *Model Act*): sono invece azionabili dalla società e dai soci le ordinarie azioni di responsabilità (in via diretta o derivata⁽¹⁰⁹⁾).

Entrambe le discipline, infine, escludono espressamente che gli amministratori siano personalmente responsabili per il mancato perseguimento o la mancata creazione da parte della società del beneficio comune, salvo il caso in cui l’azione o omissione degli stessi siano stati condizionati da una situazione di interesse personale⁽¹¹⁰⁾.

Sotto il profilo della rendicontazione, il *Model Act* prevede l’obbligo di redigere annualmente un “*benefit report*”, dal quale risultino una serie di informazioni, tra cui una descrizione delle modalità con cui la società ha perseguito il *general public benefit* e l’eventuale *specific public benefit* e della misura in cui tali benefici sono stati realizzati durante l’anno concluso, le eventuali circostanze che ne hanno impedito la realizzazione e, inoltre, una valutazione delle *performance* della *benefit corporation* sulla base dello standard di valutazione esterno, oltre che una serie di ulteriori informazioni legate a tale

⁽¹⁰⁸⁾ MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 355, il quale rileva che «The word “balance,” used by the PBC legislation, is arguably more onerous than the word “consider” that was used by the drafters of the Model, though there is already disagreement over the intended meaning of those two words». Come precisa poi l’Autore, «it is unclear from the commentary whether Delaware use of “balance” over “consider” was purposeful or important to the drafters» (*ibidem*).

⁽¹⁰⁹⁾ «Stockholders of a public benefit corporation owning individually or collectively, as of the date of instituting such derivative suit, at least 2% of the corporation’s outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of at least \$2,000,000 in market value, may maintain a derivative lawsuit to enforce the requirements set forth in § 365(a) of this title.» (§ 367 del *Delaware Code*).

⁽¹¹⁰⁾ V. § 301(c) del *Model Act* e il § 365 (b) del *Delaware Code*.

standard ⁽¹¹¹⁾. La disciplina del *Model Act* prevede, infatti, l'utilizzo di uno standard di valutazione esterno ("*third-party standard*") per misurare e valutare il perseguimento del beneficio comune. Il *Model Act* non individua uno o più specifici standard che devono essere utilizzati, stabilendone invece solo le caratteristiche necessarie: lo standard di valutazione esterno deve essere completo (ovvero deve essere in grado di valutare gli effetti che l'attività sociale ha su tutti gli interessi indicati dalla legge); credibile (in quanto sviluppato da un ente che abbia determinate caratteristiche pubbliche che lo rendano credibile); trasparente (nel senso che i criteri che utilizza devono essere conosciuti al pubblico); e, infine, sviluppato da enti che non siano collegati alla *benefit corporation* oggetto di valutazione ⁽¹¹²⁾. Quanto al report annuale, questo deve essere trasmesso ai soci, depositato presso il *Secretary of State* e pubblicato sul sito internet della società (o comunque reso disponibile al pubblico).

⁽¹¹¹⁾ Il report deve contenere: «(1) A narrative description of: (i) The ways in which the benefit corporation pursued general public benefit during the year and the extent to which general public benefit was created. (ii) Both: (A) the ways in which the benefit corporation pursued a specific public benefit that the articles of incorporation state it is the purpose of the benefit corporation to create; and (B) the extent to which that specific public benefit was created. (iii) Any circumstances that have hindered the creation by the benefit corporation of general public benefit or specific public benefit. (iv) The process and rationale for selecting or changing the third-party standard used to prepare the benefit report. (2) An assessment of the overall social and environmental performance of the benefit corporation against a third-party standard: (i) applied consistently with any application of that standard in prior benefit reports; or (ii) accompanied by an explanation of the reasons for: (A) any inconsistent application; or (B) the change to that standard from the one used in the immediately prior report. (3) The name of the benefit director and the benefit officer, if any, and the address to which correspondence to each of them may be directed. (4) The compensation paid by the benefit corporation during the year to each director in the capacity of a director. (5) The statement of the benefit director described in section 302(c). (6) A statement of any connection between the organization that established the third-party standard, or its directors, officers or any holder of 5% or more of the governance interests in the organization, and the benefit corporation or its directors, officers or any holder of 5% or more of the outstanding shares of the benefit corporation, including any financial or governance relationship which might materially affect the credibility of the use of the third-party standard.» (§ 401(a) del *Model Act*)

⁽¹¹²⁾ Lo standard di valutazione esterno viene così definito nel *Model Act*: «A recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance that is: (1) Comprehensive because it assesses the effects of the business and its operations upon the interests listed in section 301(a)(1)(ii), (iii), (iv) and (v). (2) Developed by an entity that is not controlled by the benefit corporation. (3) Credible because it is developed by an entity that both: (i) has access to necessary expertise to assess overall corporate social and environmental performance; and (ii) uses a balanced multistakeholder approach to develop the standard, including a reasonable public comment period. (4) Transparent because the following information is publicly available: (i) About the standard: (A) The criteria considered when measuring the overall social and environmental performance of a business. (B) The relative weightings, if any, of those criteria. (ii) About the development and revision of the standard: (A) The identity of the directors, officers, material owners, and the governing body of the entity that developed and controls revisions to the standard. (B) The process by which revisions to the standard and changes to the membership of the governing body are made. (C) An accounting of the revenue and sources of financial support for the entity, with sufficient detail to disclose any relationships that could reasonably be considered to present a potential conflict of interest» (§ 102 "Definitions" del *Model Act*).

Nel *Delaware Code* la disciplina degli obblighi di trasparenza è diversa dal *Model Act* sotto alcuni rilevanti aspetti. *In primis*, vige un obbligo per gli amministratori di produrre uno *statement* sull'attività relativa al beneficio comune che è a cadenza biennale (e non annuale). Inoltre, un'altra differenza rispetto al *Model Act* consiste nel fatto che vi è un obbligo di produrre non un report destinato ad essere reso pubblico, ma semplicemente una relazione interna che gli amministratori devono rendere disponibile ai soci. Questo, salvo che nello statuto non si preveda una cadenza annuale e/o un obbligo di pubblicità per tale *statement* ⁽¹¹³⁾. Ulteriore elemento di diversità rispetto al *Model Act*, infine, riguarda il fatto che per le *SBC* non vi è un obbligo di utilizzo di un “*third-party standard*”: è invece prevista la possibilità che gli amministratori si avvalgano di uno standard di misurazione da se stessi prodotto, salvo tuttavia che lo statuto non imponga l'utilizzo di un *third-party standard*. Il tema dell'utilizzo di uno standard di valutazione esterno (o interno, come consentito nella normativa del Delaware) costituisce uno degli elementi più controversi della disciplina delle *benefit corporation* e rappresenta uno dei più rilevanti *transaction costs* che le società aspiranti allo status di “benefit” devono affrontare ⁽¹¹⁴⁾.

L'ultimo aspetto che merita un approfondimento è la disciplina della trasformazione in e da *benefit corporation* e il relativo regime di pubblicità.

Guardando al *Model Act* la regolamentazione di questi aspetti si ritrova alle *Section* 103-105, che riguardano, rispettivamente, la costituzione di una *benefit corporation*, la trasformazione di una società già esistente in *benefit corporation* e la perdita della qualifica di *benefit corporation*. Alla *Section* 103 si prevede che una *benefit corporation* debba essere costituita conformemente alla disciplina generale prevista per tutte le *corporations*, con la regola aggiuntiva che l'atto costitutivo deve indicare che si tratta di

⁽¹¹³⁾ «A public benefit corporation shall no less than biennially provide its stockholders with a statement as to the corporation's promotion of the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation and of the best interests of those materially affected by the corporation's conduct. The statement shall include: (1) The objectives the board of directors has established to promote such public benefit or public benefits and interests; (2) The standards the board of directors has adopted to measure the corporation's progress in promoting such public benefit or public benefits and interests; (3) Objective factual information based on those standards regarding the corporation's success in meeting the objectives for promoting such public benefit or public benefits and interests; and (4) An assessment of the corporation's success in meeting the objectives and promoting such public benefit or public benefits and interests.» (§ 366(b) del *Delaware Code*).

⁽¹¹⁴⁾ CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 1005. L'Autrice sottolinea come dalle rilevazioni statistiche risalenti al 2016 emergesse, negli Stati Uniti, un tasso di conformità a tali obblighi pubblicitari piuttosto basso (circa il 10%).

una *benefit corporation*. Non vi sono disposizioni specifiche che riguardano la denominazione sociale: ciò, come afferma la dottrina, rende relativamente difficile tracciare tutte le *benefit corporation* ⁽¹¹⁵⁾. La *Section* 104(a), invece, regola il passaggio a *benefit corporation* da parte di una società non benefit già esistente, richiedendo che questa società modifichi lo statuto, aggiungendo la clausola relativa allo status di *benefit corporation*. Tale modifica deve essere adottata con almeno il *minimum status vote*, pari ai due terzi delle azioni con diritto di voto ⁽¹¹⁶⁾ (analoga disposizione è prevista in caso di fusione). Specularmente, la *Section* 105 prevede che, in caso di cessazione dello status di *benefit corporation*, venga eliminata la relativa clausola nello statuto e che tale decisione sia presa con almeno il *minimum status vote* (pari ai due terzi delle azioni con diritto di voto).

Anche nella disciplina del *Delaware Code* viene operata una distinzione tra società che nascono PBC e società che scelgono di diventare tali nel corso della loro esistenza. Si prevede che la PBC nel proprio statuto, oltre ad individuare uno o più *specific public benefit*, indichi che si tratta di una *public benefit corporation* (§ 362(a) del *Delaware Code*). Al paragrafo successivo, invece, viene indicata la disciplina della modifica statutaria necessaria per diventare e per cessare di essere una PBC: entrambe le modifiche richiedono il voto favorevole di almeno i due terzi delle azioni con diritto di voto per inserire la clausola relativa allo status di PBC nello statuto (e così anche se tale passaggio avviene tramite una fusione) ⁽¹¹⁷⁾.

Nel *Delaware Code* vi è inoltre una disposizione specifica per quanto riguarda la denominazione sociale delle PBC, disposizione che non è invece presente nella disciplina del *Model Act*. Ai sensi del paragrafo 362(c), la società può inserire nella sua

⁽¹¹⁵⁾ MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 349. E allo stesso modo, manca una regola che vieti alle società non benefit di usare denominazioni sociali contenenti la locuzione “*benefit corporation*” o simili: CALLISON, *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in *26 Regent U. L. Rev.* 143, 2013-2014, 143.

⁽¹¹⁶⁾ «An existing business corporation may become a benefit corporation (...) by amending its articles of incorporation so that they contain, in addition to the [other] requirements [provided by law] a statement that the corporation is a benefit corporation. In order to be effective, the amendment must be adopted by at least the minimum status vote» (§ 104(a) del *Model Act*).

⁽¹¹⁷⁾ «Notwithstanding any other provisions of this chapter, a corporation that is not a public benefit corporation, may not, without the approval of 2/3 of the outstanding stock of the corporation entitled to vote thereon: (1) Amend its certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or (2) Merge or consolidate with or into another entity if, as a result of such merger or consolidation, the shares in such corporation would become, or be converted into or exchanged for the right to receive, shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity» (§ 363 del *Delaware Code*).

denominazione sociale le parole "*public benefit corporation*," o l'abbreviazione "P.B.C." o "PBC". In caso contrario, la società, prima di emanare nuove azioni o disporre di azioni proprie, deve comunicare al soggetto che sottoscrive o acquista tali azioni che si tratta di una *public benefit corporation* (salvi alcuni casi specifici relativi alle registrazioni ai sensi del *Securities Act* del 1933 e ai sensi del *Securities Exchange Act* del 1934) ⁽¹¹⁸⁾. Nei primi progetti della legge era stato peraltro previsto un obbligo (e non una possibilità) di inserire nella denominazione sociale le parole "public benefit corporation" o l'abbreviazione "P.B.C." o la designazione "PBC" ⁽¹¹⁹⁾.

Un'altra previsione originale del *Delaware Code* (nel senso che non si ritrova un'analogia disposizione nel *Model Act*) è, infine, quella che prevede l'obbligo di indicare in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, che essa è una *public benefit corporation* (§ 366(a) del *Delaware Code*).

In conclusione, il *Model Act* e il *Delaware Code*, che costituiscono i due principali esempi di disciplina delle *benefit corporation* statunitensi, presentano importanti tratti di somiglianza, ma anche significative differenze. La disciplina del Delaware si è differenziata dal *Model Act* principalmente sotto tre aspetti.

Dal punto di vista della fattispecie, il Delaware ha reso obbligatoria la previsione di uno o più *specific public benefit*, pur mantenendo il requisito del *general public benefit*. Il *Model Act* lascia invece ai soci la facoltà di inserire o meno uno o più *specific public benefit*, accanto allo scopo di beneficio comune generale. Lo scopo di beneficio comune generale, anche se definito in modi differenti nelle due normative, rappresenta il fulcro della fattispecie della *benefit corporation* in entrambi i modelli di disciplina.

Sotto il profilo dei controlli, nel *Delaware Code* è stato mantenuto un approccio meno impositivo: le *public benefit corporation* non sono infatti obbligate ad utilizzare uno standard di valutazione esterno per misurare la realizzazione del *public benefit* perseguito

⁽¹¹⁸⁾ «The name of the public benefit corporation may contain the words "public benefit corporation," or the abbreviation "P.B.C.," or the designation "PBC," which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934 [15 U.S.C. § 78a et seq.] (§ 362 (c) del *Delaware Code*).

⁽¹¹⁹⁾ Corporate Laws Committee, ABA Business Law Section, *Benefit Corporation White Paper*, in *The Business Lawyer* Vol. 68, No. 4 (August 2013), 1095.

e neppure a pubblicare annualmente il “*benefit report*”, obblighi invece previsti dal *Model Act*.

Infine, l’ultima rilevante differenza sembra essere la mancata previsione nel *Delaware Code* di una specifica azione in caso di mancato perseguimento del *public benefit*, a differenza del *Model Act*, dove la previsione di un *benefit enforcement proceeding* rappresenta un importante strumento per la tutela di (determinati) “interessi *benefit*”, pur rimanendo uno strumento rimesso alla libera scelta dell’autonomia statutaria.

1.4.3. Le critiche della dottrina statunitense alla *benefit corporation*

Come già anticipato nel corso della descrizione appena conclusa, la dottrina ha evidenziato diversi elementi di criticità della disciplina della *benefit corporation*.

Parte della dottrina ritiene che l’introduzione di un modello giuridico speciale non fosse necessaria, considerando l’esistenza di altre forme giuridiche utilizzabili per raggiungere i medesimi scopi, soprattutto in quegli Stati che hanno adottato un *consistency statute* ⁽¹²⁰⁾. In quanto istituto da adottare su base volontaria, inoltre, si tratterebbe di una novità legislativa tutto sommato di poco rilievo per l’ordinamento giuridico nel suo complesso ⁽¹²¹⁾.

Oltre alle critiche relative all’obbligo di perseguire un *general public benefit*, in aggiunta ad uno (o più) *specific public benefit* (di cui si è già parlato nel paragrafo precedente), la dottrina diffusamente rileva che, in relazione al nuovo modello della *benefit corporation*, si determina inevitabilmente un aumento degli “*agency costs*”, collegato al fatto che risulta più complesso il sistema di controllo sull’operato degli amministratori quando vengano a moltiplicarsi perseguiti con l’attività sociale. E in

⁽¹²⁰⁾ Si veda, ad esempio, BLOUNT - OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation: A Questionable Solution to a Non-Existent Problem*, in *44 St. Mary’s Law Journal* 617, 2013, 617, dove ci si riferisce alle *benefit corporation* come ad una “risposta eccessivamente entusiasta” ad un “problema non esistente”. V. anche GREENFIELD, *A Skeptic’s View of Benefit Corporations*, in *Emory Corporate Governance and Accountability Review*, n. 1, 2015, 17 ss., il quale in merito alle discipline sulle *benefit corporation*, afferma «they don’t add much. What’s more, most states make this freedom explicit in the corporate statute. In Massachusetts, for example, the statute for run-of-the mill business corporations includes a provision stating that directors may, in discharging their duties, “consider the interests of the corporation’s employees, suppliers, creditors and customers, the economy of the state, the region and the nation, community and societal considerations, and the longterm and short-term interests of the corporation and its shareholders.” The problem, then, is not that managers are not permitted to act with an an eye toward society. The problem is that they are not required to do so. Benefits corporation statutes do not solve this problem» (18-19).

⁽¹²¹⁾ GREENFIELD, *A Skeptic’s View*, cit., 17 ss.

relazione a ciò, risulta essere forte il rischio che il sindacato sull'operato degli amministratori – già fortemente limitato dalla regola della *business judgement rule* - divenga nella pratica mai realizzabile ⁽¹²²⁾.

Il problema principale risulta, in ogni caso, quello della verifica del perseguimento degli obiettivi di beneficio comune, non essendo previste forme di controllo pubblico da autorità statali. Nelle *benefit corporation* americane, infatti, il controllo è affidato all'iniziativa dei singoli soggetti attraverso strumenti di diritto privato quali la disciplina degli obblighi di informazione, la responsabilità degli amministratori, il *benefit enforcement proceeding* del *Model Act* ⁽¹²³⁾. In merito alla regolamentazione dell'*enforcement*, allo stesso modo, la dottrina rileva generalmente la carenza di idonei meccanismi ⁽¹²⁴⁾. Si rileva in via generale come la legislazione sulle *benefit corporation* «lacks meaningful accountability and oversight mechanisms. It does little to deter bad actors from taking advantage of socially conscious consumers willing to pay a premium

⁽¹²²⁾ ABRAMS, *Decisions, Decisions: helping Clients Choose the Right Business Entity 101*, in ILL. B.J., 2013, 530; CALLISON, *Putting New Sheets*, cit., 92; LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations*, cit., 1011; GALLE, *Social Enterprise: Who Needs It?*, in *54 Boston College L. Rev.*, 2013, 2025. Quest'ultimo in particolare arriva ad affermare che: «It turns out, though, that the widespread legislative popularity of social enterprise has little to do with its merits. Social enterprise is the product of a race to the bottom» (2041).

⁽¹²³⁾ *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *41 Journal of Legislation* 329, 2015, 329 ss. L'Autore propone diverse soluzioni al problema evidenziato. *In primis* nota che la dottrina ha suggerito di limitare il diritto di stare in giudizio solo ai soggetti che abbiano un "legitimate interest", nel senso che tutti gli *stakeholders* avrebbero la possibilità di proporre l'azione, ma «standing would be contingent upon such stakeholder showing an injury to a "legitimate interest"». L'Autore rileva però che questa soluzione lascia aperto un problema, quello della definizione del contenuto del "legitimate interest", problema complesso tanto quanto la definizione dei requisiti di trasparenza. Un'altra proposta della dottrina consiste nell'"utilizzo" dello "state's attorney general" (tenendo conto che negli Stati Uniti, nel contesto non-profit il diritto di agire è attribuito a due soggetti: lo "state's attorney general" e i potenziali beneficiari). L'Autore sostiene, infine, una terza soluzione: la istituzione di una *Benefit Corporation Commission*, con il compito di assicurare la effettività del perseguimento dei benefici comuni e agire in nome e per conto degli *stakeholders*. Come afferma l'Autore, «while it is true that shareholders and directors can bring a lawsuit against the corporation in the name of other stakeholders, the shareholders or directors do not have sufficient incentives to adequately protect the interests of other stakeholders. In fact, shareholders may actually have a disincentive to protect other stakeholders when doing so would decrease shareholder wealth. Further, given the complex nature of socially responsible data, it does not seem promising that the market's reaction to the disclosure requirements will serve as the principal backstop in ensuring a benefit corporation's long-term compliance. Nevertheless, election to form as a benefit corporation would not be enticing if all stakeholders were given the right to bring an action against the corporation. Therefore, it seems the logical middle ground is to establish a third party, such as the BCC, to moderate effective enforcement and ensure representation of all stakeholders» (352).

⁽¹²⁴⁾ V. ad es. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 358 ss., il quale parla di «lack of effective enforcement mechanisms and lack of effective quality control» (358).

for ethically sourced goods and services by incorporating and operating sham benefit corporations» (125).

In merito allo standard di valutazione esterno (“*third party evaluator*”), inoltre, si sottolinea come: «*in some bills, the name of that third party is unspecified (State of Maryland 2010; State of Vermont 2010). When specified, however, the third party evaluator is the particular organization known as B Lab (City of Philadelphia 2009)*». L’attività di controllo di B Lab è, tuttavia, inevitabilmente compromessa da alcuni fattori, come rileva la dottrina. Il primo fattore è che «*there may be quality issues in the data collection itself*» (Nel settore ambientale, ad esempio, le spese di raccolta di dati scientificamente corretti potrebbero essere molto alti e non vi sono indicazioni omogenee su come debbano essere condotte) (126). Un altro fattore che influenza la capacità di controllo effettivo di B Lab è il rapporto finanziario che c’è tra le *benefit corporation* controllate e il controllore («*the financial relationship between the benefit corporation and its third party evaluator*»). Come già detto, non esistono incentivi pubblici per le *benefit corporation*, mentre «*B Lab does offer monetary incentives to companies that become benefit corporations and use its monitoring services. It reports that, in 2007–2009, it saved its member benefit corporations more than \$600,000 because it introduced them to its 23 Service Partners. Such partners are companies that give the benefit corporations “heavy discounts” on software, credit card processing, and other services (B Corporation 2009, 5). Furthermore, B Lab charges a fee to the benefit corporations that use its certification system*» Questo rapporto finanziario tra B Lab, i suoi partners e le sue *benefit corporation* rende chiaro come sia, per molti, difficile parlare di controllo indipendente (127).

(125) HACKER, *Profit, People, Planet perverted: Holding Benefit Corporations Accountable To Intended Beneficiaries*, in *BLC Rev.* 57, 2016, 1747.

(126) In relazione a questo problema, un altro fattore compromettente risiede proprio nel fatto che «*B Lab allows corporations to collect their own data, apparently without oversight. This is quite different than standard business-government systems, in which, for example, an Environmental Protection Agency oversees, a Securities and Exchange Commission oversees, or a Food and Drug Administration oversees the standards, the data analysis, and often the data collection process itself. The B Lab says it performs random on-site reviews of 20% of all benefit corporations in a 2-year period (B Corporation 2009)*» (ANDRÉ in *Assessing the accountability of the benefit corporation: Will this new gray sector organization enhance corporate social responsibility*, in *110 Journal of business ethics*, 2012, 133 ss.)

(127) ANDRÉ in *Assessing the accountability of the benefit corporation*, cit., 133 ss. Cfr. anche GALLE, *Self-Regulation of Social Enterprise*, in *Research Handbook on Social Enterprise Law*, 2017, il quale propone che venga predisposta dai singoli Stati una lista di società che svolgano l’attività di controllo, approvate a livello pubblico: «*Some of the most significant constraints self-regulation faces derive from a “regulated” firm’s ability to choose its own monitor. I therefore propose changes to state social enterprise*

1.5. Ibridazione tra lucro e socialità: il “*non-distribution constraint*”

Quello che emerge dall’analisi delle diverse esperienze nazionali in tema di *social enterprise* è che il tratto tipico dei suoi più recenti modelli consiste nell’ibridazione dello scopo di lucro con i caratteri della socialità.

La SFS belga, la *low-profit limited liability company* statunitense, la CIC inglese e l’impresa sociale italiana rappresentano esempi di modelli di ibridazione dove possono essere individuati dei tratti comuni.

Questa propensione alle forme ibride, dove si riconoscono profili, anche solo parziali, di lucratività oggettiva e soggettiva nelle imprese che svolgono attività di natura sociale, si riscontra anche nelle recenti definizioni di *social enterprise* proposte dalle istituzioni europee. Come emerso nella trattazione, gli interventi europei si muovono nella direzione dell’ibridazione, ammettendo che lo scopo lucrativo possa coesistere con la natura e la finalità sociale delle attività svolte dall’impresa.

Permane tuttavia una differenza significativa tra il contesto europeo e quello statunitense. Nella definizione di *social enterprise* europea e nelle forme introdotte nei vari ordinamenti europei tale ibridazione si manifesta nell’assenza in quasi tutti i casi di un *non-distribution constraint* totale, prevedendo invece un limite parziale. In tutti i modelli si individua quindi un limite nella distribuzione degli utili. Così, ad esempio, è del 35% nelle CIC inglesi, mentre è del 50% nelle *SIS* (Lussemburgo). In Francia, le ESUS devono destinare i benefici prodotti per la maggior parte al mantenimento o all’ulteriore sviluppo dell’attività d’impresa (e, se si tratta di società commerciali, una frazione di utili di ogni esercizio deve essere destinata alla costituzione di una riserva statutaria obbligatoria, definita fondo di sviluppo), mentre in Belgio le SFS potevano distribuire gli utili nel limite del 6% della parte di azioni o quote effettivamente liberate. Questa caratteristica è stata fatta propria anche dal legislatore italiano che, in sede di modifica della relativa disciplina nel 2017, ha previsto che anche le imprese sociali italiane, costituite sotto forma di società commerciali, possano distribuire utili ai soci

laws that would condition social enterprise status on a firm’s random assignment to a state-approved list of audit firms» (3 e 8 ss.) e che tali società di controllo siano rese responsabili delle valutazioni fatte: «in financial auditing, this means that audit firms subject themselves to liability in the event that a client makes a material misrepresentation that could have been but was not detected by the auditor. Audit firms that cater to “bad” client types could never afford to make this pledge, so that exposure to liability serves as an effective device to separate the two potential types of audit firms» (9).

entro certi limiti, pur continuando a definirle – in modo non totalmente corretto - come imprese senza scopo di lucro.

In definitiva, appare ormai chiaro come in ambito europeo vi sia una tendenza generale verso la presa di coscienza che la natura *non-profit* di un'impresa e l'assenza totale dello scopo di lucro non siano più la diretta conseguenza delle sue finalità sociali. Anche a livello sovranazionale, è significativo che la definizione da ultimo proposta dal Parlamento europeo nella già ricordata Risoluzione del 5 luglio 2018 individui come elemento essenziale dell'impresa sociale la presenza di un vincolo almeno parziale relativo alla distribuzione dei profitti e di norme specifiche sulla ripartizione di profitti e attività durante la sua durata totale, anche alla liquidazione (precisando tuttavia che, in qualsiasi caso, la maggior parte dei profitti generati dall'impresa dovrebbe essere reinvestita o altrimenti utilizzata per conseguire il suo fine sociale).

Diverso risulta essere invece l'approccio statunitense. Qui la *social enterprise* assume sempre più i contorni di forme di ibridazione totalmente slegate dal *non-distribution constraint*. Come visto, nelle *L3C* e nelle *benefit corporation* (così come nelle meno celebri *social purpose corporation*) non è previsto un limite, né assoluto né parziale, alla distribuzione degli utili, salva la generica previsione per cui la produzione di utili e il beneficio dei soci non può costituire scopo significativo di tali imprese. Questo aspetto rende, secondo alcuni, tali istituti meno trasparenti di modelli analoghi europei. Allo stesso tempo, però, rende sicuramente più attraenti (per gli investitori) tali forme sociali e più adattabili a interessi diversi.

1.6. La società benefit quale forma di *social enterprise* “all'americana”

Nel corso di questo capitolo sono stati descritti due fenomeni, quello della *CSR* e quello della *social enterprise*. Due fenomeni che, come detto, nascono dalla stessa ispirazione – l'incentivazione del perseguimento delle finalità sociali da parte delle imprese – e che cercano, tuttavia, di realizzarla in modo diverso.

Entrambi i fenomeni hanno base volontaria (salvo, per quel che riguarda le recenti evoluzioni della *corporate social responsibility* alcuni profili di obbligatorietà che sono stati descritti precedentemente), nel senso che nascono da una scelta volontaria della società di adottare programmi di *corporate social responsibility* ovvero dei soci di adottare una forma giuridica che svolga attività di natura sociale. In entrambi i casi si

tratta dunque di strumenti che il legislatore offre ai privati per perseguire, con la propria attività imprenditoriale, (anche) finalità di natura sociale.

La differenza tra questi due fenomeni sta nel fatto che nei programmi di *corporate social responsibility* le attività di natura sociale non diventano parte integrante dell'attività sociale, ma si collocano *a latere* della stessa, restando incidentali allo scopo di lucro; nelle varie forme di *social enterprise*, invece, gli interessi dei soggetti terzi - variamente qualificati - entrano a far parte dell'oggetto sociale e dello scopo dell'impresa stessa, integrandosi con lo scopo di lucro.

In questo contesto, emerge chiaramente il carattere di specialità che riveste la società benefit nel panorama europeo. Alcuni hanno accostato tale istituto ai discorsi sulla *corporate social responsibility*. Tuttavia, appare più coerente inserire il discorso nel tema della *social enterprise*, con una necessaria specificazione. Come emerso nei paragrafi precedenti, il concetto di *social enterprise* varia molto nei diversi ordinamenti. Nel panorama europeo, a livello istituzionale ci si sta muovendo verso una definizione condivisa, con l'istituzione di un'etichetta europea di *social enterprise*, pur lasciando ai singoli Stati la libertà di declinare nelle forme giuridiche più coerenti tale concetto. Tali definizioni si fondano su alcuni elementi tra cui lo svolgimento in forma principale di un'attività di natura sociale e l'assenza o la forte limitazione della distribuzione degli utili (*non-distribution constraint*). Sottostante alla ricerca di una definizione comune a livello europeo, emerge la tendenza del legislatore comunitario ad uniformare questo settore, che trarrebbe sicuramente dei benefici dal fatto che vengano stabiliti a livello sovranazionale sia le caratteristiche, che le regole, che infine le denominazioni delle *social enterprise*. Questo perché le discipline delle *social enterprise* (e modelli come l'"impresa sociale" italiana e la società benefit sono sotto questo aspetto esemplari) si fondano sul principale beneficio economico del potersi differenziare sul mercato, identificandosi davanti ai terzi come imprese che svolgono attività di natura sociale non (solo) a scopo di lucro. Riuscire a realizzare una maggiore estensione geografica della capacità attrattiva della forma giuridica utilizzata, ad esempio facendo sì che in tutti gli ordinamenti venga utilizzata la stessa denominazione e che in tutti gli ordinamenti siano chiare le caratteristiche di modelli giuridici riguardanti l'impresa sociale, avrebbe l'effetto di consentire maggiori benefici economici per queste imprese (che potrebbero bilanciare i costi maggiorativi che queste imprese devono affrontare).

Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, la società benefit presenta delle caratteristiche che non consentono di inserirla automaticamente nella categoria della *social enterprise* così come definita a livello europeo, soprattutto perché - come per le “sorelle” statunitensi - non è previsto un *non-distribution constraint* (neppure parziale), ma solo una generica ibridazione dello scopo di lucro con le finalità sociali perseguite dalla società. La società benefit rappresenta piuttosto una forma di *social enterprise* “all’americana” trasposta nel contesto europeo. Per questo motivo, potrebbe rischiare di restare “esclusa” dall’applicazione di una futura disciplina europea della *social enterprise*. Allo stesso tempo, le caratteristiche della società benefit non sono ancora chiare, data la scarsa disciplina, ed è rimesso all’opera degli interpreti il compito di individuare i caratteri di questa forma d’impresa e la sua eventuale appartenenza, o meno, alla categoria europea della *social enterprise*.

CAPITOLO II

LA SOCIETÀ BENEFIT

SOMMARIO: 2.1. L'introduzione della società benefit nell'ordinamento italiano: premessa sull'analisi. - 2.2. La reazione della dottrina italiana. - 2.3. Le questioni storiche sottese alla disciplina delle società benefit. - 2.3.1. Sulla causa societaria e sulla eventualità o essenzialità dello scopo di lucro. - 2.3.2. Sull'interesse sociale nell'ordinamento italiano (a confronto con alcune esperienze straniere). - 2.4. Le caratteristiche della fattispecie "società benefit": finalità specifiche di beneficio comune e finalità di beneficio comune generale. - 2.5. L'inquadramento giuridico della società benefit nell'ordinamento italiano e la distinzione con le società "non benefit": le modifiche statutarie necessarie... - 2.6. (*segue*)... e la denominazione sociale delle società benefit. - 2.7. Conclusioni sulla fattispecie "società benefit" e sulla sua distinzione dalle altre società.

2.1. L'introduzione della società benefit nell'ordinamento italiano: premessa sull'analisi

La legge del 28 dicembre 2015, n. 208 ⁽¹⁾ ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto giuridico della "società benefit", disciplinandolo ai commi 376 - 384 dell'articolo 1 ⁽²⁾. Queste società "nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altro portatori di interessi" (comma 376 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015).

Non si tratta di un nuovo tipo societario, ma di una qualifica che tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile possono assumere in presenza di determinate caratteristiche, assoggettandosi così alla disciplina speciale introdotta con la citata legge ⁽³⁾. Le finalità di beneficio comune vengono «perseguite mediante una gestione volta al

⁽¹⁾ Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato" (o "legge di stabilità 2016"), G.U. Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 70

⁽²⁾ La disciplina della società benefit era già comparsa nel disegno di legge AS. n. 1882 nell'aprile 2015 recante le "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune", poi incorporata nella legge di stabilità 2016 (Disegno di legge AS. n. 1882, XVII legislatura 2015 "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune", presentato dal Senatore Mauro del Barba il 17 aprile 2015, poi riproposto alla Camera dei Deputati nella proposta di legge AC. n. 3321 presentata il 23 settembre 2015).

⁽³⁾ L'intento del legislatore «non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ispirano l'attività aziendale; agli amministratori di destinare le risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato di godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale essa opera» (ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 "La disciplina delle società benefit"*, 2016, 11).

bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto» (comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015), il che si traduce a livello gestionale in un obbligo per gli amministratori di adempiere al proprio ruolo «in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto». Deve essere inoltre individuato «il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità» (comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015).

Con l'introduzione di questo istituto, il legislatore italiano, come testualmente recita l'*incipit* del comma 376, ha inteso perseguire l'obiettivo di promuovere la costituzione delle società benefit e di favorirne la diffusione. L'intento promozionale del legislatore si coglie *lato sensu* ⁽⁴⁾: la disciplina privatistica introdotta non prevede infatti deroghe o scostamenti dalle regole generali tali da poter considerare “premiale” in senso stretto la normativa e neppure sul piano pubblicistico è stata prevista alcuna forma di incentivazione fiscale - o di altra analoga natura - per la costituzione di queste società ⁽⁵⁾. Gli intenti promozionali del legislatore si traducono piuttosto nel vantaggio d'immagine

⁽⁴⁾ L'introduzione delle società benefit si inserisce nel filone della legislazione c.d. “premiale” e di sostegno alle imprese, dove si annoverano, per esempio, le cooperative a mutualità prevalente, i contratti di rete, le *start-up* innovative e gli enti del terzo settore (tra cui le imprese sociali) (MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 13; ID., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017). Nella legislazione premiale il legislatore manifesta il favor verso una determinata forma organizzativa d'impresa mediante previsioni di natura privata o pubblica: nel settore privato, attraverso la previsione di deroghe alle regole generali, sotto il profilo della fattispecie, sotto il profilo della disciplina, o sotto entrambi i profili; nel settore pubblico, invece, con l'introduzione di trattamenti fiscali di favore ovvero con altre soluzioni, quali l'accesso al credito a condizioni agevolate.

⁽⁵⁾ Questa scelta consente di valutare costi e vantaggi di un'opzione per la società benefit al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento (ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 5). Nel panorama italiano, lo stesso era già accaduto con l'introduzione delle imprese sociali, per le quali il d.lgs. 112/2017 – che ne ha riformato la disciplina – ha successivamente introdotto, tra l'altro, precisi vantaggi sul piano tributario. Si segnala che non sono stati previsti benefici fiscali neppure per le *benefit corporation* statunitensi, con l'unica eccezione (a quanto consta) della città di Philadelphia (in questo senso anche VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1154). La città di Philadelphia ha infatti introdotto un “Sustainable Business Tax Credit”, che però è riconosciuto non solo alle *benefit corporations*, ma a tutte le imprese che sono condotte «as a “sustainable business”. To be considered a sustainable business, a business must give substantial consideration to employee, community, and environmental interests in its practices, products, and services» (<https://www.phila.gov/services/payments-assistance-taxes/tax-credits/sustainable-business-tax-credit/>). Su questo tema cfr. anche MAYER-GANAHL, *Taxing Social Enterprise*, in *66 Stanford Law Review* 387, 2014, 387 ss.

che deriva dalla qualifica di società benefit ovvero nella possibilità ⁽⁶⁾ di «introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi» (comma 379), sul presupposto che potersi identificare sul mercato come società benefit possa recare alla società benefici di immagine, favorendola nei rapporti con i terzi.

A conferma del fatto che la qualifica di società benefit rilevi soprattutto sul piano concorrenziale, tali società sono soggette «alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» e alla vigilanza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che «svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati» (comma 384) ⁽⁷⁾. Al fine di consentire un controllo sull’effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune, anche in un’ottica di tutela concorrenziale e del mercato, il legislatore ha istituito uno speciale sistema di controllo “a doppio binario”, prevedendo oltre al profilo di controllo pubblico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche un controllo di natura privata rimesso alla società stessa che deve redigere «la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario», la quale include una valutazione dell’impatto generato dell’attività sociale effettuata tramite uno standard di valutazione indipendente, completo, credibile e trasparente (comma 382).

Le società benefit si ispirano al modello americano delle *benefit corporation*, già esaminato nel corso del capitolo precedente quale principale esempio di *social enterprise* “all’americana”. L’ispirazione emerge chiaramente dalla scelta del nome dell’istituto e, soprattutto, dalle affermazioni contenute nella Relazione illustrativa al disegno di legge

⁽⁶⁾ Come si vedrà meglio nel prosieguo, la modifica della denominazione sociale non costituisce parte della fattispecie “società benefit”, né costituisce un obbligo per tali società, rimanendo una mera possibilità. Sembra tuttavia un’ipotesi molto rara nella pratica quella di una società benefit che non adotti la relativa indicazione nella denominazione sociale, trattandosi del maggior vantaggio derivante dall’adozione di questa forma societaria almeno nei confronti dei terzi.

⁽⁷⁾ Lo sottolinea CORSO, *cit.*, 1007. Che tale richiamo non sarebbe neppure necessario, in quanto entrambe le discipline richiamate (d.lgs. n. 145/2007 e d.lgs. 206/2005) si applicherebbero già alle imprese benefit senza che sia necessario un richiamo esplicito, viene affermato da FRIGNANI - VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l’economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, 514.

che le ha disciplinate ⁽⁸⁾. Si tratta, a ben vedere, non di una semplice ispirazione, ma di un caso di vera e propria trasposizione di un istituto straniero nell'ordinamento italiano. Sotto molti aspetti, infatti, le disposizioni delle società benefit sono formulate in modo quasi identico alla disciplina statunitense (in particolare, a quella del *Delaware Code* ⁽⁹⁾).

Sulla base di questa constatazione, risulta legittimo un approccio nello studio della società benefit italiana che faccia ampio uso del criterio ermeneutico del diritto comparato, con un costante riferimento al modello statunitense. A questo riguardo, recenti letture dimostrano come la tecnica della comparazione possa essere impiegata in relazione a modelli, quali quelli di *common law*, che, pur risultando in molti casi distanti dal modello continentale ⁽¹⁰⁾, in altri casi sono entrati prepotentemente in scena nel contesto nazionale ⁽¹¹⁾. Questo è avvenuto soprattutto in determinati settori del diritto, come quello delle relazioni commerciali e del diritto societario ⁽¹²⁾. Esempio lampante risulta essere proprio la società benefit, il cui inserimento nell'ordinamento italiano è il risultato della circolazione dei modelli giuridici e del moltiplicarsi di occasioni di contatto tra diritti diversi, che caratterizzano ormai gli ordinamenti di tutto il mondo. Appare pertanto legittima un'analisi ermeneutica delle disposizioni sulle società benefit che

⁽⁸⁾ V. la Relazione illustrativa al Disegno di legge AS. n. 1882 (per il riferimento completo, si veda la nota 2).

⁽⁹⁾ Salvo che per alcuni aspetti della disciplina: ad esempio sul sistema dei controlli come emergerà nel terzo capitolo della presente tesi, al paragrafo 3.4.

⁽¹⁰⁾ PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Riv. soc.*, 2013, 326 ss.; sull'argomento si veda anche CARIELLO, *Sensibilità comuni, uso della comparazione e convergenze interpretative: per una Methodenlehre unitaria nella riflessione europea del diritto dei gruppi di società*, in *Riv. dir. soc.*, 2/2012, 261.

⁽¹¹⁾ PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Riv. soc.*, 2013, 327, il quale a sua volta cita SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, 2001, 287 ss. e GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro. it.*, 2002, V, c. 155.

⁽¹²⁾ Nel settore del diritto commerciale, si assiste infatti a un processo di costante evoluzione non solo verso l'Europa, ma anche - e in misura rilevante - verso gli Stati Uniti, attraverso vari fenomeni quali: la competizione regolatoria, i *self-regulation contracts*, il *forum shopping*, il favore per la giurisdizione arbitrale internazionale, la privatizzazione parziale delle fonti, con i Principi contabili internazionali e i Codici di autodisciplina, nonché, a livello sostanziale, la omogeneizzazione dei principi, con l'introduzione di clausole generali di chiara ispirazione anglo-americana (spesso accolti dalla giurisprudenza con il sintagma anglofono). Si pensi ai principi di ragionevolezza e di corretta gestione imprenditoriale ricompresi nell'espressione "*business judgment rule*" (Cfr. su questo tema NIGRO, *Principio di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 465 ss.). Sul tema delle clausole generali nel diritto commerciale cfr. anche MONTALENTI, *Nuove clausole generali nel diritto commerciale tra civil law e common law*, in *Osservatorio del dir. civ. e comm.*, 1/2015, 133 ss.

faccia uso anche del diritto comparato, con un confronto continuo con le disposizioni degli *statutes* nordamericani e le interpretazioni proposte dalla dottrina straniera ⁽¹³⁾.

2.2. La reazione della dottrina italiana

La dottrina italiana ha accolto l'introduzione della società benefit «con un'enfasi piuttosto insolita» ⁽¹⁴⁾, esprimendo giudizi molto diversi tra loro ⁽¹⁵⁾. Alcuni Autori sottolineano come la nuova disciplina possa «incentivare le imprese italiane ad adottare nuovi modelli di *business* che sembrano avere un grande potenziale di sviluppo sui mercati internazionali e, dall'altro, in un'ottica di concorrenza tra ordinamenti, attrarre “imprenditori sociali” e “investitori socialmente responsabili” stranieri sul nostro

⁽¹³⁾ In tale discorso sembra interessante ricordare che i teorici statunitensi da tempo hanno elaborato la c.d. “*borrowed statute doctrine*”, che riconosce la legittimità del criterio interpretativo del diritto comparato, almeno limitatamente ai casi in cui il legislatore abbia trasposto una legge da un altro ordinamento. In questi casi, si ritiene infatti di poter presumere che il legislatore, nel trasporre un istituto da un altro ordinamento, sia stato a conoscenza di come venisse interpretata la relativa disciplina dalla dottrina e dalla giurisprudenza d'origine: questo giustifica l'utilizzo delle interpretazioni fatte dai giudici e dalla dottrina stranieri nell'interpretazione del “*borrowed statute*” (v. ESKRIDGE ET AL., *Legislation and Statutory Interpretation*, Foundation Press, 2000, 283-4).

⁽¹⁴⁾ Come rileva ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017, 1, ma - come afferma l'Autrice - «le sue caratteristiche possono, del resto spiegare tutto questo».

⁽¹⁵⁾ Hanno dedicato i loro studi all'istituto della società benefit moltissimi autorevoli studiosi del diritto societario. V. la prima analisi fatta da ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 “La disciplina delle società benefit”*, 2016 e, tra i primi commenti, VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1167; CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 995 ss.; LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 899; LUPOI, *L'attività delle società benefit*, in *Rivista del notariato*, 2016, 829. V. poi i *paper* presentati e discussi al VII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, “Orizzonti del Diritto Commerciale”, 17-18 febbraio 2017: DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*; PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, poi pubblicato in *Banca, Impresa e Società*, 2017, 210 e la pubblicazione del numero 2/2017 della Rivista “Orizzonti del Diritto Commerciale” interamente dedicato al tema, con i seguenti contributi: ANGELICI, *Società benefit*; DENOZZA - STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*; MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*; ROSSI S., *L'impegno multistakeholder*; STELLA RICHTER, *Società benefit e società non benefit* (poi pubblicato anche in *Riv. dir. comm.*, 2017, 274); ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*. V. anche TOMBARI, *L'organo amministrativo di s.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi*, in *Riv. soc.* 2018, 30; GUIDA, *La 'società benefit' quale nuovo modello societario*, in *Rivista del Notariato*, 2018 fasc. 3, 510 ss; MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 81 ss.; FRIGNANI - VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, cit., 503 ss.; RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prima riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium Iuris*, 6/2016, 720 ss.; STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società “benefit”*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 487 ss.; PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Rivista delle società*, 2018, 919 ss.

territorio»⁽¹⁶⁾. Al lato opposto, si registrano, invece, voci scettiche e anche fortemente critiche nei confronti della società benefit⁽¹⁷⁾.

Domanda chiave che la dottrina italiana si è posta riguarda la reale funzione della società benefit e se l'introduzione di questo istituto abbia costituito effettivamente una novità, consentendo alle società lucrative di compiere attività che prima non erano loro consentite.

Secondo alcuni, si tratterebbe di un mero esercizio di trapianto⁽¹⁸⁾ con cui il legislatore italiano avrebbe provato a trasportare nell'ordinamento italiano un istituto conosciuto nella realtà statunitense, ma che è destinato a restare confinato in una disciplina speciale racchiusa in pochi articoli di una legge speciale. E la collocazione "infelice" di queste nuove disposizioni sembrerebbe confermare questa tesi.

Alcuni Autori aggiungono poi che la società benefit costituisce un istituto che consente di fare ciò che le imprese societarie potevano già liberamente fare (e già facevano) da tempo nell'ambito della propria libera iniziativa economica. È stato sostenuto infatti che era già coerente con l'ordinamento giuridico italiano la società che, nell'ambito della propria iniziativa economica e della sua autonomia di impresa, scegliesse di svolgere la propria attività bilanciandola con il perseguimento di interessi terzi e con finalità di beneficio comune, nella prospettiva che tale scelta potesse portare vantaggi, soprattutto reputazionali, idonei a tradursi in vantaggi di natura economica. E la stessa coerenza si ritrovava anche in quella società in cui alcune scelte di carattere ideale fossero fissate nello statuto (come ad esempio, la scelta di una società di produrre e commercializzare indumenti fatti di materiali ecologici e naturali), anche se ispirate solo dal convincimento ideale dei soci e non da una prospettiva di natura economica (sul lungo periodo). Questo purché gli elementi ideali nell'atto costitutivo non contraddicessero lo scopo tradizionale della società, che restava quello di svolgere un'attività economica per

⁽¹⁶⁾ VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli*, cit., 1167.

⁽¹⁷⁾ Molto critici sono, ad esempio, FRIGNANI - VIRANO, *Le società benefit*, cit., 503 ss., anche se gli Autori riconoscono che «all'interprete incombe comunque il compito di verificare se l'applicazione dell'insieme delle norme può condurre ed in che misura agli obiettivi declamati» (503).

⁽¹⁸⁾ Vi fa cenno, in via dubitativa, ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in DE NONNO e VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 79: «Un'idea che si agita dietro la disciplina delle società benefit, malgrado non mi senta di sottoscriverla, potrebbe coincidere con l'intenzione d'un legislatore desideroso solo di imitare fenomeni esterni».

un fine di lucro, ammettendo anche che fossero condotte vere e proprie attività (e non meri atti giuridici) ⁽¹⁹⁾.

Altri invece sostengono che le caratteristiche della società benefit consentono di conferirle una precisa identità istituzionale, che «colma sicuramente una lacuna e si contrappone alle società lucrative ordinarie in una più che ragionevole divisione dei ruoli» ⁽²⁰⁾. Secondo questa impostazione, per quanto si voglia dilatare l'autonomia delle società non benefit, non è possibile ritenere che la loro libertà di azione sia equiparabile a quella delle società benefit (sia dal punto di vista dei soci sia dal punto di vista degli amministratori), almeno in termini quantitativi. Non sembra infatti sostenibile che l'ordinamento italiano autorizzi gli amministratori o i soci di maggioranza di società non benefit ad operare sistematici bilanciamenti tra lo scopo di lucro e il perseguimento di finalità di beneficio comune, se non altro tenendo conto che una tale condotta potrebbe a pieno titolo costituire un caso di responsabilità nei confronti del socio di minoranza contrario oppure dei creditori sociali: il passaggio al regime delle società benefit

⁽¹⁹⁾ È la posizione di STELLA RICHTER, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 274 - 278. L'Autore parte da un presupposto (non necessariamente condiviso) che una clausola di destinazione altruistica, così come una clausola che prevedesse il perseguimento di un beneficio comune tramite determinate regole di gestione, non contraddicesse lo scopo di lucro proprio della società ma, anzi, potesse inserirsi funzionalmente nella dimensione strategica dell'attività d'impresa (STELLA RICHTER, *L'impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in MACARIO e MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 79 ss.). V. anche ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit*, cit., 74-75: l'Autore, al fine di sostenere che, a prescindere dalla disciplina delle società benefit, fossero già presenti nel sistema giuridico italiano fenomeni di clausole altruistiche all'interno degli schemi causali lucrativi (senza che ne venisse alterato il tipo sociale), propone degli esempi: il primo, di natura pratica, è lo statuto di un'importante banca italiana che prevedeva fino a non molto tempo fa una clausola che così recitava: "a ogni esercizio dovranno essere pagati 60.000 Euro annui ad una società operaia bolognese" e della cui validità, afferma l'Autore, si discuteva ma non si dubitava; il secondo esempio proposto è invece il fenomeno della mutualità esterna, che viene realizzata prevalentemente attraverso il riconoscimento a terzi del vantaggio mutualistico oppure con la destinazione a terzi degli utili, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione (mutualità "altruistica" o "di sistema"). La mutualità "altruistica" (o "di sistema") ha trovato più applicazione con l'istituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dagli articoli 11 e 12 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, a cui le società cooperative sono obbligate a destinare parte degli utili d'esercizio realizzati durante la vita della società (ovvero, ove non aderiscano ad alcuna associazione di categoria, al Ministero delle Attività Produttive) e a devolvere il patrimonio sociale, detratti i dividendi maturati ed il capitale versato e rivalutato al momento del loro scioglimento o dell'eventuale trasformazione in ente non cooperativo. Su questi due esempi si può tuttavia obiettare che: (i) quanto al primo, la presenza di una clausola che obbliga a destinare parte degli utili a fini di natura sociale era certamente ammessa anche prima, ma, come si vedrà meglio nel prosieguo, la società benefit è qualcosa di più e di diverso, tant'è vero che chi sostiene che le clausole altruistiche fossero già ammesse anche prima, specifica sempre che così è purché non siano incompatibili con lo scopo di lucro della società; (ii) quanto all'esempio della mutualità esterna, anche questo caso non pare dirimente, poiché la mutualità "altruistica" è un fenomeno che non coincide con la *ratio* delle società benefit, in quanto volto alla promozione ed al rafforzamento dell'intero settore cooperativo attraverso l'apposita destinazione di risorse finanziarie accumulate in seno alle singole società cooperative.

⁽²⁰⁾ DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 18 ss.

consentirebbe in questo senso un indubbio ampliamento delle possibilità con cui soci e amministratori possono condurre tale bilanciamento. In quest'ottica, la società benefit assume la funzione «di consentire un'organizzazione dell'attività di impresa in maniera (il coordinamento tra obiettivi sociali e obiettivi di profitto) radicalmente diversa da quella consentita alle società puramente lucrative»⁽²¹⁾, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia dei soci – investitori, consentendo ai soci di ordinare e coordinare le loro divergenti visioni in ordine agli equilibri di interesse realizzabili, anche nel proprio rapporto con gli amministratori⁽²²⁾. Viene inoltre rilevato come la normativa volta a disciplinare le società benefit contribuisca alla certezza del diritto, eliminando il rischio di problemi in sede di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle società a duplice scopo e le possibili conseguenze connesse all'introduzione nell'atto costitutivo di clausole contrarie allo scopo di lucro⁽²³⁾.

L'opinione condivisa dalla dottrina che si è occupata finora del tema è che la disciplina delle società benefit non attribuisca una posizione di maggiore potere (“*empowerment*”) per gli *stakeholders*: lo esclude chi sostiene che essa non è configurabile quale strumento di risoluzione del conflitto distributivo tra soci e altri *stakeholders*, in quanto non finalizzata al contenimento o al potenziamento delle posizioni di potere degli uni e degli altri, ma piuttosto alla minimizzazione dei possibili conflitti interni alla società stessa⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ DENOZZA - STABILINI, *ivi*, 1-2.

⁽²²⁾ È stato scritto che la società benefit, lungi dall'essere una manifestazione della teoria istituzionalista, esprimerebbe il massimo riconoscimento delle teorie contrattualiste (MONTALENTI, *Impresa, società di capitali, mercati finanziari*, Torino, 2017, 83 (nt. 40)).

⁽²³⁾ VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1166-1167, la quale riporta il caso di Nativa s.r.l., società che ha visto rifiutata per quattro volte l'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano, a causa della presenza di una clausola in cui si faceva riferimento allo scopo di lucro e di beneficio comune (per la verità in termini molto generali), su cui v. anche più avanti al paragrafo 2.7. Sui rimedi nei confronti di clausole contrarie allo scopo lucrativo, cfr. quanto illustrato al precedente paragrafo 2.3.1.

⁽²⁴⁾ DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 6 ss. Gli Autori inseriscono così le società benefit in quelle forme di tutela definite “sistemiche” e non in quelle “sociali”. Tale distinzione, proposta degli Autori in merito alla *corporate social responsibility*, individua nelle forme sociali quelle teorie o discipline che, da un punto di vista soggettivistico, mirano a potenziare o contenere le posizioni di potere delle parti in conflitto (come, ad es., le teorie dello *shareholder value* o all'opposto quelle che professano il potenziamento dei poteri di specifici *stakeholders*); mentre le forme di tutela sistemiche, invece, hanno come obiettivo la minimizzazione dei conflitti tra le parti in gioco e la realizzazione di un equilibrio ottimale quale creazione di incentivi virtuosi e prevenzione di comportamenti opportunistici (si vedano in particolare le pagine 8 e 10). Anche in questa posizione si lascia tuttavia aperto il dubbio circa la possibilità di verificare se gli spunti offerti dal rinvio al codice del consumo e alla disciplina della concorrenza, nonché alla mancata esclusione esplicita dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2395 c.c., possano consentire di ricavare, in via interpretativa, una ricostruzione della società benefit in chiave di tutela “sociale” e di *empowerment* degli *stakeholders* non finanziari (e non solo “sistemica”) (20).

La mancanza di diritti azionabili per gli *stakeholders* è uno dei due principali elementi su cui si fondano le critiche che affermano che la legislazione delle società benefit crea un meccanismo di selezione falsata tra gli operatori sul mercato. Il secondo problema centrale delle società benefit è quello della necessità di controlli reali, al fine di garantire l’“*accountability*” di queste imprese, la fiducia del mercato. Il dubbio più forte, che emerge da tutti gli scritti che si sono occupati del tema, riguarda infatti la reale capacità di questo istituto giuridico di garantire il raggiungimento di specifici benefici, con il rischio che venga utilizzato solo come strumento di *marketing* a disposizione di imprenditori più o meno sinceramente votati (anche) al sociale. Per questo motivo, lo studio della società benefit, prendendo spunto anche dalla disciplina di altre forme di *social enterprise*, deve soprattutto indagare quali modalità di responsabilizzazione delle società benefit e/o dei suoi amministratori possono essere attivate (e da chi), anche tramite strumenti di *corporate governance*, e quale può essere il livello complessivo di affidabilità circa l’effettiva positività sociale dell’attività svolta dalle società benefit ⁽²⁵⁾.

In questo capitolo si affronteranno le critiche inerenti alla effettiva necessità dell’introduzione della società benefit nell’ordinamento italiano e della sua distinzione rispetto alle altre società. Nel capitolo successivo, invece, si tornerà più nello specifico sul tema della “*accountability*” delle società benefit, sulla ricerca di strumenti di controllo e sulla possibilità di configurare strumenti di *enforcement* in capo agli *stakeholders*.

2.3. Le questioni storiche sottese alla disciplina delle società benefit

Pur traendo origine da un ordinamento diverso, la società benefit – una volta calata nell’ordinamento giuridico italiano – si pone in tensione con alcuni dogmi tradizionali presenti nello stesso e si inserisce in dibattiti secolari che hanno interessato la dottrina e la giurisprudenza in materia societaria. I temi fondamentali toccati sono, in particolare, quello della essenzialità dello scopo di lucro nella causa societaria e quello dell’interesse sociale.

⁽²⁵⁾ DENOZZA - STABILINI, *ivi*, 2. Con riferimento alle *benefit corporation*, su questo tema, v. HACKER, *Profit, People, Planet perverted: Holding Benefit Corporations Accountable to Intended Beneficiaries*, in *57 BLC Rev.*, 2016, 1747, dove si legge che la legislazione sulle B Corp «lacks meaningful accountability and oversight mechanisms. It does little to deter bad actors from taking advantage of socially conscious consumers willing to pay a premium for ethically sourced goods and services by incorporating and operating sham benefit corporations». Sullo stesso tema, v. ANDRÉ in *Assessing the accountability of the benefit corporation*, *cit.*, 133 ss.

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la società benefit è una qualifica che i tipi societari già esistenti nell'ordinamento possono assumere in presenza di determinate caratteristiche. La normativa speciale associata a tale qualifica va ad integrare la disciplina generale di ciascun tipo societario, disciplina che (anche riconoscendo la ormai neutralità dei tipi societari sul piano funzionale, di cui si parlerà meglio *infra*) non è neutra ma è dettata in vista dell'utilizzo normalmente fatto di quel tipo societario e, quindi, in vista dello scopo lucrativo o mutualistico ⁽²⁶⁾. Risulta quindi necessario che l'interprete attui un'integrazione tra disciplina generale e disciplina speciale, in modo da rendere coerente il modello giuridico delle società benefit alla disciplina ad esse applicabile. Le società benefit in definitiva «rappresentano un interessante banco di prova per l'elasticità della causa societaria, chiamata a confrontarsi con i sempre più eterogenei impieghi della sua forma organizzativa» ⁽²⁷⁾.

2.3.1. Sulla causa societaria e sulla eventualità o essenzialità dello scopo di lucro

Prima di addentrarsi nella disciplina della società benefit, è inevitabile accennare brevemente al dibattito sviluppatosi intorno allo scopo di lucro nel contesto italiano per chiarire se la società benefit, che declina in modo innovativo lo scopo sociale, abbia in qualche modo modificato il panorama giuridico esistente.

La definizione di società fornita dal codice civile all'articolo 2247 c.c. espressamente prevede che la società sia caratterizzata da un conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica *allo scopo di dividerne gli utili*. Sul valore di quest'ultimo elemento la dottrina italiana ha discusso per molto tempo ⁽²⁸⁾.

Già i primi commentatori del codice del '42 notavano una certa contraddizione in questa disposizione atta a fornire una definizione di società che avrebbe dovuto

⁽²⁶⁾ MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 174 ss. V. meglio *infra*.

⁽²⁷⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1008-1009.

⁽²⁸⁾ Il fatto che la definizione del contratto di società contenga un riferimento al perseguimento da parte dei soci dello scopo di dividerne gli utili non è una novità del codice del 1942 ma poggia su una lunga tradizione, quella napoleonica (mentre i sistemi di derivazione inglese e tedesca ammettono che una società si costituisca per un qualsiasi scopo legittimo). Il testo originario del codice civile francese all'articolo 1832 definiva la società come «*un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter*». Per una ricostruzione storica, anche del periodo precedente all'unificazione del codice civile e del codice commerciale, si veda MARASÀ, *Le "società"*, 3 ss.

ricomprendere anche tipi societari come le cooperative e le società consortili e che risultava invece, ad una prima lettura, incompatibile con questi tipi societari ⁽²⁹⁾.

Tale definizione nasceva in realtà allo scopo di individuare una nozione in negativo rispetto a quella di associazione e, in particolare, a quella di associazione non riconosciuta. Il nucleo della nozione di società veniva ad essere rappresentato dallo scopo lucrativo, mentre lo scopo altruistico rimaneva il connotato per eccellenza delle associazioni non riconosciute ⁽³⁰⁾.

La definizione di società introdotta con il codice civile del 1942 pone, innegabilmente, l'accento, oltre che sullo svolgimento di un'attività economica, sulla divisione degli utili tra i soci ⁽³¹⁾. Pare interessante osservare che, nella definizione di società la distinzione tra lucro oggettivo e lucro soggettivo si pone in termini diversi da quelli riguardanti l'impresa in generale, tant'è vero che più spesso si utilizza la distinzione tra scopo-mezzo e scopo-fine delle società, associando il lucro oggettivo al momento della produzione dell'utile e il lucro soggettivo al momento finale della divisione degli utili tra i soci ⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ V. PORZIO, “...Allo scopo di dividerne gli utili”, in *Giur. comm.*, 2014, I, 661. Che la nozione generale di società di cui all'articolo 2247 c.c. non fosse idonea a ricomprendere le società cooperative, viene rilevato da GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano: lineamenti generali*, Torino, 1959, 42 ss.; ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, 16, Torino, 1985, 29 ss. Secondo una teoria, è possibile ravvisare nella definizione di società delineata dall'articolo 2247 c.c. una nozione generale in cui ricomprendere anche le cooperative, sulla base di una interpretazione estensiva del concetto di “divisione degli utili”, comprensivo di tutti i vantaggi patrimoniali realizzabili attraverso un'attività sociale e quindi anche del vantaggio mutualistico (FERRI, *Le società*, Torino, 1971, 25 ss.).

⁽³⁰⁾ Per una rassegna delle opinioni al riguardo, v. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971.

⁽³¹⁾ Nella definizione di società, la nozione di “utile” ha sostituito quella di “guadagno” di cui all'articolo 1697 c.c. 1865. Il concetto di “guadagno” comprendeva anche i frutti derivanti dal mero godimento delle cose messe in comune: nel codice civile del 1865 la nozione di società includeva figure contrattuali destinate tanto al godimento collettivo (società generali e particolari di godimento) quanto all'esercizio collettivo di una produzione di beni o servizi (società particolari di esercizio), le une e le altre condividendo il fine di dividere “il guadagno che ne potrà derivare”. L'articolo 2247 c.c. è la risultante di una consapevole decisione legislativa di usare il termine società soltanto per l'esercizio collettivo d'un'attività economica: si è così emarginato dall'area semantica del termine “società” il solo godimento collettivo – che, invece, a quest'area apparteneva nel vigore degli abrogati codici. Circa il concetto di utile, tuttavia «il legislatore italiano si è preoccupato di dettarne una disciplina in sede di distribuzione, lasciando all'interprete la ricostruzione del concetto»: v. MIGNOLI, *Le «partecipazioni agli utili» nelle società di capitali*, Milano, 1966, 2, il quale sottolinea che tale concetto va individuato non in base al meccanismo di distribuzione ma a quello di produzione (43). Sul concetto di “utile”, cfr. MARASÀ, *Le “società”*, cit., 76 ss. E, in particolare, sull'uso della particella “ne” che accompagna il verbo “dividere” v. la nota 24.

⁽³²⁾ MARASÀ, *Le “società”*, cit., 83. Secondo l'Autore il corretto valore sistematico della dicotomia va colto nel fatto che il lucro oggettivo può rinvenirsi anche in altre fattispecie associative e non è sufficiente a integrare la causa societaria, in mancanza del lucro soggettivo.

Parte della dottrina, a partire da un'interpretazione letterale della definizione fornita dal codice civile, ha sostenuto l'essenzialità del fine di lucro, oggettivo e soggettivo, ai fini della definizione di società⁽³³⁾.

Da questa idea, si è discostata invece una parte minoritaria di studiosi, che tende ad attenuare la rilevanza causale dello scopo di lucro. Alcuni Autori riducono la causa della società al solo esercizio collettivo d'impresa⁽³⁴⁾, derubricando lo scopo lucrativo a semplice motivo, normalmente presente, ma non essenziale per l'identificazione del tipo contrattuale⁽³⁵⁾. Alla luce della considerazione che «nel moderno sviluppo economico-sociale lo scopo di lucro è venuto affievolendosi come elemento caratterizzante la

⁽³³⁾ AULETTA, *La comunanza di scopo e la causa del contratto di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, I, 1 ss.; ASCARELLI, *Cooperativa e società. Concettualismo giuridico e magia delle parole*, in *Riv. soc.*, 1957, 417; BIGIAMI, *La professionalità*, cit., 51; SACCO, *Società ed associazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, II, 161; GALGANO, *Le società di persone*, in CICU-MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1972, 161 ss.; COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1996, 393. In giurisprudenza, esplicita in questo senso è la risalente sentenza Cass. civ., 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1617, in cui si legge che nel *genus* dei contratti associativi, la società si caratterizza per il suo scopo tipico ovvero la partecipazione dei soci agli utili: secondo la Corte «se due o più persone conferiscono determinati beni per esercitare in comune un'attività economica e per destinare poi gli utili della stessa alla beneficenza, si è fuori dallo schema del contratto di società e si rientra nello schema dei contratti di associazione». Può considerarsi rientrante in questo filone anche Cass. civ., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1932, che pur consentendo l'etero-destinazione parziale dei risultati, conferma l'essenzialità dello scopo di lucro nelle società: «lo scopo di lucro non comporta che tutti gli utili debbano essere necessariamente distribuiti ai soci o accantonati a riserva [pertanto] è legittima e non altera la causa societaria la clausola dello statuto secondo cui parte di essi siano destinati a scopi benefici e sempre che tale destinazione, per la sua entità o per altre ragioni, non venga a pregiudicare lo scopo lucrativo perseguito» e ancora: «Né a diversa conclusione potrebbe giungersi per il fatto che la clausola non predeterminava il *quantum* degli utili da devolvere in beneficenza (...) se l'entità dello stanziamento fosse tale da arrecare sostanziale pregiudizio alla finalità lucrativa potrebbe profilarsi un vizio invalidante (abuso della maggioranza), relativo però non già alla clausola statutaria bensì alla specifica delibera che avesse disposto quello stanziamento; mentre la quantificazione di esso in misura esigua non sarebbe affatto incompatibile con lo scopo lucrativo, potendo anzi considerarsi a questo conforme perché rispondente, per esempio, ad esigenze promozionali della società. La questione, quindi, si risolve in un apprezzamento di fatto in relazione al contenuto della delibera di distribuzione: questione riservata al giudice di merito, dovendosi qui ribadire in via generale la legittimità della suddetta clausola statutaria.

⁽³⁴⁾ Queste teorie sono legate ad una concezione istituzionalista della società. V. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, II, *Le società commerciali personali*, Padova, 1951, 40, il quale ritiene sufficiente la presenza di uno scopo comune per l'esistenza di una società.

⁽³⁵⁾ Si veda VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano, 1958, 148, il quale sosteneva che dovesse ritenersi conforme all'articolo 2247 c.c. un'impresa in cui i soci si proponessero di devolvere tutti gli utili in beneficenza.

società»⁽³⁶⁾, parte della dottrina ha, a partire da un noto articolo del 1973⁽³⁷⁾, iniziato a sostenere addirittura che sia possibile considerare la società come “struttura organizzativa causalmente neutra”, ovvero liberamente utilizzabile dall’autonomia privata per il perseguimento di uno scopo qualsiasi, purché legittimo alla luce dell’ordinamento⁽³⁸⁾. Tale posizione, che si ispira a ordinamenti stranieri come quello inglese o tedesco, vede la funzione della società non nello scopo perseguito tramite essa, ma nella sua funzione di protezione del patrimonio e di insieme di regole efficienti per la gestione in comune di un’attività economica⁽³⁹⁾.

Nonostante l’importanza e la notorietà acquisita da quest’ultima teoria, la maggioranza della dottrina successiva ne ha rigettato le conclusioni, rilevando la debolezza degli argomenti su cui si fondavano le teorie dell’Autore⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ Questa prospettiva parte dal presupposto che nella prassi alle società di capitali (in quanto strumenti che godono del massimo favore del legislatore tra gli strumenti giuridici utilizzabili per fare impresa) ricorrono sia coloro che volevano intraprendere un’attività economica in comune per dividerne gli utili, sia coloro che volevano fare ciò pur senza prefiggersi lo scopo di ricavare degli utili da un’attività economica, in ogni caso godendo del beneficio della responsabilità limitata. E nello stesso senso si dovrebbe guardare al fenomeno dell’utilizzazione dello strumento societario nel settore pubblico.

⁽³⁷⁾ Il riferimento è ovviamente a SANTINI, *Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1973, 151 ss.; prima di SANTINI, si parlava già di neutralità dello scopo, con riferimento alle società pubbliche: v. ASCARELLI, *Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica*, in *Riv. soc.*, 1959, 1013.

⁽³⁸⁾ SANTINI, *Il tramonto dello scopo lucrativo*, cit., 151. Il noto articolo fonda le proprie conclusioni su argomenti (contestati dalla dottrina maggioritaria: v. ad es. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. Diritto Societario*, Torino, 2015, 25), basati sull’efficacia costitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese e sulla disciplina della nullità della società per azioni (articolo 2332 c.c.) e dello scioglimento delle società di capitali (articolo 2484 c.c.). Circa l’articolo 2332 c.c., l’Autore sostiene che, dato che, data la mancata indicazione tra i casi tassativi di nullità della società della causa (ovvero la mancanza dello scopo lucrativo), «è d’obbligo concludere per la validità di un atto costitutivo e di una società quando lo scopo dichiarato sia diverso da quello enunciato dall’articolo 2247» (159). Tale astrazione peraltro sarebbe già reale nella pratica: «le società di capitali in genere sono già divenute pura struttura, destinate di volta in volta a servire scopi diversi e si prestano a corrispondere non solo alla funzione tipica lucrativa, che ne rappresenta l’origine storica, ma ad altre funzioni diverse da essa ed eterogenee fra loro» (163). Questa soluzione è stata peraltro frutto di un intervento legislativo di origine comunitario, che aveva preso a modello l’ordinamento tedesco: la diminuita rilevanza della causa nel nostro ordinamento sarebbe stato dunque un riflesso della minore rilevanza che essa riveste in Germania, accentuando così la “dipendenza” del nostro ordinamento da quello tedesco (sul tema della dipendenza del nostro ordinamento da quello tedesco, v. di recente PORTALE, *Diritto societario*, cit., 606). Inoltre, l’Autore ipotizza un parallelo della causa nel contratto di società con l’astrazione causale della fattispecie cambiaria: «tanto nella cambiale quanto nelle società di capitali vengono in preminente considerazione l’interesse e l’affidamento dei terzi, cui l’ordinamento offre tutela, rendendo determinante l’apparenza e insensibile la loro sorte alle ragioni che possono aver determinato l’emissione della cambiale e la creazione della società» (162-163).

⁽³⁹⁾ SANTINI, *Il tramonto dello scopo lucrativo*, cit., 154.

⁽⁴⁰⁾ FERRI, *Le società*, Torino, 1971, 23 ss.; ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in *Trattato Rescigno*, 16, 1985, 25 ss.; MARASÀ, *Le “società”*, cit., 341 ss.; MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2003, 588 (nt. 4); ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit*, cit., 76 ss., il quale trae l’argomento più significativo dalle norme in materia di trasformazione eterogenea. Sul tema della trasformazione eterogenea, v. CETRA, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, in

Si è così affermato l'orientamento maggioritario secondo cui il sistema giuridico italiano non offre dati che consentano di affermare la derogabilità statutaria dello scopo di lucro nelle società di capitali. L'argomento della mancata previsione, tra le cause di nullità delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2332 c.c., della mancanza dello scopo di lucro non sarebbe infatti decisivo in tal senso, operando il rimedio generale della nullità parziale. Secondo questa impostazione sarebbe quindi nulla la singola clausola dello statuto e di tale nullità dovrebbe essere data rilevanza dal notaio in sede di costituzione o modifica dello statuto ⁽⁴¹⁾.

Sempre in quest'ottica, la dottrina maggioritaria ha sostenuto che né il riconoscimento legislativo delle società consortili, né l'introduzione di società istituzionalmente senza scopo di lucro soggettivo da parte del legislatore, possono essere considerati elementi idonei a dimostrare che delle stesse ci si possa legittimamente servire per uno scopo non economico ⁽⁴²⁾. Infatti, pur essendo vero che il legislatore ha introdotto società di diritto speciale senza scopo di lucro – il classico esempio è la prima disciplina (poi modificata) delle società sportive professionistiche ⁽⁴³⁾ o, anche, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari – che dimostrano certamente il possibile utilizzo della forma societaria per uno scopo diverso dallo scopo lucrativo, tali casi non sarebbero sufficienti per poter ritenere che la forma di società di capitali sia causalmente neutra e quindi legittimamente utilizzabile per ogni scopo. Anche considerando che, peraltro, alcune delle deviazioni che avevano alimentato la teoria della inessentialità dello scopo di lucro abbiano perso attualità, essendo state successivamente modificate in modo coerente allo scopo di lucro tipico dell'articolo 2247 ⁽⁴⁴⁾. E così neppure l'introduzione dell'impresa sociale nel nostro ordinamento (avvenuta con

ABBADESSA-PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società* (Liber Amicorum Gianfranco Campobasso), 4, Torino, 2007, 134.

⁽⁴¹⁾ Secondo una diversa teoria, lo scopo di lucro non sarebbe elemento costitutivo della fattispecie "società" ma parte della disciplina applicabile a quest'ultima, che sarebbe inderogabile: l'indicazione di uno scopo diverso dalla divisione degli utili costituirebbe pertanto violazione di una norma inderogabile, da sostituire con la disciplina legale. V. ZANARONE, *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in ABBADESSA - PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società* (Liber amicorum Gianfranco Campobasso), 1, Torino, 2007, 82 ss.

⁽⁴²⁾ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 29 ss.,

⁽⁴³⁾ Su cui v. VERRUCOLI, *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1982, 151; MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 3, 1982, 483.

⁽⁴⁴⁾ La disciplina delle società sportive professionistiche è stata modificata dalla legge n. 586/1996, che ha eliminato l'obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività sportiva, imponendo soltanto la destinazione di una parte degli stessi (10%), ma consentendo la distribuibilità del resto, su cui v. MACRÌ, *La vicenda delle società sportive dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium Juris*, 1997, 3.

l'emanazione del d.lgs. 155/2006 e poi modificata dal d.lgs. 112/2017) è stata considerata dalla dottrina un intervento legislativo che possa avere in qualche modo modificato il principio generale della causa lucrativa delle società. La disciplina dell'impresa sociale sarebbe infatti costruita in modo da rendere manifesto il proprio carattere di eccezionalità⁽⁴⁵⁾, così come gli altri già citati esempi di società legali senza scopo di lucro.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, questa ha sposato la posizione maggioritaria, secondo cui – sul presupposto che lo scopo di lucro costituisce elemento essenziale del contratto di società – sussistono due importanti limitazioni: la prima è l'impossibilità di costituire società che abbiano uno scopo diverso da quello che il codice stabilisce per quello specifico tipo e la seconda è l'illegittimità di deliberazioni adottate a maggioranza aventi ad oggetto il mutamento dello scopo (essendo lo scopo modificabile solo attraverso una trasformazione eterogenea, regolata pur sempre dal principio maggioritario, ma con una disciplina *ad hoc* racchiusa agli articoli 2500-*septies* c.c. e seguenti)⁽⁴⁶⁾. Come si legge nella più recente decisione in questo senso (Cass. civ. n. 7536/2005) «si deve muovere dal principio, ormai da tempo acquisito, che l'autonomia negoziale si estende al campo dei contratti plurilaterali, quale il contratto di società. Ciò tuttavia, con i limiti derivanti dal fatto che la società rileva sul piano giuridico non solo come contratto, ma come forma d'organizzazione di un'attività economica da svolgere nei confronti di altri soggetti; e che nel caso della creazione di organismi autonomi destinati a durare nel tempo, e ad operare con i terzi, v'è la necessità di salvaguardare questi ultimi. Ciò spiega perché il legislatore abbia anche istituito un sistema di pubblicità legale, il quale, tra l'altro, esclude la possibilità che l'atto costitutivo sia qualificato in modo da attribuire alla società una natura o un tipo diverso da quelli risultanti dall'iscrizione nel registro delle imprese». Conclude quindi la Suprema Corte, «secondo i risultati che riscuotono il più generale consenso in dottrina e in giurisprudenza, dunque, non è consentita la creazione di un tipo di società che non corrisponda ad alcuno dei modelli specificamente previsti dal legislatore».

In conclusione, prima dell'introduzione nell'ordinamento italiano delle società benefit, è da riconoscere che la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sostenessero la

⁽⁴⁵⁾ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., 30.

⁽⁴⁶⁾ V. Cass. civ., 28 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, 2006, c. 2889, con commento di CORVESE, *Mutamento dello scopo sociale e trasformazione eterogenea: due diverse fattispecie, un'unica disciplina*. Cfr. anche le meno recenti Cass. civ., 10 dicembre 1996, n. 10970, in *Foro it.*, 1998, 212; Cass. civ., 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Giust. civ.* 1996, 2, 381.

non derogabilità dello scopo lucrativo previsto dall'articolo 2247 c.c., ritenendo che i casi di società non lucrative fossero ammissibili solo in quanto eccezioni previste legislativamente ⁽⁴⁷⁾.

Il riconoscimento della inderogabilità dello scopo lucrativo nelle società (e della nullità di clausole statutarie difformi da tale scopo) lasciava – e lascia tuttora – aperto il problema, variamente rilevato in dottrina, della incoercibilità dello scopo statutario dichiarato e quindi della “derogabilità in concreto” dello scopo lucrativo per le società. Il sistema legislativo italiano risulta essere infatti facilmente eludibile, dato che il rispetto dello scopo lucrativo va valutato in sede di costituzione della società in base ad indici oggettivi e formali e difficilmente esperibili sono rimedi contro il possibile utilizzo indiretto delle società per scopi non lucrativi ⁽⁴⁸⁾.

In realtà, pare che per la mancata attuazione nel concreto dello scopo di lucro esistano nell'ordinamento italiano degli strumenti di “coercibilità”, seppur indiretta, e sono da ricercarsi nei meccanismi interni alla società, con riferimento in particolare alla responsabilità degli amministratori. Circa la responsabilità nei confronti dei soci, tenendo

⁽⁴⁷⁾ Così anche PORZIO, *cit.*, 662. Anche se parte minoritaria della dottrina continua a sostenere il contrario e, sull'onda di un ritorno in auge della teoria del “tramonto dello scopo lucrativo”, vi è una posizione che ha tratto argomenti a favore di tali forme giuridiche dalla introduzione nel nostro ordinamento delle società di capitali unipersonali (A. ROSSI, *S.r.l. unipersonale e «tramonto dello scopo lucrativo»*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 115 ss.) Essendo affermazione pacificamente accolta dalla dottrina quella secondo cui l'imprenditore individuale non ha nessun obbligo di manifestare lo scopo per cui intraprende un'attività d'impresa (l'attività di impresa è considerata dal legislatore un mero fatto giuridico), nel senso che il socio unico fondatore non ha di mira alcun «esercizio in comune» di un'attività, né, analogamente alcuna «divisione degli utili» (A. ROSSI, *cit.*, 121), l'impossibilità di applicare l'articolo 2247 c.c. alla s.r.l. unipersonale (e alla s.p.a unipersonale) implicitamente riconoscerebbe la possibilità di ancorare la struttura societaria ad un qualsiasi scopo legittimo previsto dall'ordinamento. V. A. ROSSI, *S.r.l. unipersonale e «tramonto dello scopo lucrativo»*, in *Giur. comm.*, 1997, I, 115 ss. e più di recente ZANARONE, *Il ruolo del tipo societario*, *cit.*, 82 (nt. 76). *Contra*, v. IBBA, *La s.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e separazione patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, 541, secondo il quale non può assolutamente desumersi dall'introduzione della s.r.l. costituita per atto unilaterale (e neppure dalla modifica della rubrica dell'articolo 2247 c.c.) una emancipazione dallo scopo lucrativo per le sole società unipersonali: un simile risultato sarebbe infatti incoerente e asistemático perché significherebbe che la stessa struttura avrebbe diverse funzioni solo in base al fatto che si tratti di una società unipersonale oppure no.

⁽⁴⁸⁾ BIGIAMI, *La professionalità*, *cit.*, 57 rileva che «anche una società in cui i soci non perseguano effettivamente, in concreto, uno scopo di lucro (...) rimane pur sempre una società. Basta, infatti, che l'attività sociale sia un'attività *astrattamente lucrativa* (...) basta, per dir meglio, che il testo dell'atto costitutivo non sia in contrasto con l'articolo 2247 c.c.; basta, insomma, che il fine di lucro non sia escluso»; MARASÀ, *Le “società”*, *cit.*, 165 ss. e SCIUTO, *La «mancanza dell'atto costitutivo di società per azioni»*, Padova, 2000. Il riferimento all'“utilizzo indiretto dei tipi societari” è a MARASÀ, *ibidem*. L'Autore ipotizza peraltro che nel caso di “società in fatto senza scopo di lucro” sia ipotizzabile l'applicazione di rimedi risarcitori a favore dei soci nei confronti degli amministratori, ovvero del sistema di controlli di cui all'articolo 2409 c.c. per gravi irregolarità nella gestione. Un altro rimedio di cui l'Autore verifica l'utilizzabilità nella materia indicata è quello della simulazione (568 ss.), su cui però v. le considerazioni circa l'incompatibilità di una disciplina (articoli 1414 ss.) incentrata sul momento negoziale e una fattispecie associativa caratterizzata dalla fungibilità delle persone dei soci.

presente che sono costoro ad essere i principali titolari del diritto al risarcimento del danno dalla “cattiva” gestione degli amministratori, nel concreto tale rimedio non sembra risolvere la questione. Tuttavia, in situazioni di contrasto tra socio di maggioranza e socio di minoranza (in particolare, quando il socio di minoranza non sia in linea con lo scopo perseguito in concreto), quest’ultimo, qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 2392 e 2393-*bis* c.c., potrebbe promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Questi ultimi potrebbero quindi, in prima battuta, astenersi dal compiere attività in contrasto con lo scopo lucrativo dichiarato nello statuto, anche contravvenendo a quanto indicato in concreto dal socio di maggioranza (il tutto, ovviamente, con una significativa differenza in relazione al tipo societario, distinguendo tra società per azioni e società a responsabilità limitata, rispetto al ruolo svolto dai soci nella gestione societaria⁽⁴⁹⁾). Circa la responsabilità nei confronti dei creditori o di terzi, sembra verosimile che il rimedio dell’azione di responsabilità possa essere in concreto attuabile ed efficace, potendo sussistere una responsabilità degli amministratori per violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale ai sensi dell’articolo 2394 c.c., così come una responsabilità per danno diretto a un terzo ai sensi dell’articolo 2395 c.c. (mentre per il danno diretto al socio, vale quanto detto al capoverso precedente).

In conclusione, sotto il profilo della derogabilità dello scopo di lucro su iniziativa volontaria dei soci, l’idea dominante nel panorama giuridico italiano sembra essere nel senso di considerare le società quali istituti giuridici che, pur costituendo la forma più evoluta per la gestione di attività economica e suscettibile di essere utilizzata anche per scopi diversi dallo scopo di lucro, avessero come tratto essenziale il perseguimento dello scopo di lucro, così come previsto dell’articolo 2247 c.c. I sensibili scostamenti da tale regola possono avvenire solo in via eccezionale e sulla base di ipotesi legislativamente previste (come, ad esempio, per le società cooperative e per le società - imprese sociali) e non sulla mera volontà dei soci.

⁽⁴⁹⁾ Tenendo presente che, in ogni caso, gli amministratori devono perseguire l’interesse dei soci non solo per evitare possibili azioni di responsabilità, ma anche per garantirsi la permanenza della carica. A questo proposito, attenta dottrina consiglia di muoversi verso un abbandono della «visione tecnocratica che pone gli amministratori al centro della *corporate governance* (e che sorregge l’anacronistica proclamazione del nostro articolo 2380 *bis* c.c.) e si pensa invece che al centro dell’attenzione dei legislatori contemporanei stiano non gli amministratori, ma gli investitori» (DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 18). In questo senso, gli Autori ritengono che ci si stia allontanando da un sistema di “*manager capitalism*” per avvicinarsi invece ad un sistema qualificabile come “*investor capitalism*” (DENOZZA - STABILINI, *La società benefit*, cit., 2.)

La società benefit sembra, tutto sommato, non aver particolarmente inciso su questa impostazione. Chi sosteneva che le società (e in particolare le società di capitali) fossero ormai da considerarsi a tutti gli effetti una forma astratta utilizzabile per lo svolgimento di attività economiche anche non per un fine lucrativo (e che l'articolo 2247 c.c. fosse ormai da considerarsi una norma priva di carattere precettivo) ha visto, nell'introduzione delle società benefit, una conferma del proprio orientamento, guardando alla disciplina delle società benefit come all'espressione della volontà del legislatore di dare un riconoscimento istituzionale di tale possibilità, incentivandone l'utilizzo. La società benefit, in questi termini, sembrerebbe contribuire alla rottura tra *tipi* di società e *funzione* (o causa) societaria ⁽⁵⁰⁾.

D'altro canto, l'introduzione delle società benefit può essere considerata come un elemento che dimostra la essenzialità e la non derogabilità da parte dell'autonomia privata dello scopo lucrativo, in assenza di una specifica previsione legislativa: l'introduzione legislativa delle società benefit sarebbe una riprova del fatto che le società di capitali non possono contenere nel proprio atto costitutivo delle clausole che contrastino con lo scopo lucrativo dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo, ovvero che prevedano lo svolgimento di attività con finalità sociale che limitino in maniera significativa lo scopo di lucro o limitino la distribuzione degli utili per finalità sociali. Proprio per questo è stato necessario un intervento legislativo in tal senso. Secondo questa impostazione, anche dopo l'introduzione delle società benefit, la regola generale resta quella secondo cui lo scopo di lucro costituisce elemento causale essenziale del contratto di società ⁽⁵¹⁾.

L'opinione appare condivisibile: l'introduzione delle società benefit non sembra andare a scardinare il sistema che continua a fondarsi sulla definizione codicistica di società in cui essenziale è lo scopo lucrativo, ma anzi appare come una conferma di tale sistema, introducendo un nuovo modello che costituisce una eccezione all'articolo 2247 c.c., in cui peraltro lo scopo lucrativo resta presente, pur essendo accostato e da contemperarsi a finalità diverse, di beneficio comune.

Problema diverso, seppur intrecciato a quello appena descritto, è quello che nasce sempre in relazione all'articolo 2247 c.c., non più sulla essenzialità o meno dello scopo

⁽⁵⁰⁾ VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1157.

⁽⁵¹⁾ PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2018, 606: non è possibile argomentare che, per le società di capitali di diritto comune «si sia verificato un passaggio da un *monistisches* ad un *pluralistisches Unternehmensinteresse*: la norma base del diritto societario resta, pertanto, espressa dall'articolo 2247 c.c.».

lucrativo per la definizione di società, quanto piuttosto sulla possibilità – anche già prima dell'introduzione della società benefit – di ritenere esistente un obbligo per gli amministratori di tutte le società lucrative di tenere in considerazione gli interessi dei soggetti interessati dall'attività sociale. L'appiglio normativo consiste nell'inciso, contenuto nel comma 376 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che prevede espressamente che la società benefit, oltre ad avere uno scopo ibrido (in cui si combinano scopo di lucro e scopo di finalità sociale specifico), si caratterizza per l'operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Da questa disposizione sorge infatti il seguente dubbio, da risolvere anche in funzione della distinzione della società benefit dalle altre società esistenti nell'ordinamento: l'operare in modo “responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti dei vari *stakeholders* dell'impresa costituisce un elemento speciale e caratterizzante la società benefit oppure si tratta di un obbligo operante per tutte le società lucrative italiane? Per rispondere a questo quesito, è necessario affrontare brevemente il tema dell'interesse sociale nell'ordinamento italiano (con uno sguardo anche alle soluzioni adottate in altri ordinamenti giuridici).

2.3.2. Sull'interesse sociale nell'ordinamento italiano (a confronto con alcune esperienze straniere)

Quello dell'interesse sociale costituisce uno dei grandi temi tradizionali del diritto societario italiano, che inerisce, più che allo scopo-fine (ovvero lo scopo di lucro), allo scopo-mezzo (ovvero al metodo di conduzione dell'impresa).

La dottrina italiana si è sempre interrogata su quando e se sia possibile, obbligatorio o auspicabile, che gli interessi terzi assumano una qualche rilevanza nella gestione dell'impresa stessa, eventualmente ridimensionando il risultato a cui deve normalmente tendere tale gestione (ovvero la massimizzazione del profitto) e se la risposta a tale quesito sia uguale per tutte le società, ovvero diversa per le società di capitali di grandi dimensioni (in particolare per le società per azioni quotate). Si tratta di un tema che – a

partire dagli anni '50 del secolo scorso – interessa la dottrina italiana ⁽⁵²⁾, con uno sguardo sempre vivo al panorama tedesco ⁽⁵³⁾. La domanda centrale del dibattito sull'interesse sociale è appunto se il diritto societario imponga nelle società il perseguimento di un unico interesse (e in questo caso quale sia il suo significato), oppure una pluralità di interessi da identificare e compensare (e in questo caso in quale misura e su quali piani assumano eventualmente rilevanza le varie categorie di interessi) ⁽⁵⁴⁾.

Sull'individuazione dell'esatto contenuto dell'interesse sociale si sono misurate storicamente diverse scuole di pensiero della dottrina commercialistica, che – con estrema sintesi – vengono raggruppate nelle concezioni contrattualistiche e istituzionalistiche (“forti” o “deboli”) ⁽⁵⁵⁾.

In base alla prospettiva istituzionalista, l'interesse sociale è quello proprio della società, intesa come ente autonomo e diverso dai soci. Tale interesse è rivolto alla

⁽⁵²⁾ Obbligatorio è il rimando alle opere di JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964 e *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 795 ss. In dottrina si vedano poi, tra gli altri, MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, 725 ss.; DENOZZA, *L'interesse della società e la responsabilità sociale dell'impresa*, in *Bancaria*, 2005, 18 ss.; COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppò)*, in *Riv. soc.*, 2005, 693; GUACCERO, *Interesse al valore per l'azionista e interesse della società*, Milano, 2007; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., 1 ss.; AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010; ANGELICI, *Interesse sociale e business judgement rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, 573 ss.; DENOZZA, *Quattro variazioni sul tema: “contratto, impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici”*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 480 ss.; LIBERTINI, *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dell'istituzionalismo “debole”*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 669 ss.; DENOZZA, *Logica dello scambio e “contrattualità”: la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 5 ss.

⁽⁵³⁾ Come ricorda PORTALE, *Diritto societario tedesco*, cit., 601, il dibattito sull'interesse sociale rappresenta uno dei dialoghi più impegnativi tra il diritto societario italiano e tedesco, che, come vasi comunicanti, si influenzano a vicenda, offrendo e ricevendo idee, regole, soluzioni, con una preponderanza dell'influenza dal diritto tedesco a quello italiano (l'immagine dei vasi comunicanti è di PATTI, *L'influenza del diritto civile italiano sul diritto tedesco*, in *Studi dedicati a Mario Libertini*, III, Milano, 2015).

⁽⁵⁴⁾ TOMBARI, *L'organo amministrativo di s.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, in *Riv. soc.* 2018, 30. Cfr. ANGELICI, *Divagazioni*, cit., 3, che individua nella disciplina delle informazioni non finanziarie (d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, in attuazione della Direttiva 2014/95/EU) e nell'introduzione delle società benefit (articolo 1, commi 376 ss., legge n. 208/2015) alcune manifestazioni normative che immediatamente sembrano richiamare – in modo diverso – il tema del “comportamento responsabile” delle imprese. Interessante notare la posizione dell'Autore sui recenti interventi legislativi rispetto alla tradizionale contrapposizione tra i due movimenti che l'Autore stesso definisce come “pluralistico” e “monistico”. L'Autore pone infatti l'interrogativo se con queste nuove vicende normative si voglia davvero affermare una visione pluralistica dell'impresa societaria o se non si tratti «invece di un altro modo, eventualmente nuovo, per presentare una concezione pur sempre monistica». Alcuni indizi deporrebbero infatti in tal senso, tra cui anche il singolare rilievo che la Direttiva 2014/95/EU è stata osteggiata dalla Germania, considerata tipicamente la roccaforte delle concezioni pluralistiche e sociali dell'impresa ed è stata invece sostenuta e fortemente voluta dalla Gran Bretagna neoliberista.

⁽⁵⁵⁾ Come evidenziato già in JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., 20 e 118 ss., capita spesso che le diverse concezioni, pur partendo da opposte premesse, giungano a risultati analoghi. Cfr. anche SACCHI, *L'interesse sociale nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 137.

conservazione dell'efficienza dell'impresa e dell'integrità del patrimonio sociale. Così come la società è un ente a sé, distinto dai soci, anche l'interesse sociale è autonomo, diverso e trascendente rispetto a quello dei soci, intesi sia singolarmente che collettivamente. In questa prospettiva, il concetto di interesse sociale viene ampliato sino a comprendere anche gli interessi di soggetti diversi dai soci che siano a vario titolo interessati alle sorti dell'impresa⁽⁵⁶⁾. L'istituzionalismo, dominante nel passato più risalente⁽⁵⁷⁾ e anche all'epoca dell'abrogato codice di commercio del 1865, è andato affievolendosi negli ultimi decenni, che hanno visto l'affermazione della contrapposta teoria contrattualista, per poi vivere una stagione di rilancio dopo la riforma del diritto societario, sotto forma di "neoistituzionalismo debole"⁽⁵⁸⁾.

In base alla prospettiva contrattualistica, invece, pur essendo la società un soggetto di diritto distinto dai soci dotato di personalità giuridica, tale attributo è pur sempre funzionale alla migliore cura degli interessi dei soci stessi. Le teorie contrattualistiche individuano l'interesse sociale nell'*interesse comune dei soci*, che nelle società lucrative

⁽⁵⁶⁾ Si veda, ad esempio, la posizione espressa da GALGANO (voce *Società, c*) *Diritto privato*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 876), il quale afferma che è «interesse sociale (...) l'interesse ad aumentare il volume della produzione o degli scambi, l'interesse alla conquista di nuovi mercati, l'interesse ad accrescere la potenza economica della società». Per una ricostruzione completa delle varie teorie istituzionalistiche v. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., 13-83 e PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in COLOMBO – PORTALE (a cura di), *Tratt. delle società per azioni*, Torino, 1993, 8 ss. V. anche COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo*, cit., 699-704. Si veda in giurisprudenza: Cass. civ., 4 maggio 1994, n. 4323 (in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 633); Trib. Catania 30 settembre 1993, in *Giur. it.*, 1994, 1, 2, II, 881 e s. e in *Foro it.*, 1994, I, 903; Trib. Milano 15 ottobre 1987, in *Società*, 1988, 255 e i riferimenti contenuti in PREITE, *Abuso di maggioranza*, cit., 13 (nota 31).

⁽⁵⁷⁾ In giurisprudenza v. ad esempio il risalente precedente Cass. civ., 20 maggio 1958, n. 2148, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 204: «L'ente societario si pone non come centro esponenziale di una comunità di interessi di cui sono soggetti i soci e soltanto i soci, sebbene come la personificazione di un interesse superiore distinto da quello dei singoli, come tale oggetto di un'autonoma tutela giuridica».

⁽⁵⁸⁾ LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 2, 198: secondo l'Autore, il contrattualismo, affermatosi come reazione all'istituzionalismo delle culture giuridiche totalitarie nazista e fascista, a seguito della riforma del diritto societario, continuerebbe a sussistere soltanto nelle società di dimensioni più ridotte: le società di persone e le s.r.l. di stampo personalistico. Nelle s.p.a., invece, la riforma avrebbe portato un irrigidimento organizzativo incompatibile con le logiche contrattualistiche e foriero di un neoistituzionalismo debole (debole in quanto la s.p.a. non avrebbe finalità diverse da quella dell'efficiente gestione imprenditoriale). L'istituzionalismo, legato all'adozione del principio maggioritario, sarebbe, inoltre, più adatto al governo della media e grande impresa. Segnali di questa tendenza sarebbero, secondo l'Autore, l'aumento dei casi di società unipersonali cui si applicano le norme delle società pluripersonali; la divisione legale delle competenze fra i vari organi e, in special modo, la riserva della gestione in capo all'organo amministrativo, con correlativa perdita di «sovranità» da parte dell'assemblea; il moltiplicarsi delle ipotesi in cui è sufficiente la maggioranza - in luogo dell'unanimità di matrice giurisprudenziale - per l'adozione di importanti delibere, ivi comprese le trasformazioni eterogenee con cui si attua la modifica dello stesso scopo lucrativo a maggioranza e non secondo la logica unanimitaria del contratto; la riduzione dei rimedi giudiziari esperibili contro le deliberazioni assembleari; la nuova disciplina dei gruppi di imprese.

si identifica – generalmente, come visto nel paragrafo precedente – con lo scopo di lucro (59). Nella dottrina italiana risulta largamente prevalente la concezione contrattualista dell'interesse sociale quale *interesse comune dei soci*, che trova un importante fondamento nella natura contrattuale dell'istituto societario (60).

Del resto, molta parte della dottrina tende oggi ad evitare ogni schematicismo nell'utilizzo del concetto di interesse sociale, rilevando come sia «sostanzialmente privo di utilità operativa» ogni sforzo teso a individuarne una nozione unitaria (61). In realtà, la categoria dell'interesse sociale, pur se superata da un punto di vista astratto (nel senso che non si cerca più di darvi una definizione universale), continua ad avere un ruolo importante nelle sue declinazioni pratiche, anche solo se si considera che i Giudici fanno spesso riferimento ad argomenti richiamanti implicitamente il concetto di interesse sociale, soprattutto per spiegare il fondamento dell'abuso della regola della maggioranza, e della violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto

(59) In questo discorso si inseriscono anche quelle teorie che, in caso di comunanza tra gli interessi, sostengono l'esigenza di tutela degli *stakeholders* giustificandola sulla base di considerazioni di mutuo vantaggio per tutti i soggetti coinvolti e di tutela delle aspettative di ciascuno in ordine alla sua partecipazione ai vantaggi conseguenti, e che vedono l'impresa come un team di portatori di interesse, o meglio di investimenti specifici che cooperano sulla base di un contratto sociale per rendere possibile il governo delle transazioni: v. SACCONI, *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance*, in *EconomEtica*, 38/2012; BLAIR - STOUT, *A Team Production Theory of Corporate Law*, in *85 Virginia Law Review*, 2, 1999, 247 ss. Per una critica alla "team production theory" si veda MEESE, *The Team Production Theory of Corporate Law: a Critical Assessment*, in *43 William and Mary Law Review* 1629, 2002, 1629.

(60) Per una ricostruzione delle varie teorie contrattualiste v. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., 86-114 e PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi*, cit., 16-23. Sostenitore della teoria contrattualistica è MIGNOLI, *L'interesse sociale*, cit., 725, il quale sostiene che «per interesse sociale deve intendersi l'interesse comune dei soci. I soci hanno fondato la società: la società (oltre lo schermo della personalità giuridica) loro appartiene». V. anche PREITE, *L'"abuso" della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Milano, 1992, 156, dove si legge: «è inammissibile nel nostro ordinamento una nozione istituzionalista di interesse sociale, inteso come interesse (anche o solo) di soggetti diversi dai soci». Successivamente alla riforma del diritto societario, v. D'ALESSANDRO, *La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2003, 34, secondo il quale «se la società è il regno dell'autonomia privata, allora non vi dovrebbero essere più dubbi circa la concezione contrattualistica della società stessa e dell'interesse sociale» (41). Più di recente, cfr. anche COSSU, *Società aperte e interesse sociale*, Torino, 2006, 282 ss., dove anche un'analisi comparatistica sull'interesse sociale tra vari ordinamenti (19-112) (per un'analisi degli ordinamenti di *common law* si veda anche MUCCIARELLI, *Compagine azionaria e interesse sociale nella giurisprudenza dei Paesi di common law*, in *Giur. comm.*, 2003, 647. V. anche TINA, *L'esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Milano, 2008, 115 ss. e in giurisprudenza, Cass. civ., 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Giur. comm.*, 1996, II, 329 (con note di JAEGER, ANGELICI, GAMBINO, COSTI e CORSI) e Cass. civ. 17 luglio 2007, n. 15950, in *Società*, 2007, 1459 e in *Riv. not.*, 2009, 3, 640 ss. con nota di TIMPANO, *L'interesse sociale tra contrattualismo e istituzionalismo in relazione al conflitto di interessi assembleare e all'abuso della regola di maggioranza*, in *Riv. not.*, 2009, 657.

(61) SACCHI, *L'interesse sociale*, cit., 136, il quale rileva che l'interesse sociale, lungi dal rappresentare una categoria generale, è uno strumento concettuale che deve essere utilizzato per la soluzione di problemi interpretativi in relazione alla singola disposizione in cui il legislatore (o l'interprete) ritiene di ricorrere a questo strumento.

ed alla connessa tematica dell'abuso del diritto, ravvisando, a carico del socio che vota in assemblea, l'obbligo di perseguire uno scopo diverso e connesso al contratto di società (e questo spesso anche muovendo da posizioni chiaramente contrattualiste), così come sotto il profilo dell'esercizio della funzione amministrativa, al fine quindi di definire criteri giuridicamente vincolanti per gli amministratori.

A livello dottrinale, come detto, si tende a volersi affrancare dai riferimenti concettuali al contrattualismo e all'istituzionalismo, ritenendo non proficua la prevalenza dell'una o dell'altra concezione ai fini interpretativi ⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾. Quello che viene rilevato ormai più comunemente è che gli interessi coinvolti nell'impresa societaria (anche tra gli stessi soci ⁽⁶⁴⁾) hanno raggiunto un livello di frammentazione tale da non poter più ritenere che sia individuabile un unico interesse sociale idoneo a sintetizzare le molteplici aspettative di coloro che partecipano all'impresa societaria e a indirizzare l'organo

⁽⁶²⁾ CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 101. Ritiene del tutto superata tale contrapposizione MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 303 ss. (cfr. TIMPANO, *L'interesse sociale fra contrattualismo ed istituzionalismo in relazione al conflitto d'interessi assembleare ed all'abuso della regola della maggioranza*, in *Riv. not.*, 2009, 657 ss.). V. anche COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo*, cit., 709, il quale afferma che «perde probabilmente d'importanza il dirsi paladini dell'una o dell'altra teoria: e in questo senso, ma solo in questo senso, ne ipotizzerei il superamento; anche perché rispetto a entrambe le opzioni esse assumono comunque geometrie variabili, e variabili anche secondo il loro diverso grado di intensità, la veste e le dimensioni dell'impresa».

⁽⁶³⁾ Alcuni invece ripropongono la contrapposizione tra teorie istituzionalistiche e contrattualistiche in termini diversi e più moderni che separino la definizione di "cosa è l'impresa societaria", dal problema dell'"interesse che essa persegue": v. DENOZZA, *Quattro variazioni sul tema*, cit., 496-497. L'Autore ritiene che la domanda cruciale non sia se l'impresa societaria (nello specifico l'Autore si riferisce alla società per azioni) sia una istituzione (intendendosi per istituzione, un insieme di regole che guida e sostiene l'azione dei soggetti che ad essa si riferiscono e che non ha, in questa prospettiva, qualità e potenzialità proprie, distinte da quelle di tutti i soggetti coinvolti): ben può essere entrambi, e cioè un insieme di regole (istituzione) create da uno o più contratti. L'interrogativo fondamentale sarebbe invece «se la società per azioni sia una istituzione o un organismo. Come ho detto, l'istituzione non ha nessuna qualità e realtà propria, oltre le sue regole e le relazioni tra gli individui che sono chiamati ad osservarle. Mentre ben diversa è la situazione di un organismo, che, invece, si caratterizza proprio per il possesso di qualità proprie, distinte da quelle delle sue parti.» E, mentre secondo l'impostazione prevalente l'impresa è concepita come un'istituzione ovvero come un nesso di rapporti tra individui e tra individui e cose, regolati da una serie di norme, un'impostazione diversa vede l'impresa come «come un organismo che possiede conoscenze sue proprie. L'esempio ricorrente nota che mentre nessuno sa come costruire un aeroplano dalla A alla Z, Boeing lo sa, e anche se muta qualcuno dei suoi membri (sia l'ultimo operaio oppure il CEO) l'impresa continua a saperlo. Questa è a mio avviso la contrapposizione più significativa tra le diverse concezioni che si possono avere della società per azioni» (498).

⁽⁶⁴⁾ La dottrina si riferisce, ad es., alla scomposizione dell'interesse sociale dovuta alla moltiplicazione delle categorie di strumenti finanziari partecipativi consentiti dal legislatore (CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, cit., 103). Cfr. anche SACCHI, *L'interesse sociale*, cit., 142-143, il quale rileva come siano configurabili conflitti di interessi dovuti alla diversità di propensione al rischio e di orizzonte temporale tra gli *stakeholders*, così come tra i soci stessi.

amministrativo verso scelte gestorie che siano coerenti con l'interesse sociale univocamente verificabile *ex ante*.

Un punto fermo acquisito al dibattito scientifico sembra dunque essere quello secondo cui – almeno fino a prima delle recenti modifiche legislative – l'ordinamento italiano sembra funzionalizzare il potere gestionale all'interesse dei soci alla massima produzione e distribuzione di utili, almeno come regola generale ⁽⁶⁵⁾. È ammessa la considerazione degli interessi terzi, soltanto se e nella misura in cui essi non confliggano in concreto con l'interesse sociale (coincidente con la tutela della redditività e del valore delle partecipazioni sociali) ovvero qualora siano funzionali al suo raggiungimento anche in una prospettiva di medio-lungo periodo (questo però non significa che l'interesse sociale sia rivolto al perseguimento degli interessi tutelati dalle norme in questione) ⁽⁶⁶⁾.

Perché l'interesse sociale sia individuato anche dal perseguimento degli interessi terzi, dovrebbero esservi delle norme di diritto positivo che lo prevedano espressamente come sembra avvenire negli ordinamenti tedesco ⁽⁶⁷⁾, inglese ⁽⁶⁸⁾ e francese ⁽⁶⁹⁾. Oppure sarebbero necessarie disposizioni che disciplinino l'inserimento nell'organizzazione societaria di tali portatori di interessi ⁽⁷⁰⁾. Oppure, infine, che l'ordinamento consenta all'autonomia privata di qualificare in tal senso l'interesse perseguito dalla società ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁵⁾ TOMBARI, *L'organo amministrativo*, cit., 20.

⁽⁶⁶⁾ Questa è, a grandi linee, l'impostazione della dottrina italiana: v. ANGELICI, *La società per azioni e gli «altri»*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, cit., 59); COSTI, La responsabilità sociale e il diritto azionario italiano, in *La responsabilità dell'impresa, Atti del Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale*, Bologna 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006, 83 ss.; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., 25 ss.; CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, cit., 104.

⁽⁶⁷⁾ Dove, secondo l'opinione prevalente, l'organo amministrativo deve tutelare in egual misura tutti gli interessi coinvolti, avendo come unico limite la sopravvivenza dell'impresa. Come ricorda TOMBARI, la soluzione che sembra prevalere in Germania, è quella secondo cui «l'organo amministrativo deve tutelare in egual misura – procedendo ad una adeguata “compensazione” e “mediazione” – tutti gli interessi coinvolti nell'impresa (soci, lavoratori, collettività, ecc.), avendo come unico limite la sopravvivenza dell'impresa stessa (*Bestand des Unternehmens*)» (TOMBARI, *L'organo amministrativo*, cit., 20).

⁽⁶⁸⁾ Section 172(1) del *Companies Act* 2006. Tale norma è considerata la massima espressione dello *enlightened shareholder value* (sul tema v., per tutti, KEAY, *The enlightened shareholder value principle and corporate governance*, Londra-New York, Routledge, 2013, 65 ss.).

⁽⁶⁹⁾ Articolo 1833 del *code civil* francese, così come modificato dall'articolo 169 della legge n. 486 del 22 maggio 2019 (“*loi n. 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises*”).

⁽⁷⁰⁾ Come nel caso della *Mitbestimmung* (cogestione) tedesca per la tutela dei lavoratori.

⁽⁷¹⁾ Come sembra avvenire nel caso della società benefit, su cui si tornerà nel prosieguo. Come afferma la dottrina le disposizioni come quelle sulla società benefit «non introducono interessi alieni alla società nei criteri di gestione degli amministratori, bensì indicano una particolare modalità di perseguimento dell'interesse sociale: nel senso che è interesse della società l'esercizio dell'impresa nel rispetto di ambiente, lavoratori, collettività ecc.» (CAMPOBASSO, *Il futuro delle società di capitali*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2019, 138 ss. (nota 39)).

Nell'ordinamento italiano, prima della introduzione delle società benefit, non sembra vi fossero state scelte determinanti da parte del legislatore nel senso di introdurre, per le società lucrative in genere, regole e criteri di gestione orientati agli *stakeholders* ⁽⁷²⁾. Il legislatore italiano ha scelto di non inserire alcuna definizione di quale sia l'interesse sociale che gli amministratori devono perseguire, pur essendo tale nozione richiamata da diverse disposizioni del codice civile (si pensi, ad es., all'articolo 2441, comma 5 c.c. sull'esclusione del diritto di opzione, gli articoli 2373 e 2391 c.c. sul conflitto di interessi e l'articolo 2497 c.c. in tema di gruppi di società).

Guardando agli altri ordinamenti, vi sono diverse esperienze legislative straniere dove è invece stata inserita una definizione normativa dell'interesse sociale e degli interessi degli *stakeholders* che gli amministratori sono tenuti a perseguire (o, più semplicemente, a "tenere in considerazione") nella gestione dell'impresa societaria. Pare interessante a questo riguardo richiamare gli esempi degli ordinamenti sopra richiamati e, inoltre, di quelli di alcuni stati nordamericani.

Iniziando dal panorama tedesco, punto di partenza è la definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria contenuto nel paragrafo 70 *Abs. 1 AktG 1937*, che così recitava: «il consiglio di amministrazione deve gestire la società sotto la sua responsabilità, come richiesto dal bene dell'azienda e del suo seguito, nonché dall'utilità collettiva del popolo e del Reich». Nella sua versione originaria, il citato paragrafo 70 non faceva alcun riferimento esplicito agli azionisti quali portatori di interessi; ad essi faceva riferimento la relazione ministeriale in un comma che recitava: «alla prerogativa gestoria del consiglio di gestione consegue il suo dovere di agire nell'interesse della

⁽⁷²⁾ Ma vedi quanto sostenuto da ANGELICI, *La società per azioni e gli «altri»*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, cit., 59 ss., dove l'Autore, con riferimento all'articolo 2497 c.c. in tema di gruppi di società evidenzia come tale disposizione, pur riferita a un contesto certamente peculiare, potrebbe avere maggiore rilevanza applicativa, soprattutto in relazione al tema dell'interesse sociale. È anzitutto significativo che l'interesse tutelato dei soci sia quello relativo «alla redditività e al valore della partecipazione sociale» (completamente spersonalizzato), il pregiudizio del quale è rilevante (ai fini dell'azione di responsabilità) solo se risultato di una violazione dei «principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale»: dato rilevante che significa che è possibile che vi sia un pregiudizio legittimo quando i comportamenti che lo hanno provocato possono giudicarsi corretti. Ma l'aspetto più importante, sottolineato dall'Autore, è «quando puntualizza il tema della correttezza con riferimento alla gestione non soltanto societaria, ma anche *imprenditoriale*. Il che dovrebbe significare (...) l'esigenza di distinguere tra i due profili e allora, penserei, di intendere la prima in relazione agli interessi e ai conflitti d'interesse dei soci e la seconda sul piano più ampio degli interessi che guardano all'impresa. (...) L'art. 2497 c.c. (...) certamente tutela le redditività e il valore della partecipazione, un interesse astratto e «spersonalizzato» (...). Non impone però necessariamente la loro massimizzazione ad ogni costo. Esso invece, ponendo a presupposto per tale tutela un giudizio in termini anche di «correttezza imprenditoriale» pone l'esigenza di valutazioni di più ampia portata sociale (60-61).

società, al quale sono riconducibili anche gli interessi degli azionisti». All'organo amministrativo veniva dunque assegnato il compito di provvedere alla composizione dell'interesse sociale e dell'interesse della collettività, anche se parte della dottrina leggeva in questa disposizione l'espressione di un principio di politica legislativa più che un vero e proprio dovere in senso giuridico ⁽⁷³⁾.

Con legge azionaria del 1965, il legislatore tedesco scelse di modificare il paragrafo 70 prevedendo semplicemente che «il consiglio di gestione deve gestire la società sotto la sua responsabilità» (par. 76 Abs. 1, AktG 1965). Si deve però precisare che nel progetto iniziale di riforma il nuovo paragrafo 76 era stato formulato in modo diverso e decisamente più ampio, disponendo che «il consiglio di gestione deve gestire la società sotto la sua responsabilità, come richiesto dal bene dell'impresa, dei suoi lavoratori e azionisti, nonché dal bene comune». Viene tuttavia rilevato come la decisione di non inserire quest'ultima formula sia stata frutto non tanto di una scelta esplicita di escludere gli interessi diversi da quelli dei soci (segnatamente quelli dei lavoratori, degli azionisti o più in generale il bene comune) dalla considerazione degli amministratori nella gestione della società, ma piuttosto dal fatto che tale precisazione appariva superflua. Il fatto che il consiglio di gestione fosse obbligato a tenere conto delle esigenze degli azionisti, dei lavoratori e della collettività avrebbe costituito, nel sistema tedesco, un'ovvietà tale da non richiedere alcuna esplicita previsione nella legge. Anzi, viene affermato che il suo inserimento nel testo di legge avrebbe determinato il rischio che ad essa potesse essere assegnato un significato diverso ed eccessivo, tale da inserire una graduatoria tra i vari interessi, nel senso che l'interesse dei lavoratori avrebbe dovuto prevalere su quello degli azionisti e che, a loro volta, entrambi questi interessi avrebbero dovuto prevalere su quello della collettività ⁽⁷⁴⁾.

Quanto sopra affermato appare confermato dal fatto che la giurisprudenza e la dottrina dominanti tedesche, anche successivamente alla modifica normativa citata, hanno continuato a dare per presupposta l'implicita vigenza del paragrafo 70 Abs. 1 AktG 1937 e a sostenere una visione pluralistica dello scopo sociale: la c.d. “*Interessenplurale Zielkonzeption*” ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷³⁾ FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, 803, il quale richiama la relazione al progetto governativo (in KROPFF, AktG, 1965, 97).

⁽⁷⁴⁾ FLEISCHER, *La definizione normativa*, cit., 2018, 803.

⁽⁷⁵⁾ PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2018, 598.

Per completezza, bisogna però segnalare che un diverso approccio rispetto a quello appena descritto si sta facendo strada nel panorama tedesco. Si tratta di una posizione che, in controtendenza, si esprime in senso favorevole rispetto alla teoria dello *shareholder value*, contestando la permanente tacita vigenza del paragrafo 70 Abs. 1, AktG 1937. Secondo questa visione, la gestione “*multi-stakeholder*” non renderebbe percepibile alcuno scopo e si trasformerebbe in una formula idonea a giustificare qualunque comportamento degli amministratori, con maggiori costi di finanziamento per l’impresa dovuti al rischio maggiore di una distribuzione di patrimonio sociale a danno dei soci ⁽⁷⁶⁾.

Passando al sistema giuridico inglese, con la riforma del diritto societario del 2006 il legislatore ha optato per una codificazione della determinazione dell’interesse della società. La *Section 172(1)* del *Companies Act 2006* prevede che l’amministratore «*must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to (a) the likely consequences of any decisions in the long term, (b) the interests of the company’s employees, (c) the need to foster the company’s business relationship with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company’s operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company*». Guardando ai lavori preparatori, la Commissione di esperti nominata dal Ministero per l’economia si era espressa, nella sua relazione finale, a favore del principio del primato dell’interesse dei soci e contro l’approccio pluralistico, sulla base della considerazione che quest’ultimo approccio aprirebbe agli amministratori un eccessivo spazio di libertà, mentre gli interessi di altri *stakeholders* riceverebbero migliore tutela da altri settori del diritto (quali il diritto del lavoro, ambientale, della concorrenza e dell’antitrust). Nella relazione tuttavia veniva sottolineato come non si potesse consentire che una società ignori del tutto le implicazioni sociali del suo agire. Frutto di queste considerazioni è stata la sopraccitata disposizione che viene considerata espressione legislativa del c.d. “*enlightened shareholder value approach*”, secondo cui gli interessi degli *stakeholders* devono essere tenuti in

⁽⁷⁶⁾ PORTALE, *ibidem*.

considerazione sempre nell'ottica dell'accrescimento del valore per gli azionisti e quindi solo in quanto funzionali alla realizzazione di tale obiettivo.

Secondo molti osservatori, il nuovo approccio del legislatore britannico si distinguerebbe solo di poco rispetto a quello fondato sul puro *shareholder value*. Nonostante vi siano anche opinioni di segno opposto ⁽⁷⁷⁾, infatti, questa disposizione non avrebbe determinato apprezzabili modifiche della condotta degli amministratori nei confronti degli *stakeholders*, tant'è che nella dottrina anglosassone, la *Section 172(1)* viene spesso considerata «*more “educative” than “reformative”*» ⁽⁷⁸⁾.

In tempi recentissimi, l'ordinamento giuridico francese ha seguito l'esempio britannico, modificando la definizione di società (di cui all'articolo 1833 del *code civil*) che nella sua versione attuale così recita: «*Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*». Viene così previsto, per tutte le società, un obbligo di tenere in *considerazione* l'impatto sociale e ambientale dell'attività sociale.

Guardando infine al sistema giuridico nordamericano, il diritto societario è qui – fin dal celebre caso *Dodge v. Ford Motor Company* ⁽⁷⁹⁾ – tipicamente fondato sulla regola della massimizzazione del profitto dei soci (c.d. “*shareholder primacy*”).

Vi sono però diversi elementi che hanno contribuito, nel tempo, a rendere più sfumato il significato e il valore della *shareholder primacy*. Da un lato, infatti, si è già visto come una manifestazione in senso opposto a questa teoria viene a prendere forma a partire dagli anni '80 con i “*nonshareholder constituency statutes*” o più semplicemente “*constituency*”

⁽⁷⁷⁾ KEAY-ZHANG, *An Analysis of Enlightened Shareholder Value in Light of Ex Post Opportunism and Incomplete Law*, in *4 European Company and Financial Law Review* 445, 2011, 445 ss., dove viene promossa un'interpretazione della disposizione che abbia effetti pratici più rilevanti: «Arguably, the only way to really make ESV effective, it is submitted, is to provide a right for constituencies mentioned in section 172(1) to initiate derivative proceedings. This would permit courts to hear applications for derivative relief from non-shareholding stakeholders and for the courts to develop a rich jurisprudence, in effect, to protect stakeholders» (472).

⁽⁷⁸⁾ CHOCHAN, *Is Section 172 of the Companies Act 2006 Capable of Delivering for All Stakeholders?*, in *SSRN Electronic Journal*, Agosto 2012. Nella citata norma l'obbligo degli amministratori è formulato in modo soggettivo nel senso che l'amministratore deve agire «in the way he considers, in good faith, would bring to that result» v. AA. VV., *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, Oxford, III, 2017, 98. Cfr. anche KEAY, *Tackling the Issue of the Corporate Objective: an Analysis of the United Kingdom's Enlightened Shareholder Value Approach*, in *29 Sidney Law Rev.* 577, 2007, 579, il quale con riferimento alla concreta portata innovativa della *Section 172(1)* del *Companies Act 2006* conclude: «(...) the approach is little different from the shareholder value approach».

⁽⁷⁹⁾ V. il paragrafo 1.2 (nota 8).

statutes”, legislazioni che consentono (e, in alcuni casi, impongono ⁽⁸⁰⁾) agli amministratori di tenere in considerazione gli effetti delle loro decisioni su gruppi di *stakeholders*, quali lavoratori, creditori, comunità locali e consumatori per la società di condurre la propria attività in modo socialmente responsabile e senza imporre particolari obblighi di trasparenza ⁽⁸¹⁾. A oggi sono più di trenta gli Stati federati che hanno accolto analoghe clausole di legge ⁽⁸²⁾.

Con riferimento a queste manifestazioni legislative, tuttavia, la dottrina nordamericana tende a considerare poco incisive le normative dei *constituency statutes*. Innanzitutto, nessun potere di tenere conto degli interessi degli *stakeholders* è a tutt'oggi contemplato nella *Delaware General Corporation Law*, né nel *Model Business Corporation Act* che - come noto - rappresentano le due normative più influenti in ambito societario statunitense. Le critiche si fondano sul fatto che tali legislazioni sembrano non fornire standard sostanziali e procedurali a cui fare riferimento per valutare l'operato degli amministratori, i quali, anzi, godono di maggiore discrezionalità e sono pertanto ancor meno soggetti a controlli o censure sul loro operato ⁽⁸³⁾, senza avere contribuito in modo apprezzabile alla promozione degli interessi degli *stakeholders*. I commentatori americani sostengono che i *constituency statutes* sono silenziosi su troppe questioni cruciali e soprattutto questi «*function only to the extent that they do not conflict with shareholder primacy*» ⁽⁸⁴⁾.

Dall'altro lato, la giurisprudenza americana ha contribuito a rendere sicuramente più sfumato il significato della *shareholder primacy*. In forza dell'applicazione della *business*

⁽⁸⁰⁾ Tutti i *constituency statutes* sono costruiti in termini permissivi, tranne Arizona, Idaho e Connecticut (v. GARY VON STANGE, *Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?*, in 11 *Hofstra Lab. L.J.* 461, 1994, 480-81).

⁽⁸¹⁾ ESPOSITO, *The Social Enterprise*, cit., 674.

⁽⁸²⁾ Come nota FLEISCHER, *ibidem*, 820.

⁽⁸³⁾ «This then is the real vice of nonshareholder constituency statutes. While they allow honest directors to act in the best interests of all the corporation's constituents, they also may protect dishonest directors who are acting solely in their own interest. All of this tends to suggest that legislatures ought to think twice about adopting nonshareholder constituency statutes without first addressing management's conflict of interest» (BAINBRIDGE, *Interpreting nonshareholder constituency statutes*, in 19 *Securities Regulation Pepperdine Law Review*, 1992, 1034; v. anche 1008 ss.). Nello stesso senso v. anche GARY VON STANGE, cit., 489, il quale sottolinea il rischio di attribuire «more unbridled power in the hands of management».

⁽⁸⁴⁾ BISCONTI, *The Double Bottom Line: Can Constituency Statutes Protect Socially Responsible Corporations Stuck in Revlon Land?*, in 42 *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* 765, 2009, 784. L'Autore, dopo un'analisi di alcuni casi giurisprudenziali, così conclude: «The courts' inability to interpret constituency statutes outside the framework established by *Revlon* is the consequence of the legislatures' failure to clearly enunciate the public policy preferences signaled by constituency statutes. This policy failure is itself the product of the inability of constituency statutes to provide adequate interpretive guidance to the courts» (786).

judgement rule, le decisioni degli amministratori non vengono sindacate nel loro contenuto delle Corti, purché esse abbiano un qualche collegamento con un vantaggio lucrativo dei soci: gli amministratori possono nella maggior parte dei casi giustificare le proprie decisioni orientate ad un beneficio sociale o ambientale come decisioni finalizzate ad ottenere un profitto nel lungo periodo ⁽⁸⁵⁾ e solo in alcuni casi specifici la giurisprudenza ha sindacato le decisioni degli amministratori orientate a interessi di terzi non soci, ponendo un limite a tale discrezionalità ⁽⁸⁶⁾. Le decisioni orientate agli *stakeholders* vengono quindi ricondotte nell'alveo della *shareholder primacy* ⁽⁸⁷⁾.

Dall'analisi delle varie legislazioni qui effettuata sulla determinazione dello scopo dell'impresa emerge che vi sono alcune differenze tra le stesse in termini sia di individuazione dell'interesse della società o dei soci, sia degli interessi terzi.

Nell'esempio tedesco si parlava, in sede di riforma, di «bene dell'impresa, dei suoi lavoratori e azionisti» con una formula che tuttavia si è scelto di non inserire nella versione definitiva del paragrafo 76 Abs. 1, AktG 1965, per i motivi già esposti.

Nel caso inglese invece si usa un'espressione molto diversa, riferendosi la disposizione al «*success of the company for the benefit of its members as a whole*». Allo stesso modo, nei *constitunecy statutes* nordamericani dove si parla di «*best interests of the corporation*».

Per quanto riguarda l'individuazione e graduazione degli interessi terzi che vengono presi in considerazione nelle varie legislazioni, è possibile notare anche in questo caso

⁽⁸⁵⁾ CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *2 American University Business Law Review* 86, 2012, 87 ss.

⁽⁸⁶⁾ In particolare, quando vi sia un'offerta d'acquisto della società: v. *Revlon Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings*, Delaware 1986, in *506 A.2d 173*, 1986, 182: «A board may have regard for various constituencies in discharging its responsibilities, provided there are rationally related benefits accruing to the stockholders. However, such concern for nonstockholder interests is inappropriate when an auction among active bidders is in progress, and the object is no longer to protect or maintain the corporate enterprise, but to sell it to the highest bidder»; v. anche il precedente *Unocal v. Mesa Petroleum Co.*, Delaware 1985, in *493 A.2d 946*, 1985, 955, dove si afferma che il consiglio di amministrazione, nel valutare un'offerta d'acquisto ostile devono considerare vari aspetti tra cui anche «constituencies other than shareholders (i.e., creditors, customers, employees, and perhaps even the community generally)».

⁽⁸⁷⁾ La giurisprudenza recente ha affermato la predominanza di questa teoria: v. ad es. il caso *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, Delaware 2010, in *16 A.3d 1*, 34–35, dove si afferma che gli amministratori di una società lucrativa non possono derogare ad una *policy* della società «to defend a business strategy that openly eschews stockholder wealth maximization—at least not consistently with the directors' fiduciary duties under Delaware law. (...) Having chosen a for-profit corporation form, the craigslist directors are bound by the fiduciary duties and standards that accompany that form [including] acting to promote the value of the corporation for the benefit of its stockholders».

molte differenze. Come rileva la dottrina ⁽⁸⁸⁾, il paragrafo 70 *Abs. 1 AktG 1937* veniva interpretato dalla dottrina nel senso di assegnare all'interesse collettivo una posizione sovraordinata rispetto agli altri, mentre nella *Section 172(1)* inglese viene messo in posizione sovraordinata l'interesse degli azionisti, nel cui perseguimento vanno considerati anche gli interessi dei terzi.

Inoltre, sempre dall'analisi condotta, emerge come altro elemento di differenza tra le legislazioni esaminate riguarda la scelta del legislatore di imporre un dovere ovvero di attribuire una mera facoltà in capo agli amministratori, in merito alla considerazione degli interessi degli *stakeholders*. Nell'ordinamento tedesco, la disposizione, pur non essendo esplicita in tal senso, viene interpretata quale "obbligo" per amministratori di tener conto degli *stakeholders* ⁽⁸⁹⁾. Nell'ordinamento inglese, invece, la disposizione sembra obbligare gli amministratori solo a "tenere in considerazione" gli interessi degli *stakeholders*. Nella maggior parte degli Stati nordamericani, infine, le disposizioni sono chiare nel "consentire" agli amministratori di tenere in considerazione gli effetti della questione sui soggetti terzi, senza tuttavia obbligarli (salvo alcune eccezioni). Nell'ordinamento francese, da ultimo, sembra che nella definizione generale di società, sia stato previsto un "obbligo di *tenere in considerazione*", oltre all'interesse lucrativo dei soci, l'impatto sociale e ambientale dell'attività sociale.

Dall'analisi dei principali ordinamenti in cui sia stata introdotta a livello normativo di una definizione "*multistakeholder*" dell'interesse che deve essere perseguito dagli amministratori della società (con l'eccezione di quello francese per il carattere di novità della modifica), emerge come in nessuno di questi la dottrina rilevi un importante effetto pratico e nelle decisioni giurisprudenziali di tali disposizioni (il che stride invece con la portata "rivoluzionaria" che era stata ogni volta attribuita a tali innovazioni normative).

Secondo autorevole dottrina, le ragioni sono fondamentalmente due. Da un lato, in ogni ordinamento è riconosciuto agli amministratori un ampio spazio discrezionale (negli Stati Uniti, ad esempio, per l'applicazione della *business judgment rule*, nel Regno Unito, invece, per la formulazione della *Section 172(1)* del *Companies Act 2006* «*in the way he considers, in good faith, (...)*») e le disposizioni relative ad un interesse *multistakeholder* non hanno fatto altro che ampliare ancor più questa discrezionalità, senza consentire un

⁽⁸⁸⁾ FLEISCHER, *La definizione normativa*, cit., 2018, 803 (anche per ulteriori riferimenti).

⁽⁸⁹⁾ FLEISCHER, *ibidem*.

sindacato sull'operato degli amministratori. Dall'altro lato, l'elemento che rende la presenza a livello normativo di una definizione *multistakeholder* dell'interesse sociale poco rilevante e incisiva nella pratica è da ricercare nel fatto che il dovere degli amministratori di tenere conto degli interessi terzi (o di bilanciarli con l'interesse dei soci) viene sempre imposto nei soli confronti della società e dei soci: i terzi portatori degli interessi non sono mai legittimati ad agire nei confronti degli amministratori o della società per eventuali violazioni. Il problema principale degli approcci orientati agli *stakeholders*, così rileva la dottrina, consiste proprio nell'impossibilità di configurare corrispondenti meccanismi di *enforcement* ⁽⁹⁰⁾.

Alla luce dei problemi sollevati in relazione agli ordinamenti giuridici che hanno introdotto delle previsioni specifiche in relazione allo scopo sociale, può essere valutata in modo positivo la scelta del legislatore italiano di non prevedere una definizione generale dell'interesse sociale "*multistakeholders*", andando piuttosto a definire – per specifici modelli societari – quali siano gli interessi da perseguire ogni qual volta questi fossero diversi dal puro interesse dei soci alla massimizzazione del profitto, come nel caso delle società benefit. La regola dell'operare in modo responsabile, trasparente e sostenibile nei confronti degli *stakeholders* sembra quindi rappresentare un aspetto caratterizzante la società benefit, poiché, per quel che riguarda l'interesse sociale delle società lucrative, l'opinione dominante in dottrina risulta essere quella secondo cui, non essendovi disposizioni che prevedano diversamente, l'obbligo per i gestori di una società lucrativa è rimasto, secondo l'impostazione classica, quello di perseguire esclusivamente l'interesse dei soci, individuato nell'interesse al raggiungimento del massimo profitto possibile in conformità ai principi e alle norme dell'ordinamento giuridico. In questo ambito, l'introduzione della società benefit rappresenta la soluzione del legislatore

⁽⁹⁰⁾ «Chi con la codificazione dello scopo dell'impresa societaria (Unternehmenszielbestimmung) vuole realizzare una migliore tutela degli *stakeholders*, deve riconoscere ai non-azionisti la legittimazione all'esercizio di un'autonoma azione contro la società, come è stato talora suggerito dalla dottrina internazionale» (FLEISCHER, *ivi*, 803). La dottrina internazionale a cui si riferisce l'Autore è la c.d. *Progressive Corporate Law* (MILLON, *Redefining Corporate Law*, in *24 Ind. L. Rev.* 223, 1991, 248). Solo in Canada, rileva l'Autore, si ha una previsione esplicita in questo senso: è la *Section 238(d)* del *Canadian Business Corporation Act 1985*, che ha ammesso le azioni derivative di *stakeholders*, prevedendo che siano legittimati ad una *derivative action* in nome e per conto della società: «(a) a registered holder or beneficial owner, and a former registered holder or beneficial owner, of a security of a corporation or any of its affiliates, (b) a director or an officer or a former director or officer of a corporation or any of its affiliates, (c) the Director, or (d) any other person who, in the discretion of a court, is a proper person to make an application under this Part. (plaignant)» Il valore di questa disposizione è però ridotto dall'atteggiamento molto prudente mantenuto dalle Corti canadesi.

italiano (diversa da quella di altri ordinamenti) all'esigenza di incentivazione dell'imprenditoria responsabile: senza andare ad incidere sulla definizione generale di interesse sociale delle società lucrative, viene individuato un (ulteriore) modello societario "speciale" per il quale viene fornita una definizione specifica di interesse sociale, data dalla combinazione tra scopo di lucro e scopo di beneficio comune.

2.4. Le caratteristiche della fattispecie "società benefit": finalità specifiche di beneficio comune e finalità di beneficio comune generale

Come già anticipato, la legge italiana sulla società benefit ricalca in modo quasi pedissequo le normative nordamericane, traendo spunto dal *Model Act* e, soprattutto, dal *Delaware Code*, con alcuni profili di specialità sotto il profilo dei controlli (al fine di superare le criticità evidenziate dalla dottrina nordamericana) ⁽⁹¹⁾.

La definizione dell'istituto della società benefit italiana si ricava dalla combinazione di due disposizioni, il comma 376 e il comma 378, lett. a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 208/2015. Si tratta di quelle società (di persone, di capitali o cooperative ⁽⁹²⁾) «che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di *beneficio comune* e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed *altri portatori di interesse*». Per "*beneficio comune*" si intende «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su *una o più categorie di cui al comma 376*» (comma 378, lett. a)), mentre la formula "*altri portatori di interesse*" è definita come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» (comma 378, lett. b)).

⁽⁹¹⁾ Per l'analisi di queste discipline si rinvia al precedente paragrafo 1.4.2. e per le critiche della dottrina al paragrafo 1.4.3.

⁽⁹²⁾ La disciplina italiana non limita l'utilizzo della qualifica di società benefit alle società per azioni (diversamente dalla quasi totalità degli ordinamenti statunitensi che hanno introdotto una disciplina della *benefit corporation*), ma lo estende a tutte le società di persone, società di capitali e cooperative (come previsto dal comma 377: «le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina»). Considera compatibile tale modello con alcune particolari forme di imprese, quali le società consortili, le start-up, le società tra professionisti (mentre ne esclude la compatibilità per le cooperative di solidarietà sociale e le imprese sociali): VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1162 (nota 133).

La caratteristica principale della società benefit consiste, dunque, nel fatto di trattarsi di società in cui, allo scopo di lucro (o meglio “egoistico”, tale da ricomprendere anche lo scopo mutualistico ⁽⁹³⁾), i soci decidono di affiancare uno o più scopi di beneficio comune. Lo scopo di beneficio comune sembra porsi come scopo complementare e paritario rispetto a quello proprio della società (lucrativo o mutualistico) che si aggiunge e amplia lo scopo originario ⁽⁹⁴⁾. A tale duplicazione dello scopo, si accompagnano alcune regole ed obblighi che riguardano la *governance* della società: la società benefit deve infatti essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa, direttamente o indirettamente, avere un impatto, come i lavoratori, i clienti, i fornitori, i finanziatori, i creditori, la pubblica amministrazione e la società civile (comma 378, lett. b)).

La disciplina italiana lascia ampi margini di libertà ai soci nella definizione della specifica finalità di beneficio comune perseguita, che può essere una o più di una, e inerente a qualsiasi ambito di rilevanza sociale, data la vastità della copertura della definizione composta come sopra. Come prevede il comma 379 la società benefit deve indicare, «nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire» ⁽⁹⁵⁾. La dottrina evidenzia che la precisazione “specifiche” deve far ritenere che clausole statutarie vaghe ed eccessivamente generiche siano da considerare non conformi alla disciplina, per l’ovvio motivo della mancata

⁽⁹³⁾ Essendo ben possibile che la società benefit abbia la forma di società cooperativa (DENOZZA – STABILINI, *La società benefit nell’era dell’investor capitalism*, cit., 6). Ritiene asistemato il richiamo alle società cooperative, non potendo queste ultime essere collocate all’interno della categoria delle società lucrative di cui all’articolo 2247 c.c.: VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1162-1163. A livello pratico si sono registrati casi di società benefit costituite in forma di cooperativa (v. la ricerca di ASSONIME, *Fra profit e non profit: le società benefit. Un’analisi empirica*, 26 gennaio 2018).

⁽⁹⁴⁾ Così VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1157. Una lettura diversa è quella che ritiene che lo scopo filantropico si ponga rispetto all’interesse lucrativo in «posizione di necessaria subalternità» nel senso che è tramite la realizzazione delle finalità specifiche di beneficio comune (quale parte dell’oggetto sociale) che i soci possono vedere soddisfatte le proprie ambizioni (PALMIERI, *L’interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, cit., 213).

⁽⁹⁵⁾ Come si vedrà meglio nel prosieguo, nelle varie legislazioni statunitensi sulle *benefit corporation* vi sono diverse soluzioni. Nel *Model Act*, seguito dalla maggioranza degli Stati americani, si richiede che le *benefit corporation* perseguano un “*general public benefit*” (definito come l’impatto positivo e significativo sulla società e l’ambiente, presi come un tutt’uno, derivante dall’attività della società, valutato con uno standard di un terzo certificatore), ma *possono* identificare accanto a questo uno o più “*specific benefits*” che intendono perseguire. Nella disciplina del Delaware, invece, è obbligatoria la previsione dello specifico beneficio comune, accanto a quello generale. Caso particolare è rappresentato dalla normativa del Minnesota, dove invece, sono stati previsti due modelli differenti: la “*general benefit corporation*” e la “*specific benefit corporation*”. Modello societario diverso è invece rappresentato dalle “*flexible purpose corporations*” che richiedono il perseguimento del solo uno specifico beneficio comune (previste solo da alcuni stati tra cui California e Washington). Cfr. MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *20 Fordham J. Corp. & Fin. L.* 19, 2014, 30-31.

vincolatività di tali clausole, così come, del resto, l'eccessiva specificità potrebbero comunque rendere difettosa la clausola per la irrilevanza del bene comune troppo ristretto⁽⁹⁶⁾.

In realtà, bisogna rilevare che l'aggettivo "specifiche" sembra avere, nella soluzione interpretativa qui proposta, la funzione di distinguere i due elementi caratterizzanti la società benefit, che richiederebbe una (o più) finalità specifica di beneficio comune e di una finalità di beneficio comune generale.

Su questo tema, è necessario approfondire un aspetto che non è stato sempre evidenziato dalla dottrina che si è occupata finora della società benefit. La legge n. 208/2015, sotto il profilo della individuazione della finalità di beneficio comune che si aggiunge e incide sullo scopo lucrativo, riprende – ancora una volta – il modello del *Delaware Code*. Si richiede infatti la presenza di una o più finalità di beneficio comune (da considerarsi *specifiche*, così come precisato al successivo comma 379): esse sono definite al comma 378(a), ricalcando pedissequamente la disciplina del Delaware⁽⁹⁷⁾, come il «perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376».

Il punto fondamentale, al fine dell'individuazione della fattispecie "società benefit", consiste nel riconoscimento che, come per le discipline *Delaware Code* e del *Model Act*, in aggiunta alla finalità di beneficio comune specifica (o alle finalità di beneficio comune specifiche) da indicarsi nell'oggetto sociale, la legge italiana richiede un elemento ulteriore, che può essere definito come "finalità di beneficio comune generale" (così come negli ordinamenti statunitensi si parla di *general public benefit*): questo è racchiuso nella specificazione che la società benefit deve operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività

⁽⁹⁶⁾ DENOZZA – STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 7). Lo rileva anche LENZI, *Le società benefit*, cit., 907: «o si rischia una (eccessiva) espansione dei poteri degli amministratori i quali, tenuti ad operare il bilanciamento, possono legittimamente spaziare da una soluzione all'altra tra le più svariate, oppure si svuota di significato la disposizione, in quanto previsione estremamente vaga, incapace di vincolare l'operato degli amministratori per indeterminatezza. Entrambe le soluzioni svincolano la *ratio* stessa della disciplina, volta ad internalizzare il beneficio comune nel governo societario».

⁽⁹⁷⁾ Anche nel *Delaware Code* si ritrova una definizione quasi identica: «a positive effect (or reduction of negative effects) on 1 or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature».

culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse», formula che riprende nuovamente il dettato del *Delaware Code* (§ 362) ⁽⁹⁸⁾.

L'argomento principale a sostegno di questa soluzione interpretativa ⁽⁹⁹⁾ è di natura comparata. L'analisi delle discipline statunitensi, da cui origina la normativa italiana, aiuta infatti l'interprete nella comprensione di quali siano gli elementi della fattispecie "società benefit" e quali invece gli elementi della disciplina. Da una prima lettura del sopraccitato comma 376, infatti – mentre appare di più immediata comprensione cosa si intenda con il requisito della presenza di una finalità *specific*a di beneficio comune nella clausola statutaria sull'oggetto sociale – non sembra chiaro cosa intenda il legislatore italiano quando aggiunge che le società benefit «operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». L'utilizzo del verbo indicativo "operano" potrebbe infatti suggerire che quest'ultimo enunciato normativo costituisca un dovere facente parte della disciplina della società benefit, piuttosto che un elemento costitutivo della fattispecie.

Guardando però alla disciplina delle *benefit corporation* nordamericane, è possibile chiarire questo punto. Bisogna infatti rilevare che, nell'originale modello societario americano (su cui si rinvia al capitolo precedente), la principale caratteristica delle *benefit corporation* risiede proprio nella presenza di un impegno al perseguimento della finalità di beneficio comune *generale* e che, solo in un momento successivo e solo in alcuni sistemi giuridici, è stato previsto l'obbligo d'inserimento, accanto al beneficio comune generale, di una (o più di una) finalità sociale specifica. Nel *Model Act*, infatti, si richiede che la *benefit corporation* persegua un beneficio comune generale e, solo in via opzionale, un beneficio comune specifico. Il *Delaware Code* si è differenziato da questa disciplina rendendo obbligatoria la previsione di una (o più) finalità specifiche, ma ha mantenuto il

⁽⁹⁸⁾ Come rileva attenta dottrina «bisogna ora comprendere se l'operare in modo "responsabile, sostenibile e trasparente", aggiunga qualcosa agli scopi dell'attività SB (scopo di lucro e scopi di beneficio comune), dunque ampli l'area funzionale della SB; oppure, soltanto incida sull'attività e sul modo in cui quegli scopi possano essere perseguiti e, soprattutto, quali siano gli elementi della fattispecie, se cioè, una società per essere una SB (e quindi legittimata a perseguire gli scopi di beneficio comune, anche attraverso attività non necessariamente economica) possa limitarsi a modificare il proprio oggetto sociale, come previsto dalla Legge SB, oppure se debba anche operare secondo i tre principi sopra riportati.» (LUPOLI, *L'attività delle società benefit*, in *Rivista del notariato*, 2016, 829).

⁽⁹⁹⁾ Questa lettura è sostenuta anche in VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., 1156.

requisito della finalità di beneficio comune, che continua a rappresentare il “cuore” della *benefit corporation* ⁽¹⁰⁰⁾.

Con questa chiave di lettura, sembra corretto ritenere che la fattispecie “società benefit”, ricalcata sul modello americano della *benefit corporation*, sia caratterizzata certamente dalla presenza, oltre allo scopo di lucro, di almeno una finalità specifica di beneficio comune, ma anche di una finalità di beneficio comune *generale*, racchiusa nel fatto di operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» ⁽¹⁰¹⁾.

La necessità dell’elemento costitutivo della finalità di beneficio comune generale ai fini dell’individuazione della fattispecie “società benefit”, non sembra essere stata finora adeguatamente messa in luce negli studi che si sono occupati del tema: questo in quanto sussistono elementi che potrebbero portare a far ritenere sufficiente la presenza di (almeno) una finalità specifica di beneficio comune. Il primo argomento, letterale, si potrebbe fondare sulla constatazione che il comma 377 si riferisce solo alle «finalità specifiche di beneficio comune che [la società benefit] intende perseguire» in quanto finalità che devono essere inserite nell’oggetto sociale. Un altro argomento, storico, potrebbe fondarsi sull’intenzione del legislatore esplicitata nella relazione al disegno di legge AS. n. 1882, dove si legge: «Tali finalità [n.d.r. le finalità specifiche di beneficio comune] sono contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della società, indicate

⁽¹⁰⁰⁾ Su questo tema si rinvia all’esame più dettagliato condotto al precedente paragrafo 1.3.1.

⁽¹⁰¹⁾ La regola di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente viene invece configurata quale elemento inerente alla disciplina (e non alla fattispecie) della società benefit da ANGELICI, *Società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017, 5 ss: «risulta da questa sommaria ricognizione che la legge impone alla *società benefit*, che in termini di fattispecie si definisce come quella che ha inserito nel proprio contratto sociale una «finalità di beneficio comune», doveri ulteriori rispetto a quelli che già dalla scelta statutaria derivano: quello di considerare nel momento del bilanciamento *anche* gli interessi di «lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile», evitando in definitiva che il perseguimento della «finalità di beneficio comune» avvenga imponendo a essi costi; e quello, che a ben guardare non ha un senso nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 376, ma essenzialmente riguardo a «comunità, territori e ambiente», di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente» (...)). Secondo questa impostazione, alla scelta statutaria e dell’autonomia privata che impone un bilanciamento fra lo scopo egoistico della società e la finalità specifica (o le finalità specifiche) di beneficio comune «si sovrappone una scelta del legislatore *eteronoma* e plausibilmente da ritenere imperativa, che inserisce in tale opera di bilanciamento questi ulteriori interessi [n.d.r. gli interessi indicati al comma 376]; il che può spiegarsi nel senso che il legislatore «ha voluto così chiarire che la rilevanza statutaria della «finalità di beneficio comune», se è inevitabilmente destinata a ridurre il ruolo dello «scopo lucrativo» e quindi a rappresentare una sorta di «costo» che i soci assumono, non può tradursi in concreto in una conduzione gestionale che tali costi trasferisce invece su quegli altri interessi [n.d.r. gli interessi indicati al comma 376] (7)»

nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti»⁽¹⁰²⁾. Da questa frase sembrerebbe in effetti che l'inciso sulla «gestione responsabile, sostenibile e trasparente» indichi semplicemente il modo attraverso cui la società deve realizzare la finalità specifica di beneficio comune indicata dai soci, che costituirebbe quindi l'unico ampliamento funzionale realizzato per legge nella società benefit rispetto allo scopo di lucro.

A queste posizioni, è però possibile obiettare, a sostegno della tesi della necessità anche della finalità di beneficio comune generale ai fini della società benefit (oltre che sulla base dell'argomento comparato sopra descritto), precisando che, da un lato, il comma 377 stabilisce che sono «le finalità di cui al comma 376» che devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit», dove «le finalità di cui al comma 376» è una formula idonea a ricomprendere sia le finalità specifiche sia la finalità di beneficio comune generale racchiusa nella regola di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Dall'altro lato, da un punto di vista teleologico, nel disegno di legge viene affermato che lo scopo della legge è quello «di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale».

⁽¹⁰²⁾ LUPOI, *cit.*, 831, il quale così conclude : «riterei che la *ratio legis* (per come è stata ricostruita, con riferimento particolare alle norme sulla modifica dell'oggetto sociale, alla relazione di valutazione d'impatto, alla nomina di un soggetto responsabile per l'attuazione degli scopi di beneficio comune, ed alla relazione al d.d.l. n. 1882) sia chiaramente focalizzata sugli scopi (specifici) di beneficio comune e che, quindi, i principi della responsabilità sociale sono richiamati per l'esercizio dell'attività diretta al perseguimento di quegli scopi e non come modello generale che la SB deve adottare nello svolgimento dell'attività SB (dunque generalmente intesa e quindi anche alla componente economica dell'attività con finalità di lucro soggettivo)».

Tale indicazione del legislatore sembra avvalorare, anche in un'ottica teleologica, la tesi secondo cui la società benefit è stata concepita anche dal legislatore italiano (così come dal legislatore statunitense), come una società il cui scopo è ampliato oltre il lucro, non solo a comprendere specifiche finalità di beneficio comune individuate dai soci, ma anche al perseguimento di un beneficio comune generale, inteso come il miglioramento dell'ambiente naturale e sociale in cui operano, da realizzarsi tramite una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei soggetti su cui l'attività sociale abbia un impatto.

Resta tuttavia il problema di conferire un significato alla formula “gestione responsabile, sostenibile e trasparente”, che nell'interpretazione qui proposta assume un ruolo centrale per l'individuazione delle caratteristiche della società benefit. Sul tema si tornerà più avanti, trattando della rendicontazione delle attività della società benefit nella relazione annuale sull'impatto sociale che ha appunto il compito di attestare la sussistenza di questo requisito per la qualifica di società benefit. Si può però facilmente notare la somiglianza di questa formula con quella usata per la definizione di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017: l'articolo 1 di tale decreto definisce le “imprese sociali” come «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, *adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività*».

La formula “*modalità di gestione responsabili e trasparenti*” usata per le imprese sociali pare molto simile alla formula della “*gestione responsabile, sostenibile e trasparente*” della società benefit. Per le società benefit vi è un requisito in più, quello della sostenibilità, che inserisce alla società benefit, rispetto all'impresa sociale, un connotato di maggiore attenzione alle tematiche ambientali, derivante – si può ritenere – dall'origine statunitense della normativa sulle società benefit.

Sull'utilizzo dei termini *responsabile* e *trasparente* in merito alla gestione dell'impresa è però possibile ricavare qualche dato in più dal confronto tra la disciplina delle società benefit e delle imprese sociali. Per le imprese sociali, infatti, la gestione responsabile e trasparente si traduce nell'obbligo di coinvolgimento specificato

all'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 (“Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività”), che dispone che «nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività», specificando, al secondo comma che «per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi». Al terzo comma si precisa inoltre che «(...) Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2». Infine, al quarto comma, è previsto un obbligo di disciplinare i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'assemblea dei soci e, per le imprese sociali di più grandi dimensioni, un obbligo di consentire ai lavoratori ed eventualmente degli utenti di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ⁽¹⁰³⁾.

La gestione responsabile per l'impresa sociale è definita dalla dottrina come quella che, sulla base di una disciplina statutaria o regolamentare, realizza il coinvolgimento nella gestione dell'impresa di tutti i soggetti interessati dall'attività dell'impresa, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 11 del d.lgs. 112/2017 ⁽¹⁰⁴⁾.

Nelle società benefit potrebbe ritenersi, per analogia, plausibile l'attribuzione di un significato analogo alla formula “gestione responsabile e trasparente” nei confronti degli *stakeholders*.

⁽¹⁰³⁾ Rispetto alla disciplina del d.lgs. 155/2006 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina sul coinvolgimento degli *stakeholders* «intensificando i vincoli per le imprese sociali a beneficio dei suoi *stakeholders* ed aumentando in tal modo il livello minimo di coinvolgimento degli stessi che, anche a livello europeo, viene considerata una delle principali caratteristiche distintive dell'entità dell'economia sociale» (Relazione illustrativa al d.lgs. 122/2017). Da segnalare però che l'articolo 11 non è applicabile alle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente.

⁽¹⁰⁴⁾ MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 76. Come sottolinea l'Autore, le imprese sociali devono attenersi a regole diverse dalle imprese ordinarie riguardo alla cosiddetta gestione socialmente responsabile essenzialmente nei termini di quanto dispone l'articolo 11: in assenza dell'adozione di simili strumenti gestori, le declamazioni di cui all'articolo 1, riportate nello statuto della società, «rischierebbero di restare declamazioni politicamente suggestive ma sostanzialmente vuote di contenuti concreti (...)» (*ibidem*). E in tutto questo, il bilancio sociale ha il ruolo di riferire di tutto ciò (articolo 11, comma 3, d.lgs. 112/2017).

L'assenza di un articolo come l'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 nella disciplina delle società benefit potrebbe però, d'altro canto, significare che vi è stata una precisa scelta del legislatore di non voler imporre un coinvolgimento degli *stakeholders* così incisivo nelle società benefit.

Allo stesso tempo, come rileva la dottrina, il coinvolgimento degli *stakeholders* rappresenta un elemento centrale della *social enterprise* (almeno nella sua accezione europea) e l'assenza di strumenti di questo tipo è segnale dell'esistenza di un forte rischio che le clausole statutarie restino declamazioni vuote di contenuto, in quanto le «disposizioni sul coinvolgimento degli *stakeholders* [sono] le sole in grado di riempir[le] di contenuti concreti»⁽¹⁰⁵⁾. Del resto, anche nell'Allegato 5 alla legge n. 208/2015 relativo alle aree di valutazione per la relazione annuale di impatto sociale (si veda più avanti il paragrafo 3.4), la prima voce indicata è proprio il “governo d'impresa”, «per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società».

2.5. L'inquadramento giuridico della società benefit nell'ordinamento italiano e la distinzione con le società “non benefit”: le modifiche statutarie necessarie...

Dopo aver chiarito quali siano le caratteristiche della fattispecie “società benefit”, è importante determinare, per esigenze di coerenza del sistema giuridico, ma anche – e soprattutto – per esigenze pratiche, in che cosa si distingue tale fattispecie rispetto alle altre società esistenti nell'ordinamento. Come rileva attenta dottrina, infatti, «il maggiore dei problemi che la nuova disciplina pone è di carattere sistematico e si traduce nel ripensare e ricollocare la posizione delle società che benefit non sono, alla luce di quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016»⁽¹⁰⁶⁾.

A questo proposito, fondamentale è il disposto del comma 379 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015. Tale articolo individua, infatti, cosa distingue una società benefit da una società non benefit che voglia perseguire una (o più) finalità di beneficio comune. Al di là della scelta dei soci (che è, come si vedrà, volontaria e non obbligatoria) di inserire

⁽¹⁰⁵⁾ MARASÀ, *Imprese sociali*, cit., 79.

⁽¹⁰⁶⁾ STELLA RICHTER, *L'impresa azionaria*, cit., 78.

o meno la qualifica di società benefit (o la sigla “SB”) nella denominazione sociale, cruciale è determinare le differenze tra società benefit e società ordinaria a livello di fattispecie e, quindi, di disciplina applicabile. La disciplina italiana, sotto questo aspetto, risulta poco limpida, richiedendo un particolare sforzo all’interprete ⁽¹⁰⁷⁾.

Il comma 379 prevede, nella sua prima parte, che «la società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire». Da tale disposizione si evince che: (i) le finalità specifiche di beneficio comune che la società benefit intende perseguire devono essere indicate nell’atto costitutivo/statuto; (ii) le finalità di beneficio comune che la società benefit intende perseguire devono essere indicate nella clausola relativa all’oggetto sociale (il che sta a significare anche che, indipendentemente da dove collocate, le finalità di beneficio comune ineriscono all’oggetto sociale di una società e non al momento della distribuzione degli utili); e che (iii) per acquisire la qualifica di società benefit non è necessaria una trasformazione in senso tecnico, ma solo una modifica statutaria che incida sull’oggetto sociale ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Così come rilevato fin da subito in ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 14. Come è stato evidenziato (CORSO, *Le società benefit*, cit., 1008-1009) la terminologia utilizzata dal legislatore nella legge n. 208/2015 non sembra del tutto precisa laddove si è scelto di utilizzare quasi sempre il termine “finalità” di beneficio comune (articolo 1, commi 376, 377, 379, 380, 382 lett. a) e 384), tranne in alcuni casi dove si preferisce parlare di “attività” di beneficio comune, come nel caso dell’articolo 1, comma 378, lett. d) (che definisce le «aree di valutazione» come gli «ambiti settoriali, identificati nell’Allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune»). Il legislatore sembra riferirsi allo scopo-fine della società quando afferma che le società benefit, oltre allo scopo lucrativo, perseguono finalità di beneficio comune. Allo stesso momento, però, richiedendo che le finalità siano indicate nell’oggetto sociale sembra alludere allo scopo-mezzo dell’impresa societaria e alle attività che la stessa deve svolgere. L’uso promiscuo del termine finalità per indicare talvolta uno scopo ulteriore allo scopo di dividersi gli utili, talaltra a delle attività da inserire nell’oggetto sociale non rende chiaro quale sia il rapporto che si instaura con lo scopo di lucro.

⁽¹⁰⁸⁾ Circa il sorgere del diritto di recesso in occasione del passaggio a società benefit, con l’inclusione nell’atto costitutivo/statuto della finalità di beneficio comune generale e di una o più finalità di beneficio comune specifica (o specifiche) in capo ai soci non consenzienti rispetto a tale modifica statutaria v. ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 15 ss.; CORSO, *Le società benefit*, cit., 1013 ss.; STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 284. Il tema è particolarmente delicato, se si considera che l’applicazione di cause di recesso all’ipotesi di passaggio a società benefit avrà l’effetto di scoraggiare l’adozione di tale forma, considerando che le società potrebbero perdere investitori e, quindi, sostegno finanziario. Come rileva attenta dottrina (STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 284), per quanto riguarda le società di persone, in assenza di previsioni statutarie di diverso avviso, richiedendo le modifiche dello statuto l’unanimità, normalmente non si pone un tema di tutela dei soci non consenzienti tramite il diritto di recesso. Il passaggio a società benefit potrebbe integrare un’ipotesi di recesso per giusta causa ai sensi dell’articolo 2285 c.c., se interpretata nel senso di includere tutti i casi di alterazione del rischio dell’investimento o delle basi essenziali della società. Questo tema si riallaccia quindi a quanto si dirà a breve sulle società di capitali. Per quel che riguarda il passaggio a società benefit da parte di una società di capitali, la dottrina è concorde nell’escludere che possa essere ravvisata una ipotesi il recesso giustificata da una trasformazione del tipo societario: di trasformazione non è infatti possibile parlare, non essendo la società benefit un nuovo tipo

Come è stato evidenziato ⁽¹⁰⁹⁾, l'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di «cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno alla realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*», rendendo vincolante per gli amministratori il perseguimento di tali finalità, pur nella sua valenza meramente interna ed organizzativa ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

La dottrina rileva come la scelta dei termini fatta dal legislatore possa risultare discutibile laddove si prevede che nell'oggetto sociale siano inserite una o più *finalità* di beneficio comune, anziché una o più *attività* ⁽¹¹²⁾.

Partendo da questi punti fermi, i problemi che si pongono nella pratica riguardano l'ammettere la possibilità (o meno) che a qualificarsi come società benefit siano: (i) una

societario, ma di una qualifica che tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile possono assumere in presenza di determinate caratteristiche. L'ipotesi di recesso che potrebbe verificarsi in occasione del passaggio a società benefit è quella prevista per le società per azioni all'articolo 2437, comma 1, lett. a) e per le società a responsabilità limitata all'articolo 2473, comma 1 c.c., ovvero il caso in cui la modifica dell'oggetto sociale, risultante dall'inserimento delle finalità di beneficio comune, comporti «un cambiamento significativo dell'attività della società». A questo riguardo, come già detto, occorrerà verificare nel concreto, caso per caso, se la modifica dell'oggetto sociale incida in modo significativo sull'attività della società, in termini di alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento. La dottrina afferma che, in via generale, il fatto che gli amministratori della società benefit debbano bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 376 della legge n. 208/2015 sembra rappresentare una significativa modifica delle condizioni dell'investimento effettuato dai soci. Pertanto, sposando questa interpretazione in caso di passaggio a società benefit il recesso sorgerebbe sempre, considerando come un «effetto naturale» l'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, rispetto all'introduzione delle finalità di beneficio comune accanto allo scopo di lucro. Con specifico riguardo alle società per azioni, un'altra causa inderogabile di recesso sembra potenzialmente applicabile in via generale nei casi di passaggio a società benefit: il riferimento è alla lett. g) dell'articolo 2437, comma 1 c.c., che parla di «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione». In relazione a questa ipotesi, appare in ogni caso plausibile che scatti il recesso in caso di modificazioni che, introducendo nuovi destinatari di benefici provenienti dalla società finiscano per incidere sui diritti di partecipazione dei soci ai risultati dell'attività comune.

⁽¹⁰⁹⁾ V. ASSONIME, *cit.*, 13.

⁽¹¹⁰⁾ L'oggetto sociale viene considerato dalla dottrina quale limite all'operato degli amministratori avente rilevanza meramente interna e organizzativa: si veda STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in COLOMBO - PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1, Torino, 2004, 242 ss. il quale ricostruisce l'oggetto sociale in termini di «attività».

⁽¹¹¹⁾ Si segnala a questo riguardo che - proprio sulla base del fatto che le finalità o attività di beneficio comune sono da inserire nell'oggetto sociale - la dottrina ha sostenuto un'interpretazione che guarda al loro perseguimento entro la cornice dello scopo lucrativo e quindi in una prospettiva meramente strumentale rispetto allo scopo tipico delle società lucrative, il profitto dei soci (CORSO, *Le società benefit*, *cit.*, 1009). V. anche TOMBARI, *L'organo amministrativo*, *cit.*, 30, il quale afferma che dal dettato normativo (comma 376) emerge comunque abbastanza chiaramente che «il «beneficio comune» è - al pari dello scopo di lucro - parte del c.d. scopo-fine della società», allo stesso tempo, «non stupisce neppure che il «beneficio comune» debba essere indicato nell'oggetto sociale, rappresentando un passaggio necessario per obbligare in tal senso gli amministratori (art. 2380 *bis* c.c.)».

⁽¹¹²⁾ CORSO, *Le società benefit*, *cit.*, 1008-1009.

società che – pur non svolgendo come attività principale un’attività di per sé non suscettibile di produrre un beneficio comune o addirittura un’attività contraria al beneficio comune – aggiunga nel suo oggetto sociale una o più attività secondarie relative al perseguimento di una finalità di beneficio comune; oppure (ii) una società che non svolga, né in via principale, né in via secondaria, un’attività suscettibile di produrre un beneficio comune, ma abbia inserito nel proprio atto costitutivo/statuto una clausola che preveda che parte degli utili siano destinati ad uno scopo di beneficio comune.

Partendo dal secondo esempio citato, sembra potersi escludere, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica della normativa vigente, che una società possa assumere la qualifica di società benefit solo inserendo nel proprio statuto una clausola che preveda la etero-destinazione di parte degli utili a determinati *stakeholders*, senza incidere sul proprio oggetto sociale. È infatti richiesto dalla normativa sulla società benefit che il perseguimento del beneficio comune sia racchiuso nell’oggetto sociale, avverandosi quindi nella fase dello svolgimento dell’attività sociale e si concretizzi così in un bilanciamento degli interessi ad opera degli amministratori ⁽¹¹³⁾. Bisogna a questo riguardo tenere distinto il momento della produzione degli utili dal momento della distribuzione degli stessi: una clausola che incida sul primo momento, infatti, potrebbe essere ricondotta all’oggetto sociale e all’attività svolta e pertanto ricadere nell’alveo della fattispecie “società benefit” ⁽¹¹⁴⁾.

Quanto al primo esempio, invece, la questione appare complessa. Quando si pensa all’istituto della società benefit, non sembrano esservi dubbi circa la possibilità che a qualificarsi come tali siano società che svolgano già principalmente un’attività per sua natura suscettibile di produrre un beneficio comune (ad esempio, una società che produca automobili elettriche o una società che svolga attività di assistenza medica o para-medica) ⁽¹¹⁵⁾. Il problema si pone nel caso di una società che svolga principalmente un’attività di

⁽¹¹³⁾ MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., 22-23.

⁽¹¹⁴⁾ Si veda l’esempio della “*Patagonia Inc.*” (California), società statunitense che ha adottato il modello della *benefit corporation*: «Patagonia’s numerous social and environmental initiatives include providing health care to part-time workers, providing flexible working schedules, enforcing a code of conduct on all primary suppliers, using primarily environmentally preferred materials, and donating one percent of sales to environmental NGOs.» (v. MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *Hastings Business Law Journal*, Vol. 9, No. 485, 2013, 487-488).

⁽¹¹⁵⁾ Si badi che, in questa sede, si sta scorrendo ancora in termini di *possibilità* per le società che svolgano questo tipo di attività di assumere la qualifica di “società benefit”, senza toccare i temi, discussi più avanti, dell’obbligo di diventare benefit ovvero della distinzione di società benefit e di società non benefit che svolgano lo stesso tipo di attività. Per ora basti pensare che, come rileva attenta dottrina (STELLA

per sé non suscettibile di produrre un beneficio comune o addirittura un'attività contraria al beneficio comune. La questione emerge chiaramente se si immagina il caso di una società che abbia come attività principale la produzione di armi. Questa società, dopo aver aggiunto nella clausola statutaria relativa al proprio oggetto sociale un'attività a finalità sociale (quale, ad esempio, la salvaguardia dell'ecosistema della foresta amazzonica) potrebbe voler aggiungere alla propria denominazione la qualifica di "società benefit" e ciò lascia inevitabilmente perplessi. Non essendo specificato dalla disciplina sulle società benefit che l'oggetto sociale di queste società debba necessariamente rientrare in una determinata categoria di attività di natura sociale (così come avviene invece per l'impresa sociale *ex d. lgs. n. 112/2017*), il consentire anche a queste società di acquisire la qualifica di società benefit sembra conforme alle disposizioni, ma profondamente difforme dalla *ratio* della disciplina nel suo complesso.

La questione appare tuttavia risolta alla luce del fatto che, come sostenuto nel paragrafo precedente, la società benefit si caratterizza per la presenza nell'oggetto sociale di una o più finalità specifiche di beneficio comune, in aggiunta però alla finalità di beneficio comune generale, racchiuso nella regola della conduzione di tutta l'attività sociale in modo "responsabile, sostenibile e trasparente" nei confronti, non solo dei portatori di interesse eventualmente individuati in relazione alle specifiche finalità di beneficio comune, ma anche di tutti i soggetti che siano "direttamente o indirettamente" coinvolti dall'attività economica della società. Alla luce dell'interpretazione sostenuta, nell'esempio della società produttrice di armi, la totale incompatibilità dell'oggetto sociale principale di una siffatta società rispetto al citato requisito della finalità di beneficio comune generale porta a ritenere che, in quel caso, sarebbe assente il requisito del perseguimento di un beneficio comune generale e pertanto una tale società non

RICHTER, *L'impresa azionaria*, cit., 80) erano perfettamente lecite e praticabili, anche in assenza delle specifiche previsioni sulla società benefit, società in cui «alcune scelte di carattere ideale, che possono andare a vantaggio di interessi generali o collettivi e comunque esterni alla società, vengano fissate nello statuto sociale. Ciò avverrà, nella più parte dei casi, circoscrivendo l'oggetto dell'attività sociale e quindi operando sulla clausola relativa all'oggetto sociale. Solo per fare qualche esempio: si potrà prevedere che l'attività di produzione di energia elettrica possa derivare solo dallo sfruttamento di fonti rinnovabili; che una attività industriale nel settore della meccanica escluda la produzione di armamenti; che una attività editoriale escluda la pubblicazione di testi con certe connotazioni politiche o ideologiche (è questo il caso dello statuto della celebre Springer Verlag)». Ma allora, si chiede l'Autore, «in cosa oggi si distinguono le società benefit rispetto ai casi di specie appena elencati?». A questa domanda si tenterà appunto di dare risposta *infra*.

potrebbe mai assumere la qualifica di società benefit, anche se la stessa inserisse nell'oggetto sociale specifiche finalità di beneficio comune.

Sgombrato il campo dai dubbi circa le ipotesi di confine e chiariti meglio i contorni della fattispecie della società benefit, bisogna quindi passare a esaminare la seconda parte del comma 379, che – ancora una volta – risulta caratterizzata da una formulazione non chiara.

La seconda parte del comma 379 aggiunge che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile».

Come anticipato, diverse interpretazioni di questa disposizione sembrerebbero ipotizzabili.

Una prima lettura possibile è quella che vi legge una regola generale che imporrebbe a tutte le società che già perseguono una finalità di beneficio comune (senza che ciò sia indicato nell'oggetto sociale) di modificare l'atto costitutivo/statuto per poter continuare a farlo e, con un'interpretazione particolarmente rigida ma giustificata da ragioni di coerenza del sistema, che tali società si trasformino d'obbligo in una società benefit ⁽¹¹⁶⁾.

Tale prima lettura appare supportata da alcuni elementi.

Il primo, di natura logico-letterale, si fonda su una semplice constatazione: il comma 379 è un'unica disposizione che include diversi enunciati separati tra loro da punti. Si deve supporre, quindi, che questi diversi enunciati siano da riportare a coerenza, in modo da giustificare l'inclusione degli stessi in un unico comma: (i) la prima proposizione riguarderebbe la società che nasce come benefit, imponendo a questa di indicare nell'atto costitutivo/statuto e, in particolare, nel proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che la società benefit intende perseguire; (ii) la seconda proposizione riguarderebbe, invece, la società nata come società “non benefit” che intenda diventare benefit: tale disposizione imporrebbe in questo caso di modificare il proprio oggetto

⁽¹¹⁶⁾ DENOZZA - STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, cit., 9; TOMBARI, *L'organo amministrativo*, cit., 21, il quale afferma che «pur nell'ambiguità del dato legislativo» è da ritenersi che la società non benefit che opera la modifica statutaria nel senso previsto dalla legge, diventa benefit a tutti gli effetti.

sociale, inserendo le specifiche finalità di beneficio comune e, di conseguenza, di assumere i connotati della “società benefit” e, pertanto, di essere assoggettata alla relativa disciplina ⁽¹¹⁷⁾.

Il secondo elemento emerge invece dall’analisi comparata con le discipline statunitensi della *benefit corporation*. Nel *Model Act*, infatti, analoga regolamentazione si ritrova nei paragrafi 103-105, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione di una *benefit corporation*, la trasformazione di una società già esistente in *benefit corporation* e la perdita della qualifica di *benefit corporation*. Allo stesso modo, anche nel *Delaware Code*, come già visto in precedenza, si fa una distinzione tra società che nascono *public benefit corporation* e società che scelgono di diventarlo nel corso della loro esistenza ⁽¹¹⁸⁾. La disposizione del comma 379 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, dunque, può essere considerata coerente con la formulazione che si ritrova nei referenti statunitensi, a cui il legislatore italiano si è ispirato e potrebbe giustificare la previsione in un unico comma delle diverse regole, tutte riguardanti le società (che sono già o che intendono diventare) benefit.

Nonostante gli elementi a sostegno appena illustrati, questa prima lettura del comma 379 non appare soddisfacente sotto il profilo della *ratio* della disciplina complessiva della società benefit: sarebbe assurdo e contrario allo spirito della stessa legge sulle società benefit, impedire alle società non benefit che già compivano attività che producessero un beneficio comune di continuare a svolgere tali attività, imponendo loro dei costi e degli oneri aggiuntivi. Sussistono inoltre elementi contrari all’interpretazione illustrata anche sotto il profilo logico-letterale. La prima e la seconda proposizione del comma 379, se interpretate nel senso descritto, non farebbero altro che ripetere la stessa regola (ovvero la doverosità dell’inserimento delle finalità specifiche di beneficio comune nell’oggetto sociale, tramite una modifica statutaria).

È allora necessario ricercare una seconda e diversa lettura del comma 379 più coerente con la *ratio* della disciplina della società benefit e più congruente sotto il profilo letterale, scindendo i primi due enunciati del comma 379, al fine di dotarli di significati precettivi diversi e separati.

⁽¹¹⁷⁾ Occorre precisare che, nell’ipotizzare questa prima possibile interpretazione del comma 379, si sta, per ora, tralasciando la questione della necessaria compresenza nella fattispecie “società benefit” di una finalità di beneficio comune specifica e della c.d. finalità di beneficio comune generale, su cui invece si tornerà nella conclusione del paragrafo.

⁽¹¹⁸⁾ Si rinvia all’analisi più approfondita condotta nel precedente capitolo, al paragrafo 1.4.2.

Il secondo enunciato del comma 379 in particolare («le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto (...)») deve essere interpretato nel senso di obbligare le società che vogliono perseguire (o già perseguano) una (o più) *specifiche* finalità di beneficio comune a inserire nello statuto la relativa clausola, pur potendo liberamente continuare ad operare nell'ordinamento quali società non benefit che perseguono *specifiche* finalità di beneficio comune ⁽¹¹⁹⁾. Si deve quindi ritenere che il legislatore, con questa disposizione, abbia perseguito l'intento di regolare le attività sociali e altruistiche stabilmente realizzate in funzione promozionale dalle società a scopo egoistico, obbligando queste ultime a delineare il campo dell'intervento a favore dei terzi a mezzo di un'apposita previsione statutaria. Il legislatore ha così approntato una cornice normativa agli interventi altruistici (indipendentemente dal fatto che lo scopo egoistico, di cui all'articolo 2247 c.c. ammettesse o meno prima dell'introduzione delle società benefit) permettendo che siano delineati i limiti entro cui gli amministratori della società possono impegnare il patrimonio sociale a favore di terzi ⁽¹²⁰⁾. Il secondo enunciato del comma 379 acquista così un significato e un'efficacia autonomi rispetto al primo enunciato dello stesso comma, evitando di attribuire al legislatore italiano una inutile ripetizione.

Da ultimo, restano aperte due ulteriori questioni, evidenziate dalla dottrina più attenta ⁽¹²¹⁾. In primo luogo, quella della distinzione tra società benefit e società non benefit che perseguono finalità di beneficio comune e che abbiano modificato il proprio atto costitutivo/statuto in tal senso e, in secondo luogo, quella della possibilità per le società lucrative che non abbiano modificato lo statuto di (continuare a) perseguire finalità di beneficio comune.

⁽¹¹⁹⁾ È quanto sostenuto da STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 274 ss.; e anche MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017, 7: «non si deve dimenticare, infatti, che la disciplina in esame ha finalità promozionali e non sarebbe perciò coerente con questo approccio l'idea che la qualificazione di società *benefit* e l'applicazione della relativa disciplina possano prospettarsi prescindendo del tutto dall'intento dei soci di accedere alle prime e, perciò, di sottoporsi alla seconda».

⁽¹²⁰⁾ PALMIERI, *L'interesse sociale*, cit., 201 ss.: «Il fine della previsione pare, quindi, poter essere individuato nel rendere noti ai soci e a i terzi i limiti entro i quali gli amministratori della società possono impegnare il patrimonio sociale a favore dei terzi: ciò riduce il rischio che le risorse siano impiegate in operazioni di *marketing* di per sé poco profittevoli, che frustrino il perseguimento del fine lucrativo o mutualistico, o che, peggio, siano il risultato di decisioni assunte dal *management* in conflitto di interesse» (233-234).

⁽¹²¹⁾ STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 275-276.

Quanto alla questione della distinzione tra società benefit e società non benefit che abbiano inserito nel proprio atto costitutivo/statuto una clausola di finalità di beneficio comune, la dottrina che si è occupata del tema ha sostenuto posizioni diverse. Vi è chi ritiene che la distinzione consista nel fatto che le società benefit *devono* perseguire anche le finalità di beneficio comune, mentre le società non benefit *possono* perseguire anche finalità di beneficio comune ⁽¹²²⁾. Vi chi invece sostiene che – modificando il proprio oggetto sociale e inserendo all’interno dello stesso una clausola di beneficio comune, la società in questione, sia automaticamente qualificata come benefit ⁽¹²³⁾.

La posizione assunta nella presente trattazione si fonda invece sul presupposto, già illustrato in precedenza, che requisito necessario per la qualifica di società benefit sia anche la presenza di una finalità di beneficio comune generale. Sulla base di questa ipotesi interpretativa, si sostiene che la distinzione tra (i) società che perseguono specifiche finalità di beneficio comune assumendo la qualifica di società benefit e (ii) società non benefit che perseguono specifiche finalità di beneficio comune, non è una distinzione che si fonda sulla scelta o meno di assumere la qualifica di società benefit (indipendentemente dalla denominazione sociale) e assoggettarsi alla relativa disciplina, ma – piuttosto – una distinzione di fattispecie (relativa alla presenza o meno del requisito relativo alla finalità di beneficio comune generale).

Per esigenze di coerenza del sistema, si deve ritenere infine che non possa esistere una società non benefit che presenti, accanto allo scopo di lucro, sia la finalità di beneficio comune generale, sia la finalità di beneficio comune speciale. In questo caso, infatti,

⁽¹²²⁾ STELLA RICHTER, *L'impresa azionaria*, cit., 79 ss.: «la risposta mi pare che debba necessariamente consistere in ciò, che mentre le società benefit *devono* perseguire anche le finalità di beneficio comune, le società non benefit *possono* perseguire anche finalità di beneficio comune (sempre che ciò sia previsto statutariamente). In buona sostanza, quindi, la differenza riposa nella lettera dello statuto e anzi origina dal tenore della relativa clausola: nel primo caso, si farà ricorso al verbo servile “dovere” nel secondo, al modale “potere”. Ciò spiega perché la legge preveda per i soli amministratori di società benefit, e non anche per quelli delle società non benefit, lo specifico obbligo (...) di «bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi» degli stakeholder (comma 380)» (81).

⁽¹²³⁾ La conclusione a cui giunge questa interpretazione - anche alla luce dello stato dottrinale e soprattutto giurisprudenziale immediatamente precedente all’introduzione delle società benefit - è che non vi sia spazio nell’ordinamento italiano per società non benefit che esercitino attività volte al beneficio comune tali da inficiare lo scopo di lucro delle società. Le società lucrative possono continuare a compiere attività volte al beneficio comune, così come singoli atti di elargizione non immediatamente remunerativi, purché indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società. Se i soci intendono optare per un modello organizzativo che preveda un inserimento stabile dello scopo del perseguimento del beneficio comune all’interno dell’organizzazione societaria devono scegliere la qualifica di società benefit. Simili conclusioni si trovano in DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 10; TOMBARI, *L’organo amministrativo*, cit., 20 ss.; *Contra*, oltre alla dottrina già citata, ANGELICI, *Società benefit*, cit., 5 ss.; MONTALENTI, *L’interesse sociale*, cit., 318; PALMIERI, *L’interesse sociale*, cit., 201 ss.

essendo integrati tutti gli elementi della fattispecie “società benefit”, si deve ritenere applicabile lo statuto della società benefit (su cui si veda il successivo capitolo), indipendentemente dalla presenza o meno nella denominazione sociale della società di riferimenti alla natura “benefit” della stessa.

La seconda questione rimasta aperta è invece quella che riguarda l’esistenza o meno nel nostro ordinamento, alla luce del panorama legislativo, dottrinale e giurisprudenziale (così come innovato dalla disciplina delle società benefit) di un divieto per le società lucrative di compiere atti o attività volte al perseguimento di finalità di beneficio comune, in assenza di una clausola nell’atto costitutivo/statuto che lo consenta. Divieto che, ove sussistente, sarebbe tuttavia contrario alla *ratio* della disciplina, ovvero quella di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società che nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (comma 376).

È stato sostenuto, sulla base della distinzione tra “atto” e “attività”, che dal comma 379 è possibile desumere «un divieto per le società diverse da quelle benefit di programmare (e probabilmente anche di operare in fatto programmaticamente per) il perseguimento di una «finalità di beneficio comune»; non necessariamente l’altro, che avrebbe comunque una portata e un significato diversi, di compiere singole operazioni volte a soddisfare una finalità di questo tipo (...)»⁽¹²⁴⁾.

Al riguardo, altra dottrina ritiene che la soluzione più coerente sia quella di ammettere che «tutte le società possono porre in essere non solo atti ma anche attività che, nel rispetto delle finalità di lucro oggettivo della società e nell’ambito del perseguimento di un oggetto sociale avente a contenuto una attività economica produttiva di nuova ricchezza, siano anche di interesse per categorie di soggetti diversi dai soci e che quindi possano qualificarsi di beneficio comune»⁽¹²⁵⁾. Applicando il criterio ermeneutico orientato alle conseguenze⁽¹²⁶⁾ e sulla base delle finalità dichiarate della disciplina della società benefit stessa (che intende favorire la diffusione di imprese che adottino un

⁽¹²⁴⁾ ANGELICI, *Società benefit*, cit., 8.

⁽¹²⁵⁾ STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 276-277.

⁽¹²⁶⁾ Nell’ordinamento italiano si rilevano posizioni favorevoli all’ammissibilità della c.d. “interpretazione orientata alle conseguenze”: MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, 91 ss.; CARIELLO, *Osservazioni preliminari sull’argomentazione e sull’interpretazione “orientate alle conseguenze” e il “vincolo del diritto positivo per il giurista”*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, I, 309, seppur in forme diverse (per la distinzione tra consequenzialismo “debole” e “forte”, v. CARIELLO, *Osservazioni preliminari*, cit., 324 ss.).

modello di *business* idoneo a creare valore sia per i soci sia per gli altri *stakeholders*), appare infatti contrario allo spirito della legge impedire che le società non benefit possano (continuare a) porre in essere atti o attività di beneficio comune, senza modificare il proprio atto costitutivo/statuto.

La soluzione interpretativa che consente alle società non benefit di compiere atti e attività che siano di interesse generale, nel rispetto delle finalità di lucro, senza ravvisare quindi un obbligo di modifica nel comma 379 dell'articolo 1 della legge 208/2015, appare condivisibile. E questo, sia sulla base della forte argomentazione – già richiamata – relativa alla *ratio* della disciplina, sia sulla base di una attenta analisi del tenore letterale del comma 379. Tale disposizione richiede infatti che sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto le società non benefit «qualora intendano *perseguire anche finalità di beneficio comune*». A ben vedere, sembra che la modifica statutaria sia obbligatoria solo quando i soci vogliano introdurre una finalità di beneficio comune da perseguire sistematicamente, in modo che la stessa vada a ridimensionare la finalità di lucro ponendosi sullo stesso piano di quest'ultima: sembra esserci una differenza tra questa ipotesi e il caso di mero compimento di atti o attività che producono un beneficio comune rimanendo pur sempre nell'ambito dello scopo di lucro (che resterebbe consentito a tutte le società anche senza una previsione statutaria *ad hoc*). L'obbligo di mutare l'oggetto sociale nascerebbe solo laddove i soci volessero perseguire una finalità diversa e aggiuntiva rispetto allo scopo di lucro, mentre non sarebbe necessaria una modifica al fine di legittimare atti o attività di beneficio comune che la società non benefit volesse compiere, nell'ambito della sua libera iniziativa economica per perseguire lo scopo di lucro che le è proprio ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁷⁾ Come ricorda lo stesso STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit.: «nessuno invero più dubita, almeno a far data dal tramonto della teoria degli atti *ultra vires*, che la capacità giuridica delle società commerciali sia generale; che, quindi, gli amministratori possano porre in essere tutti i tipi di atti (compresi quelli a titolo gratuito) e che comunque non esista un problema di valutazione se il singolo atto è ricompreso nell'attività sociale. Soprattutto le grandi società pongono in essere da tempo e con continuità una quantità di attività che oggi potrebbero dirsi di beneficio comune e questo per ragioni varie, anzitutto di immagine e reputazionali, sulle quali non è d'uopo qui soffermarsi» (276-277). Cfr. ANGELICI, *Società benefit*, cit., 8: «è necessario ben intendersi su come intendere il *perseguimento* di «finalità di beneficio comune» che è riservato alle società *benefit*; e mi sentirei sicuro, se non altro in quanto debbono essere indicate nella clausola statutaria riguardante l'oggetto sociale, che si debba guardare alla *programmazione* dell'attività sociale e non a singole scelte gestionali. Credo cioè che dal comma 379 si possa desumere un divieto per le società diverse da quelle *benefit* di programmare (e probabilmente anche di operare in fatto programmaticamente per) il perseguimento di una «finalità di beneficio comune»; non necessariamente l'altro, che avrebbe comunque una portata e un significato diversi, di compiere singole operazioni volte a soddisfare una finalità di questo tipo (...)).»

2.6. (segue) ... e la denominazione sociale delle società benefit

L'ultimo enunciato del comma 379, infine, è altrettanto significativo in termini di distinzione delle società benefit sul mercato. Si prevede infatti che «la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi». Tale disposizione ricalca l'analoga regola del *Delaware Code*, dove si prevede che «*the name of the public benefit corporation may contain the words "public benefit corporation," or the abbreviation "P.B.C.," or the designation "PBC," which shall be deemed to satisfy the requirements of § 102(a)(1)(i) of this title. If the name does not contain such language, the corporation shall, prior to issuing unissued shares of stock or disposing of treasury shares, provide notice to any person to whom such stock is issued or who acquires such treasury shares that it is a public benefit corporation; provided that such notice need not be provided if the issuance or disposal is pursuant to an offering registered under the Securities Act of 1933 [15 U.S.C. § 77r et seq.] or if, at the time of issuance or disposal, the corporation has a class of securities that is registered under the Securities Exchange Act of 1934*» (§ 362 (c) del *Delaware Code*) ⁽¹²⁸⁾.

Sia il legislatore italiano, sia quello del Delaware, consentono ai soci di utilizzare la indicazione di “società benefit” (o di “*public benefit corporation*” nel caso del Delaware) nella denominazione sociale, senza tuttavia rendere obbligatorio questo requisito per la fattispecie. In sostanza, possono esistere società benefit che non indichino nella denominazione sociale tale qualifica.

Bisogna tuttavia rilevare una differenza tra la disciplina italiana e quella del *Delaware Code*. Il legislatore del Delaware ha sì reso facoltativa la relativa indicazione nella denominazione sociale, ma ha previsto l'obbligo di inserimento nell'atto costitutivo/statuto di una clausola che indichi la natura di società benefit (oltre a quella contenente la specificazione delle finalità di beneficio comune). Ha inoltre previsto – nel sopra riportato § 362 del *Delaware Code* - un obbligo informativo nei confronti dei nuovi azionisti, qualora manchi l'indicazione nella denominazione sociale. Per la stessa finalità,

⁽¹²⁸⁾ Si è già evidenziato (si veda il precedente paragrafo 1.4.2) come, nei primi progetti di legge, era stato previsto un obbligo (e non una possibilità) di inserire nella denominazione sociale le parole “public benefit corporation” o l'abbreviazione “P.B.C.” o la designazione “PBC” (Corporate Laws Committee, ABA Business Law Section, *Benefit Corporation White Paper*, in *The Business Lawyer* Vol. 68, No. 4 (August 2013), 1095).

anche i titoli azionari delle *public benefit corporation* devono riportare l'indicazione che si tratta di titoli relativi a tale forma societaria ⁽¹²⁹⁾. Il legislatore italiano, invece, non ha previsto nulla di tutto ciò. La norma sui titoli azionari, così come quella sulle comunicazioni e sulla documentazione verso i terzi nella disciplina italiana (articolo 1, comma 379 della legge 208/2015), sono infatti costruite in termini di facoltà e non di obbligo, risultando pertanto tale disciplina lacunosa, se confrontata con il modello statunitense a cui si ispira ⁽¹³⁰⁾, sotto il profilo della tutela pubblicitaria per i terzi.

D'altro canto, nella pratica, sembra essere raro il caso in cui vi siano società benefit che non aggiungano tale qualifica alla denominazione sociale, trattandosi del maggiore beneficio che la società trae nei confronti del mercato in termini di vantaggio concorrenziale. L'unica ragione per non inserire la formula "società benefit" (o l'acronimo "SB") nella denominazione sociale potrebbe essere quella di voler scongiurare il rischio di realizzare una pratica commerciale scorretta e di incorrere così nei controlli e nelle sanzioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo 3.4 a cui si rinvia.

Infine, pare utile precisare che – nonostante non vi sia una esplicita previsione nella legge n. 208/2015 – si deve ritenere vigente un divieto per le società che non presentino le caratteristiche della fattispecie società benefit di utilizzare nella propria denominazione la dicitura "società benefit", la sigla "SB" e, si può ipotizzare, anche formule simili tali da trarre in inganno il pubblico. Tale divieto è ricavabile dalla disciplina delle società benefit nel suo complesso e, in particolare, dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 384 della legge n. 208/2015 (che stabilisce, come si vedrà meglio nel prosieguo, che la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta al controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, applicandosi ad essa le norme in materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo).

⁽¹²⁹⁾ «Any stock certificate issued by a public benefit corporation shall note conspicuously that the corporation is a public benefit corporation formed pursuant to this subchapter» (§ 364 del *Delaware Code*).

⁽¹³⁰⁾ Sarebbe stato forse più coerente rendere questo aspetto parte della fattispecie "società benefit", piuttosto che lasciarlo come una facoltà. Un elemento a sostegno della necessità che una società che persegua uno scopo di beneficio comune accanto allo scopo lucrativo si qualifichi come società benefit è quello che guarda agli *stakeholders* "per eccellenza": i creditori. Sembra infatti coerente che costoro siano tutelati da un qualche sistema di pubblicità, e proprio l'indicazione di "società benefit" avrebbe realizzato una tale tutela.

2.7. Conclusioni sulla fattispecie “società benefit” e sulla sua distinzione dalle altre società

Di seguito si riassumeranno gli aspetti emersi nel corso della trattazione finora condotta, nell’ottica di individuare i criteri di distinzione sul mercato tra (i) società benefit che inseriscano la relativa qualifica nella denominazione sociale, (ii) società benefit che non inseriscano la relativa qualifica nella denominazione sociale e, infine, (iii) società non benefit che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune e abbiano modificato l’atto costitutivo/statuto in tal senso.

In primo luogo, come sostenuto nel paragrafo 2.5, la fattispecie “società benefit” non si esaurisce nella previsione di una o più finalità *specifiche* di beneficio comune nella clausola statutaria dell’oggetto sociale, ma richiede che sia presente anche un più ampio obbligo di perseguimento di una finalità di beneficio comune *generale*, così come previsto al comma 376 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, laddove si richiede che la società benefit «oper[i] in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

In secondo luogo, come emerso nel paragrafo 2.6, l’aggiunta della qualifica “società benefit” (o della sigla “SB”) nella denominazione sociale non costituisce elemento essenziale della fattispecie “società benefit”, né costituisce un obbligo imposto dalla legge.

Una prima distinzione pertanto andrà fatta tra società benefit così denominate e società benefit prive della relativa qualifica nella denominazione sociale. Si tratta probabilmente di una distinzione che rimarrà puramente teorica: difficile pensare a una società che inserisca una finalità di beneficio comune generale e una finalità specifica di beneficio comune nel proprio atto costitutivo/statuto non voglia qualificarsi anche nei confronti dell’esterno quale “società benefit” e dalle analisi empiriche svolte finora non risultano casi emblematici. A entrambi i tipi di società benefit (così denominate, oppure prive della denominazione), in ogni caso, si applicherà la disciplina delle società benefit comprensiva di obblighi e controlli. Anche se, con riferimento alle seconde, sembra più difficile ipotizzare casi di esercizio di pratica commerciale scorretta o ingannevole ai danni dei consumatori, dei concorrenti o del mercato in generale che giustifichino un ruolo di controllo dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di cui

all'articolo 1, comma 384 della legge n. 208/2015): su questo tema si tornerà più avanti (paragrafo 3.4.).

Da ultimo, come emerso nel paragrafo 2.4, sul mercato esisteranno ed opereranno società non benefit che perseguono, accanto allo scopo di lucro, una o più specifiche finalità di beneficio comune. Fermo restando che questo non le rende “benefit”, la legge n. 208/2015 ha sancito la legittimità di tali previsioni statutarie e ha reso obbligatorio l'inserimento nell'oggetto sociale della finalità di beneficio comune. Esistono quindi nel sistema attuale così ricostruito società che abbiano indicato specifiche finalità di beneficio comune nel proprio oggetto sociale, ma non rientrano nella fattispecie delle società benefit, mancando il requisito della finalità di beneficio comune generale. In questo consisterebbe la differenza tra società benefit e società non benefit che perseguono finalità specifiche di beneficio comune. Queste ultime si avvicinerebbero, in questa ricostruzione, alle “*flexible purpose corporation*” o “*social purpose corporation*” previste in alcuni Stati nordamericani, ovvero – come meglio illustrato precedentemente – a quei modelli di società lucrative in cui allo scopo di lucro viene aggiunto uno scopo di utilità sociale o ambientale specifico, che gli amministratori devono (secondo la normativa dello Stato della California) o possono (secondo quella dello Stato di Washington) tenere in considerazione. Nel sistema italiano, le società che vogliano perseguire finalità di beneficio comune specifiche, senza impegnarsi per una finalità di beneficio comune generale, non sono qualificate come “società benefit” e non sono assoggettate alla relativa disciplina, se non con riferimento alla seconda frase del comma 379, che impone loro di inserire tali specifiche finalità nell'oggetto sociale. Sotto questo aspetto, resta tuttavia aperto un problema, ben sottolineato dalla dottrina ⁽¹³¹⁾: una società che non abbia modificato il suo statuto per prevedere la possibilità di perseguire finalità di beneficio comune può porre in essere un atto, o addirittura un'attività, che persegua una finalità di beneficio comune? Come precedentemente illustrato, si ritiene che la modifica statutaria sia obbligatoria solo quando i soci vogliano introdurre una finalità di beneficio comune da perseguire sistematicamente, in modo che la stessa vada a ridimensionare la finalità di lucro ponendosi sullo stesso piano di quest'ultima, e non nell'ipotesi di mero compimento di atti o attività che producono un beneficio comune rimanendo pur sempre nell'ambito dello scopo di lucro.

⁽¹³¹⁾ STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 276.

Le società benefit invece, in quanto tali, sono assoggettate all'intera disciplina prevista dalla legge n. 208/2015 (anche se scelgono, come detto, di non qualificarsi all'esterno come società benefit) quando prevedano nel proprio atto costitutivo/statuto non solo una (o più) finalità specifica di beneficio comune, ma anche una finalità di beneficio comune generale, tramite una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, impattati dall'attività economica della società.

Questa lettura risolve i problemi interpretativi legati al comma 379 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, rendendo chiara la distinzione tra società benefit e società non benefit che inseriscono specifiche finalità di beneficio comune nel proprio oggetto sociale. Inoltre, e soprattutto, questa lettura consente di escludere che la società benefit costituisca un mero strumento di *greenwashing* consentendo a tutte le società lucrative (indipendentemente dalla natura della loro attività principale, dal modo in cui viene condotta e dagli effetti che la stessa ha sull'ambiente, sulla società e in generale sui vari *stakeholders*) di inserire una specifica finalità di beneficio comune e in questo modo di potersi "fregiare" della qualifica di società benefit. Per essere benefit, la società deve condurre tutta la sua attività verso un beneficio comune: i problemi che restano aperti sono quelli relativi alla valutazione di tale beneficio comune generale (più che del perseguimento delle specifiche finalità di beneficio comune, più facilmente rilevabili) e degli obblighi esistenti in capo agli amministratori.

Da ultimo, si procede a confrontare i risultati interpretativi proposti nella presente tesi a livello teorico, con i dati empirici raccolti sulle società benefit costituite nei primi anni di vigenza della legge n. 208/2015.

Si può innanzitutto ritenere, anche alla luce delle informazioni attualmente a disposizione, che anche a livello pratico si tratti di un modello destinato a diffondersi in particolare in determinati settori (¹³²).

(¹³²) L'operatività della società benefit non è limitata a specifici settori tassativamente fissati dalla legge, ma si estende a tutti gli ambiti di rilevanza sociale, nell'accezione più ampia del termine. Nella pratica, per il momento, sono nate società benefit in settori molto diversi tra loro. Al di fuori dal folto gruppo di s.r.l., alcune delle iniziative imprenditoriali più consistenti e costituite sotto forma di s.p.a., svolgono attività nel settore dei servizi medicali e farmaceutico: abbastanza noto è il caso dell'azienda farmaceutica municipalizzata Afam, che raccoglie le farmacie comunali di Firenze, ha scelto di divenire una società benefit nel marzo 2018, e anche Farmacap del Comune di Roma ha manifestato il proprio interesse a

A questo riguardo, appaiono interessanti i dati raccolti dall'analisi di Assonime ⁽¹³³⁾, dai quali emerge – tra le altre cose – che, nelle prime applicazioni pratiche, si presentano svariate soluzioni di tradurre sul piano statutario le finalità di beneficio comune.

Su un totale di 173 società benefit oggetto dello studio emergono alcuni rilevanti informazioni per quanto riguarda l'oggetto sociale: si rileva in generale che le previsioni statutarie riguardanti la finalità di beneficio comune si presentano con clausole generiche e/o con previsioni che rappresentano una valorizzazione delle attività indicate nell'oggetto sociale, senza comportare un cambiamento o un ampliamento significativo dell'attività svolta dalla società. Nella maggior parte dei casi le finalità di beneficio comune si sono tradotte nella specificazione, nell'oggetto sociale, di modalità di esercizio dell'attività sociale già svolta dall'impresa.

Da questo dato sembra emergere che a diventare benefit siano state principalmente società che già svolgevano attività di natura sociale e idonee a produrre un beneficio comune.

Per quel che riguarda le finalità specifiche di beneficio comune, alcune società hanno indicato finalità non concretamente individuabili e misurabili: la ricerca mostra che in alcuni statuti sono state previste finalità quali “il raggiungimento della felicità dei lavoratori” e “la divulgazione del concetto di pubblica felicità”. In altri casi, invece, le società hanno proceduto a individuare specifiche finalità di beneficio comune, quali “la mobilità sostenibile ed energia rinnovabile, impianti fotovoltaici in Africa” o “il recupero nel territorio di Venezia e della sua laguna di materiali riciclabili” ⁽¹³⁴⁾.

Per quanto riguarda la finalità di beneficio comune generale, ben 47 società benefit hanno ripreso pedissequamente la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 378, legge n. 208/2015. In questi casi, viene così soddisfatta la necessaria presenza del requisito della finalità di beneficio comune generale (ovvero, come più volte ripetuto, la

trasformarsi in società benefit (dove trasformazione è usato a-tecnicamente, non essendo una vera propria trasformazione, il passaggio da società a società benefit). Anche nel panorama nordamericano, peraltro, diverse *benefit corporation* sono nate nel settore farmaceutico: sul tema si veda l'articolo di EISER - FIELD, *Can Benefit Corporations Redeem the Pharmaceutical Industry?*, in *129 The American Journal of Medicine, Issue 7*, Luglio 2016; inoltre, sempre su questo tema, HELED, VERTINSKY e BREWER, *Why Healthcare Companies Should Be (come) Benefit Corporations*, in *60 Boston College Law Review 73*, 2019. Nel settore della ricerca universitaria, sempre in ambito di servizi medicali, noto è il caso del “Gemelli Medical Center”, divenuto nel maggio 2017 una società benefit.

⁽¹³³⁾ ASSONIME, *Fra profit e non profit: le società benefit. Un'analisi empirica*, 26 gennaio 2018.

⁽¹³⁴⁾ Si tratta, nel primo esempio, della società “Seva S.r.l. Società Benefit”, nel secondo della società “Pieces of Venice S.r.l. Società Benefit”.

regola di «operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»), tuttavia, in assenza di ulteriori specificazioni nei relativi statuti, risulterebbero mancanti o comunque non sufficientemente chiarite le finalità specifiche di beneficio comune che devono essere presenti perché sia integrata la fattispecie società benefit, ai sensi dell'articolo 1, comma 376 della legge n. 2018/2015 ⁽¹³⁵⁾.

⁽¹³⁵⁾ Un esempio risulta essere lo statuto della società Nativa S.r.l., emblematico poiché si tratta di una delle prime società certificate da B-Lab e ha contribuito in maniera significativa all'evoluzione normativa e allo sviluppo del movimento in Italia (divenendo, a partire dal 2014, *country partner* per l'Italia di B-Lab). Nell'attuale statuto della società, disponibile online, l'articolo 2 così prevede: «Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica. In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. (...) La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo».

CAPITOLO III

LO STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFIT

SOMMARIO: 3.1. Lo statuto della società benefit. - 3.2. La gestione della società benefit: il bilanciamento degli interessi. - 3.2.1. Il responsabile del beneficio comune. - 3.3. La responsabilità degli amministratori e l'applicazione della *business judgement rule* alla gestione della società benefit. - 3.3.1. I rimedi in caso di inadempimento degli amministratori. - 3.4. Il sistema dei controlli.

3.1. Lo statuto della società benefit

Nel precedente capitolo è stato chiarito in cosa consista la fattispecie società benefit e in cosa si distingue dalle altre società “non benefit”. Nel presente capitolo l'analisi volgerà alla disciplina applicabile a tale fattispecie, ovvero allo “statuto della società benefit”. Statuto che rappresenta un originale insieme di regole trasposte da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano, il che rende particolarmente complesso il compito dell'interprete, chiamato a riportare a coerenza l'intero sistema misurando la tenuta delle nuove norme rispetto ai principi generali e alle regole inderogabili del sistema giuridico italiano nel suo complesso.

Per chiarezza, si ricorda che – alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti – lo statuto della società benefit, risulta applicabile a tutte le società che abbiano inserito nel proprio atto costitutivo/statuto, accanto allo scopo lucrativo, la c.d. finalità di beneficio comune generale e, in aggiunta, (almeno) una finalità di beneficio comune specifica ⁽¹⁾, indipendentemente dal fatto che sia stata inserita la locuzione “società benefit” o la sigla “SB” nella denominazione sociale della società. Restano escluse, pertanto, le società che, in virtù di quanto previsto all'articolo 1, comma 379 (seconda parte) della legge n. 208/2015, abbiano inserito nel proprio statuto solo una finalità di beneficio comune specifica (o più finalità di beneficio comune specifiche) senza tuttavia rientrare nel perimetro della fattispecie “società benefit”, risultando mancante il requisito

⁽¹⁾ Nel presente capitolo, per semplicità espositiva, si utilizzerà l'espressione “finalità di beneficio comune” a indicare sia le finalità specifiche indicate nell'oggetto sociale sia la finalità generale dell'operare in modo «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse», salvo nei casi in cui si riterrà opportuno distinguere tra le due diverse finalità. Sulla necessità della presenza di questi due requisiti ai fini della fattispecie “società benefit”, si veda il precedente paragrafo 2.4.

del perseguimento della c.d. finalità di beneficio comune generale, che rappresenta un elemento essenziale della fattispecie “società benefit”.

3.2. La gestione della società benefit: il bilanciamento degli interessi

Per quanto concerne la disciplina della gestione della società benefit, il comma 377 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede che «le finalità di cui al comma 376 (...) sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto», mentre il comma 380 stabilisce che «la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto (...)».

Concetto chiave per delineare i doveri degli amministratori di una società benefit risulta essere quindi quello del “bilanciamento” degli interessi. Le principali questioni che si pongono davanti all’interprete sembrano essere le seguenti: quali sono gli interessi che devono essere bilanciati? Cosa si intende per operazione di “bilanciamento”, sia in termini di modalità che in termini di risultato perseguito? E ancora, chi deve compiere questa operazione, i soci oppure gli amministratori?

Partendo dalla prima questione posta, ovvero quella riguardante gli interessi che sono oggetto di tale operazione di bilanciamento, la legge stabilisce che la gestione della società benefit deve tendere ad un bilanciamento tra «l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie coinvolte quali persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Il bilanciamento deve quindi avvenire tra tre (e non due) poli: *(i)* l’interesse dei soci (ovvero l’interesse lucrativo), *(ii)* il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ovvero le finalità di beneficio comune specificamente indicate dai soci nell’atto costitutivo/statuto), e *(iii)* gli interessi delle categorie indicate nel comma 376 (ovvero «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»).

Gli interessi diversi dallo scopo lucrativo che devono essere bilanciati con lo stesso, sono individuati – in virtù del combinato disposto dei commi 376 e 378 – in modo estremamente ampio. Si parla, infatti, di «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed

attività culturali e sociali, enti e associazioni», a cui si aggiungono gli «altri portatori di interessi», definiti dal comma 378 come «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività della società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile». Al riguardo, si deve ritenere che gli “altri portatori di interessi” fondamentalmente coincidano con “coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto” di cui al comma 377, sulla base della «considerazione che, ai fini di quanto può interessare la disciplina in esame, non avrebbe molto senso distinguere fra essere coinvolti e subire un impatto»⁽²⁾.

Questa disposizione avvalorata la tesi, già ampiamente discussa nel capitolo precedente, secondo cui elemento essenziale della fattispecie società benefit debba essere considerato non solo il requisito del perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune, ma anche la presenza di una finalità di beneficio comune generale, racchiusa nella regola di gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle categorie dei soggetti indicate nel comma 376. Gli amministratori della società benefit sono infatti chiamati a bilanciare lo scopo lucrativo non solo con il perseguimento delle specifiche finalità di beneficio comune individuate dai soci nell'oggetto sociale, ma anche con gli interessi degli *stakeholders* coinvolti nell'attività dell'impresa, appartenenti alle categorie indicate nel comma 376.

Quanto detto impone alla società benefit un impegno indubbiamente maggiore rispetto alla società non benefit (intendendosi con questa dicitura sia le società puramente

⁽²⁾ ANGELICI, *Società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017, 5. Cfr. anche PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca, Impresa e Società*, 2017, 210), il quale sottolinea che la definizione offerta dalla legge n. 208/2015 ruota attorno al generico concetto di “coinvolgimento, diretto o indiretto” degli stessi nell'attività della società. Tale concetto risulta essere peraltro solo apparentemente chiarito dal richiamo alle categorie indicate nelle norme sulle società benefit. Infatti, è immediata la notazione che sono posti nella medesima categoria, senza alcuna distinzione i soggetti con cui l'impresa entra in contatto, normalmente sulla base di un rapporto contrattuale i terzi che entrano in contatto con l'impresa non sulla base di un rapporto contrattuale e volontario, ma involontariamente, quali ad esempio la «pubblica amministrazione» e la «società civile». Per questi secondi, è evidente, ancora è estremamente difficile ragionare con gli strumenti giuridici offerti dal diritto societario in quanto in molti casi non è possibile individuare un interesse di ordine economico oppure esso è configurabile nei soli termini di un rapporto di tipo indiretto ed estremamente sfumato. Sulla distinzione richiamata si vedano le considerazioni in AA. VV., *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, Oxford, III, 2017, 30 ss., dove si distingue tra i terzi “volontari”, ovvero i lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori e i terzi involontari che non hanno un rapporto contrattuale con l'impresa (c.d. terzi esterni o “*externalities*”) e dove si ragiona ricercando strumenti interni al diritto societario per tutelare gli interessi dei terzi volontari, mentre si dubita che per il diritto societario sia il canale adatto per la tutela dei “terzi esterni: «The crucial question is not whether the corporation's non contractual stakeholder deserve legal protection of some sort – they clearly do – but whether corporate law is the proper channel through which to deliver this» (93 ss.).

lucrative, sia le società di cui all'articolo 1, comma 379 (seconda parte) della legge n. 208/2015), in quanto la società benefit, per qualificarsi tale, si obbliga a perseguire – oltre allo scopo di lucro – non solo (almeno) una finalità di beneficio comune specifica, ma anche – e soprattutto – a orientare tutta la sua attività “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” nei confronti di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Questa soluzione interpretativa sembra risolvere il problema, variamente sollevato dalla dottrina, circa il fatto che il perseguimento delle finalità di beneficio comune specifiche indicate nell'atto costitutivo/statuto di una società benefit potrebbe accompagnarsi ad una gestione che sia invece dannosa degli interessi di altre categorie di soggetti interessati dall'attività sociale (quali, ad es., i lavoratori): questo problema risulterebbe privo di fondamento, se si interpreta la legge nel senso di imporre agli amministratori di società benefit di bilanciare anche gli interessi da ultimo citati nella propria attività gestionale.

Chiariti i poli del bilanciamento, si deve meglio indagare cosa si intenda quando la legge impone di attuare un'operazione di “bilanciamento” tra i vari interessi nella gestione di una società. Mantenendo come guida il confronto con la normativa statunitense sulle *benefit corporation* da cui la disciplina della società benefit trae origine, il legislatore italiano sembra aver fatto una precisa scelta terminologica nel richiedere (sia al comma 377 che al comma 380) un bilanciamento di interessi. Questa espressione evoca infatti la disposizione del *Delaware Code* che, a differenza del *Model Act* e delle altre legislazioni degli Stati federali che lo hanno seguito ⁽³⁾, non impone agli amministratori solamente di “considerare” le diverse istanze in gioco, ma appunto di operare un bilanciamento tra i diversi interessi rilevanti per la *benefit corporation* ai sensi di legge e di statuto.

Il *Delaware Code* impone infatti agli amministratori un obbligo di *bilanciamento* tra i vari interessi, prevedendo che l'organo amministrativo gestisca la società in modo da bilanciare («*in a manner that balances*») l'interesse economico dei soci («*the pecuniary interests of the stockholders*»), gli interessi di coloro che sono significativamente toccati dall'attività della società («*the best interests of those materially affected by the corporation's conduct*») e lo specifico beneficio comune (o gli specifici benefici comuni) indicato/i nello statuto («*and the specific public benefit or public benefits identified in its*

⁽³⁾ Per i riferimenti, si veda *supra* al paragrafo 1.4.2.

certificate of incorporation») (4). Diversamente, il *Model Act* (e così anche gli altri ordinamenti statali che a questo si sono ispirati) prevede che gli amministratori, nell'adempimento dei propri compiti e nel perseguire il massimo interesse della società, *debbano* considerare («*shall consider*») gli effetti delle proprie decisioni sui soci, sui lavoratori, sui fornitori, sui consumatori, sulla comunità e sulla società, sull'ambiente, sugli interessi di breve e di lungo periodo della società stessa, mentre *possono* tenere in considerazione («*may consider*») altri fattori inerenti l'interesse di gruppi di *stakeholder* che ritengono appropriati. Come già evidenziato in precedenza (5), l'obbligo di bilanciamento previsto dal *Delaware Code* sembra costituire un obbligo gestorio più "oneroso" rispetto al semplice concetto di "tenere in considerazione" previsto dal *Model Act*. "Bilanciare" infatti viene interpretato dalla dottrina nordamericana nel senso di dare esattamente lo stesso peso ad ogni fattore ugualmente equivalente, mentre "considerare" sembra alludere all'obbligo di attribuire un qualche peso a tutti i fattori, senza poi necessariamente implicare che tutte le finalità siano effettivamente da perseguire, poiché dopo essere stati presi in considerazione tutti i fattori, gli amministratori potrebbero valutare di non perseguirne alcuni in determinati specifici casi (6).

Il fatto che il legislatore italiano abbia scelto il verbo "bilanciare" può essere allora inteso quale precisa scelta terminologica finalizzata di imporre un obbligo più oneroso del semplice "tenere in considerazione", nel senso che in una società benefit le finalità di beneficio comune non devono solo essere tenute in considerazione in funzione del perseguimento dell'interesse egoistico dei soci o come mero limite all'agire degli amministratori, ma quali autonomi scopi da perseguire, pur in modo bilanciato con lo scopo egoistico (7).

(4) «The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.» (§ 365(a) del *Delaware Code*).

(5) Si veda *supra* al paragrafo 1.4.2.

(6) MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware Public Benefit Corporation Law*, in *4 Harvard Business Law Review* 345, 2014, 355, il quale rileva che il termine "bilanciamento" utilizzato nella disciplina del Delaware è da considerarsi più oneroso del termine "considerare" preferito dal *Model Act*, nonostante vi siano diverse opinioni circa il significato da attribuire a queste due parole («The word "balance," used by the PBC legislation, is arguably more onerous than the word "consider" that was used by the drafters of the Model, though there is already disagreement over the intended meaning of those two words»). Come precisa poi l'Autore: «it is unclear from the commentary whether Delaware use of "balance" over "consider" was purposeful or important to the drafters»).

(7) Sulla distinzione tra "tenere in considerazione" e "bilanciare" vedi anche MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli*

L'ultimo fondamentale dubbio che si pone è quello relativo al soggetto che in modo prioritario chiamato a compiere questa operazione di bilanciamento, che può essere individuato nei soci o negli amministratori. In sostanza, ci si domanda se l'operazione di bilanciamento, in quanto inerente alle scelte gestionali, è lasciata totalmente alla discrezionalità degli amministratori, ovvero se debba essere regolata in via predeterminata dai soci (nello statuto), attraverso la previsione di una graduatoria degli interessi di beneficio comune da perseguire, fermo restando che, nel dettato normativo sulla società benefit, non sembra potersi trovare alcun criterio che individui esplicitamente la prevalenza dell'interesse dei soci o di alcuni interessi di beneficio comune su altri.

La sede principale in cui regolare i conflitti tra interessi risulta essere, nell'ottica del legislatore, quella statutaria, attraverso l'introduzione di clausole costruite *ad hoc* in funzione delle specifiche finalità di beneficio comune e della realtà della singola società.

La legge appare chiara in questo senso quando, al comma 380, specifica che il bilanciamento deve avvenire «conformemente a quanto previsto dallo statuto». Da questa disposizione sembra emergere che l'autonomia statutaria debba stabilire una graduatoria degli interessi da bilanciare, fermi alcuni limiti imposti dalla legge stessa: non sembra infatti conforme al dettato legislativo una clausola statutaria che escluda del tutto dal bilanciamento alcuni degli interessi indicati dal legislatore al comma 376 (ovvero gli interessi delle «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse») rendendo così l'attività della società non responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di alcuni dei soggetti individuati dalla legge.

Sono quindi i soci i soggetti chiamati, per legge, a fornire nello statuto i criteri necessari affinché gli amministratori possano attuare il bilanciamento a livello gestionale⁽⁸⁾.

stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno, Milano, 2010, 81 ss., dove l'Autore afferma che l'espressione "tenere conto degli interessi degli *stakeholders*" è un'espressione «generica a basso contenuto tecnico poiché lascia spazio alle più varie declinazioni del concetto (...)» potendo questo concetto essere inteso «come dovere di bilanciamento discrezionale oppure invece come dovere di subordinazione o addirittura di funzionalizzazione dell'interesse degli azionisti agli interessi-altri. Ancora, può essere letto come mero limite all'agire degli amministratori nell'interesse degli azionisti (...)» (83).

⁽⁸⁾ Questo discorso richiama la questione dell'introduzione a livello statutario dei "Principi di conduzione dell'impresa", su cui v. STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in COLOMBO e PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1, Torino, 2004, 165 ss.

Le regole statutarie relative al bilanciamento potranno essere più o meno specifiche, fermo restando che, nel caso in cui un conflitto tra gli interessi da bilanciare emerga in sede gestionale (segnatamente, nel consiglio di amministrazione ⁽⁹⁾) in assenza di regole statutarie predeterminate che consentano di risolvere il conflitto, compito dell'interprete è quello di testare l'applicabilità di regole ed obblighi generali presenti nell'ordinamento alla disciplina di nuova introduzione. È necessario cioè verificare se gli strumenti di risoluzione dei conflitti gestionali già esistenti nell'ordinamento per tutte le società possano considerarsi applicabili ai conflitti gestionali che devono essere risolti dagli amministratori di una società benefit, eventualmente procedendo al coordinamento e all'adattamento di tali strumenti alle specificità della società benefit ⁽¹⁰⁾.

Con riferimento alle s.p.a. società benefit, sembra potersi qui individuare una nuova ipotesi di "competenza gestionale implicita dei soci" in ambito gestorio, su cui v. PORTALE, *Rapporti tra assemblea e organo amministrativo nella s.p.a.*, in BARACHINI (a cura di), *Lezioni pisane di diritto commerciale*, Pisa, 2014, 71 ss.

⁽⁹⁾ Il tema evoca il dibattito tra la funzione "ponderatoria" o "compositoria" del consiglio di amministrazione, su cui v. di recente CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi" degli amministratori di società per azioni*, Torino, 2015.

Prevalente nella dottrina italiana risulta la posizione che attribuisce al consiglio di amministrazione una funzione prevalentemente ponderatoria (ovvero la funzione di assicurare la migliore ponderazione delle decisioni gestorie, garantendo l'unità di indirizzo della gestione della società). V., per questa posizione, ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni*, Milano, 1975, 103 ss.; ID., *I poteri di controllo degli amministratori di minoranza (membro del comitato esecutivo con voto consultivo?)*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 816; WEIGMANN, *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Torino, 1974, 93.

Minoritaria è invece l'opinione di chi reputa che nel consiglio di amministrazione si realizzi una funzione di composizione dei diversi interessi rappresentati in consiglio dai singoli amministratori. V. SALANITRO, *L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni*, Milano, 1965, 177 ss. (il quale sostiene che il consiglio di amministrazione abbia una funzione *essenzialmente* compositoria); PORTALE, *Dissenso e relazioni di minoranza nella formazione del bilancio di esercizio delle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 943; STELLA RICHTER, *La collegialità del consiglio di amministrazione tra ponderazione dell'interesse sociale e composizione degli interessi sociali*, in LIBONATI (a cura di), *Amministrazione ed amministratori di società per azioni*, Milano, 1995, 295 ss. (i quali sostengono che il consiglio di amministrazione abbia una funzione *eventualmente* compositoria, ovvero che sia possibile una compresenza e tendenziale sovrapposibilità tra le due funzioni v. in particolare STELLA RICHTER, *La collegialità del consiglio di amministrazione*, cit., 314).

Nonostante la prevalenza della prima teoria in relazione alle società lucrative, nel caso delle società benefit è sicuramente possibile un ripensamento del tema della funzione del consiglio di amministrazione in un'ottica compositoria, sulla base del fatto che è lo stesso legislatore che sembra attribuire una simile funzione laddove richiede agli amministratori di *bilanciare* i diversi interessi della società.

⁽¹⁰⁾ Una simile operazione di adeguamento della disciplina del conflitto di interessi si è posta, in relazione al fenomeno dei gruppi di società, nei quali il conflitto è vicenda fisiologica e costante ed è emersa con l'introduzione della disciplina di cui agli articoli 2497 ss. c.c., rivelatasi bisognosa di coordinamento con le disposizioni di applicazione più generale contenute negli articoli 2391 e 2391-bis c.c. Lo rileva CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 1020.

Il rischio, evidenziato dalla dottrina italiana ⁽¹¹⁾, è che l'obbligo di bilanciamento imposto agli amministratori, pur nella presenza di criteri predefiniti nello statuto, si traduca, da un lato, in una troppo ampia discrezionalità di questi ultimi e in quanto tale non controllabile né sanzionabile in caso di abusi ⁽¹²⁾ e, dall'altro, in una situazione di eccessiva difficoltà per gli amministratori stessi di attuare il bilanciamento richiesto ⁽¹³⁾. La questione della emersione di conflitti tra interessi nella gestione dell'impresa e del

⁽¹¹⁾ Gli stessi timori sono espressi dalla dottrina nordamericana in merito alla *benefit corporation*, come già visto nel capitolo precedente (v. il precedente paragrafo 1.4.2). Guardando alle normative statunitensi, nella maggior parte dei casi, non vengono fornite indicazioni circa l'eventuale graduatoria che gli amministratori devono seguire tra i vari interessi prevedendo anzi in alcuni casi che gli amministratori non devono dare priorità a un particolare interesse a meno che l'atto costitutivo/statuto della società non indichi chiaramente che sia da dare priorità a un certo interesse o fattore relativamente alla realizzazione del *general public benefit purpose* o di uno *specific public benefit purpose* identificato nell'atto costitutivo/statuto (fa eccezione la legislazione della California, dove viene fornita una guida alla valutazione delle scelte gestorie da parte degli amministratori attraverso una griglia di parametri specifici (*Cal. Corporations Code*, § 14620). La dottrina statunitense rileva il pericolo che il perseguimento degli scopi di beneficio comune resti affidato, in definitiva, alle scelte meramente discrezionali degli amministratori, nella maggior parte coperte dalla *business judgment rule* e tende ad affrontare e cercare di risolvere il problema rimettendo all'autonomia privata il compito di fissare criteri statutari per la eventuale graduatoria degli interessi da perseguire e riconducendo il tema della discrezionalità a quello della *business judgement rule* e del *fiduciary duty*, oltre che a sottolineare come solo le *best practice* di origine giurisprudenziale possano fornire un criterio valutativo per l'operato degli amministratori (MCDONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *20 Fordham J. Corp. & Fin. L.* 19, 2014, 72). Cfr. CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *2 American University Business Law Review* 86, 2012, 92; LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *68 Bus. Law.* 1007, 2013, 1027 ss.; GALLE, *Social Enterprise: Who Needs It?*, in *54 Boston College L. Rev.*, 2013, 2025. Cfr. anche MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., 354-355, il quale è critico soprattutto nei confronti del *Model Act*, per l'assoluta mancanza di criteri per gli amministratori, prevedendo questa disciplina solo un obbligo di tenere in considerazione sette diversi gruppi di *stakeholders* e di direzionare l'operato verso il perseguimento di un "general public benefit", senza stabilire priorità tra i vari interessi: «One of this Author's main criticisms of the Model has been, and still is, the lack of guidance it provides for directors in carrying out their responsibilities. The Model requires directors to "consider" seven different stakeholder groups and directs them to pursue "general public benefit" but does not provide or require the establishment of any priorities to guide directors. The Model allows companies to choose one or more "specific public benefit purpose[s]," in addition to the "general public benefit purpose" but does not require that any specific public benefit purpose be chosen and states that the specific public benefit purpose cannot displace the requirement to pursue a general public benefit»).

⁽¹²⁾ Si veda, ad esempio, MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017, 6: «in tale eventualità, cioè in assenza di precisi parametri statutari che vincolino gli amministratori – secondo una tendenza che, ad una prima e sommaria analisi, emerge finora nella prassi statutaria – questi ultimi finiscono per godere di discrezionalità molto ampia, per non dire assoluta, nell'effettuare il bilanciamento tra i diversi interessi; discrezionalità che è ancor più evidente se si considera che anche in punto di modalità con cui perseguire gli scopi di beneficio comune statutariamente previsti la legge non detta alcuna prescrizione né impone una disciplina statutaria». Nello stesso senso v. STELLA RICHTER, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 278-279.

⁽¹³⁾ «La regola del «bilanciamento» fra lo scopo profit e il public benefit (commi 377 e 380) è presa direttamente dalla l. del Delaware, ma non soddisfa l'esigenza di prevedibilità del diritto, posto che l'attività verso il beneficio comune, a meno che non produca un utile di per sé, si tradurrà sempre in una perdita per i soci» (FRIGNANI - VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, 511).

ruolo della legge nel fornire strumenti che impediscano una dilatazione eccessiva della discrezionalità degli amministratori non è certo un tema che interessa unicamente le società benefit. Si pensi alla disciplina dell'attività di direzione e coordinamento di società, che si conforma sul perseguimento di un corretto bilanciamento tra l'interesse del gruppo, considerato come unità, e l'interesse delle singole società dirette e coordinate. Oppure alle società a partecipazione pubblica e per la gestione di servizi pubblici essenziali soggette a specifici obblighi di servizio ⁽¹⁴⁾. È tuttavia innegabile che nel modello societario della società benefit il problema si ponga in modo più evidente rispetto che nelle società tradizionali e risulti essere, quindi, un tema particolarmente delicato ⁽¹⁵⁾.

Nell'ordinamento italiano esistono alcuni strumenti codificati di soluzione dei conflitti gestionali, di natura procedurale e sostanziale.

Per quanto riguarda i criteri di natura sostanziale al fine di attuare il bilanciamento di vari interessi contrapposti, il legislatore ha individuato, nell'ambito della disciplina dei gruppi di società, il criterio dei vantaggi compensativi ⁽¹⁶⁾, secondo cui l'atto

⁽¹⁴⁾ Come evidenziato anche in ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 21 ss., infatti, «il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi non è estranea al nostro ordinamento. Un'esigenza di bilanciamento tra diversi interessi si rinviene, in primo luogo, nella disciplina della direzione e coordinamento di società contenuta negli articoli 2497 ss. del codice civile (...)» e, in secondo luogo «altro esempio in cui l'esigenza di soddisfare l'interesse dei soci convive con quella di realizzare finalità ulteriori si può ritrovare nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali soggette a specifici obblighi di servizio. In tal caso, infatti, queste società – pur configurandosi come enti di diritto privato con finalità lucrative, e pur essendo soggette interamente alla disciplina di diritto comune – nell'esercizio della propria attività sono chiamate a contemperare l'obiettivo della remunerazione del capitale con quello della tutela di finalità pubblicistiche (22-23).

⁽¹⁵⁾ Come rileva la dottrina (ANGELICI, *Società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017, 5), il problema «si pone essenzialmente quando essa [la gestione] è istituzionalmente affidata a soggetti diversi dai soci», nel senso «che, quando la gestione è affidata a un «organo» formalmente distinto dai soci, lo «scopo» e/o l'«interesse sociale» inevitabilmente si oggettivizzano; e che, se l'indicazione nel contratto sociale è nel senso di un pluralismo di «scopi» e/o «interessi», a tale loro oggettivizzazione si aggiunge l'esigenza di criteri per definirne gli equilibri, in concreto allora i parametri di diligenza e lealtà con cui gli amministratori procedono a tale definizione. Mentre quando sono i soci ad amministrare la società la questione in certo senso si semplifica: poiché quando operano concordemente il problema neppure si pone; mentre può altrimenti essere impostato sul piano dell'alternativa adempimento-inadempimento del contratto sociale». Il problema del bilanciamento a livello gestionale delle società benefit sarà tipico di quelle società dove l'amministrazione è affidata ad un organo formalmente distinto dai soci, tipicamente le società di capitali. È quindi nelle società di capitali – benefit che emergerà in modo evidente il problema del bilanciamento in caso di conflitti tra i vari interessi nelle scelte gestionali.

⁽¹⁶⁾ Già prima della riforma del diritto societario, pur in assenza di una disciplina di diritto positivo, la dottrina e la giurisprudenza (si vedano, ad esempio, Trib. Milano, 19 marzo 1993, in *Società*, 1993, 1247 (con nota di MORELLI); Trib. Verona, 31 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 1086 (con nota di PATELLI); Trib. Venezia 14 dicembre 1990, in *Nuova giur. civ.*, 1992, 898 (con nota di BONTEMPI)), nonostante opinioni contrarie, avevano individuato soluzioni interpretative che considerassero e valutassero il pregiudizio subito dalla società controllata non con riferimento alla isolata direttiva o operazione dannosa della capogruppo, ma prendendo in considerazione il quadro complessivo, e dunque anche la compensazione con vantaggi derivanti dall'appartenenza ad un gruppo di società. Per una prima compiuta elaborazione della

pregiudizievole compiuto in esecuzione di una direttiva della capogruppo, è da ritenere illegittimo solo quando il pregiudizio non sia accompagnato da un beneficio tale da compensare il risultato di segno negativo conseguente alla singola operazione.

Nei primi commenti alla disciplina della società benefit è stato ipotizzato⁽¹⁷⁾ che il bilanciamento nelle decisioni gestionali debba essere attuato a livello sostanziale tramite una compensazione tra i vantaggi e i sacrifici che le scelte operative degli amministratori comportano sui diversi interessi coinvolti. In questa prospettiva, si è ritenuto che il bilanciamento «debba essere letto nel senso che (...) il sacrificio della persona giuridica deve trovare una compensazione nella restante attività che compone l'oggetto sociale: al vantaggio dei terzi deve conseguire, quindi, un *surplus* economico a favore della persona giuridica (ancorché eventualmente frutto di apporti di soggetti differenti)»⁽¹⁸⁾.

Si deve tuttavia tenere presente che il criterio dei vantaggi compensativi costituisce uno strumento elaborato specificamente per risolvere problemi inerenti alla realtà dei gruppi, ben diversi da quelli che si presentano ad una società benefit. Il bilanciamento richiesto nella realtà dei gruppi è infatti un bilanciamento tra interessi identici, di natura tipicamente economica, dei soci della società, tra cui anche interessi economici “esterni” della capogruppo: problema diverso è quello delle società benefit, dove il bilanciamento deve realizzarsi tra interessi anche di natura non economica e appartenenti a soggetti

teoria dei vantaggi compensativi v. MONTALENTI, *Conflitto d'interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 710 ss.; ID., *Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi: l'evoluzione giurisprudenziale*, nota a Cass. civ., 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Giur. it.*, 1999, 2317 ss. Anche la Corte di Cassazione aveva accolto, già nel periodo pre-riforma, la teoria dei vantaggi compensativi, valutando le operazioni infragruppo pregiudizievoli per le controllate in considerazione dei vantaggi di cui potessero beneficiare le società di un gruppo, da un punto di vista finanziario, in termini di affidamento, anche creditizio, e da un punto di vista industriale, in termini di realizzazione di economie di scala e di utilizzo comune di servizi (MIGNOLI, *Interesse di gruppo e società a sovranità limitata*, in *Contr. e impr.*, 1986, 738). Il legislatore del 2003 ha infine dato riconoscimento normativo al principio dei vantaggi compensativi, disciplinandolo all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2497 c.c. («non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette»). La formula, peraltro, non chiarisce molti degli interrogativi dibattuti dalla dottrina prima della riforma, ad esempio gli aspetti temporali e quantitativi della compensazione, per i quali è stato necessario attendere l'elaborazione giurisprudenziale. La giurisprudenza è giunta poi ad alcuni punti fermi: ad esempio, la sola appartenenza al gruppo non costituisce di per sé vantaggio compensativo, cosicché deve essere provato e allegato dagli amministratori il beneficio e la sua idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Cass. civ., 24 agosto 2004, n. 16707, in *Giur. comm.*, 2005, 421), oppure il fatto che la valutazione del danno e del beneficio non può prescindere da una visione generale, avendo riguardo non soltanto all'effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma anche ai riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione al gruppo (Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26325, in *Giur. comm.*, 2008, 811).

⁽¹⁷⁾ ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 21 ss.

⁽¹⁸⁾ PALMIERI, *L'interesse sociale*, cit., 213-214.

diversi dai soci. Non sembra pertanto possibile trasporre il criterio dei vantaggi compensativi a questa realtà ⁽¹⁹⁾.

Ponendo invece l'attenzione sui criteri di natura procedurale offerti dall'ordinamento giuridico italiano ⁽²⁰⁾, il conflitto di interessi nelle operazioni di gestione è disciplinato nelle società per azioni prevedendo a livello procedurale un obbligo di comunicazione da parte dell'amministratore «di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata» e un obbligo per il consiglio di amministrazione di «adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione» (articolo 2391 c.c.). Nelle società a responsabilità limitata, invece, valgono vincoli procedurali meno stringenti essendo espressamente previsto solo che «le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate (...)» (articolo 2475-ter c.c.) ⁽²¹⁾.

⁽¹⁹⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1021. Anche ZOPPINI (*Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in DE NONNO e VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 79) ritiene che «il riferimento alla disciplina dei gruppi di società non costituisca un idoneo referente normativo che consenta di apprezzare il contemperamento degli interessi gestionali nella società benefit». L'Autore ritiene che, per individuare la convivenza di gestioni caratterizzate da finalità diverse, il parametro di riferimento più corretto sia costituito dalla disciplina delle azioni correlate (articolo 2350, comma 2, c.c.) e dei patrimoni destinati (articolo 2447-bis ss. c.c.).

⁽²⁰⁾ Il tema della ricerca di modalità procedurali per l'adozione delle scelte di gestione della società quale strumento per la realizzazione del bilanciamento richiesto, soprattutto attraverso la previsione di speciali procedure per l'assunzione delle decisioni gestorie, appare esser il punto centrale della gestione nelle società benefit. Lo sottolinea anche ANGELICI, *Società benefit*, cit., 9-10: «Mi sembra in ogni caso fuor di dubbio che quando si pone l'esigenza di un bilanciamento di interessi, sia quello comunque richiesto per la gestione dell'impresa societaria sia quello più complesso proprio delle società benefit, il problema tenda inevitabilmente ad assumere una portata *procedimentale*: nel senso che l'esercizio del relativo potere può essere sindacato non tanto per i suoi esiti, quanto per il processo decisionale con cui si è svolto», secondo quella prospettiva procedimentale secondo cui «nel diritto delle società gli interessi tutelati non possono esserlo con riferimento alla loro concreta soddisfazione, se si vuol dire al loro contenuto, bensì tramite una considerazione e valutazione dei comportamenti adottati per il loro perseguimento» (ANGELICI, *La società per azioni e gli «altri»*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 60).

⁽²¹⁾ La dottrina ritiene che l'articolo 2391 c.c. non sia applicabile per via analogica alla società a responsabilità limitata: ABRIANI, *Art. 2475-bis e ter*, in BENAZZO-PETRARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 354 ss.; IRRERA, *Art. 2475-ter*, in COTTINO ET AL. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, 1869; PERRINO, *Il conflitto di interessi degli amministratori nella s.r.l.*, in ABBADESSA-PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società* (Liber Amicorum Gianfranco Campobasso), 4, Torino, 2007, 559 ss.; REGOLI, *Il conflitto di interessi. L'invalidità delle decisioni*, in IBBA-MARASÀ (a cura di), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, vol. V, Padova, 2009, 164 ss.; Ritengono derivabili dal generale dovere di correttezza obblighi in parte simili: ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010, 1025 ss.; SACCHI, *Art. 2475-ter. La disciplina*, in DOLMETTA-PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario, dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, 622.

Una previsione affine al 2391 c.c. si ritrova in un caso di conflitto di interessi per così dire “fisiologico” e applicabile indipendentemente dal tipo societario, ovvero nelle disposizioni relative alle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, per le quali la legge richiede che le decisioni, quando influenzate dalla società capogruppo, siano «analiticamente motivate» e rechino «puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione» (articolo 2497-ter c.c.).

Come ipotizza la dottrina, questi elementi normativi potrebbero essere interpretati nel senso di trarre dal sistema un criterio di natura procedurale a cui devono attenersi gli amministratori ogniqualvolta sia da realizzare un’operazione di bilanciamento di interessi diversi ⁽²²⁾, in particolare quando un simile bilanciamento di interessi sia imposto in modo esplicito dalla legge. Tale criterio potrebbe consistere in un obbligo di comunicazione da parte dell’amministratore portatore di un interesse “per conto proprio o di terzi” (articolo 2391 c.c.) e/o in un obbligo di motivazione specifica per le decisioni gestorie che siano il risultato di un bilanciamento dell’interesse lucrativo dei soci con interessi diversi.

Per quanto riguarda la possibilità di prospettare, nelle società benefit, l’esistenza di un obbligo di comunicazione in capo ad un amministratore per conto di uno dei gruppi di *stakeholders* indicati nello statuto, la dottrina si è interrogata su questo tema ⁽²³⁾, concludendo tuttavia che un simile obbligo non possa ritenersi sussistente allo stato. In merito a questa soluzione interpretativa, vi sono infatti (almeno) due problemi. Il primo riguarda il fatto che l’amministratore che dovrebbe “rappresentare” gli interessi relativi alle finalità di beneficio comune e, quindi, effettuare la comunicazione ai sensi dell’articolo 2391 c.c., ogniqualvolta tali interessi siano coinvolti in una operazione della società ⁽²⁴⁾, dovrebbe essere legato ai soggetti portatori di questi interessi da un rapporto qualificato, ovvero dalla circostanza che la nomina dell’amministratore provenga

⁽²²⁾ CORSO, *ibidem*.

⁽²³⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1019 e ID., *Gli interessi “per conto di terzi”*, cit., 61 ss. Come rileva l’Autrice, infatti, «l’esito del bilanciamento in assenza di un univoco criterio guida, dipenderà presumibilmente in concreto dalla presenza o no, nell’organo amministrativo, di rappresentanze degli *stakeholders* in grado di interloquire con i componenti di nomina assembleare».

⁽²⁴⁾ Al riguardo, significativo è il fatto che una delle principali novità introdotte con la riforma del diritto societario del 2003 nel testo dell’articolo 2391 c.c. è che viene attribuito rilievo a ogni interesse particolare dell’amministratore, in una determinata operazione, senza necessità che questo sia in conflitto con quello della società (ben potendo essere neutro o addirittura conforme all’interesse della società stessa). Si tratta di un rilievo diffuso in dottrina, v. *ex multis*, MACRÌ, *Gli interessi degli amministratori*, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 135 ss. e VENTORUZZO, *Commento all’art. 2391*, in MARCHETTI et AL. (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2005, 440; MARCHETTI, *Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni: i modelli di definizione di un problema in un’analisi economica comparata*, in *Giur. comm.*, 2004, 1258.

direttamente da costoro. Il tema si è in realtà già posto in passato, anche con riferimento alla disciplina pre-riforma, rispetto ai casi di non configurabilità di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, si discuteva della possibilità di ravvisare un fenomeno di “rappresentanza di interessi” di fatto in capo all’amministratore ⁽²⁵⁾.

La disciplina italiana della società benefit non sembra però espressamente prevedere la possibilità (e tantomeno il dovere) che i soggetti terzi portatori degli interessi relativi alle finalità di beneficio comune possano nominare un (o anche più d’uno) amministratore. È quindi da valutare la legittimità di una siffatta previsione statutaria ⁽²⁶⁾, anche alla luce del fatto che il legislatore ha espressamente previsto una figura, quella del “responsabile del beneficio comune” (di cui si tratterà nel prossimo paragrafo), per la quale è stabilita una nomina da parte degli organi della società, escludendo quindi una nomina da parte dei terzi *stakeholders* dell’impresa. La soluzione relativa alla possibilità di una nomina da parte di soggetti diversi dai soci dovrebbe inoltre essere diversa a seconda che si tratti di s.p.a. o di s.r.l., considerando che l’articolo 2364 c.c. prevede, per le s.p.a., che la nomina degli amministratori sia tra le competenze inderogabili dell’assemblea, costituendo un principio fondamentale, inderogabile dagli statuti ⁽²⁷⁾. Su questo tema, si richiama, per inciso, quanto già illustrato in tema di possibile applicazione per via analogica della disposizione di cui all’articolo 11 del d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale, fondando la analogia sulla esistenza in entrambe le normative (quella della società benefit e quella dell’impresa sociale) di un dovere di gestione responsabile e trasparente nei confronti degli *stakeholders* dell’impresa ⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ Con riferimento alle società pubbliche, si discuteva della possibilità di riconoscere un fenomeno di “rappresentanza di interessi” in capo all’amministratore di nomina pubblica, non essendo necessario che tale rapporto si configurasse in forma di rappresentanza in senso tecnico.

⁽²⁶⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1019 (nota 89).

⁽²⁷⁾ Cfr. SANFILIPPO, *Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni*, Torino, 2000, 283 ss.; MONTAGNANI, Art. 2380-*bis*, in MARCHETTI et al. (a cura di), *Commentario*, Milano, 2005, 143 ss.; Conforti, *Nomina e revoca degli amministratori di società*, Milano, 2007, 483 ss.: dove si sottolinea che le eccezioni al generale principio della competenza assembleare nella nomina degli amministratori della società per azioni vanno individuate in casi ben determinati e, segnatamente, nel caso dei primi amministratori, nominati nell’atto costitutivo (articolo 2383, comma 1, c.c.); nel caso di costituzione della s.p.a. per pubblica sottoscrizione, nominati dall’assemblea dei sottoscrittori (articolo 2335, comma 1, n. 4, c.c.); nel caso della nomina riservata allo Stato o agli altri enti pubblici, qualora lo statuto lo preveda (articoli 2449 e 2450 c.c.); nel caso della nomina, secondo modalità stabilite dallo statuto, «di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco», a cui si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano, riservata ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi (articolo 2351 c.c.); nel caso della nomina per cooptazione (articolo 2386 c.c.) e, infine, la nomina degli amministratori giudiziari da parte del Tribunale ai sensi dell’articolo 2409 c.c.

⁽²⁸⁾ Si rimanda qui al precedente paragrafo 2.4.

Un ulteriore problema evidenziato in dottrina è invece relativo al fatto che l'articolo 2391 c.c. impone al consiglio di amministrazione, a seguito della comunicazione dell'amministratore, di decidere in base alla convenienza dell'operazione per la società, criterio che, a detta di alcuni, mal si adatterebbe al caso di conflitto di interessi in una società benefit dove la convenienza dovrebbe essere misurata non in termini economici ma anche in relazione a benefici sociali ed etici ⁽²⁹⁾. In realtà, sembra opportuno precisare che la disposizione legislativa di cui all'articolo 2391 c.c. non impone agli amministratori di *decidere* secondo la "convenienza dell'operazione per la società" (il che sarebbe incompatibile con una società benefit), ma di *motivare* la decisione illustrandone le ragioni che potrebbero eventualmente essere anche non espresse in termini di lucro e la convenienza per la società (concetto che in una società benefit potrebbe essere interpretato in termini non solo economici).

Il tema della motivazione risulta a questo punto il nodo centrale, in quanto obbligo previsto non solo dall'articolo 2391 c.c. (la cui applicazione generalizzata risulta difficilmente sostenibile, se non altro per il fatto che si tratta di una regola pacificamente applicabile solo alle s.p.a.), ma anche in una disposizione avente respiro più ampio, ovvero l'articolo 2497-ter c.c. Sembra infatti potersi individuare un obbligo di motivare le decisioni dell'organo amministrativo, ogniqualvolta le stesse siano state frutto del bilanciamento di interessi richiesto dalla legge. La motivazione si pone, infatti, nella visione del legislatore, come condizione per il legittimo esercizio all'interno del consiglio di amministrazione di un'eventuale funzione compositoria tra gli interessi perseguiti con la gestione, e rappresenta il principale criterio di verificabilità di tale operazione, potendosi solo così verificare eventuali composizioni "sbilanciate" ⁽³⁰⁾. Le motivazioni delle decisioni saranno poi riprese e troveranno spazio nella relazione sulla gestione da

⁽²⁹⁾ In relazione a questo aspetto, sarebbe possibile l'inserimento di un criterio statutario di valutazione della convenienza per la società diverso da quello legale, che implica però la derogabilità dell'articolo 2391 c.c., che la dottrina maggioritaria tende ad escludere. La derogabilità dell'articolo 2391 c.c., in relazione all'articolo previgente la riforma del diritto societario del 2003, è stata sostenuta da ENRIQUES, *Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2000, 256 ss. Con riferimento all'attuale articolo, v. contra VENTORUZZO, *Commento all'art. 2391*, cit., 453 ss. Quest'ultimo sottolinea che, mentre prima della riforma, l'invalidità della delibera aveva come presupposto, oltre alla dannosità della delibera, l'assunzione con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi, la nuova formulazione dell'articolo 2391 c.c. stabilisce che l'invalidità origina direttamente e autonomamente anche dal mancato rispetto degli obblighi di informazione: «ciò induce a ritenere che tali obblighi siano di per sé sanciti nell'interesse del buon funzionamento della società, interesse che (...) riguarda anche i terzi, con l'ulteriore conseguenza che la norma non sarebbe derogabile». (VENTORUZZO, *ivi*, 454 (nota 79).

⁽³⁰⁾ CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi"*, cit., 258.

allegare al bilancio ai sensi del comma 382 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale impone alla società benefit di redigere «annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario», su cui si tornerà *infra* al paragrafo 3.4.

3.2.1. Il responsabile del beneficio comune

L'unica regola inerente alla *corporate governance* che il legislatore ha espressamente stabilito nell'articolo 1 della legge n. 208/2015 è racchiusa nel comma 380, dove si prevede che «la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità».

Questa unicità suggerisce all'interprete che, nel disegno del legislatore, il ruolo del soggetto (o dei soggetti) responsabili per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (c.d. "responsabile del beneficio comune") debba rivestire una funzione centrale per la gestione della società benefit.

La legge lascia però ampia discrezionalità all'autonomia privata per l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) responsabili del beneficio comune e dei relativi poteri e doveri.

Guardando alla disciplina statunitense da cui quella italiana trae spunto, l'individuazione di un "*benefit director*" e/o di un "*benefit officer*" è prevista nel *Model Act*, mentre nel *Delaware Code* non si ritrova alcun riferimento a simili figure. Nel *Model Act*, peraltro, la nomina di un *benefit director* (§ 302 del *Model Act*) e/o di un *benefit officer* (§ 304 del *Model Act*) è lasciata ai soci come opzione facoltativa. Viene previsto che il precipuo compito di queste figure, qualora nominate, sia quello di preparare il "*benefit report*" e di indicarvi se la società è stata gestita conformemente al suo "*general public benefit purpose*" e all'eventuale "*specific public benefit purpose*" e quali siano stati gli eventuali inadempimenti degli amministratori ⁽³¹⁾. Come sottolinea la dottrina

⁽³¹⁾ «The benefit director shall prepare, and the benefit corporation shall include in the annual benefit report to shareholders required by section 401, a report from the benefit director on all of the following: (1) Whether the benefit corporation acted in accordance with its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose in all material respects during the period covered by the report. (2) Whether the directors and officers complied with sections 301(a) and 303(a), respectively. (3) If the benefit director believes that the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply in the manner described in paragraphs (1) and (2), a description of the ways in which the benefit corporation or its directors or officers failed to act or comply » (§302 del *Model Act*).

americana, la figura del *benefit director* (o del *benefit officer*) sembra dover svolgere principalmente una funzione di controllo, avendo, come detto, il compito di allegare al *benefit report* una relazione sull'adempimento da parte degli amministratori dell'obbligo di tenere in considerazione gli interessi degli *stakeholder* nell'adozione delle proprie decisioni ⁽³²⁾. Viene lasciata poi all'autonomia statutaria la possibilità di ampliare le funzioni di queste figure, purché in modo coerente («not inconsistent») con il ruolo definito dalla legge stessa.

Il legislatore italiano ha indubbiamente tratto ispirazione dalla disciplina del *Model Act* appena richiamata, rendendo tuttavia obbligatoria (e non opzionale) per tutte le società benefit l'individuazione di uno o più soggetti responsabili del beneficio comune.

Essendosi il legislatore italiano limitato a imporre la nomina di questa figura, senza definirne precisamente il ruolo, emergono su questo tema alcune importanti questioni interpretative da risolvere. Questo soprattutto considerando, come già detto, il ruolo centrale che questa figura sembra dover rivestire nell'organizzazione interna della società benefit.

Il principale dubbio che si pone all'interprete riguarda il fatto che non viene specificato se tale funzione possa o debba essere attribuita ad un amministratore, ad un soggetto interno all'organigramma della società (sottoposto quindi all'organo amministrativo), ad un membro dell'organo di controllo oppure, infine, ad un soggetto esterno alla società. La soluzione a questo problema è correlata al tema delle funzioni e dei compiti (principalmente di vera e propria gestione o di mero controllo) che tale soggetto dovrà svolgere. Altra questione strettamente intersecata con queste prime due è quella relativa all'organo competente per la nomina del responsabile del beneficio comune.

La prima questione da risolvere sembra essere quella relativa ai compiti minimi affidati per legge al responsabile del beneficio comune, al fine di capire se possa o debba trattarsi di un soggetto interno alla società e, più nello specifico, di un amministratore. Ferma la possibilità per i soci di ampliare o di specificare nel dettaglio le sue funzioni

⁽³²⁾ ROBSON, *A New Look at Benefit Corporations: Game Theory and Game Changer*, in *52 American Business Law Journal*, Issue 3, 541: «Unlike other stakeholder models, there is no statutory requirement that stakeholders be represented in management or on the board of directors. While the MBCL provides for the election of a “benefit director”, the statutory authority of the benefit director is limited to oversight rather than compliance. The principal responsibility of the benefit director is to append an opinion to the annual benefit report on whether the officers and directors considered stakeholder interests in decisionmaking».

all'interno dello statuto, così come previsto dal comma 380 riportato in apertura del presente paragrafo, compito dell'interprete è quello di individuare il contenuto minimo di tale figura, affinché la stessa non resti eccessivamente sfumata e lasciata alla discrezionalità e alle scelte della singola società.

Mentre nel *Model Act* viene affidato al *benefit director* principalmente un compito di controllo sull'operato dell'organo amministrativo, nella disciplina italiana la scelta del legislatore pare differente: come rileva la dottrina, infatti, la formula che richiama un affidamento di "funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità" sembra richiamare «una traslazione di poteri e alludere dunque a un fenomeno di delega, con conseguenze rilevanti in ordine all'assetto dei poteri e delle connesse responsabilità»⁽³³⁾. Sembrerebbe cioè che il responsabile del beneficio comune debba svolgere un compito attivo nell'operazione di bilanciamento degli interessi, fermo restando che non risulta in ogni caso possibile affidare a questo soggetto la funzione di realizzare in via autonoma tale bilanciamento che spetta in via inderogabile all'organo amministrativo nel suo complesso⁽³⁴⁾.

Secondo questa impostazione, il responsabile del beneficio comune non sarebbe una figura di mero controllo, ma un soggetto a cui sono affidati poteri decisionali, con le relative responsabilità. Una simile figura dovrebbe coerentemente rivestire la carica di amministratore oppure di soggetto inserito nell'organigramma aziendale, a cui siano delegati poteri decisionali nell'ambito del perseguimento delle finalità di beneficio comune. Non si potrebbe invece trattare di un membro dell'organo di controllo, né di un soggetto esterno alla società. La possibilità che possa trattarsi di un soggetto esterno alla società è esclusa peraltro dal fatto che, in ogni caso, per poter svolgere efficacemente un ruolo di partecipazione alle scelte decisionali o di controllo sulle scelte, in una prospettiva *ex ante* (ed *ex post*), il soggetto dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione o, perlomeno, avere accesso ai verbali del consiglio e alla

⁽³³⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1022-1023. L'Autrice continua precisando che «tuttavia, non è escluso che le funzioni relative al perseguimento dello scopo benefit possano essere affidate, al di fuori di un meccanismo di delega in senso tecnico, ad un soggetto (anche esterno all'organo amministrativo, ad esempio un dirigente) incaricato di funzioni di *compliance* o dei compiti di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/01 ovvero ad un comitato per il controllo interno» (1023).

⁽³⁴⁾ CORSO, *Le società benefit*, cit., 1023. L'Autrice suggerisce che una precisazione in tal senso potrebbe essere opportuna, in sede di delega, per chiarire che il bilanciamento resta di competenza dell'organo consiliare.

documentazione sociale, il che minerebbe in modo dirompente alle esigenze di segretezza dell'attività aziendale.

Circa l'organo deputato alla nomina del responsabile del beneficio comune, ritenendo che tale figura sia interna all'organo amministrativo ovvero sottoposta allo stesso internamente all'organigramma aziendale, è stato sostenuto che sarebbe l'organo amministrativo a detenere la competenza per tale nomina, sulla base della constatazione che la disposizione di cui al comma 381 («l'inosservanza degli *obblighi* di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto») parla di “obblighi (al plurale) di cui al comma 380”⁽³⁵⁾. E gli obblighi previsti al comma 380 sono appunto due: l'obbligo di bilanciamento tra interessi e l'obbligo di «individua[re] il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità», che sarebbe quindi un obbligo gravante sull'organo amministrativo. Anche da un punto di vista sistematico, sembra coerente attribuire la competenza la nomina del responsabile del beneficio comune all'organo amministrativo, trattandosi di una scelta di natura gestionale, relativa all'organizzazione interna della società.

Guardando alla prassi ed esaminando gli statuti delle società benefit esistenti, in molti casi, ci si è limitati a richiamare la norma di legge senza precisare il ruolo e le caratteristiche del responsabile del beneficio comune. Nello statuto di Nativa S.r.l., ad esempio, così si legge: «La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato “Responsabile dell'Impatto”. La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza». Al di là della denominazione (“Responsabile dell'Impatto”) e del potere di scegliere le modalità con cui rendere pubblica la relazione d'impatto, poco viene specificato dei poteri del responsabile del beneficio comune.

⁽³⁵⁾ ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 23.

Più interessante risulta essere una ricerca di ALTIS del gennaio 2018 ⁽³⁶⁾ che ha evidenziato come nel 90% delle società benefit analizzate, il ruolo di responsabile del beneficio comune sia stato attribuito ad una persona interna all'azienda, mentre nel 10% si è scelto di affidare la funzione ad un consulente esterno. Tra le società benefit che hanno individuato il responsabile del beneficio comune in una figura interna, si è scelto il direttore generale nel 12,73% dei casi, un socio nel 9,09%, un membro del consiglio di amministratore per il 45,45% e, nello specifico, l'amministratore delegato nell'1,82%. Circa il 30% delle società, infine, lo ha individuato nella persona di una specifica funzione aziendale.

Dall'analisi dei dati empirici raccolti emerge come la maggior parte delle società benefit abbia scelto di affidare la funzione di responsabile del beneficio comune a soggetti interni al consiglio di amministrazione o sottoposti allo stesso nell'organizzazione aziendale, soluzione che, come visto, appare essere l'unica coerente con la funzione da attribuire a questa figura. Si tratta in tutti i casi di soggetti nominati dai soci o dal consiglio di amministrazione e non da soggetti terzi.

Nella stessa ricerca viene rilevato come, tra i compiti attribuiti al responsabile del beneficio comune vi siano nel 44,9% dei casi la predisposizione del "Report di impatto", ovvero la relazione annuale sull'impatto sociale prevista dai commi 382 e 383 dell'articolo 1 della l. 208/2015 (seguendo quindi l'esempio delle *benefit corporation*, secondo quanto previsto nel *Model Act*, come già visto in precedenza al paragrafo 1.4.2) ⁽³⁷⁾, nel 26,5% il "supporto agli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune", nel 2% il "monitoraggio delle attività degli amministratori (mentre il 24,5% delle società benefit analizzate non aveva, nel giugno 2018, ancora proceduto all'identificazione dei compiti del responsabile del beneficio comune).

3.3. La responsabilità degli amministratori e l'applicazione della *business judgement rule* alla gestione della società benefit

Per quanto riguarda i profili di responsabilità degli amministratori, il comma 381 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede che «l'inosservanza degli obblighi di cui

⁽³⁶⁾ GUBELLI, *Società Benefit e Rendicontazione di Impatto: panorama attuale e questioni aperte*, ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società Università Cattolica del Sacro Cuore), giugno 2018.

⁽³⁷⁾ Si possono però sollevare dei dubbi sulla legittimità di una simile attribuzione, in ragione del contenuto programmatico e strategico che caratterizza la relazione annuale sull'impatto sociale prevista dai commi 382 e 383 dell'articolo 1 della l. 208/2015. V. più avanti al successivo paragrafo 3.4.

al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori»).

Dalla lettura di questa disposizione sembra emergere che non viene attribuito alcun dovere o responsabilità ulteriore o diverso degli amministratori di una società benefit rispetto alla disciplina generale delle società “non benefit” (salvo gli obblighi di cui al comma 380).

Anche la legislazione statunitense sulle *benefit corporation* peraltro in tema di doveri e responsabilità degli amministratori non si discosta dalla disciplina tradizionale, se non per l’obbligo di tenere in considerazione gli interessi di “*public benefit*”: qui, anzi, si esclude esplicitamente che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere personalmente per il mancato perseguimento o la mancata creazione da parte della società del beneficio comune, salvo il caso in cui l’azione o omissione degli stessi siano stati condizionati da una situazione di interesse personale. Nelle varie normative sulle *benefit corporation*, inoltre, si precisa che l’operato degli amministratori è coperto dalla *business judgement rule* ⁽³⁸⁾.

Tornando alla disciplina italiana, in caso di violazione del dovere del perseguimento del beneficio comune sarà configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti della società. La condotta degli amministratori di società benefit sarà valutata, ai sensi del citato comma 381, secondo i normali parametri di diligenza, lealtà e correttezza previsti per i diversi tipi societari: la relativa disciplina è da ricercare nelle norme sul mandato per le società di persone e quindi accertata alla luce del canone di diligenza del buon padre di famiglia, ovvero della diligenza professionale e regolata dagli articoli 2392 c.c. ss. e 2476 c.c. per le società di capitali.

⁽³⁸⁾ § 365(b) del *Delaware Code* («A director of a public benefit corporation (...), with respect to a decision implicating the balance requirement in subsection (a) of this section, will be deemed to satisfy such director’s fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director’s decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve») e § 301(e) del *Model Act* («director who makes a business judgment in good faith fulfills the duty under this section if the director: (1) is not interested in the subject of the business judgment; (2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances; and (3) rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation»).

Anche alle società benefit italiane, inoltre, pur in assenza di un'esplicita disposizione analoga a quella della disciplina americana, sarà da ritenere applicabile il principio della *business judgement rule* ⁽³⁹⁾, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana ⁽⁴⁰⁾.

Sembra a questo punto opportuno svolgere qualche considerazione in più sugli effetti e sui limiti dell'applicazione della *business judgement rule* nelle società benefit, partendo da alcune riflessioni di portata generale.

Sul tema della *business judgement rule* e del sindacato dei giudici sull'operato degli amministratori, l'interpretazione dottrinale tende a distinguere due fasi dell'attività gestoria: quella *cognitiva*, che consiste nella raccolta delle informazioni necessarie per la decisione e nella esecuzione di corretti procedimenti finalizzati a tale raccolta e quella *discrezionale*, che coincide con la scelta di quale operazione compiere sulla base dei dati raccolti nella fase precedente.

Secondo un primo orientamento dottrinale, il sindacato del giudice dovrebbe investire solo la fase cognitiva (e propedeutica): la *business judgement rule* opererebbe solo nella fase discrezionale, nel senso che – in caso di assenza di violazioni di obblighi nella fase cognitiva, in particolare quelli previsti in tema di conflitto di interessi ⁽⁴¹⁾ – il momento

⁽³⁹⁾ Nello stesso senso ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 23; CORSO, *Le società benefit*, cit., 1024; STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 283.

⁽⁴⁰⁾ Come noto, con l'espressione "*business judgement rule*" si indica il principio per cui il giudice non può sindacare *ex post* e nel merito le scelte degli amministratori delle società, le quali rientrano nell'ambito della loro discrezionalità gestionale. Sul tema del valore della *business judgement rule* nel sistema giuridico italiano, v. MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori*, cit., 1 ss.; DACCÒ, *Il sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2003, 191 ss.; ANGELICI, *Diligentia quam in suis e business judgement rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 689 ss.; ID., *Interesse sociale e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 573; MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 51. Per un interessante confronto con il panorama statunitense v. anche SEMEGHINI, *Il dibattito statunitense sulla business judgment rule: spunti per una rivisitazione del tema*, in *Riv. soc.*, 2013, II, 206. In giurisprudenza, si veda la definizione data in una recente pronuncia della Cassazione (Cass. civ., 31 agosto 2016, n. 17441, in www.dirittobancario.it) che ha affermato che «ferma l'applicazione della *business judgement rule*, la quale – prima e dopo la riforma si risolve in ciò, che le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono in se stesse insindacabili (...), salvo che non si tratti di operazioni, che, se valutate *ex ante*, si rivelino manifestamente avventate ed imprudenti (...)» e ancora più recente Cass. civ., 22 giugno 2017, n. 15470, in www.ilcaso.it.

⁽⁴¹⁾ È stato rilevato (ANGELICI, *Diligentia quam in suis*, cit., 689-690) che, in caso di violazione della norma sul conflitto di interessi, diviene plausibile un'analisi del giudice che sia volta ad accertare se e come l'esito negativo di scelte imprenditoriali sia stato influenzato dalla violazione di quegli obblighi. Non è più infatti questione di valutare scelte necessariamente discrezionali, ma di definire le conseguenze in termini di responsabilità della violazione degli obblighi specifici posti a carico dell'amministratore in conflitto di interessi. In via astratta, al fine della responsabilità dell'amministratore in caso di operazione in conflitto di interessi, sarebbe sufficiente applicare il criterio generale di diligenza previsto dall'articolo 2392 c.c.:

successivo a quest'ultima (quello della scelta discrezionale) non sarebbe mai sindacabile nel merito, salvo che in termini di coerenza rispetto alle informazioni raccolte nella fase cognitiva ⁽⁴²⁾(⁴³). Secondo un altro orientamento, invece, ferma l'assenza di violazioni nella fase cognitiva, la fase discrezionale sarebbe sindacabile nel merito dal giudice in termini di ragionevolezza, razionalità, prudenza o perizia intrinseche ⁽⁴⁴⁾, mentre sarebbe totalmente vietata una valutazione soggettiva di pura opportunità che si ponga *ex post* fondandosi sul risultato conseguito dall'operazione.

Guardando alla giurisprudenza italiana ⁽⁴⁵⁾, per l'indubbia complessità della valutazione che i giudici sono chiamati a fare sul comportamento degli amministratori,

l'articolo 2391, comma 4, c.c. sarebbe invece finalizzato ad aggravare la responsabilità dell'amministratore in conflitto di interessi, costituendo un'ipotesi di responsabilità per violazione di obblighi specifici con un diverso grado di sindacabilità da parte del giudice: il legislatore sembra aver ripreso la distinzione tipica del contesto nordamericano tra *duty of care* e *duty of loyalty*, adottando distinti criteri di responsabilità per l'uno e per l'altro caso (ANGELICI, *Diligentia quam in suis*, cit., 690). Cfr. anche CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi"*, la quale sottolinea che «il nostro legislatore non ha ritenuto di seguire sino in fondo, perlomeno nell'art. 2391 c.c., la strada della procedimentalizzazione dell'attività di amministrazione, in quanto non ha espressamente riconosciuto al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e motivazione la capacità di creare, introno alla decisione, una sorta di *safe-harbor* procedurale, come invece avviene in altri ordinamenti» (265), segnatamente nel *Delaware Code* (§ 144(a) DGCL).

⁽⁴²⁾ BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013, 184 ss.; VASSALLI, *L'art. 2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori*, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 35, il quale specifica che una valutazione nel merito della fase prodromica può essere necessaria, ad esempio, quando «il giudice valuti in concreto che la rinuncia totale o parziale all'approfondimento conoscitivo sia dipesa effettivamente dall'eccesso del suo costo o dalla lunghezza dei tempi necessari a compierlo. Ed in questo giudizio, occorrerà, altresì, che il giudice valuti in concreto quale fosse l'urgenza di provvedere comunque ad assumere una decisione...» (32). In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5718 (in *Società*, 2004, 1517, con nota di FUSI).

⁽⁴³⁾ Questo modo di ragionare è tipico del contesto nordamericano, dove infatti si afferma: «the due care standard in a corporate context is applied not to the decision of the director, but rather to the decision-making process» (HANSEN, *The ALI Corporate Governance Project: of the duty of due care and the business judgement rule, a commentary*, in *41 Business Lawyer* 1237, 1986, 1241). In Italia, v. ad esempio la già citata sentenza Cass. civ., 22 giugno 2017, n. 15470 (v. la precedente nota 39) dove si pone l'attenzione sull'affermazione dell'esistenza di un limite alla *business judgement rule*, consistente «nella valutazione di ragionevolezza delle stesse (i.e. le scelte di gestione), da compiersi sia *ex ante*, secondo i parametri della diligenza» (fase discrezionale), e, inoltre, nella verifica della «adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere» (fase cognitiva): da questa sentenza emerge abbastanza chiaramente la distinzione dottrinale tra la fase cognitiva e la fase discrezionale.

⁽⁴⁴⁾ FRANZONI, *Artt. 2380-2396*, in SCIALOJA – BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 2008, 473.

⁽⁴⁵⁾ La casistica sulla *business judgement rule* è abbastanza vasta. Per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali (fino al 2013) v. CESIANO, *L'applicazione della "Business Judgement Rule" nella giurisprudenza italiana*, in AMATUCCI (a cura di), *Responsabilità degli amministratori*, Milano, 2014, 103 ss.

l'atteggiamento della giurisprudenza in tema di responsabilità gestoria e applicazione della *business judgement rule* è stato spesso contraddittorio ⁽⁴⁶⁾.

Da un lato, le Corti tendono a ribadire nelle proprie argomentazioni il principio della *business judgement rule* (ovvero il divieto per il giudice di sindacare nel merito le scelte di gestione degli amministratori); dall'altro lato, si assiste invece all'elaborazione e all'utilizzo da parte dei Giudici di criteri di valutazione del comportamento degli amministratori che comportano di fatto un giudizio nel merito delle scelte gestionali. In particolare, numerosi sono i casi in cui la giurisprudenza adotta il criterio della *ragionevolezza* ⁽⁴⁷⁾, a cui è talvolta accostato il concetto di *prudenza* ⁽⁴⁸⁾, per valutare la diligenza degli amministratori, con l'effetto di far sì che le Corti italiane, contrariamente a quanto affermano in linea di principio, difficilmente si astengono da una completa valutazione del merito delle decisioni degli amministratori ⁽⁴⁹⁾. Questo atteggiamento si manifesta fin dalle sentenze più risalenti, tanto che la dottrina già prima della riforma

⁽⁴⁶⁾ PISCITELLO, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in *Riv. soc.*, 2012, 1171.

⁽⁴⁷⁾ Ad essere precisi, bisogna specificare che la diligenza funge sempre da criterio per valutare se gli amministratori hanno violato un obbligo loro imposto dalla legge o dallo statuto, e mai l'oggetto di un obbligo autonomo. Come affermano autorevoli autori, infatti, la diligenza non può costituire oggetto di un obbligo o, peggio, il contenuto della prestazione dedotta nell'obbligazione, bensì soltanto il modo di adempiere esattamente all'obbligazione: v. RODOTÀ, *voce Diligenza*, Diritto civile, in *Enc. Dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 539 ss. Dal combinato disposto degli articoli 2380-bis e 2392 c.c., si può desumere un obbligo di gestire la società con diligenza, che, per il contenuto indeterminato dell'obbligo di gestione di un'impresa e dei concetti di oggetto sociale e interesse sociale, può essere considerato come un generico dovere di buona gestione della società e riassunto, per semplificare, in un obbligo di diligenza in capo agli amministratori. Cfr. DELLACASA, *Dalla diligenza alla perizia come parametri per sindacare l'attività di gestione degli amministratori*, in *Contr. impr.*, 1999, 216.

⁽⁴⁸⁾ Un esempio di applicazione del criterio della ragionevolezza si è avuto in una sentenza del Tribunale di Milano del 1995 (Trib. Milano, 2 marzo, 1995, in *Società*, 1996, 57 (con nota di DESANA)), particolarmente dettagliata, nella quale venne precisato che «poiché gli amministratori gestiscono fondi patrimoniali non propri, essi devono attenersi a quelle norme di condotta che, secondo il giudizio di ogni avveduto operatore dello stesso ramo in cui agisce l'impresa, possono giudicarsi più appropriate e pertinenti rispetto allo scopo da conseguire e alla realizzazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ogni trasgressione di tali regole di avvedutezza e prudenza configura una violazione dell'obbligo di diligenza che deve essere osservato dall'amministratore: l'amministratore non può compiere operazioni irrazionali ed avventate, di pura sorte, o azzardate, prevedibilmente rischiose ed imprudenti, e non può superare i limiti fissati da quella ragionevolezza che deve connotare la discrezionalità dell'imprenditore, secondo cui ogni scelta anche nel campo dell'attività di impresa non può discostarsi dalle valutazioni tecnico-professionali che potrebbe esprimere ogni altro operatore che svolga una attività dello stesso tipo».

⁽⁴⁹⁾ Cfr. NIGRO, "*Principio di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a.*", in *Giur. comm.*, 2013, I, 457 ss.; TINA, *L'esonerazione da responsabilità degli amministratori di S.p.a.*, Milano, 2008, 72 ss.; VASSALLI, *L'art. 2392 novellato*, cit., 24-25, dove significativamente si afferma che «quella giurisprudenza che giudica sulla diligenza delle decisioni degli amministratori e che considera questi ultimi responsabili allorché le loro scelte appaiono manifestamente imprudenti o irragionevoli, non può essere condivisa», poiché nel nostro ordinamento «sembra legittima l'applicazione della c.d. *business judgement rule*, di diritto statunitense (...) per cui l'amministratore non è responsabile neppure se la decisione sia irragionevole».

parlava di vero e proprio «disagio» dei giudici al momento di giudicare sulla responsabilità degli amministratori ⁽⁵⁰⁾.

In un sempre maggior numero di decisioni si registra, poi, un orientamento che cerca di ricondurre le valutazioni sull'operato degli amministratori a criteri più oggettivi rispetto a concetti vaghi come la ragionevolezza o la prudenza, orientando la propria valutazione solo sulla fase cognitiva, ovvero sull'*iter* decisionale condotto in fase propedeutica rispetto alla decisione finale ⁽⁵¹⁾. Questo filone mette in relazione la *business judgement rule* con la previsione codicistica degli obblighi di agire informato e di curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ponendo l'accento sul fatto che il sindacato del giudice deve investire *in primis* il processo decisionale mediante il quale la decisione viene assunta e, successivamente ad una verifica positiva dell'attività cognitiva svolta, il contenuto della decisione in termini di coerenza rispetto ai risultati della fase cognitiva

⁽⁵⁰⁾ WEIGMANN, *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Torino, 1974, 146. Negli stessi termini, anche DELLACASA, *cit.*, 215, il quale rileva «(...) il disagio dell'interprete nell'individuare un complesso di principi e parametri definiti, i quali, attribuendo corpo e concretezza alla categoria della diligenza, gli consentano di decidere serenamente degli addebiti di generica *mala gestio*: è proprio la mancanza di un "protocollo" di regole tecniche generalmente applicabili, infatti, a differenziare gli amministratori di società da altre figure professionali, rendendo scarsamente rilevante ai fini della decisione l'eventuale apporto di una consulenza tecnica (...)». Anche nella pronuncia del Tribunale di Palermo del 13 marzo 2008, *cit.*, la Corte evidenzia come la difficoltà nell'accertamento della responsabilità degli amministratori per violazione del solo obbligo di agire con diligenza si spiega alla luce del principio della *business judgement rule*, definita come divieto per il giudice, investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, di «apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l'opportunità e la convenienza».

⁽⁵¹⁾ Spesso i due criteri giurisprudenziali evidenziati (quello della ragionevolezza nella decisione e quello dell'analisi della fase cognitiva) sono applicati in combinazione tra loro, al fine di individuare un modello di "amministratore ragionevole", in relazione alle cautele, alle verifiche e alle informazioni normalmente richieste per il compimento delle varie operazioni. Questo aspetto emerge in alcune recenti sentenze di merito. Nella pronuncia del Tribunale di Milano del 24 agosto 2011 (Trib. Milano, 24 agosto 2011, n. 10697, in *Giur. comm.*, 2011, II, 1178 (con nota di BODELLINI), ad esempio, è stato affermato che «all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità». Nella sentenza del Tribunale di Palermo del 13 marzo 2008 (Trib. Palermo, 13 marzo 2008, in *Giur. comm.*, 2010, II, 130 ss.) si afferma che il comportamento dell'amministratore, dunque, dovrà essere valutato con riferimento alla «diligenza che avrebbe usato un amministratore normalmente diligente che si fosse trovato in quella circostanza». Ma il giudizio sarà diverso di caso in caso, perché «i doveri variano, sotto questo aspetto a seconda delle situazioni, a seconda anche dell'oggetto sociale e forse anche a seconda delle caratteristiche peculiari che ogni impresa presenta», e dovrà fondarsi su «quella media diligenza che può attendersi da persone che accettano di far parte di un consiglio di amministrazione, tenendo conto della speciale struttura data alla singola società e al suo stesso consiglio in conformità della legge».

(⁵²). In questo senso, interessante risulta essere la pronuncia della Corte di Cassazione del 2004 (⁵³), che così si esprime: «se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita (...) mentre la scelta tra il compiere o meno un atto di gestione, ovvero di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze non è suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, al contrario la responsabilità può essere generata dall'eventuale omissione, da parte dell'amministratore di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta: in altre parole, il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione, ma il modo in cui esse sono compiute».

In relazione a questo fenomeno giuridico, significative sono anche le recenti modifiche apportate al diritto societario dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha sancito il principio generale per tutti i tipi di impresa secondo cui «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (...)» (articolo 2086 c.c.) (⁵⁴).

Si è venuta a delineare così anche in Italia, sulla scia dell'esperienza nordamericana, la cosiddetta “procedimentalizzazione” dell'operato degli amministratori (⁵⁵).

(⁵²) Interessante al riguardo risulta essere anche una sentenza della Suprema Corte del 2009 che ha affermato che: «in tema di responsabilità degli amministratori, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili» (Cass. civ., 12 agosto 2009, n. 18231, in www.personaedanno.it).

(⁵³) Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5718, *cit.*

(⁵⁴) D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in GU il 14 febbraio 2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza). Il nuovo articolo 2086 c.c. è tratta da una regola già presente in materia di S.p.A., secondo cui l'organo amministrativo deve valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa e l'organo delegato ne deve curare l'adeguatezza (cfr. articolo 2381, terzo e quinto comma, c.c.). Con la riforma, tali doveri vengono estesi a tutte le imprese e le società (incluse le società di persone) e viene specificato l'obbligo dell'organo amministrativo (già implicito) di attivarsi per la rilevazione tempestiva della crisi e l'adozione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il suo superamento.

(⁵⁵) CORDOPATRI, *La business judgement rule in Italia e il privilegio amministrativo: recenti correttivi negli USA e in Europa* (nota a Trib. Palermo, 13 marzo 2008), in *Giur. comm.*, 2010, II, 130 ss. Cfr. anche TINA, *L'esonero*, *cit.*, 64 ss. e ROSSI A., *cit.*, 796.

Fatte queste dovute premesse, il principio della *business judgement rule* al momento dell'applicazione all'operato degli amministratori di società benefit assume una particolare valenza ⁽⁵⁶⁾.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che la *business judgement rule* riguarda i casi di violazione del generico dovere di gestione diligente e non copre i casi di violazione di specifici obblighi previsti dalla legge ⁽⁵⁷⁾. La *business judgement rule* non sarebbe applicabile alla violazione dell'obbligo di bilanciamento previsto al comma 380, laddove si sostenesse che tale violazione costituisca un'ipotesi di inadempimento ad un dovere specifico posto in capo agli amministratori, e non una violazione del generico dovere di gestione secondo i principi di correttezza, diligenza, lealtà previsti per i diversi tipi societari. Questa ipotesi interpretativa sembra plausibile almeno con riferimento al bilanciamento dello scopo di lucro con le specifiche finalità di beneficio comune, qualora tali finalità fossero definite in termini da consentire l'individuazione di specifici doveri di comportamento ⁽⁵⁸⁾.

Il nodo fondamentale da sciogliere è però quello della collocazione del momento in cui si realizza il bilanciamento degli interessi da parte degli amministratori.

Se il bilanciamento riguarda solo la fase discrezionale, in applicazione della *business judgement rule* la scelta di bilanciamento degli amministratori non sarebbe sindacabile dai Giudici, se non in termini di ragionevolezza o prudenza. Le scelte gestionali di

⁽⁵⁶⁾ La dottrina ha proposto di individuare una regola autonoma, la "*benefit judgement rule*" che si affiancherebbe alla *business judgement rule* (SERTOLI, *La società benefit: tendenze e problematiche in prospettiva comparatistica*, Roma, 2017, 90 ss., citato da STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 278).

⁽⁵⁷⁾ Sulla distinzione tra obblighi a contenuto specifico e obblighi a contenuto generico, v. Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5718, *cit.*: «Al riguardo, si deve ricordare che nell'ambito dagli obblighi che gravano sugli amministratori e dalla cui violazione discende la responsabilità, si possono individuare anzitutto gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già precisamente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Nell'ambito di tali obblighi si colloca certamente quello di rispettare le norme interne di organizzazione relativa alla formazione ed alla manifestazione della volontà della società (artt. 2380, 2381 e 2384 c.c.). Oltre a tali specifici obblighi, la legge prevede due doveri identificati attraverso clausole generali e cioè l'obbligo di amministrare con diligenza (art. 2392 c.c., 1° co.) e l'obbligo di amministrare senza conflitto di interessi (art. 2391 c.c.)». E ancora tale distinzione impone di «configurare diversamente il rilievo della diligenza nelle obbligazioni a contenuto specifico, da un lato, e nella generica obbligazione di amministrare con diligenza, nell'altro. Nel primo caso la diligenza rappresenta la misura dall'impegno richiesto agli amministratori e la responsabilità può essere esclusa, come previsto dall'articolo 1218 c.c., soltanto se "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" ovverosia da causa che non possa essere né evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore. Nel secondo caso, invece, la responsabilità non viene collegata alla violazione di un obbligo specifico, ma alla violazione del generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione: l'agire diligente è compenetrato nel contenuto della prestazione dell'amministratore e, pertanto, la diligente attività del debitore per realizzare l'interesse del creditore esclude direttamente l'inadempimento».

⁽⁵⁸⁾ Un accenno a questa ipotesi interpretativa si trova in ANGELICI, *Società benefit*, cit., 10.

bilanciamento sarebbero quindi non sindacabili dal giudice e gli amministratori godrebbero, come paventa la dottrina maggioritaria, di un'estrema discrezionalità, essendo la ragionevolezza di ciascuna decisione da misurarsi non solo rispetto allo scopo di lucro ma anche rispetto agli interessi di beneficio comune.

Diversamente, e qui sta un punto centrale della lettura che si vuole dare della disciplina delle società benefit, si potrebbe sostenere che l'obbligo di bilanciamento imposto dal comma 380 inerisca alla fase cognitiva delle scelte gestorie (e non a quella discrezionale).

Il problema posto nei paragrafi precedenti potrebbe allora essere risolto disciplinando nello statuto il procedimento da seguire al fine di realizzare il bilanciamento voluto dalla legge. In questo senso, gli strumenti utilizzabili potrebbero essere, ad esempio, la previsione di consultazioni o pareri obbligatori da parte di associazioni rappresentative di quegli interessi "terzi" che devono essere bilanciati (pur tenendo da conto i profili di riservatezza aziendale delle decisioni dell'organo amministrativo), nonché procedimenti fondati su criteri trasparenti e caratterizzati da un'adeguata istruttoria e motivazione⁽⁵⁹⁾. Il tema si riallaccia, quindi, a quanto già sostenuto nel precedente paragrafo 3.2, dove si ipotizzava l'esistenza di un generale dovere di motivazione (delle ragioni sottese alla decisione adottata e, qui si aggiunge, di una adeguata informativa sull'istruttoria condotta), tutte le volte in cui il consiglio di amministrazione sia chiamato ad operare un bilanciamento tra interessi diversi e sia soggetto a un controllo di natura pubblica su tale operato.

3.3.1. I rimedi in caso di inadempimento degli amministratori

Come già riportato in apertura del precedente paragrafo, il comma 381 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, prevede che «in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380 si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori».

In tema di rimedi, il legislatore rinvia quindi alla disciplina generale delle azioni di responsabilità, della revoca per giusta causa e del controllo giudiziario di ciascun tipo

⁽⁵⁹⁾ LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 915: l'Autrice sottolinea come «in tal modo, l'operazione di bilanciamento si renderebbe adeguatamente sorvegliabile tanto dai soci quanto dagli organi societari di controllo».

societario, di cui dovrà però essere misurata la compatibilità rispetto alla violazione degli obblighi di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

Partendo dalla disciplina della revoca per giusta causa, è indubbio che, in caso di grave inadempimento gestorio da parte degli amministratori di società benefit per mancato bilanciamento degli interessi così come richiesto dalla legge (ovvero per violazione di altri obblighi loro imposti), costoro possano essere revocati per giusta causa dall'assemblea dei soci, sia nella s.p.a. che nella s.r.l. ⁽⁶⁰⁾. Per quanto concerne l'applicazione della norma di cui all'articolo 2409 c.c. (applicabile, ai sensi della recente modifica legislativa, non solo alle s.p.a. ma anche alle s.r.l. ⁽⁶¹⁾) alla società benefit, tra le "gravi irregolarità" attinenti alla gestione sembrano potersi ricomprendere anche le violazioni riguardanti il dovere di bilanciamento imposto agli amministratori, anche se si pone il problema della necessità, ai fini dell'applicabilità della citata norma, che tali violazioni «poss[a]no arrecare danno alla società o a una o più società controllate» (articolo 2409, comma 1 c.c.). Come si vedrà a breve anche in tema di azioni sociali di responsabilità, il presupposto dell'esistenza di un danno alla società (o alle società controllate) costituisce l'ostacolo principale all'applicabilità alle società benefit di alcune norme in tema di rimedi contro violazioni degli amministratori. In particolare, nel caso di mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società benefit a vantaggio dello scopo lucrativo, situazione che determina, più che un danno alla società, un vantaggio economico in relazione alla singola scelta gestoria.

La compatibilità della disciplina delle azioni sociali di responsabilità rispetto agli inadempimenti degli obblighi di cui al citato comma 380 è infatti revocata in dubbio dalla dottrina ⁽⁶²⁾ nel caso, in particolare, di mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società benefit, in quanto presupposto delle azioni sociali di responsabilità nei

⁽⁶⁰⁾ ANGELICI, *Società benefit*, cit., 10; DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 14; STELLA RICHTER, *Società benefit*, cit., 279.

⁽⁶¹⁾ Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 379 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), in vigore dal 15 dicembre 2019, è stato definitivamente chiuso il contrasto che aveva interessato dottrina e giurisprudenza circa l'applicabilità dell'articolo 2409 c.c. (dettato per le s.p.a.) anche alle s.r.l.: l'attuale articolo 2477 c.c. al sesto comma dispone infatti che «si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo». Sul dibattito precedente all'introduzione di tale disposizione cfr. ABRIANI, *Art. 2477*, in BENAZZO-PETRARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 389; RACUGNO, *Art. 2477*, in NICOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di Capitali. Commentario*, Napoli, 2004; GUADAGNI, *Il problema dell'applicabilità dell'art. 2409 c.c.*, in DOLMETTA-PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario, dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, 622. In giurisprudenza, Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Giust. civ.*, 2010, I, 575; Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. it.*, 2010, 1624; Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Società*, 2009, 1019.

⁽⁶²⁾ ANGELICI, *Società benefit*, cit., 10;

confronti degli amministratori è il danno patrimoniale subito dalla società. Danno che risulta difficilmente configurabile nel caso, appunto, di mancato perseguimento del beneficio comune da parte della società benefit, salvo il caso di lesione all'immagine della società. Questo considerando che, anzi, l'inosservanza di tale obbligo, in ragione del risparmio dei costi necessari alla realizzazione di uno o più effetti positivi (o riduzione di quelli negativi) per i beneficiari delle finalità di beneficio comune, comporterà nella maggior parte dei casi un vantaggio patrimoniale per la società ⁽⁶³⁾.

In queste ipotesi, dunque, risultando mancante il presupposto del danno economico alla società, non sarebbe esperibile alcuna azione sociale da parte dei soci o del collegio sindacale (articoli 2393 e 2393-*bis* c.c.; articolo 2476 c.c.) e neppure dei creditori (articolo 2394 c.c. e nuovo articolo 2476, comma 6 c.c. ⁽⁶⁴⁾).

Nel primo caso – quello dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci (di maggioranza o di minoranza) oppure da parte del collegio sindacale – si potrebbe ipotizzare un danno di natura non economica per i soci in relazione al mancato perseguimento delle «finalità di beneficio comune», essendo l'interesse a tale perseguimento voluto dai soci e sancito nello stesso statuto.

Viene tuttavia obiettato che il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune costituirebbe solo un presupposto della responsabilità degli amministratori, mentre ai fini dell'interesse ad agire per la relativa azione di responsabilità, una volta accertato che un inadempimento si è verificato, resterebbe comunque da accertare l'esistenza di un danno patrimoniale per la società ⁽⁶⁵⁾.

⁽⁶³⁾ LENZI, *Le società benefit*, 899. Si potrebbero ipotizzare danni economici qualificabili come danno all'immagine, alla reputazione, nonché, qualora il giudizio circa l'opportunità del finanziamento del terzo fosse stato influenzato dalla natura di società benefit ovvero dalla considerazione di specifici interessi "terzi", un danno derivante dalla perdita di finanziamenti.

⁽⁶⁴⁾ L'articolo 378, comma 1 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha modificato l'articolo 2476 c.c. che oggi così recita: «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi». È stato quindi dato riconoscimento a livello di diritto positivo a quanto già affermato dalla giurisprudenza maggioritaria: si veda ad esempio Trib. Milano, 12 febbraio 2018, n. 1480, in giurisprudenzadelleimprese.it;

⁽⁶⁵⁾ Come afferma ANGELICI, *Società benefit*, cit., 11: «Il problema è però se la lesione di tale interesse sia in grado di giustificare un'azione risarcitoria: il che mi sembra presupporre nel nostro contesto un danno patrimoniale. Per esprimermi in maniera rozzamente esemplificativa: ha un senso, qualora gli amministratori trascurando la «finalità di beneficio comune» abbiano prodotto più utili e abbiano così arricchito la società e i soci, pensare a un'azione in esito alla quale siano condannati a un risarcimento a

Diversamente, nel caso in cui gli amministratori abbiano trascurato di perseguire lo scopo lucrativo a vantaggio della «finalità di beneficio comune», un danno economico al patrimonio sociale della società è più facilmente ipotizzabile. In questo caso, pertanto, sussisterà verosimilmente l'interesse ad agire per le azioni ai sensi degli articoli 2393, 2393-*bis* e 2394 c.c., salvo ovviamente la verifica di tutti i presupposti per tali azioni.

Il risultato della descritta lettura appare in definitiva poco soddisfacente. Se così fosse, gli amministratori di una società benefit sarebbero sempre portati – in un'ottica di valutazione del minor rischio – a privilegiare lo scopo di lucro sul perseguimento delle finalità di beneficio comune. In assenza di criteri precisi per la gestione, infatti, sarebbe sempre più conveniente per gli amministratori risultare inadempienti avendo pregiudicato il perseguimento delle finalità di beneficio comune (non realizzandosi così un danno economico, presupposto per l'azione sociale di responsabilità), piuttosto che avendo pregiudicato il perseguimento dello scopo di lucro (essendo in questo caso esperibile, purché ne ricorrano gli ulteriori presupposti, l'azione di responsabilità).

La soluzione alternativa qui sostenuta è invece quella che propone di interpretare il danno alla società (quale presupposto dell'azione di responsabilità e anche dell'articolo 2409 c.c.) non solo come il danno economico subito dal patrimonio sociale ma anche come il detrimento allo scopo di beneficio comune perseguito. In questo modo gli amministratori sarebbero incentivati a realizzare il bilanciamento di cui sono incaricati per legge, consapevoli di poter andare incontro ad azioni di responsabilità sia nel caso in cui sacrificino lo scopo di lucro sia nel caso in cui manchino di perseguire le finalità di beneficio comune.

Discorso separato deve farsi in relazione alla disposizione che ha maggiormente attirato l'attenzione dei primi commentatori della disciplina delle società benefit: l'articolo 2395 c.c. (pur trattandosi – a ben vedere – della norma che ha registrato la minore applicazione pratica per le società di capitali lucrative).

Come noto, questo articolo disciplina l'azione individuale di responsabilità promuovibile dai singoli soci o dai terzi che siano stati “direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”. Come detto, la dottrina si è fin da subito posta il dubbio inerente alla possibilità di applicare tale disposizione al caso di inadempimento

favore della società (perché questo è l'esito delle azioni cui sto accennando)? La risposta mi sembra allo stato quasi auto-evidente».

da parte degli amministratori di una società benefit dell'obbligo di perseguire le finalità di beneficio comune, attribuendo ai soggetti terzi potenziali beneficiari di tali finalità il diritto di azionare un'azione per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La dottrina prova a prospettare un'originale soluzione interpretativa che conferisca all'articolo 2395 nuova linfa vitale, attribuendo a questa norma l'effetto di consentire ai potenziali beneficiari delle finalità di beneficio comune perseguite dalla società benefit la legittimazione ad agire nel caso in cui gli amministratori, con un loro atto colposo o doloso, abbiano ingenerato in costoro un legittimo affidamento alla realizzazione di tali finalità ⁽⁶⁶⁾. Perché tale legittimo affidamento sia configurabile risulta però necessario che sia precisamente individuabile l'adempimento promesso da parte della società, in modo tale da determinare nei potenziali beneficiari l'assunzione di decisioni che altrimenti non avrebbero assunto.

In questo filone di pensiero, autorevole dottrina ⁽⁶⁷⁾ ha sostenuto che l'articolo 2395 c.c., se considerato alla luce del suo tenore letterale e tenendo conto anche delle sue origini storiche (quale norma che disciplina l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale dell'amministratore nei confronti della società che può giustificare una pretesa risarcitoria anche di soci o terzi qualificati), «possa rilevare nello specifico contesto che qui si considera [n.d.r. quello delle società benefit] e assumere anzi un ruolo centrale». Si potrebbero infatti ben verificare casi di società benefit in cui tutti i presupposti di applicazione di questa disposizione siano presenti. Il problema che emerge in queste ipotesi riguarda però l'individuazione dei terzi beneficiari legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 2395 c.c., che nella maggior parte dei casi sarebbe difficile da effettuare: è stato però sostenuto che le riflessioni inerenti alla tematica dei «contratti con protezione del terzo» potrebbero fornire degli spunti interessanti da trasporre alla realtà della società benefit.

⁽⁶⁶⁾ ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016*, cit., 27; CORSO, *Le società benefit*, cit., 1023. Tra le azioni o omissioni degli amministratori tali da ingenerare un legittimo affidamento nei potenziali beneficiari della finalità di beneficio comune vi potrebbero essere, ad esempio, le dichiarazioni contenute nella relazione d'impatto allegata al bilancio di esercizio (prevista al comma 382, articolo 1 della legge n. 208/2015. Questa ipotesi appare coerente con l'origine storica dell'articolo 2395 c.c., che riguarderebbe ipotesi in cui gli amministratori si rendono inadempienti rispetto a doveri esistenti nei confronti della società e non nei confronti di terzi, ovvero il problema se la violazione di doveri nei confronti della società, nei casi specifici soprattutto di corretta redazione del bilancio (v. *ex multis* Cass. civ., 12 giugno 2007, n. 13766, Giur. it., 2007, 2761), non potesse giustificare pretese risarcitorie anche di singoli soci e/o terzi. In questo senso l'articolo 2395 c.c. si presenta «come una sorta di esemplare legislativo ove si manifesta l'eventualità di rapporti contrattuali con effetto di protezione dei terzi» (ANGELICI, *Società benefit*, cit., 11 ss.).

⁽⁶⁷⁾ ANGELICI, *Società benefit*, cit., 11 ss.

Per tutti i contratti a favore di terzi (così come nella società benefit che a questi può essere ricondotta), si pone infatti il problema di circoscrivere i terzi per i quali possa ritenersi giustificata una protezione nel caso di inadempimento di un contratto al quale sono estranei. Il problema viene affrontato utilizzando il concetto di “contatto sociale” ovvero di rapporto qualificato che giustifica una tutela specifica a soggetti non facenti parti di un rapporto contrattuale.

Seguendo questa linea di pensiero, si dovrebbe ricercare uno specifico “contatto sociale” su cui si fondi l’affidamento del terzo all’adempimento di un contratto stipulato fra altri soggetti. Contatto sociale che nella società benefit dovrebbe essere ricercato necessariamente nello statuto stesso e, precisamente nella clausola inerente alle finalità specifiche di beneficio comune perseguite ⁽⁶⁸⁾. Sarebbe quindi rimesso allo statuto il compito di individuare - con criteri sufficientemente specifici - i soggetti beneficiari delle finalità di beneficio comune che sarebbero legittimati così ad un’azione ai sensi dell’articolo 2395 c.c. ⁽⁶⁹⁾.

Sembra utile a questo riguardo uno sguardo alla normativa statunitense e, in particolare, al *Model Act*. Qui, lo si è già visto ⁽⁷⁰⁾, si è ritenuto opportuno negare esplicitamente che sussistano diritti azionabili da parte dei soggetti diversi dalla società e dei soci nei confronti degli amministratori in caso di inadempimento dei propri obblighi gestori. Si consente però che nell’atto costitutivo della *benefit corporation* venga inserita una previsione che attribuisca ad una categoria specifica di persone il diritto di azionare un “*benefit enforcement proceeding*” ⁽⁷¹⁾. Solo in questo caso, la categoria di persone identificate nello statuto avrà il diritto di azione nei confronti degli amministratori, nel caso in cui questi ultimi non adempiano al proprio obbligo di perseguire il *public benefit* indicato nell’oggetto sociale.

Emerge allora come l’interpretazione prospettata dalla dottrina italiana da ultimo citata, nella sua originalità, sembra delineare un sistema analogo a quello del *Model Act*

⁽⁶⁸⁾ La questione sarebbe quindi rimessa al grado di specificità con cui si è formulata statutariamente la «finalità di beneficio comune» (ANGELICI, *ivi*, 12).

⁽⁶⁹⁾ Questo discorso riguarderebbe quindi (riprendendo la distinzione prospettata nel precedente capitolo II tra scopo di beneficio comune generale e scopo di beneficio comune specifico) solo i beneficiari delle finalità di beneficio comune specifiche indicate dallo statuto e non i beneficiari della finalità di beneficio comune generale che sono inevitabilmente individuati in modo generico dalla legge stessa.

⁽⁷⁰⁾ Si rinvia al precedente paragrafo 1.4.1.

⁽⁷¹⁾ § 305(b) del *Model Act* («A benefit corporation shall not be liable for monetary damages under this chapter for any failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit»).

ricostruendo – tramite l’applicazione dell’articolo 2395 c.c. e della teoria dei contratti a favore di terzi – una sorta di “*benefit enforcement proceeding*” anche per la società benefit italiana, pur in assenza di una disposizione che preveda un simile strumento nella legge n. 208/2015 ⁽⁷²⁾. Questo ovviamente tenendo distinti i due strumenti che restano appartenenti a sistemi giuridici differenti e tenendo presente che anche sul *benefit enforcement proceeding* molte questioni sono state sollevate dalla dottrina ⁽⁷³⁾. In entrambi i modelli giuridici, è importante sottolinearlo, ruolo fondamentale per consentire un’azione nei confronti degli amministratori da parte dei terzi *stakeholders* dell’impresa resta svolto dall’autonomia statutaria a cui spetta il compito di individuare in modo sufficientemente specifico i beneficiari delle finalità di beneficio comune legittimati ad agire per il risarcimento del danno subito (la cui quantificazione peraltro risulta essere un problema aperto ⁽⁷⁴⁾).

3.4. Il sistema dei controlli

Il tema dei controlli risulta essere cruciale nella disciplina delle società benefit, così come in tutte le *social enterprise*: rappresenta infatti lo strumento fondamentale per dotare queste forme giuridiche di una credibilità all’esterno e per evitare il rischio di abusi dei modelli giuridici che frustrino la *ratio* della loro introduzione nell’ordinamento.

Proprio sul tema dei controlli, la normativa italiana delle società benefit si è discostata dal modello statunitense di riferimento, mantenendo pur sempre alcuni profili di similarità con lo stesso.

Mentre il modello giuridico della *benefit corporation* statunitense è stato regolato fondandosi su un sistema di controlli di natura privata, l’ordinamento italiano ha introdotto un sistema di controlli che si sviluppano su un doppio binario, pubblico e privato. Viene previsto, da un lato, che le *performance* relative alle attività benefit siano misurate attraverso uno “standard di valutazione esterno” (per la misurazione del

⁽⁷²⁾ Come già visto in precedenza, la disciplina italiana delle società benefit sembra essersi maggiormente ispirata alla normativa sulla *public benefit corporation* del *Delaware Code*, dove invece non è stato previsto un *benefit enforcement proceeding*.

⁽⁷³⁾ *In primis* la possibilità che, tramite questo rimedio, possa essere richiesto un risarcimento economico dei danni subiti, invece di rimedi diversi come l’esecuzione specifica o la revoca giudiziale. Si veda *supra* al paragrafo 1.4.2 e, in particolare, la nota 106.

⁽⁷⁴⁾ V. la proposta di LEE, *Benefit Corporations: A Proposal for Assessing Liability in Benefit Enforcement Proceedings*, in *103 Cornell L. Rev.* 1075, 2018, 1075 ss.

beneficio comune prodotto scelto dalla società) e rendicontate in una relazione annuale e, dall'altro lato, che un'attività di vigilanza sulle società benefit sia effettuata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

In tema di controlli privati, il comma 382 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 impone alla società benefit di redigere «annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario» (di seguito, la “relazione d'impatto”). Tale relazione d'impatto deve includere: «a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'Allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'Allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo». La relazione d'impatto deve inoltre essere pubblicata nell'eventuale sito internet della società. In essa è espressamente consentito dal legislatore omettere dati finanziari «a tutela dei soggetti beneficiari» (comma 383).

Come detto, la legge stabilisce innanzitutto che la relazione d'impatto debba essere allegata al bilancio. Dal tenore della disposizione, non sembra che sia introdotta alcuna deroga all'articolo 2423 c.c. e che, quindi, la relazione d'impatto non diventi parte del bilancio, restando un documento autonomo ⁽⁷⁵⁾. È fuori di dubbio che la relazione d'impatto debba essere approvata dall'organo amministrativo. È infatti competenza dell'organo gestorio la redazione dei rendiconti dell'attività sociale, compresa quindi l'attività di bilanciamento dell'interesse lucrativo con le finalità di beneficio comune. Il contenuto programmatico e strategico che caratterizza tale relazione, come si vedrà a breve, induce a ritenere che la sua predisposizione competa all'organo amministrativo nella sua interezza: si può ritenere perciò che, in caso di organi collegiali, il compito di redazione della relazione non potrà essere delegato ad un singolo consigliere, neanche al responsabile del beneficio comune. Tale soluzione non trova però evidenza nel dato empirico: come visto *supra* (paragrafo 3.2.1.) da una ricerca sulle società benefit esistenti

⁽⁷⁵⁾ Nello stesso senso, VENTURA, *cit.*, 1159 (nota 120).

è emerso che nel 44,9% dei casi, tra i compiti attribuiti al responsabile del beneficio comune, vi sia proprio la predisposizione del “Report di impatto” ⁽⁷⁶⁾.

Nella disciplina della società benefit la rendicontazione e la pianificazione della gestione della società appaiono come aspetti strettamente connessi e facenti parte del medesimo processo di creazione di valore: nella relazione d’impatto infatti sono da indicare – in una sezione separata – i nuovi obiettivi che la società intende perseguire). Il processo di creazione del valore per la società stessa e per i suoi *stakeholders* si sviluppa, da una parte, nella capacità da parte della società benefit di definire ed esplicitare il proprio orientamento strategico verso il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e, dall’altra, nella capacità di rendicontare le proprie *performance* di beneficio comune ⁽⁷⁷⁾. Il perseguimento delle finalità di beneficio comune assume, con la relazione d’impatto, maggiore concretezza, richiedendosi qui una qualche progettazione di attività (almeno a cadenza annuale), attraverso l’individuazione di specifici obiettivi che dovranno essere misurabili e misurati al fine di verificarne il livello di raggiungimento.

Fondamentale in questo senso è la sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo (lett. c) e l’inserimento all’interno della relazione della valutazione dell’impatto generato (lett. b). L’attività svolta dalla società benefit e il suo impatto all’esterno devono infatti essere rimessi ad una valutazione da attuare ricorrendo ad uno “standard di valutazione esterno” in possesso di specifici requisiti, precisati negli Allegati 4 e 5 alla legge n. 208/2015.

L’Allegato 4 indica che lo standard di valutazione esterno in particolare deve essere (i) «esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse»; (ii) «sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o

⁽⁷⁶⁾ Per quanto riguarda i controlli sul contenuto della relazione d’impatto, l’organo preposto alla verifica della rendicontazione e alla sua correttezza va individuato secondo il tipo societario prescelto: si tratterà pertanto, nelle società di capitali, nel collegio sindacale, ove presente. Nelle società prive dell’organo di controllo, la funzione di controllo sulla rendicontazione della società benefit resta in capo all’organo amministrativo stesso. Per quanto riguarda l’eventuale controllo di natura contabile normalmente svolto dalle società di revisione, con il rilascio, nello svolgimento della propria funzione, di un giudizio sul bilancio predisposto dagli amministratori, sembra potersi escludere che la società di revisione debba rilasciare un autonomo giudizio sulla relazione d’impatto, essendo il compito affidato al revisore legale essenzialmente di verifica contabile, estraneo e diverso rispetto ad un controllo sulle informazioni di diversa natura fornite dalla società.

⁽⁷⁷⁾ Su questo tema, v. le *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, NIBR (a cura di), gennaio 2019.

collegato con la stessa»); (iii) «credibile» perché sviluppato da un ente competente ⁽⁷⁸⁾ e (iv) «trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche» ⁽⁷⁹⁾.

L'Allegato 5 definisce invece le aree su cui la valutazione dell'ente deve concentrarsi. Coerentemente con quanto sostenuto nella presente trattazione, la valutazione dell'impatto generato da parte della società benefit ha come oggetto tutta l'attività della società nel suo complesso (non solo quella svolta per le finalità di beneficio comune specifiche) e gli effetti della stessa su tutti i portatori di interessi su cui tale attività possa avere un impatto. Tra le aree di valutazione vi sono infatti non solo i portatori di interessi relativi alle finalità di beneficio comune, ma anche i lavoratori, i fornitori, il territorio e le comunità locali in cui la società opera, l'ambiente. Emerge quindi in modo più evidente come rilevanti per la fattispecie società benefit sia il perseguimento (accanto allo scopo lucrativo) non solo di (almeno) una finalità di beneficio comune specifica, ma anche di una finalità di beneficio comune generale racchiusa nell'obbligo di gestione «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» (comma 376).

Le società benefit sono libere di scegliere tra gli standard di valutazione che rispondano ai requisiti indicati dalla legge. Tra gli standard riconosciuti a livello internazionale, possiede ad esempio tali requisiti il "*Benefit Impact Assessment*" (o "BIA") elaborato dall'organizzazione B-Lab ⁽⁸⁰⁾⁽⁸¹⁾.

⁽⁷⁸⁾ Nel senso che tale ente «a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica» (Allegato 4 alla legge n. 208/2015).

⁽⁷⁹⁾ Devono essere resi pubblici «in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse» (Allegato 4 alla legge n. 208/2015).

⁽⁸⁰⁾ Le società benefit che utilizzino il *Benefit Impact Assessment* di B-Lab potranno ottenere la certificazione di "B-Corp" (che si aggiunge alla qualifica di società benefit), al superamento di un determinato punteggio. Per quanto riguarda i diversi standard, a livello internazionale si vedano, ad esempio: il "*Global Reporting Initiative*" ("GRI"); il "*Food Alliance Certified*" (standard specifico per imprese attive nel settore agricolo e dell'alimentazione); "*Good Guide Company Ratings*"; "*Green Seal Business Certification*"; "*ISO 26000*"; "*MultiCapital Scorecard*"; "*People4Earth Business Framework*" (per la descrizione delle caratteristiche di questi standard di valutazione si veda il sito societàbenefit.net).

⁽⁸¹⁾ Sul tema della certificazione esterna, v. però ANDRÉ in *Assessing the accountability of the benefit corporation: Will this new gray sector organization enhance corporate social responsibility*, in *110 Journal of business ethics*, 2012, 133 ss. e le critiche descritte al paragrafo 1.4. L'Autore sottolinea come B-Lab, il

Lo scopo e il contenuto della relazione d'impatto delle società benefit rendono tale strumento molto vicino al c.d. "bilancio sociale", diffusosi nell'ambito delle pratiche di *corporate social responsibility* quale strumento di rendicontazione volontaria delle prestazioni sociali delle imprese. Il bilancio sociale viene in genere definito come quello strumento che consente alle aziende di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la legittimazione sociale che sono la premessa per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo ⁽⁸²⁾. Al contrario della contabilità tradizionale, per diverso tempo non sono esistiti modelli e normative che guidassero la stesura del bilancio sociale. Anche la dottrina ha mostrato poco interesse nei confronti di questo strumento e solo negli anni Novanta inizia una maggiore presa coscienza dell'importanza dello strumento e vengono attivati tavoli di elaborazione e studio teorico e pratico. Vengono così elaborati linee guida e standard riconosciuti a livello internazionale (ad esempio la *Social Responsibility Initiative* e il *Global Reporting Initiative*). In Italia, nel 1998 nasce il "Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del bilancio sociale", costituito da professori e professionisti del settore, con l'obiettivo di offrire una guida sulle finalità e sulle procedure di formazione del bilancio sociale: gruppo che, dopo tre anni di lavoro, giunge ad emanare i "Principi di redazione del Bilancio Sociale", primo e unico documento a livello nazionale riconosciuto e condiviso dai cultori della materia e poi utilizzato come riferimento scientifico dalle imprese, dai professionisti e dalle società di revisione. Nel 2013 è emersa poi la necessità di un aggiornamento della guida alla rendicontazione trasparente degli impatti socio-ambientali, con la crescente consapevolezza del ruolo cruciale delle aziende nel perseguire uno sviluppo sostenibile ha determinato un'accelerazione dell'interesse da parte delle istituzioni e di *stakeholder* come gli investitori e la collettività verso una maggior trasparenza degli impatti che le loro scelte e operazioni generano sulla società e sull'ambiente: vengono quindi pubblicata una nuova guida con criteri aggiornata. Nella nuova guida si è assistito ad un ampliamento degli ambiti interessati dal bilancio sociale e all'affermazione di nuovi strumenti e metodologie di misurazione e valorizzazione dei dati diversi dalla contabilità tradizionale.

principale ente certificatore delle *benefit corporation*, potrebbe non risultare in possesso dei requisiti di indipendenza necessari per la valutazione (e, nel caso della società benefit italiana, richiesti per legge).

⁽⁸²⁾ Gruppo di studio per il bilancio sociale, *Il bilancio sociale. Standard. Principi di redazione del bilancio sociale*, Milano, 2007, 9.

Il tema del bilancio sociale ⁽⁸³⁾ e, più in generale della rendicontazione sociale, sta vivendo negli ultimi anni un momento di particolare attenzione, sia in relazione all'introduzione della disciplina europea della rendicontazione non finanziaria (d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, in attuazione della Direttiva 2014/95/EU) sia per esperienze legislative, come quella della società benefit e delle imprese sociali, che rendono quanto mai necessario un approfondimento del tema da parte degli studiosi.

Partendo da un confronto tra l'informazione finanziaria prevista dal d.lgs. 254/2016 ⁽⁸⁴⁾ e la relazione d'impatto delle società benefit, sussiste una fondamentale differenza tra i due strumenti: l'informazione finanziaria ex d.lgs. 254/2016 impone infatti degli obblighi di informazione, ma non di comportamento ⁽⁸⁵⁾. Lo strumento dell'informazione finanziaria è visto indirettamente come un metodo di promozione verso comportamenti imprenditoriali socialmente responsabili, tant'è vero che è reso obbligatorio per gli enti di interesse pubblico, ma si consente a tutte le imprese di accedervi, su base volontaria (articolo 7 del d.lgs. 254/2016).

Nelle società benefit, invece, la relazione d'impatto di impatto sociale ha una funzione diversa, in quanto strumento necessario per attestare un comportamento, cioè il rispetto da parte della società del requisito della gestione «*responsabile, sostenibile e trasparente* nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» di cui al comma 376

⁽⁸³⁾ Sul tema del bilancio sociale v. RUSCONI, *Accountability d'impresa: la prospettiva della disciplina contabile*, in SACCONI (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 248 e PANOZZO, *Rendere l'etica verificabile. Riflessioni attorno alla progressiva formalizzazione della Corporate Social Responsibility*, in PERULLI (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, Bologna, 2013, 131 ss.

⁽⁸⁴⁾ L'articolo 3 del d.lgs. 254/2016 definisce, al comma 1, la "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario" ("DNF") come «La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno: a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi; b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto». Al comma 2 delinea poi i contenuti minimi della stessa («la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti (...))»).

⁽⁸⁵⁾ In questo senso, ANGELICI, *Divagazioni sulle "responsabilità sociale" d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 3; MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 70.

della legge n. 208/2015 (che, come ampiamente visto in precedenza, costituisce elemento caratterizzante la fattispecie società benefit).

In questo senso, la funzione della relazione d'impatto delle società benefit deve essere accomunata, piuttosto, al bilancio sociale delle imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017, che ha il compito di attestare che l'impresa sociale ha adottato «*modalità di gestione responsabili e trasparenti*»⁽⁸⁶⁾. Come già illustrato precedentemente, la “gestione responsabile” si traduce nelle imprese sociali in un obbligo di coinvolgimento specificato poi all'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 (“coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività”)⁽⁸⁷⁾ e un simile obbligo potrebbe ritenersi sussistente, per analogia, anche nelle società benefit⁽⁸⁸⁾.

Guardando ai dati empirici, la già citata ricerca di ALTIS del giugno 2018, ha rivelato che le società benefit che hanno proceduto alla predisposizione della relazione d'impatto ne hanno apprezzato soprattutto la “valenza gestionale e comunicativa” verso l'esterno e, infatti, il 40% pubblica sul proprio sito tale relazione. Inoltre, più del 60% delle società benefit analizzate ha coinvolto i propri *stakeholders* nella predisposizione della relazione d'impatto. Il 42% dei report sono stati redatti «in forma libera», mentre il 47,4% nella forma BIA (ovvero il già citato “*Benefit Impact Assessment*”, standard di valutazione

⁽⁸⁶⁾ Pare utile qui ricordare che l'articolo 1 del d.lgs. 112/2017 definisce le “imprese sociali” come «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, *adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti* e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».

⁽⁸⁷⁾ Rispetto alla disciplina del d.lgs. 155/2006 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina sul coinvolgimento degli *stakeholders* «intensificando i vincoli per le imprese sociali a beneficio dei suoi *stakeholders* ed aumentando in tal modo il livello minimo di coinvolgimento degli stessi che, anche a livello europeo, viene considerata una delle principali caratteristiche distintive dell'entità dell'economia sociale» (Relazione illustrativa al d.lgs. 122/2017). L'articolo 11 attualmente prevede che «nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività», specificando, al secondo comma che «per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi». Al terzo comma si precisa inoltre che «(...) Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2». Infine, al quarto comma, è previsto un obbligo di disciplinare i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'assemblea dei soci e, per le imprese sociali di più grandi dimensioni, un obbligo di consentire ai lavoratori ed eventualmente degli utenti di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

⁽⁸⁸⁾ Si veda il precedente paragrafo 2.4.

elaborato da B-Lab) e il 21,1% in quella GRI (ovvero gli standard elaborati all'interno della *Global Reporting Initiative* ⁽⁸⁹⁾).

Circa il controllo di natura pubblica, le società benefit sono sottoposte all'attività di vigilanza da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, così come previsto dal comma 384 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 che prevede che: «la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (...)».

La citata disposizione pare avere lo scopo di garantire la correttezza e la veridicità della informazione diffusa al pubblico circa il fatto che una determinata società qualificatasi come società benefit realmente persegua la finalità di beneficio comune generale e (almeno) una finalità di beneficio comune speciale così come indicato nello statuto. Come menzionato precedentemente, il potersi qualificare come società benefit sembra essere visto dal legislatore come un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese; vantaggio che deve essere pertanto valorizzato prevedendo un controllo da parte dell'autorità pubblica competente a controllare la correttezza dei comportamenti delle imprese sul mercato sia nei confronti delle altre imprese, che nei confronti dei consumatori ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁹⁾ Come si legge sul sito della Global Reporting Initiative: «GRI Sustainability Reporting Standards help businesses, governments and other organizations understand and communicate the impact of business on critical sustainability issues. Some of the distinctive elements of the GRI Standards – and the activity that creates them – include: (i) multi-stakeholder input: Our approach is based on multi-stakeholder engagement, (...) considering the widest possible range of stakeholder interests which includes business, civil society, labor, accounting, investors, academics, governments and sustainability reporting practitioners; (ii) a record of use and endorsement: of the world's largest 250 corporations, 92% report on their sustainability performance and 74% of these use GRI's Standards to do so; (iii) governmental references and activities: enabling policy is a key aspect of our overall strategy and we work with governments, international organizations and capital markets to further this agenda (...); (iv) independence: the creation of the Global Sustainability Standards Board in 2014, and related governance structure changes, have strengthened the independence of the standards aspect of our work. Our funding approach also ensures our independence. GRI is a *stichting* – in Dutch, a non-profit foundation – with a business model that aims for a degree of self-sufficiency. Funding is secured from diverse sources; governments, companies, foundations, partner organizations and supporters; (v) shared development costs: the expense of developing GRI's reporting guidance is shared among many users and contributors. For companies and organizations, this negates the cost of developing in-house or sector-based reporting frameworks». Per approfondimenti si veda: <https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/gri-standards.aspx>

⁽⁹⁰⁾ Come suggerito dalla dottrina, nei confronti della società benefit che abbia falsamente attestato il conseguimento degli obiettivi promessi potrebbe anche prospettarsi anche un'azione diretta a tutela degli "interessi collettivi dei consumatori e degli utenti", ai sensi degli articoli 139 e 140-*bis* del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) (CORSO, *Le società benefit*, cit., 1026).

Guardando brevemente alle discipline richiamate dal comma 384, nel Codice del Consumo, la pratica commerciale scorretta è definita come la pratica «contraria alla diligenza professionale, (...) falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta» (articolo 20 del d.lgs. 206/2005), mentre pratica commerciale ingannevole, più nello specifico, è quella che «contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio (...) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso» (articolo 21 del d.lgs. 206/2005). Tra gli elementi da tenere in considerazione indicati dalla citata norma, vi è anche, alla lettera f): «la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti». L'utilizzo della formula "società benefit" da parte di società prive delle relative caratteristiche sembra ricadere proprio nella sfera applicativa degli articoli appena citati, trattandosi di un'informazione relativa allo status e alle caratteristiche del professionista che potrebbe risultare non vera e ingannevole nei confronti dei consumatori.

Ai sensi del D.lgs. n. 145/2007, invece, per pubblicità ingannevole si intende «qualsiasi pubblicità [ovvero qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale] che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente» (articolo 2 del d.lgs. 145/2007).

Per quel che concerne le società benefit, il messaggio potenzialmente ingannevole diffuso al pubblico da parte dell'impresa sarebbe racchiuso, principalmente, nella introduzione nella denominazione sociale della formula "società benefit" o "SB". Pur non trattandosi di un obbligo di legge (come già illustrato in precedenza, infatti, il legislatore italiano, sulla scia di quello nordamericano ha lasciato facoltativa la possibilità, per la società benefit, di introdurre tali formule nella denominazione sociale), nella pratica risulta difficile pensare ad una società che adotti il modello giuridico della società benefit,

assoggettandosi alla relativa disciplina, senza qualificarsi come tale anche nei confronti dell'esterno. Si tratta, infatti, come detto, del principale vantaggio che l'impresa trae dall'assoggettamento agli obblighi – e ai relativi costi – che l'essere società benefit comporta.

L'unica ragione della ragione di non inserire la formula società benefit (o “SB”) nella denominazione sociale potrebbe essere quella di volersi sottrarre al rischio di realizzare una pratica commerciale scorretta e di incorrere così nei controlli e nelle sanzioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, pur volendo i soci strutturare la propria società sulla base del modello di società benefit. Il rischio non sarebbe in ogni caso del tutto scongiurato, in quanto, come visto, le pratiche commerciali scorrette sono definite dalla legge in termini molto ampi: i consumatori e il mercato in generale potrebbero essere indotti in errore o ingannati anche da altri elementi, diversi dalla denominazione sociale, *in primis* la relazione sull'impatto sociale che la società benefit è obbligata a redigere e allegare al bilancio e può pubblicare sul proprio sito internet ai sensi del comma 383 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (disposizione che si applica anche alla società benefit che non abbia inserito nella propria denominazione la relativa qualifica) ⁽⁹¹⁾.

Per quanto riguarda i poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, quest'ultima, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 145/2007 (e similmente anche ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo), dispone di diversi poteri di vigilanza di natura inibitoria, sospensiva (il divieto di diffusione della pubblicità potrà riguardare l'uso della formula “società benefit” o “SB” nella denominazione sociale, nella corrispondenza, nonché nei titoli azionari) e sanzionatoria ⁽⁹²⁾, tra cui anche il potere di «(...) disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico (...)»». Proprio in relazione a quest'ultimo potere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, emerge l'importanza centrale della relazione d'impatto,

⁽⁹¹⁾ Lo suggerisce anche LENZI, *Le società benefit*, cit., 911 (nota 76).

⁽⁹²⁾ Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del d.lgs. 145/2007: «in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro».

quale principale strumento per fornire la prova in caso di verifica dell'effettivo perseguimento del beneficio comune.

È doveroso infine domandarsi che cosa il legislatore intenda per società che “non persegua le finalità di beneficio comune” ai fini del comma 384 citato. In merito alle “finalità di beneficio comune”, si devono ritenere comprese sia le finalità di beneficio comune specifiche, sia la finalità di beneficio comune generale racchiusa nell'obbligo di gestione «responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Tale secondo elemento è infatti essenziale ai fini della fattispecie società benefit ed è proprio su questo elemento che verte la relazione di impatto, che come si è visto costituisce il principale strumento di verifica di cui dispone l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nell'esercizio delle sue funzioni, facendo ricorso allo standard di valutazione adottato dalla società. Standard di valutazione che altrimenti avrebbe poco valore se non fosse strumento per l'Autorità pubblica di valutare l'effettiva natura della gestione della società nei confronti di tutti gli *stakeholders* ⁽⁹³⁾. In merito, infine, ai contenuti della violazione, si deve ritenere che risulti inadempiente non solo la società benefit che non abbia perseguito le finalità di beneficio comune, ma anche quella che non abbia pubblicato la relazione di impatto ovvero l'abbia redatta in modo non corretto o falso ⁽⁹⁴⁾.

Tra le regole dello statuto che sono state analizzate in questo capitolo è possibile a questo punto operare una distinzione utile ai fini della comprensione della figura della società benefit nel suo complesso.

Nello statuto della società benefit è possibile individuare un primo gruppo di norme che possono essere definite “a rilevanza interna”. Si tratta in sostanza di regole che ineriscono la struttura interna della società benefit e che disciplinano i rapporti tra gli organi interni della stessa. Queste regole incidono sui diritti, doveri e responsabilità dei soggetti che si muovono all'interno della società, ma non hanno valore all'esterno, in particolare non incidono sulla posizione degli *stakeholders*. Si tratta delle norme riguardanti il

⁽⁹³⁾ In questo senso anche CORSO, *Le società benefit*, cit., 1027.

⁽⁹⁴⁾ *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, NIBR (a cura di), gennaio 2019.

passaggio a società benefit (comma 379), i doveri di condotta degli amministratori e la loro responsabilità (commi 380 e 381) e l'obbligo di redazione della relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune ("relazione d'impatto") (comma 382). Dall'analisi di queste norme emerge la natura della società benefit quale strumento dell'autonomia dei soci che consente loro di «ordinare le proprie (diverse) preferenze in una certa combinazione» tra scopo di lucro e perseguimento di finalità di beneficio comune, «fornendo – attraverso le regole del diritto societario – uno strumento di cristallizzazione dell'equilibrio raggiunto»⁽⁹⁵⁾. Il primo insieme di regole ha quindi l'effetto di dotare la società benefit di regole finalizzate alla composizione di possibili contrasti tra investitori e tra gli investitori e gli amministratori.

Il secondo gruppo di norme, invece, sembra aprire la società benefit ad una funzione più ampia della sola regolamentazione, seppur originale (e prima probabilmente non consentita) degli interessi interni alla società stessa, secondo una prospettiva meramente "sistemica"⁽⁹⁶⁾. Si pensi in particolare alla norma ricavabile per via interpretativa dall'articolo 2395 c.c., articolo che, applicato alla società benefit in forza del rinvio contenuto nell'inciso contenuto nel comma 381 («in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori») e del comma 382 che stabilisce che la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività di vigilanza sulle stesse. Tali norme sembrano infatti delineare una funzione anche "sociale"⁽⁹⁷⁾ della qualifica di società benefit, prevedendo che il mancato rispetto delle regole contenute nel regolamento interno delle società benefit abbiano un'efficacia anche esterna, dotando i portatori di interessi qualificati di forme di tutela diretta nei confronti dell'operato degli amministratori e quindi realizzando un potenziamento della posizione degli *stakeholders* della società stessa.

⁽⁹⁵⁾ DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, paper presentato al VII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, "Orizzonti del Diritto Commerciale", 17-18 febbraio 2017, 18.

⁽⁹⁶⁾ Per la distinzione tra visione "sistemica" e "sociale" degli strumenti di tutela, si veda *supra* il paragrafo 2.2 (nota 24).

⁽⁹⁷⁾ Con riferimento alle teorie o discipline che, da un punto di vista soggettivistico, mirano a potenziare o contenere le posizioni di potere delle parti in conflitto (DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale*, cit., 20).

Bisogna però precisare che le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e di tutela dei consumatori riguardano la tutela in via diretta di consumatori e professionisti in quanto tali, e non in quanto *stakeholders* dell'impresa. L'oggetto diretto e principale di tutela di queste normative non pare essere, in definitiva, la responsabilizzazione dell'impresa verso i suoi *stakeholders*, ma il buon funzionamento del mercato e la lotta contro le c.d. *market failures* ⁽⁹⁸⁾.

L'unico spazio per teorizzare il potenziamento (“*empowerment*”) degli *stakeholders* nelle società benefit resta quindi legato all'applicazione dell'articolo 2395 c.c. alla particolare realtà della società benefit, come ipotizzato nel paragrafo 3.3.1, che resta però, come visto in quella sede, strettamente legato alla formulazione data dai soci nello statuto della società, che deve essere sufficientemente precisa in modo da consentire una individuazione dei soggetti per i quali sussista un affidamento, basato su un “contatto sociale”, all'adempimento di un contratto stipulato fra altri soggetti.

⁽⁹⁸⁾ DENOZZA-STABILINI, Due visioni, cit., 17-18.

CONCLUSIONI

La presente tesi è stata dedicata all'analisi della novità legislativa italiana della società benefit.

La ricerca è partita da uno studio delle principali forme di *social enterprise* esistenti nel panorama europeo e statunitense e dall'analisi delle diverse forme di impresa societaria connotate da forme di ibridazione tra scopo di lucro e caratteri di "socialità" presenti nei diversi ordinamenti. La diffusione, a livello internazionale, di forme di *social enterprise* simili tra loro è sintomatica dell'esistenza di una esigenza, emersa in diversi ambiti geografici e giuridici, di dotare il sistema di forme di organizzazione dell'impresa che consentano di combinare lo scopo di lucro con il perseguimento di effetti benefici sulla comunità e sull'ambiente in cui l'impresa opera e su tutti gli *stakeholders* dell'impresa stessa. Si è notato che tale esigenza è emersa anche in ordinamenti dove già si consente agli amministratori delle società lucrative di "tenere in considerazione" interessi di natura ambientale e sociale diversi dallo scopo di lucro ovvero si impone agli amministratori un obbligo di tale natura. Questo perché la *social enterprise* è, in definitiva, qualcosa di diverso dalla *corporate social responsibility* delle imprese, trattandosi di una forma di impresa che rappresenta una scelta di combinazione di interessi significativamente diversa e nuova rispetto alle imprese puramente lucrative.

L'analisi comparata è stata finalizzata alla ricerca di tendenze uniformi di sviluppo della regolamentazione della *social enterprise*, al fine di collocare in questo fenomeno l'esperienza legislativa italiana della società benefit.

Quello che è emerso dallo studio condotto sulle diverse esperienze nazionali in tema di *social enterprise* è che, almeno in ambito europeo, si può registrare una tendenza generale verso il riconoscimento del fatto che la natura (anche) *non-profit* di un'impresa e l'assenza totale dello scopo di lucro non devono essere necessariamente la diretta conseguenza della presenza di finalità sociali nel suo scopo o oggetto sociale. La ormai abrogata *société a finalit  sociale* belga, la *low-profit limited liability company* statunitense, la *community interest company* inglese e l'impresa sociale italiana rappresentano esempi di modelli di ibridazione dove emerge soprattutto questo aspetto e dove possono essere individuati dei tratti comuni, tra cui la previsione di forme di *governance* allargata e l'obbligo di redigere una relazione sull'attività sociale svolta dalla società. Permane tuttavia in queste forme europee di *social enterprise* (così come emerge

anche dalle definizioni elaborate dalle Istituzioni europee) la previsione di un limite, anche se parziale, alla distribuzione degli utili (“*non-distribution constraint*”). Tale caratteristica è stata fatta propria anche dal legislatore italiano che, in sede di modifica della relativa disciplina nel 2017, ha previsto che anche le imprese sociali italiane, costituite sotto forma di enti del Libro V possano distribuire utili ai soci entro certi limiti.

Diversamente, in ambito statunitense, la *social enterprise* ha assunto i contorni di forme di ibridazione totalmente slegate dal *non-distribution constraint*. Come visto, nelle *low profit limited liability company* e nelle *benefit corporation* (così come nelle meno celebri *social purpose corporation*) non è previsto un limite, né assoluto né parziale, alla distribuzione degli utili, salva la generica previsione per cui la produzione di utili e il beneficio dei soci non può costituire scopo rilevante di tali imprese.

La società benefit italiana si colloca in questo contesto come una forma di *social enterprise* “all’americana” calata nel contesto europeo e più nello specifico in quello italiano, in quanto non è previsto nella relativa disciplina alcun limite alla distribuzione degli utili, concentrandosi la stessa sugli aspetti gestori e di rendicontazione del beneficio comune generato.

Il principale problema affrontato in relazione a questo modello societario è stato quello dell’inquadramento giuridico, sia in termini di effettiva necessità della sua introduzione nell’ordinamento italiano sia in termini di distinzione della stessa rispetto alle società “non benefit”.

L’idea che si sostiene in questa trattazione è che la società benefit «colma sicuramente una lacuna e si contrappone alle società lucrative ordinarie in una più che ragionevole divisione dei ruoli» essendo dotata di caratteristiche che consentono di conferirle una precisa identità istituzionale ⁽⁹⁹⁾. In particolare, alla luce di un’analisi comparata con la disciplina (o meglio le discipline) della *benefit corporation* statunitense, è emerso che la fattispecie “società benefit” non si esaurisce nella necessaria previsione, accanto al tipico scopo egoistico (lucrativo o cooperativo), di una o più finalità *specifiche* di beneficio comune, ma richiede che sia presente anche un più ampio obbligo di perseguimento di una finalità di beneficio comune *generale*, così come previsto al comma

⁽⁹⁹⁾ Come sostenuto da DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell’impresa, con una applicazione alla società benefit*, paper presentato al VII Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, “*Orizzonti del Diritto Commerciale*”, 17-18 febbraio 2017, 19-20 e poi rielaborato in ID., *La società benefit nell’era dell’investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017, 18).

376 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, laddove si richiede che la società benefit «oper[i] in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse».

Questa ricostruzione consente di distinguere la società benefit dalle società che perseguono, accanto allo scopo di lucro, una o più specifiche finalità di beneficio comune. Fermo restando che questo non le rende “benefit”, la legge n. 208/2015 ha sancito infatti la legittimità di tali previsioni statutarie e ha reso obbligatorio l’inserimento nell’oggetto sociale della finalità di beneficio comune, ricreando anche nell’ordinamento italiano una distinzione esistente in alcuni sistemi giuridici nordamericani, dove – accanto alla *benefit corporation* – è stata introdotta una forma diversa (la “*social purpose corporation*” o “*flexible purpose corporation*”) con uno scopo di beneficio comune più specifico.

Nel sistema italiano, le società che vogliono perseguire finalità di beneficio comune specifiche, senza impegnarsi per una finalità di beneficio comune generale, pertanto, non sono qualificate come “società benefit” e non sono assoggettate alla relativa disciplina, se non con riferimento alla seconda frase del comma 379, che impone loro di inserire tali specifiche finalità nell’oggetto sociale. Questa lettura risolve i problemi interpretativi legati al comma 379 rendendo chiara la distinzione tra società benefit e società non benefit che inseriscono specifiche finalità di beneficio comune nel proprio oggetto sociale. Inoltre, e soprattutto, questa lettura consente di escludere che la società benefit costituisca un mero strumento di *greenwashing* consentendo a tutte le società lucrative (indipendentemente dalla natura della loro attività principale, dal modo in cui viene condotta e dagli effetti che la stessa ha sull’ambiente, sulla società e in generale sui vari *stakeholders*) di inserire una specifica finalità di beneficio comune e in questo modo di potersi “fregiare” della qualifica di società benefit. Per essere benefit, la società deve condurre tutta la sua attività verso un beneficio comune: i principali problemi che restano aperti sono quelli relativi alla valutazione di tale beneficio comune generale (più che del perseguimento delle specifiche finalità di beneficio comune, più facilmente rilevabili) e degli obblighi esistenti in capo agli amministratori.

Circa, infine, il problema della possibilità per le società di porre in essere atti, o addirittura attività, inerenti a - o tali da perseguire - una finalità di beneficio comune, pur in assenza di una modifica statutaria – si ritiene che tale modifica sia obbligatoria solo

quando i soci vogliono introdurre una finalità di beneficio comune da perseguire sistematicamente, in modo che la stessa vada a ridimensionare la finalità di lucro ponendosi sullo stesso piano di quest'ultima, e non nell'ipotesi di mero compimento di atti o attività che producono un beneficio comune rimanendo pur sempre nell'ambito dello scopo di lucro.

Il principale problema che si è posto nello studio delle società benefit riguarda il controllo circa la corrispondenza tra l'oggetto sociale dichiarato nell'atto costitutivo e nello statuto rispetto all'attività concretamente realizzata dalla società (problema che si è posto anche nella dottrina statunitense per le *benefit corporation*, parlandosi di "accountability"). Problema che si pone principalmente in ottica concorrenziale e di tutela del mercato, motivo per il quale il legislatore italiano ha scelto di affidare ad un'Autorità pubblica il compito di controllare effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune da parte delle società benefit, controllo che avverrà verosimilmente sulla base della relazione annuale sull'impatto sociale obbligatoria per tutte le società benefit.

L'analisi condotta ha riguardato quindi gli strumenti offerti dal diritto societario perché la corrispondenza tra l'oggetto sociale dichiarato e quello effettivamente perseguito combacino, tenendo presente - peraltro - che il problema della incoercibilità dello scopo statutario dichiarato e quindi della "derogabilità in concreto" dello scopo delle società, è un problema che può emergere a bene vedere rispetto ad ogni tipo di scopo (anche quello di lucro e anche in altri nuovi tipi societari, come le *start-up* innovative di cui al d.l. 139/2012). È emerso che per il caso di mancata attuazione nel concreto dello scopo dichiarato esistono degli strumenti del diritto societario di "coercibilità", seppur indiretta, e sono da ricercarsi nei meccanismi interni alla società, con riferimento da un lato a forme di coinvolgimento degli *stakeholders* nella gestione e, dall'altro, nella disciplina della responsabilità degli amministratori.

Sotto il primo profilo, partendo dalla scarsa disciplina delle società benefit e dal confronto con il modello nordamericano, oltre che guardando alle altre forme di *social enterprise* esistenti, si è indagato su quali strumenti di *governance* siano ipotizzabili al fine di rendere concretamente realizzata la commistione dello scopo lucrativo con il perseguimento degli "altri interessi" sociali di cui si compone lo scopo dell'impresa, testando l'applicabilità alle società benefit di norme giuridiche tradizionalmente elaborate con riferimento alla gestione di imprese societarie *for profit*, tipicamente caratterizzate da

meccanismi e logiche legate allo scopo lucrativo e ipotizzando un'applicazione analogica della disposizione sulle imprese sociali in tema di coinvolgimento degli *stakeholders* (articolo 11 del d.lgs. 112/2017). Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori, infine, si ipotizza un'applicazione dell'articolo 2395 c.c., che consente di ricavare, in via interpretativa, una ricostruzione della società benefit in chiave di tutela "sociale", e non solo "sistemica", ovvero di potenziamento (o, con la formula utilizzata più spesso dalla dottrina, "empowerment") della posizione degli *stakeholders* non finanziari.

In conclusione, dall'analisi condotta, è emerso in modo lampante come con il modello della società benefit (dove strategia, organizzazione, rendicontazione e valutazione di impatto sono da intendersi come elementi complementari e reciprocamente rinforzanti) si venga a ridefinire il ruolo dell'impresa nella società, essendo attribuito alla stessa un nuovo scopo, frutto della combinazione tra l'esercizio dell'azione economica produttiva di benefici per i soci, con la necessaria e contestuale generazione di impatti positivi (o riduzione di impatti negativi) nei confronti degli *stakeholders*: la necessità di generare un beneficio comune per onorare la propria *mission* diviene parte integrante dell'azione quotidiana dell'impresa benefit, delle proprie scelte strategiche, organizzative e manageriali, che devono essere orientate a bilanciare la creazione di valore per la proprietà con la creazione di valore per tutti gli *stakeholders*, per l'ambiente e per la collettività in generale ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽¹⁰⁰⁾ *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, NIBR (a cura di), gennaio 2019.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

- AA. VV., *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, Oxford, III, 2017;
- AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010;
- AA.VV., *La responsabilità dell'impresa – Per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2006;
- ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1985;
- ABBADESSA, *La gestione dell'impresa nella società per azioni*, Milano, 1975;
- ABBADESSA, *I poteri di controllo degli amministratori di minoranza (membro del comitato esecutivo con voto consultivo?)*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 816;
- ABRAMS, *Decisions, Decisions: helping Clients Choose the Right Business Entity 101*, in *Illinois Bar Journal*, 2013, 530;
- ABRIANI, *Art. 2475-bis e ter*, in BENAZZO-PETRARCA (a cura di), *Codice commentato delle s.r.l.*, Torino, 2006, 354;
- ALPA, *Dalla riforma degli enti non profit alla nuova disciplina dell'impresa sociale*, in CONTE (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Roma-Bari, 2005, 75;
- ANDRÉ, *Assessing the accountability of the benefit corporation: Will this new gray sector organization enhance corporate social responsibility*, in *110 Journal of business ethics*, 2012, 133;
- ANGELICI, *Diligentia quam in suis e business judgement rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, 675;

- ANGELICI, *La società per azioni e gli «altri»*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 59;
- ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, 159;
- ANGELICI, *Interesse sociale e business judgement rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, 573;
- ANGELICI, *Le società benefit*, in *Riv. ODC* 2/2017, 1;
- ANGELICI, *Divagazioni sulle “responsabilità sociale” d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 3;
- ARRIGONI, *La riforma del terzo settore e la nuova disciplina dell'impresa sociale. Alcune implicazioni sistematiche*, in *Riv. soc.*, 2019, 79;
- ASCARELLI, *Cooperativa e società. Concettualismo giuridico e magia delle parole*, in *Riv. soc.*, 1957, 397;
- ASCARELLI, *Tipologia delle società per azioni e disciplina giuridica*, in *Riv. soc.*, 1959, 1013;
- ASSONIME, *Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 “La disciplina delle società benefit”*, 2016;
- AULETTA, *La comunanza di scopo e la causa del contratto di società*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, 1;
- BAINBRIDGE, *Interpreting nonshareholder constituency statutes*, in *19 Securities Regulation Pepperdine Law Review*, 1992, 991;
- BECKERS, *Enforcing Corporate Social Responsibility Codes*, Oxford, 2015;
- BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediabile*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 95;

- BIGIAMI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948;
- BISCONTI, *The Double Bottom Line: Can Constituency Statutes Protect Socially Responsible Corporations Stuck in Revlon Land?*, in *42 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review* 765, 2009, 765;
- BISHOP, *The Low Profit LLC (L3C): Program Related Investment by Proxy or Perversion?*, in *63 Ark. L. Rev.* 243, 2010, 243;
- BISHOP, *Fifty State Series: L3C & B Corporation Legislation Table*, in *Legal Studies Research Paper Series, Research Paper 10-11*, 2017;
- BLAIR - STOUT, *A Team Production Theory of Corporate Law*, in *85 Virginia Law Review*, 2, 1999, 247;
- BLOUNT - OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation: A Questionable Solution to a Non-Existent Problem*, in *44 St. Mary's Law Journal* 617, 2013, 617;
- BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003*, Torino, 2013;
- BONFANTE, *Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale*, in *Società*, 2006, 929;
- BORZAGA – LOSS, *Work Integration Social Enterprises in Italy. Trends and Issues*, EMES Working Papers n. 2, 2002;
- BRUNO, *Fair Trade e community interest company in Inghilterra*, in PERNAZZA (a cura di), *Il commercio equo e solidale*, 2009;
- BUONOCORE, *Può esistere un'impresa sociale?*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 833;
- CAFAGGI, *Rapporto di sintesi*, in *Digestus "Verso l'impresa sociale": un percorso europeo*. Fondazione Europea Occupazionale, Roma, 1999;
- CALANDRA BUONAURA, *Impresa sociale e responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2006, 849;

- CALANDRA BUONAURA, *Funzione amministrativa e interesse sociale*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 101;
- CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 275 e in *Giur. comm.*, 2011, I, 526;
- CALLISON - VESTAL, *The L3C Illusion: Why Low-Profit Limited Liability Companies Will Not Stimulate Socially Optimal Private Foundation Investment in Entrepreneurial Ventures*, in *35 Vt. L. Rev.* 273, 2010, 273;
- CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, the Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *2 American University Business Law Review* 86, 2012, 86;
- CALLISON, *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in *26 Regent U. L. Rev.* 143, 2013, 143;
- CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Torino, 2015;
- CAMPOBASSO, *Il futuro delle società di capitali*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2019, 138.
- CARIELLO, *Sensibilità comuni, uso della comparazione e convergenze interpretative: per una Methodenlehre unitaria nella riflessione europea del diritto dei gruppi di società*, in *Riv. dir. soc.*, 2012, 255;
- CARIELLO, *Osservazioni preliminari sull'argomentazione e sull'interpretazione "orientate alle conseguenze" e il "vincolo del diritto positivo per il giurista"*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, I, 309;
- CARROLL, *A History of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices*, in *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, Oxford, 2008;

- CESIANO, *L'applicazione della "Business Judgement Rule" nella giurisprudenza italiana*, in AMATUCCI (a cura di), *Responsabilità degli amministratori*, Milano, 2014, 103;
- CETRA, *L'impresa collettiva non societaria*, Torino, 2003;
- CETRA, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, in ABBADESSA - PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società (Liber Amicorum Gianfranco Campobasso)*, 4, Torino, 2007, 134.
- CHO, *Benefit Corporations in the United States and Community Interest Companies in the United Kingdom: Does Social Enterprise Actually Work?*, in *37 Northwestern Journal of International Law & Business*, 2017, 149;
- CHOHAN, *Is Section 172 of the Companies Act 2006 Capable of Delivering for All Stakeholders?*, in *SSRN Electronic Journal*, Agosto 2012.
- CLARK - BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in *38 Wm. Mitchell L. Rev.* 817, 2012, 817;
- CORDOPATRI, *La business judgement rule in Italia e il privilegio amministrativo: recenti correttivi negli USA e in Europa* (nota a Trib. Palermo, 13 marzo 2008), in *Giur. comm.*, 2010, II, 130;
- CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi" degli amministratori di società per azioni*, Torino, 2015;
- CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 995;
- CORTI, *La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l'esperienza comparata*, in *Vita e Pensiero*, Milano, 2012;
- COSSU, *Società aperte e interesse sociale*, Torino, 2006, 282 ss.;
- COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA. VV., *La responsabilità dell'impresa*, Milano, 2006, 98;

- COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, 1996;
- COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo*, in *Riv. soc.*, 2005, 693;
- DACCÒ, *Il sindacato del giudice nei confronti degli atti gestori degli amministratori*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2003, 184;
- DAVISTER – DEFOURNY - GREGOIRE, *Work integration social enterprises in the European Union: an overview of existing models*, EMES Working Papers, 04/04, 2004;
- DE FERRA, *La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (rectius delle imprese)*, in *Riv. soc.*, 2015, 1298;
- DE FERRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2008, 349;
- DEFOURNY - NYSENS, *The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective*, in *EMES Working Papers Series*, no. 12/03, 9;
- DEFOURNY - NYSENS, *Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments*, in *4 Social Enterprise Journal* 206, 2008, 206;
- DELLACASA, *Dalla diligenza alla perizia come parametri per sindacare l'attività di gestione degli amministratori*, in *Contr. impr.*, 1999, 216;
- DENOZZA, *L'interesse della società e la responsabilità sociale dell'impresa*, in *Bancaria*, 2005, 18;
- DENOZZA, *L'interesse sociale tra coordinamento e cooperazione*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 40;
- DENOZZA, *Quattro variazioni sul tema: contratto, impresa e società nel pensiero di Angelici*, in *Giur. comm.*, 2013, 480;
- DENOZZA, *Logica dello scambio e "contrattualità": la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 5;

- DENOZZA - STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, in *VII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale*, "Orizzonti del Diritto Commerciale" del 17-18 febbraio 2017;
- DENOZZA - STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2/2017;
- DESANA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018;
- DI CECCO, *Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo*, in *Riv. dir. impr.*, 2006, 67 ss.
- DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010;
- DI SABATO, *Profili giuridici nell'etica degli affari*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2005, 383;
- D'ALESSANDRO, *La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2003, 1;
- EISER - FIELD, *Can Benefit Corporations Redeem the Pharmaceutical Industry?*, in *129 The American Journal of Medicine, Issue 7*, Luglio 2016;
- ENRIQUES, *Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2000;
- ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, in *4 Wm. & Mary Bus. L. Rev.* 639, 2013, 639;
- ESKRIDGE ET AL., *Legislation and Statutory Interpretation*, Foundation Press, 2000;
- FERRI JR., *Brevi osservazioni in tema di impresa e società*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, 541;
- FERRI, *Le società*, Torino, 1971;

- FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971;
- FERRO-LUZZI, *L'impresa*, in *L'impresa*, Milano, 1985;
- FINOCCHIARO, *Si alle società benefit a metà tra profitto e bene comune*, in *Guida dir.*, 6, 2016, 39;
- FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, 803;
- FRANZONI, *Artt. 2380-2396*, in SCIALOJA – BRANCA (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, Bologna-Roma, 2008, 473;
- FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *New York Times Magazine*, 13 settembre 1970;
- FRIGNANI-VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, 503;
- GALGANO, *Diritto Commerciale. Le società*, Bologna, 1990;
- GALGANO, *Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU-MESSINEO, Milano, 1972;
- GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, III, 1980, 43;
- GALGANO (voce *Società, c) Diritto privato*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 876;
- GALLE, *Social Enterprise: Who Needs It?*, in *54 Boston College L. Rev.*, 2013, 2025;
- GALLETTI, *L'impresa sociale insolvente*, in *Giur. comm.*, 2006, 871;
- GARY VON STANGE, *Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?*, in *11 Hofstra Lab. L.J.* 461, 1994, 461;
- GINEVRA, *L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?*, in *Riv. soc.*, 2007, 1238;
- GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano: lineamenti generali*, Torino, 1959;

- GREENFIELD, *Defending Stakeholder Governance*, in *58 Case Western Reserve Law Review* 1043, 2008, 1043;
- GREENFIELD, *A Skeptic's View of Benefit Corporations*, in *1 Emory Corporate Governance and Accountability Review* 17, 2015, 17;
- GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro. it.*, 2002, V, c. 155;
- GUACCERO, *Interesse al valore per l'azionista e interesse della società*, Milano, 2007;
- GUIDA, *La 'società benefit' quale nuovo modello societario*, in *Rivista del Notariato*, 2018, 510;
- HACKER, *Profit, People, Planet perverted: Holding Benefit Corporations Accountable To Intended Beneficiaries*, in *57 Boston College Law Review* 1747, 2016, 1747;
- HANSEN, *The ALI Corporate Governance Project: of the duty of due care and the business judgement rule, a commentary*, in *41 Business Lawyer* 1237, 1986, 1237;
- HELED - VERTINSKY - BREWER, *Why Healthcare Companies Should Be(come) Benefit Corporations*, in *60 Boston College Law Review* 73, 2019, 73;
- HODGE, *The Treatment of Employees as Stakeholders in European Union: Current and Future Trends*, in *38 Syracuse Journal International Law* 92, 2010, 92;
- IBBA, *Codice del terzo settore e diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2019, 62;
- IBBA, *La s.r.l. unipersonale fra alterità soggettiva e separazione patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, 541;
- IRRERA, *Art. 2475-ter*, in COTTINO ET AL. (a cura di), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, Bologna, 2004, 1869;
- IRRERA, *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, 1;
- IRTI, *Proprietà e impresa*, Napoli, 1965;

- JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, 795;
- JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964;
- JENSEN, *Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function*, in *12 Business Ethics Quarterly* 235, 2002, 235;
- KEAY, *The enlightened shareholder value principle*, Londra-NewYork, 2013, 65;
- KEAY-ZHANG, *An Analysis of Enlightened Shareholder Value in Light of Ex Post Opportunism and Incomplete Law*, in *4 European Company and Financial Law Review* 445, 2011, 445;
- KEAY, *Tackling the Issue of the Corporate Objective: an Analysis of the United Kingdom's Enlightened Shareholder Value Approach*, in *29 Sidney Law Rev.* 577, 2007, 577;
- KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *84 Tulane Law Review* 347, 2009, 347;
- KUMAR, *Strategia e società. Il punto di incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review*, 2007, 1;
- LEE, *Benefit Corporations: A Proposal for Assessing Liability in Benefit Enforcement Proceedings*, in *103 Cornell L. Rev.* 1075, 2018, 1075;
- LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 899;
- LENZI - ZORZI, *The Human-Centred Business Model and Hybrid Business Forms: A Primer and a Roadmap*, Working Paper No. 13/2019, DISEI, Università degli Studi di Firenze, 2019;
- LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2008, 2, 198;

- LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 25;
- LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in DI CATALDO SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa. In ricordo di Giuseppe Auletta*, Torino, 2013, 12;
- LIBERTINI, *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dell'istituzionalismo "debole"*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 669;
- LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *68 Bus. Law. 1007*, 2013, 1014;
- LUBIN-ESTY, *The Sustainability Imperative*, in *Harvard Business Review*, 2010, 2;
- LUPOI, *L'attività delle società benefit*, in *Rivista del notariato*, 2016, 829;
- MACEY, *A Close Read of an Excellent Commentary on Dodge v. Ford*, in *3 Virginia Law & Business Review* 177, 2008, 177;
- MACRÌ, *La vicenda delle società sportive dal diritto speciale al diritto comune*, in *Studium Juris*, 1997, 3;
- MACRÌ, *Gli interessi degli amministratori*, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 135;
- MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, 1984;
- MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. not.*, 2003, 588;
- MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, 197.
- MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Riv. ODC*, 2/2017;
- MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019;

- MARCHETTI, *Il conflitto di interessi degli amministratori di società per azioni: i modelli di definizione di un problema in un'analisi economica comparata*, in *Giur. comm.*, 2004, 1258.
- MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non bancaria)*, in www.rivistaodc.eu;
- MAYER - GANAHL, *Taxing Social Enterprise*, in *66 Stanford Law Review* 387, 2014, 387;
- MAZZONI, *L'impresa tra diritto ed economia*, in *Riv. soc.*, 2008, 650;
- MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società – Liber amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010, 813;
- MCDONNELL *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *20 Fordham Journal of Corporate & Financial Law* 19, 2014, 19;
- MEESE, *The Team Production Theory of Corporate Law: a Critical Assessment*, in *43 William and Mary Law Review* 1629, 2002, 1629;
- MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996;
- MEO, *Impresa sociale e valori d'impresa*, in *Banca Impresa Società*, 2017, 183;
- MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, 740;
- MIGNOLI, *Le «partecipazioni agli utili» nelle società di capitali*, Milano, 1966;
- MIGNOLI, *Interesse di gruppo e società a sovranità limitata*, in *Contr. e impr.*, 1986, 738;
- MILLON, *Redifining Corporate Law*, in *24 Ind. L. Rev.* 223, 1991, 223;
- MINICHILLI - PERRINI, *La dichiarazione non finanziaria: obbligo o opportunità*, in *Le rotte della sostenibilità*, Milano, 2018;

- MONTAGNANI, Art. 2380-bis, in MARCHETTI et al. (a cura di), *Commentario*, Milano, 2005, 143;
- MONTALENTI, *Conflitto d'interessi nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 710;
- MONTALENTI, *Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi: l'evoluzione giurisprudenziale* (nota a Cass. civ., 5 dicembre 1998, n. 12325), in *Giur. it.*, 1999, 2317;
- MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 81;
- MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 51;
- MONTALENTI, *Nuove clausole generali nel diritto commerciale tra civil law e common law*, in *Osservatorio del dir. civ. e comm.*, 1/2015, 133;
- MONTALENTI, *Impresa, società di capitali, mercati finanziari*, Torino, 2017;
- MONTALENTI, *L'interesse sociale. Una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 303;
- MOSCO – VELLA - LEO, *Oltre il profitto. I nuovi rapporti tra impresa e sociale. Editoriale*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 9;
- MOSCO, *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 216;
- MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 81;
- MOSSA, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, 1935;
- MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale, II, Le società commerciali personali*, Padova, 1951;
- MOZZARELLI, *I covenants e il governo della società finanziata*, Milano, 2014;

- MUCCIARELLI, *Compagine azionaria e interesse sociale nella giurisprudenza dei Paesi di common law*, in *Giur. comm.*, 2003, 647;
- MUNCH, *Improving the Benefit Corporation: How Traditional Governance Mechanisms Can Enhance the Innovative New Business Form*, in *7 North Western Journal of Law and Social Policy* 170, 2012, 170;
- MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware Public Benefit Corporation Law*, in *4 Harvard Business Law Review* 345, 2014, 345;
- MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *9 Hastings Business Law Journal* 485, 2013, 485;
- MURRAY, *The Social Enterprise Law Market*, in *75 Maryland Law Review* 541, 2016, 541;
- MURRAY, *Social Enterprise and Investment Professionals: Sacrificing Financial Interests?*, in *40 Seattle University Law Review* 765, 2017, 765;
- NIGRO, “*Principio*” *di ragionevolezza e regime degli obblighi e della responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 457;
- OPPO, *Diritto dell’impresa e morale sociale*, in *Scritti Giuridici*, I, Padova, 1990, 259;
- PAGE - KATZ, *Is Social Enterprise the New Corporate Social Responsibility?*, in *34 University Law Review*, 2011, 1355;
- PALMIERI, *L’interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca, Impresa e Società*, 2017, 210;
- PALMIERI, *La corporate governance delle imprese sociali riformate. Dal multistakeholder approach verso la Mitbestimmung*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2018, 125;
- PANOZZO, *Rendere l’etica verificabile. Riflessioni attorno alla progressiva formalizzazione della Corporate Social Responsibility*, in PERULLI (a cura di), *La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi*, Bologna, 2013, 131;

- PATTI, *L'influenza del diritto civile italiano sul diritto tedesco*, in *Studi dedicati a Mario Libertini*, III, Milano, 2015;
- PERNAZZA, *Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali*, in *Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale*, a cura di DELI ET AL., Napoli, 2012, 247;
- PERRINO, *Il conflitto di interessi degli amministratori nella s.r.l.*, in ABBADESSA - PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società (Liber Amicorum Gianfranco Campobasso)*, 4, Torino, 2007, 559;
- PISCITELLO, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in *Riv. soc.*, 2012, 1171;
- PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional Corporate Law Principles to New Social Enterprise Legislation*, in *13 Tenn. J. Bus. L.* 224, 2012, 224;
- PORTALE, *Dissenso e relazioni di minoranza nella formazione del bilancio di esercizio delle s.p.a.*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 943;
- PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Riv. soc.*, 2013, 326;
- PORTALE, *Rapporti tra assemblea e organo amministrativo nella s.p.a.*, in BARACHINI (a cura di), *Lezioni pisane di diritto commerciale*, Pisa, 2014;
- PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2018, 606;
- PORTER - KRAMER, *Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism — and Unleash a Wave of Innovation and Growth*, in *5 Harvard Business Review* 5, 2011, 1;
- PORZIO, “...Allo scopo di dividerne gli utili”, in *Giur. comm.*, 2014, 661;

- PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, 919;
- PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in COLOMBO – PORTALE (a cura di), *Tratt. delle società per azioni*, Torino, 1993;
- PREITE, *L'“abuso” della regola di maggioranza nelle deliberazioni assembleari delle società per azioni*, Milano, 1992;
- REGOLI, *Il conflitto di interessi. L'invalidità delle decisioni*, in IBBA - MARASÀ (a cura di), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, vol. V, Padova, 2009, 164 ss.;
- RIMINI, *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2018, 187;
- ROMAGNOLI, *Governance, Shareholders e Stakeholders: interessi e valori reputazionali*, in *Giur. comm.*, I, 2004, 350;
- ROSARIO NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Raccolta di scritti*, II, Milano, 1980, 1619;
- ROSSI A., *S.r.l. unipersonale e «tramonto dello scopo lucrativo»*, in *Giur. comm.*, I, 1997, 115;
- ROSSI G., *Il gioco delle regole*, Milano, 2006, 44;
- ROSSI S., *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del diritto Commerciale*, 2/2017, 1;
- RUSCONI, *Accountability d'impresa: la prospettiva della disciplina contabile*, in SACCONI (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 248;
- SACCHI, *L'interesse sociale nelle operazioni straordinarie*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders - In ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno*, Milano, 2010, 142;

- SACCHI, *Art. 2475-ter. La disciplina*, in DOLMETTA - PRESTI (a cura di), *S.r.l. Commentario, dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, 622;
- SACCO, *Società ed associazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1950, II, 161;
- SACCONI, *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance*, in *EconomEtica*, 38/2012.
- SALANITRO, *L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni*, Milano, 1965;
- SALATINO, *L'impresa sociale*, in *Contr. impr.*, 2011, 394;
- SANFILIPPO, *Funzione amministrativa e autonomia statutaria nelle società per azioni*, Torino, 2000;
- SANTINI, *Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1973, 151;
- SCIUTO, *La «mancanza dell'atto costitutivo di società per azioni»*, Padova, 2000;
- SEMEGHINI, *Il dibattito statunitense sulla business judgment rule: spunti per una rivisitazione del tema*, in *Riv. soc.*, 2013, II, 206;
- SERTIAL, *Hybrid entities: Distributing Profits With a Purpose*, in *17 Fordham Journal of Corporate and Financial Law* 261, 2012, 261;
- SERTOLI, *La società benefit: tendenze e problematiche in prospettiva comparatistica*, Roma, 2017;
- SHARER - PATZER, *Where is the Theory in Stakeholder Theory? A Meta-Analysis of the Pluralism in Stakeholder Theory*, Institute of Organization and Administrative Science Working Papers n. 123, 2011;
- SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano, 2001;

- STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società “benefit”*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2018, 487;
- STELLA RICHTER, *La collegialità del consiglio di amministrazione tra ponderazione dell’interesse sociale e composizione degli interessi sociali*, in LIBONATI (a cura di), *Amministrazione ed amministratori di società per azioni*, Milano, 1995, 295;
- STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell’atto costitutivo della società per azioni*, in COLOMBO - PORTALE (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 1, Torino, 2004, 165;
- STELLA RICHTER, *L’impresa azionaria tra struttura societaria e funzione sociale*, in MACARIO e MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, 79;
- STELLA RICHTER, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 274;
- STOUT, *Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford*, in *3 Va. L. Bus. Rev.* 163, 2008, 163;
- TIMPANO, *L’interesse sociale fra contrattualismo ed istituzionalismo in relazione al conflitto d’interessi assembleare ed all’abuso della regola della maggioranza*, in *Riv. not.*, 2009, 657;
- TINA, *L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a.*, Milano, 2008;
- TOMBARI, *L’organo amministrativo di s.p.a. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, in *Riv. soc.* 2018, 21;
- VASSALLI, *L’art. 2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori*, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 35;
- VELLA, *L’impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione*, in *Giur. Comm*, 2013, 1121;

- VENTORUZZO, *Commento all'art. 2391*, in MARCHETTI et AL. (a cura di), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2005, 440;
- VENTURA, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?*, in *Contr. impr.*, 2016, 1167;
- VENTURA, *If not for profit, for what? Dall'altruismo come bene in sé alla tutela degli "stakeholder" nelle società lucrative*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2018, fasc. 3, 545 ss.
- VENTURA, *The social enterprise development and the birth of hybrid entities. A comparative law perspective*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 545;
- VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano, 1958;
- WEIGMANN, *Responsabilità e potere legittimo degli amministratori*, Torino, 1974;
- YOUNG - LECY, *Defining the Universe of Social Enterprise: Competing Metaphors*, in *Andrew Young School of Policy Studies Research*, Paper No. 12-25, 2012;
- WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *41 Journal of Legislation* 329, 2015, 329;
- ZANARONE, *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in ABBADESSA - PORTALE (a cura di), *Il nuovo diritto delle società (Liber Amicorum Gianfranco Campobasso)*, 1, Torino, 2007, 82;
- ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2010, 1025;
- ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in DE NONNO e VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, 71.

GIURISPRUDENZA

- Cass. civ., 22 giugno 2017, n. 15470 in www.quotidianogiuridico.it;

- Cass. civ., 31 agosto 2016, n. 17441, in *www.dirittobancario.it*;
- Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Giust. civ.*, 2010, I, 575;
- Cass. civ., 12 agosto 2009, n. 18231, in *www.personaedanno.it*;
- Cass. civ., 17 luglio 2007, n. 15950, in *Società*, 2007, 1459;
- Cass. civ., 12 giugno 2007, n. 13766, in *Giur. it.*, 2007, 2761
- Cass. civ., 11 dicembre 2006, n. 26325, in *Giur. comm.*, 2008, 811;
- Cass. civ., 28 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2889;
- Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5718 in *Società*, 2004, 1517;
- Cass. civ., 24 agosto 2004, n. 16707, in *Giur. comm.*, 2005, 421;
- Cass. civ., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1932;
- Cass. civ., 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Giur. it.*, 1999, 2317;
- Cass. civ., 17 marzo 1997, n. 2321, in *Giur. it.*, 1998, I, 1190;
- Cass. civ., 10 dicembre 1996, n. 10970, in *Foro it.*, 1998, 212;
- Cass. civ., 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Giur. comm.*, 1996, II, 329;
- Cass. civ., 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Giust. civ.* 1996, 2, 381;
- Cass. civ., 4 maggio 1994, n. 4323, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 633;
- Cass. civ., 3 dicembre 1981, n. 6395, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 1276;
- Cass. civ., 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1617;
- Cass. civ., 20 maggio 1958, n. 2148, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 204;

- Trib. Milano, 12 febbraio 2018, n. 1480, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*;
- Trib. Milano, 24 agosto 2011, n. 10697, in *Giur. comm.*, 2011, II, 1178;
- Delaware, *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, 2010, in *16 A.3d 1*, 34;
- Trib. Palermo, 13 marzo 2008, in *Giur. comm.*, 2010, II, 130;

- Trib. Milano, 26 marzo 2010, in *Giur. it.*, 2010, 1624;
- Trib. Napoli, 14 maggio 2008, in *Società*, 2009, 1019;
- Trib. Milano, 2 marzo, 1995, in *Società*, 1996, 57;
- Trib. Catania, 30 settembre 1993, in *Giur. it.*, 1994, 1, 2, II, 881;
- Trib. Milano, 19 marzo 1993, in *Società*, 1993, 1247;
- Trib. Venezia 14 dicembre 1990, in *Nuova Giur. Civ.*, 1992, 898;
- Trib. Verona, 31 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 1086;
- Trib. Milano, 15 ottobre 1987, in *Società*, 1988, 255;
- Delaware, *Unocal v. Mesa Petroleum Co.*, 1985, in 493 A.2d 946, 1985, 946;
- Michigan, *Dodge v. Ford Motor Company*, 1919, in 170 N.W. 668, 1919, 668.